

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 <sup>a</sup> Senato) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	23
GIUSTIZIA (II) .....	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	44
DIFESA (IV) .....	»	78
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	84
FINANZE (VI) .....	»	102
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	121
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	122
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	125

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.**

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	<i>Pag.</i>	167
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	185
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	197
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	216
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	234
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	236
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	238

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i> ) .	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere con un'osservazione</i> ) . . . . .	7

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 5 maggio 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

**C. 3045 Governo.**

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3045 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 14 articoli per un totale di 46 commi, appare

riconducibile alla *ratio* unitaria di definire il quadro delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, prevedendo nel contempo una graduale ripresa delle attività economiche e sociali; ad una distinta finalità, ma pur sempre riconducibile all'emergenza dell'epidemia da COVID-19 in corso, appare riconducibile la disposizione dell'articolo 12 in materia di modalità di calcolo dell'anticipo dell'indennizzo dei danni subiti a causa dell'epidemia per le imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 5 dei 42 commi richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 1 DPCM e di 4 provvedimenti di altra natura (linee guida e una circolare del Ministero della salute);

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 5, comma 1, contiene un riferimento ai "live club", fattispecie per la prima volta citata in un testo legislativo (mentre è presente nel DPCM del 2 marzo 2021) e comunque priva di definizione le-

gislativa; con riferimento all'articolo 6, comma 1, andrebbe chiarito se con l'espressione "piscine all'aperto" si intenda far riferimento esclusivamente alle "piscine scoperte" o se si intenda ricomprendere ulteriori tipologie, incluse quelle di tipo misto; con riferimento all'articolo 9 in materia di certificazioni verdi COVID-19 occorre tenere conto del provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2021; in particolare il Garante ha rilevato che la norma non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si richiama preliminarmente che il Governo, nel corso della discussione parlamentare alla Camera sul disegno di legge di conversione C. 2921 del decreto-legge n. 2 del 2021 ha accolto, con una riformulazione, l'ordine del giorno n. 8/2921-A presentato dai componenti del Comitato per la legislazione; come riformulato, l'ordine del giorno, che fa seguito al parere espresso sul provvedimento dal Comitato, constata nelle premesse che "risulta praticabile e probabilmente maggiormente rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità che l'impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata – e non assoluta – posta a tutela delle medesime dalla Costituzione, che consente dunque l'intervento anche di fonti di rango secondario". L'ordine del giorno impegna quindi il Governo a "valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro nor-

mativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19)";

rispetto all'impegno assunto con l'ordine del giorno richiamato, si rileva che il Governo ha sicuramente compiuto un apprezzabile sforzo per "trasferire" a livello di fonte legislativa parte delle misure di contenimento fin qui definite con DPCM; curiosamente questo però non è avvenuto per le disposizioni direttamente attinenti alle libertà fondamentali sopra richiamate ma per altri aspetti; sono infatti presenti nel decreto-legge la disciplina delle attività scolastiche (articolo 3), dei servizi di ristorazione (articolo 4), degli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (articolo 5), delle piscine, palestre e sport di squadra (articolo 6), delle fiere, convegni e congressi (articolo 7), dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento (articolo 8); rimangono invece oggetto della disciplina del DPCM del 2 marzo 2021, la libertà di circolazione e di movimento sul territorio nazionale (articoli 9, 35 e 40), fatte salve le previsioni in ordine a limitazioni negli spostamenti in abitazioni private e abitate e alla disciplina speciale per i soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (articolo 2 del decreto-legge n. 52); pure oggetto della disciplina del DPCM del 2 marzo 2021 risultano lo svolgimento delle manifestazioni (articolo 10 del DPCM del 2 marzo 2021) e lo svolgimento delle funzioni religiose (articolo 12 e allegati da 1 a 7 del DPCM del 2 marzo 2021); al riguardo, fermo restando quanto di seguito esposto con riferimento al coordinamento tra l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 10 del provvedimento, appare opportuno proseguire, ai fini di una maggiore chiarezza, nel per-

corso avviato e “spostare” nella fonte legislativa anche gli aspetti richiamati nell’ordine del giorno n. 8/2921-A;

merita altresì apprezzamento il fatto che, nel disciplinare una fase di “riapertura” avviata a decorrere dal 26 aprile 2021, il Governo abbia deciso di non applicare la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021 (S. 2167), che pure consente a semplici “deliberazioni” del Consiglio dei ministri di derogare a quanto stabilito dalla medesima norma, e cioè l’applicazione, dal 7 al 30 aprile 2020 alle zone gialle della disciplina prevista delle zone arancioni; tale disposizione, inoltre – che costituiva una delegificazione spuria in una materia di grande rilevanza – non è opportunamente riprodotta nel provvedimento in esame;

L’articolo 1, comma 1, stabilisce che fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, che appaiono in questo modo sostanzialmente “legificate”; al riguardo si ricorda che il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 9 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2812 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020, che tra le altre cose prevedeva l’innalzamento del termine massimo di durata dei DPCM a 50 giorni, aveva raccomandato al Legislatore di fornire un indirizzo chiaro su quale potesse essere il termine massimo di durata dei DPCM ancora compatibile con il carattere temporaneo e proporzionale che le misure di contenimento dell’epidemia devono avere; l’indirizzo auspicato è giunto con l’approvazione, nella seduta del 20 gennaio 2021, dell’ordine del giorno 9/2835-A che impegnava il Governo a una modifica della norma per ricondurre tale termine massimo a 30 giorni; sul punto occorre ora rilevare che si è di fronte a una fattispecie diversa in quanto la durata dell’applicazione del DPCM è definita direttamente dalla fonte legislativa; ciononostante, alla luce del fatto che sono comunque coinvolte limitazioni delle libertà fondamentali sopra richiamate, potrebbe risultare opportuno prevedere un termine più breve di applicazione della disciplina del

richiamato DPCM, potendosi poi comunque procedere, se necessario, con successiva norma di legge, ad un’ulteriore proroga;

andrebbe altresì approfondito il coordinamento tra l’articolo 1, comma 1, che, come si è detto sostanzialmente “legifica” il contenuto del DPCM del 2 marzo 2021, prevedendone l’applicazione fino al 31 luglio 2021, e l’articolo 10 che proroga fino al 31 luglio la possibilità di assumere con DPCM le misure di contenimento dell’epidemia previste dai decreti-legge n. 19 e n. 33; in base alla formulazione attuale, infatti sembrerebbe doversi dedurre che gli eventuali DPCM non potranno modificare né la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 né ovviamente le integrazioni allo stesso apportate con il provvedimento in esame; essi potranno piuttosto intervenire solo su nuovi aspetti non affrontati dal DPCM del 2 marzo 2021; per ogni ulteriore modifica della disciplina recata dal DPCM del 2 marzo 2021 si dovrà invece procedere, come già fatto con il provvedimento in esame, con una fonte legislativa;

L’articolo 2, comma 2, consente nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, fino al 15 giugno 2021 un solo spostamento verso una sola abitazione privata nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi; al riguardo, si osserva che, in assenza di ulteriori provvedimenti legislativi, dal 16 giugno al 31 luglio 2021 troveranno quindi applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, le disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 che risultano però più restrittive (consentendo ad esempio lo spostamento di solo due persone);

le disposizioni dell’articolo 3 in materia di scuola superano, a decorrere dal 26 aprile 2021, quelle recate dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 2 del decreto-legge n. 44 del 2021, ancora in corso di conversione e attualmente all’esame del Senato (S. 2167), la cui applicazione era prevista dal 7 al 30 aprile 2021; considerazioni analoghe valgono per l’articolo 5 in materia di spettacoli all’aperto in proposito si ri-

corda che, in passate analoghe occasioni, il Comitato ha raccomandato di evitare queste forme di “intreccio” tra più provvedimenti d’urgenza contemporaneamente all’esame delle Camere che sono suscettibili di alterare l’ordinario iter di conversione; tuttavia si ritiene di non ribadire la raccomandazione per il provvedimento in esame in quanto nel caso in esame l’intreccio deriva anche dalla scelta del Governo, già sopra richiamata, di spostare a livello legislativo alcune delle prescrizioni fin qui contenute nei DPCM, in recepimento di una sollecitazione giunta proprio dal Comitato; inoltre, merita segnalare con apprezzamento che i decreti-legge n. 30, n. 44 e n. 52 sembrano destinati a seguire ciascuno un autonomo iter di conversione, evitando la “confluenza” tra diversi decreti-legge, anche in questo caso recependo un’altra sollecitazione giunta dal Comitato;

con riferimento agli articoli 4 (attività dei servizi di ristorazione), 5 (spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 7 (fiere, convegni e congressi) e 8 (centri termali e parchi tematici e di divertimento), che richiamano le linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, si ricorda che la Conferenza delle regioni e delle province autonome è, allo stato, un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali, ed è priva di apposita disciplina legislativa; per questo appare opportuno approfondire il rilievo riconosciuto a una fonte atipica come le linee guida adottate da tale Conferenza;

il provvedimento risulta sprovvisto dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione; si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall’AIR indicate dall’articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

provveda la Commissione di merito ad una riformulazione dell’articolo 9, al fine di tenere conto dei rilievi contenuti nel provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2021;

il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 5, comma 1, e dell’articolo 6, comma 1;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di:

individuare, all’articolo 1, comma 1, un termine temporale anteriore al 31 luglio 2021 per la proroga dell’applicazione delle misure del DPCM del 2 marzo 2021;

approfondire l’articolo 2, comma 2;

approfondire gli articoli 4, 5, 7 e 8 con riferimento al rinvio a linee guida elaborate in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Legislatore e il Governo di dare seguito all’ordine del giorno n. 8/2921-A, approfondendo ulteriormente la possibilità di spostare nella fonte legislativa le disposizioni del DPCM del 2 marzo

2021 relative alla libertà di circolazione, alla libertà di manifestazione e alla libertà di culto;

ciò premesso, alla luce dell'interpretazione proposta del coordinamento tra l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 10 del provvedimento, abbia cura comunque il Governo di riservare ai DCPM la regolazione, nei limiti di quanto previsto dai decreti-legge n. 19 e n. 33, di aspetti ulteriori rispetto alla disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021, evitando invece di intervenire con fonti non legislative per modifiche a tale disciplina ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.**

**C. 3072 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione IX).

(Esame e conclusione – Parere con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, invita il deputato Dori ad assumerne le funzioni.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3072 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 6 commi, non ha

subito incrementi in termini di articoli o di commi al Senato; esso appare riconducibile a tre distinte finalità, anche se tutte attinenti al settore dei trasporti: la proroga delle concessioni per il trasporto marittimo di passeggeri con Sardegna, Sicilia e isole Tremiti, per evitare l'interruzione dei servizi di continuità marittima; la proroga del termine per completare il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; la realizzazione di un concorso di idee relativo al traffico crocieristico nella laguna di Venezia;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il provvedimento, nel testo originario, risulta provvisto sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione, trasmesse al Senato, rispettivamente, in data 12 e 13 aprile 2021; i due documenti non precisano però, con riferimento all'articolo 3, l'effettiva necessità di un intervento con fonte legislativa per avviare il previsto concorso di idee;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per i motivi esposti in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.10.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	8
Sull'ordine dei lavori .....	9
AVVERTENZA .....	9
ERRATA CORRIGE .....	9

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 aprile 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale

nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pendente presso il tribunale di Cosenza (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 18).

Ricorda che nella seduta del 14 aprile 2021 il relatore, deputato Eugenio Saitta, ha ampiamente illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'audizione dell'interessata nella seduta del 21 aprile scorso, nella seduta del 29 aprile scorso ha formulato la sua proposta nel senso dell'insindacabilità. Chiede pertanto al collega se intende intervenire.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, si richiama all'istruttoria svolta e rileva l'evidente sussistenza nel caso in esame del nesso funzionale tra atti tipici della progressiva attività parlamentare svolta della deputata Bruno Bossio e le opinioni da lei successivamente espresse *extra moenia*, per mezzo dei *social media*. Rinnova quindi la proposta nel senso della insindacabilità.

Alfredo BAZOLI (PD), annuncia il voto favorevole del gruppo al quale appartiene sulla relazione, di cui condivide le ragioni e le conclusioni.



Catello VITIELLO (IV) dichiara il voto favorevole del gruppo sulla relazione dell'on. Saitta, che ringrazia per l'accurato lavoro svolto. Ribadisce l'esigenza di verificare puntualmente, in ogni singolo caso, la continenza e pertinenza delle dichiarazioni rese dai deputati ai fini della valutazione sull'insindacabilità. Sottolinea che la relazione in esame soddisfa la predetta esigenza ed esprime apprezzamento per la positiva evoluzione dell'atteggiamento del gruppo del Movimento 5 Stelle nei confronti del tema dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

#### Sull'ordine dei lavori.

Alfredo BAZOLI (PD) in considerazione della concomitante convocazione di una seduta – in cui sono previste votazioni – della Commissione Giustizia, di cui sono componenti numerosi membri della Giunta, chiede di rinviare l'esame dell'altro punto all'ordine del giorno della Giunta ad altra seduta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia ad altra seduta l'esame della richiesta di deliberazione pervenuta dalla Corte d'ap-

pello di Palermo nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Salvatore Cuffaro) (Doc. IV-ter, n. 17).

#### La seduta termina alle 14.05.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Richiesta di deliberazione pervenuta dalla corte d'appello di Palermo nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Salvatore Cuffaro) (Doc. IV-ter, n. 17)*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 9 marzo 2021, pagina 5, seconda colonna, undicesima riga, *il contenuto della parentesi deve essere interamente sostituito dalle seguenti parole* « procedimento n. 3753/15 RG NR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 31 marzo 2021, pagina 4, prima colonna, ottava riga, *il contenuto della parentesi deve essere interamente sostituito dalle seguenti parole* « procedimento n. 3753/15 RG NR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 aprile 2021, pagina 4, prima colonna, ventiquattresima riga, e pagina 4, seconda colonna, prima riga, *il contenuto della parentesi deve essere interamente sostituito dalle seguenti parole* « procedimento n. 3753/15 RG NR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport (Svolgimento e conclusione) .....	10
---	----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, Riccardo NENCINI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Riccardo NENCINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Saluta la Presidente della VII Commissione della Camera, Vittoria Casa, e tutti i deputati presenti e ringrazia la Sottosegre-

taria di Stato alla Presidenza del Consiglio, Valentina Vezzali per avere accettato l'invito delle Commissioni riunite a questa audizione sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport.

Avverte che deputati e senatori possono prendere parte all'audizione anche da remoto. Introduce, quindi, l'audizione.

La Sottosegretaria Maria Valentina VEZZALI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Federico MOLLICONE (FDI), il deputato Marco MARIN (FI), la senatrice Daniela SBROLLINI (IV-PSI), il deputato Luciano NOBILI (IV), la senatrice Bianca Laura GRANATO (MISTO) collegata da remoto, il deputato Andrea ROSSI (PD), il deputato Felice MARIANI (LEGA), il deputato Manuel TUZI (M5S), il senatore Claudio BARBARO (FdI) collegato da remoto, la deputata Patrizia PRESTIPINO (PD), il deputato Luigi CASCIELLO (FI), il deputato Francesco ZICCHIERI (LEGA), il deputato Simone VALENTE (M5S), il senatore Francesco VERDUCCI (PD), il senatore Emanuele PELLE-

GRINI (L-SP-PSd'Az) e il deputato Vincenzo SPADAFORA (M5S).

La Sottosegretaria Maria Valentina VEZ-ZALI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni riservandosi di trasmettere risposte scritte ad alcuni quesiti specifici che le sono stati rivolti nel corso del dibattito.

Riccardo NENCINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti dell'organizzazione giudiziaria e dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. C. 2565 Gelmini, C. 2586 Delmastro Delle Vedove, C. 3012 Turri e C. 3054 Bartolozzi ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	12
---	----

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti dell'organizzazione giudiziaria e dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.**

**C. 2565 Gelmini, C. 2586 Delmastro Delle Vedove, C. 3012 Turri e C. 3054 Bartolozzi.**

*(Rinvio dell'esame)*

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come le Commissioni riunite I e II siano chiamate ad avviare l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2565 Gelmini, C. 2586 Delmastro

Delle Vedove, C. 3012 Turri e C. 3054 Bartolozzi, recanti istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti dell'organizzazione giudiziaria e dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Avverte altresì che, prima di dare la parola ai relatori per l'illustrazione dei provvedimenti, darà la parola ai deputati che hanno chiesto di intervenire per richiamo al Regolamento.

Giusi BARTOLOZZI (FI), interviene per un richiamo all'articolo 79 del Regolamento, di cui lamenta l'anomala applicazione. Rammenta infatti che il citato articolo del Regolamento attribuisce al Presidente della Commissione, in caso di esame in sede referente, la funzione di relatore del provvedimento, evidenziando come tale previsione trovi fondamento nel fatto che la presidenza deve costituire un elemento di garanzia sia per la maggioranza sia per l'opposizione. Evidenzia altresì, a conferma della *ratio* della disposizione, come il medesimo articolo 79 preveda che il Presidente possa delegare tale incarico ad uno dei componenti della Commissione, al quale viene in tal modo trasferita la funzione di garanzia attribuita allo stesso Presidente. Nel sottolineare come tale interpretazione

delle norme regolamentari sia confermata dalla prassi applicativa, oltre che riportata in un documento pubblicato sul sito dello stesso Partito democratico, fa presente che il relatore, nell'esercizio di tale funzione delegata, dovrebbe farsi garante delle posizioni diverse espresse dalla maggioranza e dall'opposizione sul provvedimento all'esame.

Riconducendo le riflessioni appena espresse al caso concreto, rammenta che la proposta di legge Gelmini C. 2565 risale all'anno scorso e che ad essa hanno fatto seguito altre proposte di legge presentate da parte di esponenti della Lega, di Fratelli d'Italia e, da ultimo, da lei stessa, sottolineando come né il Partito democratico né il Movimento 5 Stelle abbiano assunto alcuna iniziativa in materia. Stigmatizza pertanto il fatto che, a fronte di diverse proposte di legge presentate da deputati del centro destra, i presidenti delle Commissioni I e II abbiano inteso delegare il ruolo di relatori ai deputati Ceccanti e Conte, che, per quanto personalmente degni di stima, sono tuttavia rispettivamente esponenti del Partito democratico e di LEU.

Nel ribadire come il compito del relatore sia quello di garantire l'esplicazione delle diverse posizioni nel corso dell'*iter* di un provvedimento, ritiene che la richiamata disposizione del Regolamento abbia senso se il relatore è la medesima persona che ha predisposto la proposta di legge all'esame. Pertanto rivendica l'esigenza che almeno uno dei relatori sia scelto tra i firmatari delle proposte di legge in discussione o che, in alternativa, siano gli stessi presidenti delle Commissioni I e II ad assumere tale incarico, senza quindi delegarlo. Ritiene che, così stando le cose, sia in atto una palese violazione di un disposto regolamentare, considerato che i relatori sono stati scelti tra i componenti delle Commissioni che si sono espressi in maniera critica sulle proposte di legge in esame e che pertanto non possono esser garanti della sinergia tra maggioranza ed opposizione.

Sollecita dunque il Presidente Brescia a rivedere la decisione assunta, eventual-

mente affidando la funzione di relatori ad altri deputati.

Roberto TURRI (LEGA), prima di iniziare l'esame delle proposte di legge in oggetto, non può non rilevare quanto avvenuto nell'attuale circostanza. Sottolinea in particolare come i presidenti Brescia e Perantoni abbiano designato quali relatori esponenti del Partito democratico e di LEU, vale a dire di due gruppi che nel corso delle riunioni congiunte degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite I e II si sono dichiarati esplicitamente contrari ai provvedimenti in esame.

Come anticipato dalla deputata Bartolozzi, rileva come sarebbe stato auspicabile che uno dei due relatori fosse espressione dei gruppi del centro-destra, i quali si sono fatti promotori delle proposte di legge. Dichiaro comunque di non essere sorpreso da tale scelta, dal momento che presso la II Commissione sono all'esame importanti provvedimenti predisposti dal precedente Governo i cui relatori sono espressione della precedente maggioranza giallo-rossa.

Sollecita pertanto i presidenti delle Commissioni I e II a riflettere sulla questione, sostituendo uno dei relatori con un esponente del centro-destra.

Ciro MASCHIO (FDI), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, ritiene indispensabile che, nel rispetto delle funzioni di garanzia degli equilibri all'interno della Commissione che dovrebbero competere ai relatori, i presidenti delle Commissioni I e II sciolgano questo nodo, rammentando come la questione si ponga anche con riguardo ai disegni di legge in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento giudiziario attualmente all'esame della Commissione Giustizia. Avanza l'ipotesi che ciò accada perché qualcuno è convinto che esista una sola maggioranza « titolare », la cosiddetta maggioranza giallo-rossa, mentre le altre forze politiche che sostengono l'attuale Governo devono limitarsi ad assistere.

Nel rilevare come si tratti comunque di divergenze all'interno della maggioranza, per parte sua tiene ad evidenziare che per

nessuna delle proposte di legge in esame è stato previsto un relatore di minoranza. Sottolinea come ciò sia ancor più grave nel caso attuale, dal momento che si tratta di proposte di iniziativa parlamentare che sono estranee alle logiche della maggioranza e alle ragioni di necessità ed urgenza e che dovrebbero di conseguenza essere aperte alla più ampia dialettica fra le parti.

Pertanto, nel rivolgere tale sollecitazione anche con riguardo ai provvedimenti all'esame della II Commissione, nonostante l'assenza del Presidente Perantoni, avanza a nome di Fratelli d'Italia la formale richiesta di prevedere un relatore di minoranza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in risposta al deputato Maschio, fa notare che la designazione di relatori di minoranza è prevista solo in vista della discussione in Assemblea dei provvedimenti, osservando come ai fini dell'esame in Commissione la nomina dei relatori è rimessa alla discrezionalità del Presidente della Commissione stessa.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), rivolgendosi in particolare alla presidenza della II Commissione, fa notare di aver in diverse occasioni posto all'attenzione della stessa la questione della nomina dei relatori sui diversi provvedimenti all'attenzione della Commissione medesima. Ricorda a tale proposito di aver chiesto al Presidente della II Commissione – senza che gli fosse fornita una risposta – il dato statistico relativo all'attribuzione della funzione di relatore sui diversi provvedimenti in esame tra i diversi gruppi parlamentari.

Nel fare presente che l'allora Presidente della II Commissione aveva conferito l'incarico di relatore sulla proposta di legge a sua firma volta all'abrogazione della riforma Bonafede in materia di prescrizione, all'attuale Presidente della stessa Commissione, il quale aveva dichiarato la propria contrarietà al provvedimento, sottolinea come questo dimostri che, in relazione alla nomina dei relatori, c'è un atteggiamento sistematico della presidenza della Commissione Giustizia, assunto in precedenza nei

confronti dei gruppi di opposizione, ora nei confronti di una parte della maggioranza.

Nel riconoscere di rivolgersi impropriamente al Presidente Brescia, fa presente che in Commissione Giustizia ci si appresta ad esaminare le proposte emendative relative alle riforme del processo penale e del Consiglio superiore della magistratura, prendendo le mosse da due disegni di legge del precedente Governo, i cui relatori sono espressione della maggioranza giallo-rossa. Ritiene pertanto che una riflessione sull'intervenuto avvicendamento politico alla guida del Paese vada fatta, a meno che non si voglia introdurre, oltre al doppio binario per la designazione dei relatori, anche il doppio binario circa l'esito delle votazioni in Commissione.

Ciro MASCHIO (FDI), replicando alle precisazioni del Presidente Brescia, nel considerare scontato che la sua precedente richiesta riguardasse la designazione del relatore di minoranza per l'esame in Assemblea, tiene a precisare come in Commissione non vi sia alcun divieto alla designazione di un relatore esponente dei gruppi minoranza, né alcun obbligo a limitare a due i relatori di un provvedimento.

Nel rammentare a tale proposito come in diverse occasioni in Commissione Giustizia sia stato designato un relatore esponente dei gruppi di minoranza, ritiene che tale scelta consenta di estendere gli spazi di condivisione delle diverse posizioni, soprattutto su provvedimenti delicati come quelli in esame.

Pertanto, nel ribadire che rientra nelle facoltà del Presidente indicare un relatore tra esponenti dei gruppi di opposizione, condivide i rilievi avanzati dai colleghi, pur sottolineando che si tratta di divergenze all'interno della stessa maggioranza, in cui è possibile riscontrare una maggioranza di «serie A», che assume le decisioni, e una maggioranza di «serie B», che si deve limitare a votare.

Alfredo BAZOLI (PD), con riguardo alla reiterata richiesta di modificare la compagine dei relatori, a nome del Partito Democratico si affida alle valutazioni dei presi-

denti delle Commissioni I e II, ignorando se sia effettivamente possibile designare un relatore di minoranza anche nel corso dell'esame in Commissione. Nel rimettersi pertanto alle decisioni dei presidenti in merito alla scelta dei relatori, che rientra nelle prerogative degli stessi presidenti, ritiene che con l'indicazione quali relatori dei deputati Ceccanti e Conte non sia stata violata alcuna norma regolamentare.

Fa presente inoltre che la scelta dei presidenti è caduta su due persone note ed apprezzate per la loro serietà e il loro equilibrio, verso le quali non è stato manifestato alcun pregiudizio. Precisa inoltre che, a quanto gli consta, i due predetti deputati, nel corso delle riunioni congiunte degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, non hanno assunto posizioni radicalmente contrarie alle proposte di legge in esame, essendosi invece distinti per atteggiamenti piuttosto articolati.

Nel far presente altresì che i relatori sono chiamati a rappresentare integralmente la Commissione e non possono ostacolare l'iter di una proposta di legge neanche se fossero ad essa radicalmente contrari, ribadisce che la scelta di persone di tale qualità è in grado di consentire l'esame delle proposte di legge in un clima costruttivo. Esprime pertanto la convinzione che sia più saggio entrare nel merito dei provvedimenti in esame piuttosto che occuparsi della questione della scelta dei relatori, pur non sottraendosi in alcun modo alla discussione in corso.

In conclusione ritiene che l'indicazione quali relatori dei deputati Ceccanti e Conte, oltre a non rappresentare in alcun modo una violazione del Regolamento, sia il frutto di una intelligente valutazione politica, di cui anche i firmatari delle proposte di legge in esame dovrebbero tenere conto.

Franco VAZIO (PD) invita i colleghi a concentrarsi sul merito più che sulla forma. Nel ribadire quanto chiarito dal Presidente Brescia circa l'impossibilità sul piano regolamentare di nominare relatori di minoranza nel corso dell'esame in sede referente, fa notare come questo non escluda la designazione di deputati appartenenti alle forze di minoranza in qualità di relatori.

Con riferimento ai relatori individuati per il provvedimento iscritto all'ordine del giorno delle Commissioni riunite, evidenzia come si tratti di persone dotate di grande saggezza, che sapranno sicuramente cogliere tutti i rilievi che emergeranno dal dibattito.

Pur riconoscendo la possibilità di scelte diverse, ribadisce quindi come sia meglio avviare l'esame e concentrarsi sul merito delle proposte di legge, più che continuare una discussione sull'esistenza o meno di una maggioranza a geometria variabile.

Giulia SARTI (M5S) ricorda che, a seguito dell'insediamento del Governo Draghi, nell'ambito della II Commissione, la Presidenza ha provveduto ad una riprogrammazione dei lavori sulla base delle indicazioni di priorità formulate da ciascun gruppo, tenendo conto dei nuovi equilibri politici intervenuti nei rapporti tra maggioranza e opposizione. Fa dunque presente che presso la II Commissione, proprio a seguito di tale riprogrammazione, sono pendenti in sede referente diversi provvedimenti, alcuni anche d'interesse dell'opposizione, che coincidono con le priorità indicate da ciascun gruppo, in armonia con il principio di proporzionalità tra i gruppi e nel pieno rispetto dei rapporti tra maggioranza e minoranza.

Dopo aver rilevato, peraltro, come proprio la II Commissione sarà chiamata a realizzare riforme organiche – tra le quali richiama quella del processo penale, del CSM e del processo civile – anche attraverso una necessaria interlocuzione con il Governo, che ha già avviato degli appositi tavoli ministeriali, ritiene che vi siano tutte le condizioni per svolgere un articolato confronto tra tutti gli schieramenti su tali importanti interventi normativi.

Considera dunque opportuno concentrarsi sul merito piuttosto che dilungarsi in sterili polemiche procedurali, come quella riguardante la nomina dei relatori sui provvedimenti in esame, questione sulla quale ritiene opportuno rimettersi alle determinazioni che saranno assunte dalle presidenze. Invita dunque ad avviare da subito un dibattito serio sul contenuto dei provvedimenti in titolo, alcuni dei quali, a suo

avviso, presentano, peraltro, taluni profili di dubbia costituzionalità.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) giudica surreale la discussione in corso, non comprendendo per quale motivo, pur essendo stata ritenuta possibile proceduralmente la designazione quali relatori di esponenti dei gruppi di appartenenza dei primi firmatari delle proposte in titolo, non si provveda immediatamente in tal senso, e ritiene che la soluzione di tale questione sia pregiudiziale rispetto alla prosecuzione dei lavori.

Sottolinea come non si intenda contestare l'idoneità e l'adeguatezza dei relatori designati, nei confronti dei quali esprime stima e considerazione, bensì di chiedere che siano assunte decisioni coerenti rispetto al riconoscimento del fatto che la designazione di relatori espressione dei gruppi dei proponenti non presenta alcun profilo problematico ed è dunque del tutto praticabile.

Ritiene quindi che le presidenze debbano assumere immediatamente una decisione al riguardo, eventualmente previa convocazione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, e che non si possano proseguire i lavori ignorando tale questione.

Sottolinea, infatti, come la delicatezza della materia sia tale da richiedere prudenza e serietà, evitando atteggiamenti di-

visivi e perseguendo una soluzione condivisa, e ribadisce con fermezza la richiesta di provvedere immediatamente alla designazione di relatori che rappresentino i gruppi di appartenenza dei presentatori delle proposte in esame, evidenziando l'intendimento del proprio gruppo di non recedere in alcun modo da tale richiesta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in considerazione del fatto che alle 14.45 è convocato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della II Commissione, ritiene che il seguito dell'esame debba essere rinviato ad altra seduta, che avrà luogo presumibilmente nella prossima settimana, ed evidenzia che in tale sede potrà essere proseguita la discussione in corso.

Flavio DI MURO (LEGA) chiede di parlare per richiamo al Regolamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che, in considerazione dell'imminente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della II Commissione, non è possibile continuare ulteriormente la discussione, che proseguirà in altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Maurizio Cattoi, recanti « Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Audizione informale, in videoconferenza, di Silvano Landi, ex generale del Corpo forestale dello Stato .....	17
Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Di Croce, ex Direttore generale del Corpo forestale dello Stato .....	17

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

**Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Maurizio Cattoi, recanti « Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».**

**Audizione informale, in videoconferenza, di Silvano Landi, ex generale del Corpo forestale dello Stato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

**Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Di Croce, ex Direttore generale del Corpo forestale dello Stato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.55.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro .....	18
---	----

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status**

**e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	19
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione, Alesia ROTTA. — Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Giustizia, Anna Macina.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 21 aprile 2021.

Roberto CASSINELLI (FI) rammenta preliminarmente che l'atto del Governo in esame introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni in materia di utilizzo del mercurio, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/852 che affida agli Stati membri il compito di introdurre le sanzioni neces-

sarie precisando che esse devono essere « effettive, proporzionate e dissuasive ».

Fa presente, in particolare, che l'articolo 4 dello schema in esame, ai commi 5, 6 e 7, introduce per gli odontoiatri, in relazione all'utilizzo e allo smaltimento dell'amalgama dentale in violazione del regolamento citato, sanzioni differenziate che possono variare da 4.000 fino a 100.000 euro, nonché la chiusura temporanea dell'attività. Ritiene pertanto che il principio europeo della proporzionalità sia stato ampiamente disatteso, dal momento che le citate sanzioni appaiono eccessive, incongrue ed onerose, soprattutto per una categoria che ha molto sofferto a causa della pandemia in corso, avendo subito una sospensione delle attività. Precisa inoltre che la gran parte dei professionisti del settore non fa più uso del mercurio nell'amalgama dentale o lo utilizza in forma legata con altri metalli, che non provoca dispersioni nell'ambiente.

Invita pertanto i relatori ed il Governo a valutare di inserire nella proposta di parere indicazioni volte a una forte diminuzione delle sanzioni stabilite nello schema in esame, per rispetto dell'attività degli odontoiatri, anche al fine di mantenere un criterio di proporzionalità con l'entità delle

sanzioni amministrative fissate per analoghe violazioni in altri settori.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), *relatore per la II Commissione*, nel precisare che il collega Cassinelli lo ha anticipato sollevando una questione che « grida vendetta », aggiunge alle considerazioni già svolte che il comma 4 dell'articolo 5 dello schema in esame prevede la medesima sanzione amministrativa pecuniaria, che il precedente articolo 4 stabilisce per gli odontoiatri che utilizzino l'amalgama dentale, anche per gli operatori degli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti di mercurio che non ottemperano agli obblighi di tracciamento previsti dal regolamento europeo. Nel ritenere evidente che si tratta di due fattispecie molto diverse, con riguardo al potenziale rischio per la salute e la sicurezza dell'ambiente, preannuncia l'intenzione di porre la questione nella proposta di parere che si accinge a predisporre, chiedendo al Governo di ridurre le sanzioni amministrative per gli odontoiatri al fine di renderle proporzionali alla reale offensività della condotta. Precisa a tale proposito che, come richiesto dall'Unione europea, le sanzioni devono essere, oltre che severe e persuasive, anche proporzionali, sottolineando nel contempo come una punizione eccessiva rischi di favorire l'abusivismo e la dispersione nell'ambiente di una sostanza altamente dannosa. Augurandosi che tutti i componenti delle Commissioni riunite II e VIII concordino con l'esigenza testé sollevata, invita chi volesse evidenziare profili critici in merito, a intervenire nella sede attuale.

Ciro MASCHIO (FDI), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, dichiara di condividere l'esigenza di dare attuazione alle richieste del regolamento dell'Unione europea, anche con l'introduzione di eventuali sanzioni, al fine di eliminare l'uso residuo di mercurio. Tiene tuttavia a precisare che il comparto odontoiatrico, caratterizzato da un notevole avanzamento dal punto di vista tecnico e tecnologico, da tempo ha abbandonato l'uso del mercurio, che nella maggior parte dei casi è

del tutto residuale. Ciò premesso, ritiene penalizzante per il settore introdurre sanzioni sproporzionate all'entità del bene giuridico da tutelare e non in linea con l'impianto sanzionatorio introdotte in casi analoghi negli altri Paesi europei. Pertanto, nell'invitare a proseguire con l'iniziativa in corso, raccomanda tuttavia di ricondurre le pene e le sanzioni ad un impianto proporzionale, evitando di sbilanciare il nostro ordinamento rispetto al quadro europeo e di penalizzare gli operatori nazionali.

Alberto ZOLEZZI (M5S), ringraziando preliminarmente il relatore e i colleghi intervenuti, sottopone alla presidenza l'opportunità che le Commissioni riflettano ulteriormente su un testo che presenta qualche profilo problematico. L'atto del Governo infatti affronta un tema emergente e importante. Invita i colleghi a valutare la richiesta abnorme di forni crematori sul territorio, coniugata con la consapevolezza che la dispersione di mercurio nell'ambiente deriva in larga parte dall'amalgama dentale dei cadaveri, come si evince dalla risposta resa dal Commissario europeo competente Sinkevičius rispetto al quesito di europarlamentari del proprio gruppo. Pur sapendo che il mercurio non si elimina dall'oggi al domani, tiene a sottolineare che si tratta di una fonte inquinante importante, rispetto alla quale bisogna fare un ragionamento di lunga durata.

Le sanzioni previste nel provvedimento all'esame delle Commissioni sono a suo giudizio insufficienti, ma confida nella possibilità di individuare un'articolazione della disciplina sanzionatoria più soddisfacente, combinando diversi strumenti. Cita, ad esempio, quella prevista all'articolo 3 per le operazioni illecite di esportazione e importazione di mercurio, che potrebbe essere integrata prevedendo il sequestro del mezzo utilizzato per il trasporto.

Evidenzia inoltre la poca chiarezza della formulazione dell'articolo 4, non evincendosi immediatamente se la sanzione è applicabile anche a chi utilizza solo il mercurio e non anche i suoi composti.

Certo della concordia di tutti i commissari sulla pericolosità conseguente alla ge-

stione anomala del mercurio, auspica che nella proposta di parere si possa trovare un punto di caduta condiviso che contemperi la tutela ambientale e la gestione di impresa, evidenziando in ogni caso che colpire anche duramente i pochi operatori scorretti è una misura a favore di coloro

che operano correttamente e si traduce, alla fine, in un vantaggio per l'intera filiera.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.52.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.30 alle 15.40.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	25
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	41
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	42
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza. C. 3007 Brescia ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3023 e C. 1714</i> ) .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.

**DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla IX Commissione).  
  
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 3072, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2021, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, rileva come il decreto-legge, che si compone di 4 articoli, preveda, all'articolo 1, che continuino ad applicarsi, non oltre il 31 maggio 2021, le disposizioni della convenzione stipulata con CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, in modo da consentire la conclusione delle procedure già bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare che si verificino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima.

Ricorda in merito che l'efficacia della Convenzione per i collegamenti di servizio pubblico di interesse nazionale era già stata prorogata fino alla conclusione delle procedure e non oltre il 28 febbraio 2021, dall'articolo 205, comma 1, del decreto – legge n. 34 del 2020.

L'articolo 2 proroga dal 31 marzo 2021 al 30 settembre 2021 il termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Tale termine, fissato al 30 giugno 2021 nel testo originario del decreto – legge, è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre, nel corso dell'esame al Senato.

Ricorda in merito che il termine per il completamento del passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei

motoveicoli e dei rimorchi, fissato al 31 ottobre 2020, dall'articolo 1, comma 687, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), è già stato prorogato dal decreto-legge n. 76 del 2020 al 31 marzo 2021.

L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio.

L'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come l'articolo 1 del decreto – legge, in materia di proroga delle convenzioni marittime, appaia riconducibile alla materia, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in proposito ricorda che la sentenza n. 230 del 2013 della Corte costituzionale ha stabilito che la materia delle convenzioni marittime è riconducibile alla « tutela della concorrenza » di esclusiva competenza statale.

L'articolo 2, in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

L'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e merci nella Laguna di Venezia, appare riconducibile prevalentemente alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « tutela dei beni culturali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente, « porti e aeroporti civili » e « valorizzazione dei



beni culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati. C. 2806 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2806, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Martina PARISSÉ (M5S), *relatrice*, rileva innanzitutto come la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, di cui il provvedimento propone la ratifica, sia stata adottata il 22 maggio 2001 a Stoccolma, sia entrata in vigore il 17 maggio 2004 e sia stata approvata dalla Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004. Osserva che la Convenzione rimane aperta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati che non abbiano firmato e desiderino diventarne parti e che attualmente è stata sottoscritta da 182 Paesi, tra i quali tutti gli altri Stati dell'UE.

Sottolinea che le misure previste dalla Convenzione sono già disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE: in particolare con il regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti l'UE ha dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione e che l'Italia, al pari degli altri

Stati membri, è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel menzionato regolamento.

Rileva come la Convenzione rechi nelle premesse una valutazione sulla natura degli inquinanti organici persistenti (POP, secondo l'acronimo inglese di *Persistent organic pollutants*), che emerge dal punto 1 del preambolo della Convenzione, e sulle problematiche che presentano su scala globale, tenendo conto del principio di responsabilità comune ma differenziata che emerge dalla Dichiarazione di Rio del 1992.

Quanto al contenuto della Convenzione, rileva come l'articolo 1 enunci l'obiettivo della stessa, vale a dire proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 prevede, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A.

È prevista inoltre una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse avvengano soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi allegati A e B.

Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D.

L'articolo 5 impegna ciascuno Stato a definire, entro due anni, un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C.

L'articolo 6 definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti o inquinati da POP o contenenti POP.

Tali obblighi riguardano la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, nonché una forma di smaltimento tale da garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP.

L'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione.

L'articolo 8 disciplina la facoltà delle Parti di proporre l'inclusione di ulteriori sostanze negli allegati e la relativa procedura.

L'articolo 9 prevede lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti.

L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni, nonché la partecipazione pubblica nell'affrontare gli effetti dei POP e nello sviluppo di risposte adeguate, la diffusione di informazioni da parte dell'industria, lo sviluppo di meccanismi idonei alla raccolta e alla diffusione di informazioni per la stima delle quantità dei singoli POP emesse o eliminate annualmente.

L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione.

L'articolo 12 prevede che le Parti possano fornire ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi con economia in transizione la necessaria assistenza tecnica al fine di sviluppare e rafforzare le capacità tecniche necessarie per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Gli articoli 13 e 14 riguardano, rispettivamente, le risorse e meccanismi finanziari e le disposizioni finanziarie provvisorie.

L'articolo 15 concerne la comunicazione delle informazioni da parte di ciascuno Stato (dati statistici ed elenco degli Stati verso cui sono state esportate o da cui sono state importate le sostanze) al segretariato della Convenzione.

L'articolo 16 disciplina la valutazione dell'efficacia della Convenzione, attraverso una procedura da promuovere dopo quattro anni dall'entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari.

L'articolo 17 demanda alla Conferenza delle Parti la definizione delle procedure in caso di inadempimento, mentre l'articolo 18 regola la risoluzione delle controversie.

Gli articoli 19 e 20 istituiscono la Conferenza delle Parti e il Segretariato.

L'articolo 21 disciplina le procedure per l'adozione di emendamenti alla Convenzione, mentre l'articolo 22 stabilisce che gli Allegati costituiscono parte integrante della Convenzione e disciplina la procedura per la modifica degli Allegati nonché per l'adozione di nuovi Allegati, i quali potranno avere ad oggetto solo questioni procedurali, tecniche, scientifiche o amministrative.

L'articolo 23 riguarda il diritto di voto e prevede che ciascuno Stato disponga di un voto, mentre le organizzazioni regionali dispongono di un numero di voti pari a quello degli Stati membri che siano parti della Convenzione, sempre che questi ultimi non abbiano esercitato il proprio diritto di voto.

Gli articoli 24 e 25 sono relativi alla firma e alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione.

L'articolo 26 è relativo all'entrata in vigore della Convenzione, prevista per il novantesimo giorno successivo al deposito del cinquantesimo strumento.

L'articolo 27 prevede l'inammissibilità di riserve, mentre gli articoli 28, 29 e 30 sono relativi alla denuncia della Convenzione, al depositario e ai testi facenti fede.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, rileva che gli articoli 1 e 2 con-

tengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

Osserva quindi come l'articolo 3, al comma 1, individui quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnala al riguardo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto la nuova denominazione di « Ministero della transizione ecologica ».

Il comma 2 dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga adottato il Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, il quale comprende il Piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ricorda anche a tale riguardo che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la denominazione di « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».

In base al comma 3, ai fini della predisposizione del Piano di attuazione, il Ministero si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si

inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico.**

**C. 2823 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2823, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro con l'Argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

Martina PARISSE (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come la collaborazione bilaterale nel settore spaziale rappresenta uno dei principali settori di cooperazione nell'ambito delle relazioni tra l'Italia e l'Argentina, di particolare importanza per i suoi aspetti di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale. Tale cooperazione è stata avviata mediante l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, firmato dai due Governi il 6 ottobre 1992 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 173.

Le rispettive agenzie spaziali nazionali, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la *Comisión nacional de actividades espaciales* dell'Argentina (CONAE) sono gli organismi deputati alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo. Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine, quali la SAC-B nel 1996, la SAC-C nel 2000 e la SAC-D/Aquarius nel 2011.

In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del Memorandum d'intesa firmato a Roma il 7 luglio 2005, successivamente modificato il 30 aprile 2008 e il 17 novembre 2010, stanno altresì realizzando il programma denominato Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE), che unisce gli strumenti radar ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAOCOM in banda L.

Nell'ambito del programma SIASGE sono state siglate, inoltre, due ulteriori intese:

il 7 maggio 2016, a Buenos Aires, l'ASI e la CONAE hanno firmato una Lettera di intenti nella quale esprimono il loro comune interesse a estendere la cooperazione del programma SIASGE alla nuova generazione del sistema italiano COSMO-SkyMed e del sistema argentino SAOCOM II, nonché alla definizione di un programma di applicazioni congiunto;

il 23 maggio 2017, in occasione della visita in Argentina del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ASI e la CONAE hanno firmato le Linee-guida della politica dei dati del programma SIASGE, che definiscono ulteriori aspetti attuativi del Memorandum firmato nel 2005. In tale ambito si auspicano altresì intese a livello industriale per la commercializzazione dei dati generati dal programma.

A seguito della scadenza dell'Accordo sottoscritto nel 1992 e successivamente prorogato dalle Parti fino al 5 ottobre 2017, si è addivenuti alla conclusione di un nuovo accordo, il cui negoziato è stato condotto su impulso del MAECI, d'intesa con l'ASI, con

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate.

In tale contesto il nuovo Accordo di cui si propone la ratifica amplia le aree di cooperazione, ne aggiorna i termini e le condizioni, delineando un nuovo quadro di riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicitandosi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi e alle norme del diritto internazionale. La nuova intesa è destinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina.

Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che è composto da una breve premessa e da 15 articoli, rileva come l'articolo 1 riguardi l'oggetto dell'Accordo e stabilisca che le Parti promuovono la cooperazione nel settore spaziale, per realizzare attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi e alle norme del diritto internazionale.

L'articolo 2 riguarda le agenzie attuatrici e conferma le due agenzie spaziali, ovvero rispettivamente l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione.

L'articolo 3 individua le aree di cooperazione, che potrà essere effettuata nei seguenti settori:

- a) telerilevamento della Terra;
- b) scienze spaziali e iniziativa *Open Universe*, proposta dal Governo italiano al Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio esterno;
- c) ricerche nello spazio profondo;
- d) sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca, tecnologia, innovazione e applicazioni;
- e) promozione di iniziative a fini commerciali;

f) accesso allo spazio;

g) infrastrutture di terra di sistemi spaziali;

h) formazione nel settore spaziale e *capacity building*;

i) promozione di strumenti per la gestione delle emergenze conseguenti ad incidenti antropici e disastri naturali.

Inoltre, le due agenzie attuatrici hanno la facoltà di proporre ulteriori aree di cooperazione, che dovranno essere concordate dalle Parti.

L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione dell'Accordo che potrà articolarsi in:

a) progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE, compresa la fase di distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, nonché l'evoluzione del programma con la nuova generazione dei satelliti in banda X e L;

b) programmi di formazione per personale specializzato, comprese la collaborazione e la partecipazione dell'ASI al progetto dell'Istituto « Mario Gulich » per studi spaziali avanzati della CONAE, in collaborazione con l'Università nazionale di Córdoba, per promuovere la comunità degli utilizzatori dei dati del SIASGE;

c) progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo;

d) scambio di scienziati e di tecnici;

e) scambio di attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche;

f) promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali;

g) promozione e costituzione di una *joint venture* privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale

dei dati, delle applicazioni e dei servizi del SIASGE, sulla base delle linee guida sulla politica dei dati concordate dalle Parti attraverso le loro agenzie attuatrici;

h) utilizzo di sistemi spaziali per l'attuazione di attività congiunte;

i) organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte;

j) cooperazione nei settori della standardizzazione, certificazione e metodologia;

k) coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti, ove opportuno.

Ulteriori forme di cooperazione potranno essere proposte dalle agenzie attuatrici in accordo tra le Parti.

L'articolo 5, riguardante gli accordi attuativi e i programmi di cooperazione, stabilisce che le Parti provvedano alla realizzazione delle attività congiunte oggetto dell'Accordo attraverso le loro rispettive agenzie attuatrici, che possono concordare di intraprendere programmi di cooperazione mediante specifici accordi attuativi. Tali accordi attuativi devono stabilire gli impegni specifici delle agenzie, precisare le disposizioni sulla natura e portata dei programmi di cooperazione, le attività congiunte delle agenzie, i principi sullo scambio di dati e di beni, gli impegni finanziari delle agenzie e qualsiasi altra disposizione che le agenzie ritengano necessaria per realizzare i programmi di cooperazione. Gli accordi attuativi sono soggetti alle disposizioni dell'Accordo, con l'impegno delle Parti ad assicurare che le rispettive agenzie si adoperino per ottemperare agli impegni previsti dagli accordi attuativi.

Le agenzie possono, inoltre, concordare di invitare terze parti a partecipare ai suddetti programmi di cooperazione, sulla base di specifici distinti accordi, informando preventivamente le Parti.

L'articolo 6, sull'attuazione della cooperazione, prevede l'impegno delle Parti a mantenere un dialogo regolare al livello

appropriato, coinvolgendo anche le agenzie attuatrici, sulle principali questioni relative all'attuazione della loro cooperazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, ai sensi dell'Accordo quadro.

L'articolo 7 riguarda il settore privato e stabilisce che le Parti facilitino lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi, anche attraverso la creazione di nuovi organismi, comprese *joint ventures*.

L'articolo 8, relativo alle disposizioni finanziari, prevede che le agenzie attuatrici siano responsabili del finanziamento dei progetti congiunti, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

La realizzazione dei programmi di cooperazione è soggetta alla disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia e alle rispettive procedure di finanziamento. Viene altresì stabilito che ciascun accordo attuativo definisce, tra l'altro, le disposizioni finanziarie specifiche e dettagliate relative ai programmi di cooperazione.

L'articolo 9, in merito alla proprietà intellettuale, dispone che le agenzie attuatrici garantiscano un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, in conformità agli accordi internazionali firmati dalle Parti. Ciascun accordo attuativo dovrà definire le condizioni e i termini specifici relativi alla proprietà e all'uso dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione.

Si prevede inoltre che le agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione od opera protetta dal diritto d'autore che possa essere sviluppata nell'ambito di tali programmi.

L'articolo 10 prevede il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo, salvo quanto diversamente concordato, stabilendo che tutte le informazioni scambiate dalle agenzie attuatrici nel corso della realizzazione dei programmi di cooperazione sono conside-

rate riservate, salvo quanto diversamente convenuto dalle stesse nei pertinenti accordi attuativi, che dovranno altresì disciplinare il trattamento delle informazioni riservate scambiate.

L'articolo 11 disciplina l'aspetto relativo alle informazioni al pubblico e allo scambio di informazioni e prevede che le Parti possano divulgare al pubblico informazioni relative alle proprie attività svolte nell'ambito dell'Accordo.

Le Parti devono, invece, coordinarsi in anticipo per la divulgazione al pubblico di informazioni relative alle responsabilità dell'altra Parte o alle attività congiunte.

In conformità ai criteri di riservatezza stabiliti dall'articolo 10, le Parti garantiscono reciprocamente l'accesso ai risultati dei programmi di ricerca scientifica e di cooperazione svolti congiuntamente nell'ambito dell'Accordo e assicurano che le rispettive agenzie attuatrici definiscano le condizioni per la condivisione di tali risultati.

Si prevede, inoltre, che le informazioni e i dati scientifici e tecnici che deriveranno dai programmi di cooperazione non possano essere trasferiti a terzi senza il previo consenso reciproco delle agenzie attuatrici.

Si stabilisce altresì che le Parti, tramite l'ASI e la CONAE e in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agevolano lo scambio di informazioni sui propri principali programmi spaziali nazionali.

L'articolo 12 prevede la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Accordo. A tale fine, le Parti si assicureranno che le proprie agenzie attuatrici inseriscano negli accordi attuativi una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità in caso di perdite e di danni subiti in relazione alle attività svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione, specificando i termini e le condizioni pertinenti.

Le agenzie attuatrici devono altresì assicurare, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, che tale rinuncia reciproca si applichi a tutti gli organismi a esse correlati (contraenti, sotto-contraenti e altri enti a esse associati), coinvolti nell'attuazione dei programmi di cooperazione.

In caso di richieste di risarcimento avanzate in base alla Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972, le Parti dovranno consultarsi prontamente.

L'articolo 13, riguardante la risoluzione delle controversie, prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo venga risolta mediante negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 14, in materia di effetti su altri accordi, stabilisce che l'Accordo quadro non interferisce con le attività di cooperazione di una delle Parti con altri Stati o con organizzazioni internazionali, né pregiudica il rispetto, a cura delle Parti, degli obblighi derivanti dai loro accordi con altri Stati o con organizzazioni internazionali, compresi, per la Parte italiana, gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'articolo 15 definisce le disposizioni finali, riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, che è valido per il periodo di dieci anni ed è prorogabile automaticamente per ulteriori dieci, il diritto di ciascuna Parte di risolvere l'Accordo mediante una nota diplomatica, nel cui caso, le disposizioni dell'Accordo continueranno ad applicarsi ai programmi e ai progetti già avviati ai sensi degli accordi attuativi in vigore alla data della risoluzione, per la durata di tali accordi attuativi, se non diversamente concordato dalle Parti.

La disposizione specifica che la risoluzione dell'Accordo non può servire come base per la revisione o per la risoluzione delle obbligazioni di natura finanziaria o contrattuale in vigore alla data della risoluzione e non pregiudica i diritti e gli obblighi stabiliti negli accordi attuativi stipulati prima della risoluzione.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.

L'articolo 4 stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa.**

**C. 2824 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2824, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, segnala innanzitutto come l'Accordo tra Italia e Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, di cui si propone la ratifica, si ricolleggi ad

una precedente intesa bilaterale, siglata il 30 aprile 2002 e ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327, scaduta il 31 maggio 2014. Nelle more della stipula di un nuovo accordo complessivo era stato siglato tra i due Paesi uno Scambio di note concernente le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare – profilo particolarmente delicato proprio in ragione della presenza italiana nella base militare di Gibuti: l'intesa è entrata in vigore il 14 febbraio 2015.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è costituito da un breve preambolo e 12 articoli, rileva come esso abbia l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.

In dettaglio l'articolo 1, dopo aver richiamato nel preambolo la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, stabilisce i principi e gli scopi dell'Accordo, sulla base dei rispettivi ordinamenti giuridici e degli impegni internazionali assunti – nonché per l'Italia degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea – ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.

L'articolo 2 definisce i settori e le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo in particolare l'elaborazione di piani a lungo termine di cooperazione che verranno organizzati e realizzati dai rispettivi Ministeri della Difesa. In questo ambito si terranno con cadenza annuale, alternativamente in Italia e a Gibuti, consultazioni dei rappresentanti delle Parti allo scopo di elaborare e approvare eventuali intese integrative dell'Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale in campo militare.

Per ciò che riguarda i settori della cooperazione tra le Parti viene riportato un elenco, peraltro non esaustivo:

politica di sicurezza e difesa;

ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento causato da attività militari;

formazione, addestramento e aggiornamento in campo militare;

sanità militare;

storia militare;

sport militare.

Per quanto invece concerne le modalità della cooperazione, questa potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi; supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo per ciascuna Parte quali saranno le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie.

Si prevede inoltre che specifici programmi verranno formulati per le attività



che coinvolgano gruppi superiori a dieci persone, ovvero per l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare.

L'articolo 4 prevede la clausola di giurisdizione e stabilisce, di norma, la giurisdizione della Parte ospitante per reati commessi da un membro del personale della Parte inviante o da persone a suo carico. Tuttavia, si prevede che le autorità competenti della Parte inviante esercitano la giurisdizione in via prioritaria in caso di reati commessi da membri della propria delegazione in servizio o in relazione con il servizio, nonché qualora tali reati pregiudichino unicamente sicurezza, persone o beni riconducibili alla Parte inviante.

È inoltre previsto che se il reato sia commesso da un membro del personale italiano all'interno della base italiana a Gibuti la giurisdizione prioritaria spetta all'Italia. Vengono poi specificate le garanzie in caso di procedura dinanzi alla giurisdizione della Parte ospitante per qualunque membro del personale della Parte inviante: di tali garanzie farà parte l'impossibilità di essere condannati a pene o sanzioni contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante, come anche il diritto a scontare la pena nel territorio dello Stato inviante, su richiesta del soggetto interessato o dell'una o dell'altra Parte dell'Accordo.

L'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni causati dalla Parte inviante o dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte, durante o in relazione alla missione o esercitazione.

In particolare, nel caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il paragrafo 3 stabilisce che sarà regolato sul principio di un equo indennizzo che la Parte responsabile corrisponderà.

L'articolo 6 riconosce la giurisdizione esclusiva della Parte inviante sul proprio personale in materia disciplinare, fatte salve le previsioni del precedente articolo 4 in materia giudiziaria.

L'articolo 7 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente

alle categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare.

Si prevede inoltre che il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. L'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.

Il paragrafo 2 stabilisce le modalità per le attività di cooperazione nel campo dei materiali della difesa, che sarà attuata attraverso:

ricerca scientifica, test e progettazione;

scambio di esperienze tecniche, reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici;

supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi con l'obiettivo di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali della difesa.

Le Parti si presteranno inoltre reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni rispettive di realizzare programmi e progetti previsti dall'Accordo.

L'articolo 8 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, in relazione a quanto sviluppato in conformità con l'Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché, per l'Italia, nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione europea, e, per Gibuti, in conformità agli obblighi dettati dalla sua appartenenza al Mercato Comune dell'Africa orientale e meridionale.

L'articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo.

Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo 10, in materia di risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, prevede la risoluzione tramite consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i rispettivi canali diplomatici, e, in difetto di intesa, per mezzo di contatti tra i livelli più elevati delle rispettive Autorità.

L'articolo 11 prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa.

Inoltre, l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso, mediante Scambi di Note tra le Parti.

L'articolo 12 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata triennale, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato per tacito accordo tra le Parti.

Per quanto riguarda l'ipotesi di denuncia dell'Accordo, si stabilisce che essa comporta la necessità di informare la controparte mediante notifica scritta, con effetto 12 mesi dopo la ricezione di detta notifica. Sono comunque salvaguardati diritti e obblighi derivanti dall'attuazione dell'Accordo e riferentisi al periodo precedente tale eventuale denuncia.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3, comma 1, riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*) dell'Accordo, la quale prevede lo svolgimento di visite ufficiali e incontri operativi, valutato in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 4 contiene, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle restanti disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Evidenzia quindi come il disegno di legge sia corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale si evince anzitutto che la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, deriva dal fatto che l'Accordo medesimo costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano.

Peraltro, rispetto a tale impegno, non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione con il quadro normativo nazionale: in merito sottolinea come, attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione prioritaria sul proprio personale per alcuni tipi di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante (ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo), l'introduzione dell'Accordo nell'ordinamento nazionale integra l'ordinamento penale vi-

gente. Il recepimento dell'Accordo con Gibuti non presenta dunque alcun problema di costituzionalità, rispettando pienamente le sfere di competenza dei poteri centrali e locali del nostro Paese, né incide sulla disciplina dell'Unione europea.

Inoltre, l'Accordo tra Italia e Gibuti non pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.**

**C. 2858 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2858, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e 24 aprile 2017.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, rileva innanzitutto come lo Scambio di note di cui si propone la ratifica sia volto a modificare la Convenzione del 19 marzo 1986 per la

pesca nelle acque italo-svizzere, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 530 del 1988, per adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima.

La predetta Convenzione, secondo quanto precisato nel Preambolo, come modificato dallo Scambio di note in esame, risponde allo scopo di assicurare la tutela e la gestione ottimale del patrimonio ittico nelle acque italo-svizzere, al fine di contribuire al miglioramento e alla difesa dell'ambiente acquatico, di favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e di consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero.

Quanto alle modifiche della Convenzione introdotte dallo Scambio di note, esse concernono, in primo luogo, l'articolo 1 della Convenzione medesima, precisandone meglio il campo di applicazione territoriale.

Modificando l'articolo 2 della Convenzione, vengono attribuiti nuovi compiti alla Commissione italo-svizzera per la pesca (predisposizione dei regolamenti previsti dalla Convenzione e del regolamento interno, raccolta ed elaborazione di dati statistici, predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo), mentre all'articolo 3, relativo alla licenza di pesca, viene attribuita alla Commissione la facoltà di promuovere i passi necessari per consentire la pesca nei due Stati con un'unica patente, qualora l'evoluzione della pesca e una futura armonizzazione dei diversi sistemi di patenti e licenze lo rendessero opportuno.

Vengono, inoltre, introdotte modifiche agli articoli della Convenzione in materia di pubblicazione dell'elenco degli attrezzi di pesca e delle zone di divieto e protezione (di cui all'articolo 3), di sistemi e modalità di pesca (di cui all'articolo 5), di aree meritevoli di particolare protezione a tutela della fauna ittica (di cui all'articolo 6), di lunghezze minime dei pesci (di cui al-

l'articolo 7), di periodi di divieto di pesca (di cui all'articolo 8), di obblighi nel caso di catture accidentali non consentite (di cui all'articolo 9), di pesca dei gamberi (di cui all'articolo 10), di pesca scientifica (di cui all'articolo 13), di interventi vietati, o da sottoporre ad autorizzazione laddove finalizzati a mantenere la navigabilità o la balneazione, quali smuovere il substrato di fondo o rimuovere la vegetazione acquatica (di cui all'articolo 14), di obblighi ittogenici e di ripristino ambientale (di cui all'articolo 15), di semina di materiale ittico (di cui all'articolo 16), di ripartizione delle spese per l'incremento del patrimonio ittico e per attività di ricerca (di cui agli articoli 19 e 24).

Infine, l'articolo 25 della Convenzione è integrato dalla previsione per cui la Convenzione medesima trova applicazione nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.**

**C. 3007 Brescia.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3023 e C. 1714).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che nella giornata odierna è stata assegnata in sede referente la proposta di legge C. 3023 D'Ettore, recante « Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con quella di residenza ». La proposta di legge, vertendo sulla medesima materia della proposta di legge C. 3007, è abbinata a quest'ultima.

Ricorda inoltre che è stata avanzata la proposta di procedere all'abbinamento alla predetta proposta di legge C. 3007 della proposta di legge C. 1714 Madia, recante « Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione », la quale ha contenuti più ampi e articolati della proposta C. 3007, e può pertanto essere abbinata alla proposta di legge C. 3007 previa deliberazione della Commissione.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 1714 alla proposta di legge C. 3007.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, informa che nei giorni scorsi ha inviato al Presidente della 1a Commissione Affari Costituzionali del Senato, Parrini, una lettera, la quale è a disposizione dei componenti della Commissione. In tale lettera rileva come gli articoli 2 e 3 (recanti norme in materia di espressione del voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione di consultazioni referendarie e di elezioni europee) della proposta di legge C. 1714 attengano alla medesima tematica affrontata dall'articolo 7 (recante norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee) della proposta di legge C. 543 Nesci, già approvata dalla Camera nella XVII Legislatura, ulteriormente esaminata in sede referente dalla I Commissione nel corso di questa Legislatura e approvata dalla Camera l'11 ottobre 2018 ed attualmente all'esame in sede referente della 1a Commissione del Senato (come disegno di legge A.S. 859).

In merito, richiamando il lavoro svolto in proposito da questa Commissione, anche

nella scorsa Legislatura, informa di aver sottoposto al Presidente Parrini l'esigenza di coordinare i lavori dei due rami del Parlamento su tali tematiche, e in questa prospettiva l'ho invitato a valutare l'opportunità di riprendere l'iter del predetto disegno di legge A.S. 859, il quale risulta fermo alla seduta dell'8 gennaio 2019.

Avverte infine che nella giornata di domani inizierà il ciclo di audizioni informali, in videoconferenza, di alcuni costituzionalisti, ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti, su cui si è già convenuto in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

In particolare, avverte che nella giornata di domani sarà ascoltato il professor Salvatore Curreri.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

## ALLEGATO 1

**DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (C. 3072 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3072, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

rilevato che:

l'articolo 1 del decreto-legge, in materia di proroga delle convenzioni marittime, appare riconducibile alla materia, di competenza legislativa esclusiva statale, « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

l'articolo 2, in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, appare

riconducibile alla materia, di competenza legislativa esclusiva statale, « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

l'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e merci nella laguna di Venezia, appare riconducibile prevalentemente alla materia, di competenza legislativa esclusiva statale « tutela dei beni culturali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente, « porti e aeroporti civili » e « valorizzazione dei beni culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati (C. 2806 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2806, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 »;

rilevato come la Convenzione di cui si propone la ratifica persegue l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti;

evidenziato come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea e come, in particolare, con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti l'Unione europea abbia dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione;

segnalato come l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame individui quale autorità nazionale competente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e come i commi 2 e 3 del medesimo articolo 3 prevedano l'adozione del Piano d'azione di cui all'articolo 7 della Convenzione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

evidenziato come, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° marzo

2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia assunto la denominazione di « Ministero della transizione ecologica » e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia assunto la denominazione di « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

rilevato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di adeguare la formulazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del disegno di legge, alle nuove denominazioni assunte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i quali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, hanno assunto, rispettivamente, la denominazione di « Ministero della transizione ecologica » e di « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (C. 2823 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2823, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a delineare un nuovo quadro di riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicantesi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi e alle norme

del diritto internazionale, nonché a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s'inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa (C. 2824 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2824, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 »;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, a contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, a supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'A-

frica, nonché a promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s'inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera (C. 2858 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2858, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e 24 aprile 2017 »;

evidenziato come lo Scambio di note di cui si propone la ratifica sia volto a modificare la Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 530 del 1988, per adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche e all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima;

rilevato come la predetta Convenzione, secondo quanto precisato nel Pre-

ambolo, come modificato dallo Scambio di note in esame, risponda allo scopo di assicurare la tutela e la gestione ottimale del patrimonio ittico nelle acque italo-svizzere, al fine di contribuire al miglioramento e alla difesa dell'ambiente acquatico, di favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e di consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero;

rilevato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di Andrea Renda, professore di diritto privato Università cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, e di Marco Pelissero, professore ordinario di diritto penale Università di Torino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano .....	43

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.55 alle 15.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di Andrea Renda, professore di diritto privato Università cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, e di Marco Pelissero, professore ordinario di diritto penale Università di Torino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.**

L'audizione informale è stata svolta dalle  
15.05 alle 15.55

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

##### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AMERICA LATINA:	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'Ambasciatore del Canada in Italia, Alexandra Bugailiskis, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 .....	45
RISOLUZIONI:	
7-00273 Delmastro Delle Vedove: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.	
7-00645 Quartapelle Procopio: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.	
7-00646 Di Stasio: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan ( <i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00111, 8-00112 e 7-00646</i> ) .....	45
ALLEGATO 1 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	52
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	56
7-00629 La Marca: Su iniziative per il rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari ( <i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00113</i> ) .....	46
ALLEGATO 3 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	60
7-00647 Fassino: Sull'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euro-atlantiche ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00114</i> ) .....	49
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	62
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti del Seminario istituzionale in videoconferenza « Balcani Occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea », svolto il 26 aprile 2021 .....	50
ALLEGATO 5 ( <i>Comunicazioni del Presidente</i> ) .....	66
In ordine ai disegni di legge di ratifica, conclusi dalla Commissione, C. 2575 Governo, approvato dal Senato, C. 2576 Governo, approvato dal Senato, C. 2413 Governo e C. 2416 Governo .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA  
ESTERA PER L'AMERICA LATINA**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.10 alle 9.30.

**AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 5 maggio 2021.

**Audizione informale dell'Ambasciatore del Canada in Italia, Alexandra Bugailiskis, sulle priorità della Presidenza italiana del G20.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**7-00273 Delmastro Delle Vedove: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.**

**7-00645 Quartapelle Procopio: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.**

**7-00646 Di Stasio: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.**

*(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00111, 8-00112 e 7-00646).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione n. 7-00273, rinviata nella seduta del 29 aprile scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il collega Delmastro Delle Vedove, esprimendo apprezzamento per la sensibilità mostrata dal rappresentante del Governo sul tema, si era dichiarato disponibile ad accogliere eventuali proposte di modifica al testo.

Segnala, altresì, che il collega Delmastro Delle Vedove ha preannunciato di volere presentare in questa sede una nuova formulazione della risoluzione.

Avverte, infine, che sono state presentate le risoluzioni nn. 7-00645 Quartapelle Procopio e 7-00646 Di Stasio che, vertendo su identica materia, in assenza di obiezioni,

saranno discusse congiuntamente all'atto di indirizzo in titolo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), illustra le proposte di riformulazione alla risoluzione n. 7-00273, che recepiscono talune segnalazioni informalmente trasmesse dal Governo, in particolare finalizzate ad eliminare i riferimenti al codice di procedura penale di taluni Paesi, presenti nella premessa, dal momento che le fonti risultano non del tutto convergenti (*vedi allegato 1*). Sottolinea che le modifiche più significative sono, tuttavia, apportate al dispositivo della proposta di risoluzione, laddove si subordina la quantificazione degli aiuti finanziari destinati al Pakistan anche alla valutazione delle condizioni in cui versano le minoranze. È, inoltre, stata accolta la proposta di ricomprendere l'effettivo rispetto della libertà religiosa come uno dei criteri tenuti in considerazione per la concessione di aiuti a Paesi terzi. Rinovando il ringraziamento al Governo per la sensibilità dimostrata, evidenzia che la proposta di risoluzione, così riformulata, rappresenta un enorme passo in avanti, anche se non definitivo, per utilizzare le iniziative di cooperazione internazionale al fine di affermare il valore universale della libertà religiosa.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) sottolinea di aver deciso di presentare una propria risoluzione sul medesimo tema sollecitata dagli interessanti spunti di riflessione offerti dal collega Delmastro Delle Vedove nella seduta precedente. Illustra, quindi, la risoluzione presentata, evidenziando di avere a sua volta apportato alcune riformulazioni al testo pubblicato (*vedi allegato 2*). In generale, ribadisce l'opportunità di concorrere all'elaborazione di un quadro normativo che ridimensioni significativamente il rischio che i cittadini pakistani possano essere processati e condannati per il reato di blasfemia.

Iolanda DI STASIO (M5S) illustra la proposta di risoluzione a sua firma n. 7-00646, dando in particolare lettura della parte dispositiva.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole sulle risoluzioni n. 7-00273 Delmastro Delle Vedove e n. 7-00645 Quartapelle Procopio, come riformulate, nonché sulla risoluzione n. 7-00646 Di Stasio.

La Commissione approva, con distinte votazioni e all'unanimità, la risoluzione n. 7-00273 Delmastro Delle Vedove, come riformulata, che assume il numero n. 8-00111; la risoluzione n. 700645 Quartapelle Procopio, come riformulata, che assume il numero n. 8-00112, nonché la risoluzione n. 7-00646 Di Stasio.

Piero FASSINO, *presidente*, esprime soddisfazione per il risultato conseguito dalla Commissione con l'approvazione unanime di tre atti di indirizzo su una tematica di notevole rilevanza. Segnala, peraltro, alla Commissione la disponibilità dell'Ambasciatore del Pakistan a Roma, ad essere audito sulla questione oggetto delle risoluzioni oggi approvate e, più in generale, sul posizionamento geopolitico del Pakistan. Ritiene che si tratterebbe di un'occasione preziosa per assumere maggiore consapevolezza sul ruolo giocato dal Pakistan nello scenario asiatico.

La Commissione prende atto.

**7-00629 La Marca: Su iniziative per il rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari.**

*(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00113).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 29 aprile scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la collega La Marca ha presentato una riformulazione della risoluzione in titolo, già pubblicata nell'allegato al resoconto d'Aula.

Ricorda che, accogliendo la richiesta avanzata dall'onorevole Siragusa di approfondire taluni profili critici del testo, si è svolta ieri l'audizione informale del Direttore centrale per le risorse umane del

MAECI, Ministro Plenipotenziario Paolo Trichilo, e del Direttore centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale del MAECI, Ministro Plenipotenziario Paolo Crudele.

Invita quindi, la collega La Marca ad illustrare le riformulazioni apportate al testo iniziale della risoluzione.

Francesca LA MARCA (PD) sottolinea che alcune delle proposte di riformulazione sono state il frutto di proficue interlocuzioni con alcuni responsabili amministrativi che hanno una diretta esperienza su queste tematiche. In premessa, ribadisce che con la proposta di risoluzione in titolo non si pensa di affrontare in modo generale e organico il complesso e ormai drammatico tema dell'adeguatezza del sistema dei servizi con consolari alla crescente domanda dei connazionali, che ormai superano i 6,2 milioni, e delle imprese spinte all'estero in sempre maggior numero dalla prolungata stagnazione del mercato interno. Infatti, affrontare in modo organico la questione, come evidenziato nelle premesse della stessa proposta di risoluzione, significherebbe toccare il tema del definitivo superamento del blocco del *turnover* del personale, che negli ultimi dieci anni ha determinato una contrazione del 30 per cento del contingente. Significherebbe, altresì, aumentare il numero, peraltro non marginale, del personale a contratto, assicurando certezza di diritti e dignità di retribuzione, come da lei stessa dichiarato in Aula in occasione della dichiarazione di voto sulla proposta di legge C. 1027 in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, recentemente approvata in via definitiva dal Senato. Significherebbe, inoltre, procedere in modo più spedito nel percorso di digitalizzazione dei servizi, senza la pretesa comunque, che essa possa colmare il vuoto di personale, che resta il dato prioritario. Significherebbe, infine, esaminare la possibilità, entro un quadro di regole precise e con l'insostituibile controllo dell'Amministrazione, di convenzioni, di cui si parla da anni, con alcuni

soggetti sociali, come i patronati che pur essendo soggetti privati svolgono funzioni di interesse pubblico.

Sulla base di queste premesse, sottolinea la complessità di una situazione che sta diventando molto difficile, anche a causa del peso della pandemia, e che richiede un'analisi altrettanto approfondita sulla necessità di assumere coerentemente e armonicamente le opportune iniziative, in tempi che, per lo stato delle nostre finanze, non saranno brevi.

Non a caso, appena istituito il nuovo Governo, segnala di avere provveduto a rappresentare al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, l'urgenza di inserire la questione dell'amministrazione all'estero nei programmi di riforma della Pubblica Amministrazione e di espansione della digitalizzazione perseguiti dall'Esecutivo con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rileva che l'obiettivo specifico della risoluzione in titolo, dunque, si lega ad un anello minore di questa catena, quello riguardante la rete onoraria, che non solo esiste e opera da decenni in virtù di normative di carattere internazionale e nazionale, ma agisce entro i limiti previsti dalla legge sotto il quotidiano controllo dei consolati di riferimento.

Osserva che solo chi non riesce a rompere le sue incrostazioni ideologizzanti e corporative può ignorare il contributo che essa dà, su base onoraria, cioè gratuita, e di complementarietà rispetto alle funzioni dei consolati, in particolare su due piani precisi: quello della relativa decongestione degli stessi consolati, che sono costretti a prolungare progressivamente i tempi di attesa degli appuntamenti e della risoluzione delle pratiche e quello di un servizio diretto, più fluido ed immediato, per alcuni adempimenti consentiti dalla legge, ai connazionali, soprattutto quelli residenti in posti lontani da consolati spesso raggiungibili solo con viaggi lunghi e onerosi.

Ricorda che, provenendo da un grande Paese come il Canada, è in grado di testimoniare personalmente come questo

servizio di base, pur limitato, rappresenti per alcuni aspetti un'opportunità concreta per tanti connazionali.

Evidenzia che la risoluzione in titolo è focalizzata su questo aspetto, che rappresenta un semplice tassello, il quale, inserito nel modo giusto in un quadro più generale, può concorrere a migliorare il risultato d'insieme.

Illustra, quindi, le proposte di riformulazione, evidenziando che il primo e il secondo punto del dispositivo sono rimasti identici; il terzo punto è stato invece riformulato nel senso che l'invito ad avviare le procedure di nomina delle 150 figure di consoli onorari mancanti rispetto a quelli già previsti viene inteso in senso progressivo, iniziando da quelli che, su parere dell'Amministrazione, rivestono carattere di più stringente urgenza. Il quarto punto è stato riformulato nel senso che la sollecitazione ad elevare il livello anagrafico di scadenza da 70 a 75 anni viene inteso come un impegno dell'Amministrazione a considerare l'opportunità di rivedere in modo più adeguato il limite di età. Precisando che il quinto punto è rimasto identico, evidenzia che il sesto punto è stato riformulato come un impegno a semplificare la modulistica attualmente in vigore, circostanziando l'appello a considerare la possibilità di ritornare alla rendicontazione forfettaria, anche per evitare defatiganti confronti con la Corte dei Conti.

Da ultimo, segnala la riformulazione del settimo punto, nel quale la sollecitazione a non inviare contributi negli ultimi giorni dell'anno, per evitare interferenze con le normative bancarie locali, viene declinato in un impegno a fare il possibile perché tali inconvenienti non si verifichino; viene infine eliminata la richiesta di considerare possibile rimborso di spese necessarie per l'espletamento delle funzioni, al fine di prevenire il rischio di eventuali ricadute sul bilancio delle sedi consolari.

In sostanza, ribadisce che la maggior parte degli impegni e delle sollecitazioni che la proposta di risoluzione rivolge al Governo riguardano il tipo di approccio

con la rete dei consoli onorari, che deve essere più aperto e dialogante, e alcune modalità di lavoro, che i responsabili del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale potranno calibrare con responsabilità e competenza.

Osserva che anche l'invito a rendere meno imbarazzante la dotazione di bilancio prevista per la rete onoraria, inferiore a 200 mila euro per tutto il mondo, va inquadrato in una situazione di fatto che vede la spesa effettiva lievitare in un anno di almeno quattro volte rispetto a quella nominale, in conseguenza di variazioni di bilancio che comportano distrazione di risorse da altri scopi e operazioni burocratiche che spostano nel tempo l'invio dei contributi, determinando ritardi.

Conclusivamente, fa appello alla sensibilità di tutti i colleghi della Commissione, in modo assolutamente trasversale, perché si faccia un piccolo, ma concreto passo in avanti nel miglioramento dei servizi ai connazionali.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO, esprime parere favorevole di massima sulla proposta di risoluzione, come riformulata. Sottolinea, altresì, che l'intero Esecutivo, la Farnesina ed egli stesso personalmente intendono continuare ad operare per un rafforzamento dei servizi consolari, a partire dall'attuazione della normativa di recente approvazione menzionata dalla deputata La Marca, tenendo conto, tuttavia, dei vincoli di finanza pubblica.

Simone BILLI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega, esprime apprezzamento per l'impostazione della proposta di risoluzione in titolo, che evidenzia la drammatica situazione in cui versa la rete consolare: alle croniche carenze di organico si sono infatti aggiunti gli effetti nefasti della pandemia, producendo un significativo aggravio dell'onere a carico delle sedi consolari; pertanto, nonostante lo strenuo e meritorio impegno dei funzionari, i nostri connazionali all'estero continuano a lamentare gravi disservizi. A suo avviso, occorre velociz-

zare l'assegnazione all'estero dei neoassunti adottando le procedure di urgenza previste dalla normativa in vigore.

Esprimendo apprezzamento per le iniziative di formazione messe in campo dalla Farnesina, condivide l'obiettivo di adeguare i contributi destinati ai consoli onorari, iniziativa che non avrebbe un impatto significativo sulla finanza pubblica. Si dichiara altresì favorevole anche alla nomina dei nuovi consoli onorari, i cui costi sarebbero pressoché irrilevanti; esprime, invece, perplessità circa la proposta di alzare da 70 a 75 anni il limite di età compatibile con la nomina a tale incarico, sebbene riconosca che in taluni casi tale deroga potrebbe essere giustificata e dunque condivisibile.

Sottolinea, infine, l'opportunità di estendere la fornitura di dispositivi per la rilevazione delle impronte biometriche ai consoli che ne siano ancora sprovvisti, rilevando che tali pratiche potrebbero utilmente essere introdotte non solo per i passaporti ma anche per le carte d'identità elettroniche: in tale ambito, auspica una proficua interlocuzione tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno per individuare le procedure più efficaci per conseguire tale scopo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), preannunciando il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico e ringraziando la collega La Marca per l'iniziativa assunta, sottolinea il ruolo essenziale dei consoli onorari, i quali sono spesso l'unico riferimento delle comunità di connazionali nelle regioni più isolate. Auspica, quindi, che la Commissione possa avviare una riflessione più generale sulla riorganizzazione delle sedi consolari, l'erogazione dei servizi, il rapporto con le associazioni ed il sistema dei patronati: si tratta, a suo avviso, di una criticità per un Paese come il nostro che conta una così cospicua comunità di connazionali all'estero.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO chiede di riformulare il settimo punto della



parte dispositiva della risoluzione nei termini seguenti: « a verificare la possibilità, tenuto presente quanto al precedente secondo punto, di anticipare per quanto possibile l'invio dei contributi destinati alla rete consolare; ».

Francesca LA MARCA (PD) accetta la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità, la risoluzione n. 7-00629, come riformulata, che assume il numero n. 8-00113 (*vedi allegato 3*).

**7-00647 Fassino: Sull'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euro-atlantiche.**

(*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00114*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala che la proposta di risoluzione in titolo è stata da lui presentata anche alla luce degli esiti del Seminario istituzionale, svolto lo scorso lunedì 26 aprile, e soprattutto in vista della imminente riunione del Consiglio Affari esteri, calendarizzata per lunedì 10 maggio, il cui ordine del giorno prevede una riflessione sul futuro e sull'importanza dei Paesi dei Balcani Occidentali.

Segnala, altresì, che essa è il frutto di un intenso lavoro che la III Commissione ha condotto sulla tematica, che si è esplicato in numerosi incontri con i principali esponenti delle istituzioni europee e delle *leadership* balcaniche, che hanno affiancato l'attività diplomatica condotta dal Ministro Di Maio con i suoi omologhi dei Balcani occidentali.

In via generale, evidenzia che il processo di allargamento dell'Unione europea alla regione balcanica sta registrando eccessive lentezze e ritardi, che rischiano, da un lato, di far riemergere i nazionalismi, dall'altro di frustrare le opinioni pubbliche locali. Inoltre, il vuoto lasciato

dall'Unione europea rischia di essere colmato dalla crescente influenza di attori terzi come la Russia, la Cina, la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti.

Ribadisce il notevole successo del Seminario del 26 aprile scorso, cui hanno preso parte diciassette presidenti delle Commissioni esteri di Parlamenti dell'Unione europea e dei Balcani occidentali, compreso il presidente della Commissione esteri dell'Assemblea nazionale francese, fatto assai rilevante in considerazione delle riserve che la Francia ha recentemente manifestato in materia di allargamento.

Illustra, quindi, il testo dell'atto di indirizzo, segnalando alcune riformulazioni già condivise con il Governo (*vedi allegato 4*).

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime apprezzamento per gli esiti del Seminario del 26 aprile che ha rappresentato una importante sponda parlamentare per l'azione che il Governo conduce in Europa in materia di allargamento ai Balcani occidentali. L'Esecutivo, infatti, auspica una accelerazione del processo di adesione, considerando che i Balcani sono parte integrante dell'Europa, oltre che un'area strategicamente prioritaria per il nostro Paese. In tal senso, preannuncia che il Ministro Di Maio, nella menzionata riunione del Consiglio affari esteri dell'UE, chiederà l'immediata convocazione della Conferenza intergovernativa per l'avvio dei negoziati di adesione con Albania e con la Macedonia del Nord.

Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta di risoluzione in titolo, come riformulata.

Piero FASSINO, *presidente*, sottolinea che l'intervento del Ministro Di Maio a conclusione dei lavori del Seminario del 26 aprile è stato molto apprezzato dagli interlocutori balcanici, come dimostrano le reazioni sui maggiori quotidiani locali.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega pur esprimendo talune riserve sul sesto punto del dispositivo, relativo alla liberalizza-

zione dei visti di circolazione per i cittadini del Kosovo.

Piero FASSINO, *presidente*, nell'ottica di assicurare il più ampio e convinto sostegno all'atto di indirizzo in discussione, propone di modificare il sesto punto del dispositivo dell'atto sostituendo le parole « dare corso alla » con le parole « considerare la ».

Eugenio ZOFFILI (LEGA) concorda sulla proposta di riformulazione avanzata dal Presidente Fassino.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità, la risoluzione n. 7-00647, come riformulata, che assume il numero n. 8-00114.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Sugli esiti del Seminario istituzionale in videoconferenza « Balcani Occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea », svolto il 26 aprile 2021.**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che al Seminario hanno preso parte i rappresentanti delle Commissioni Affari esteri di diciassette Paesi europei, tra cui i sei Paesi dei Balcani Occidentali, oltre ad importanti esponenti istituzionali, nazionali ed europei. Hanno anche contribuito i rappresentanti istituzionali delle maggiori Organizzazioni regionali, INCE e IAI *in primis*.

Segnala, inoltre, che anche grazie alla trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati in lingua italiana ed inglese, hanno potuto seguire i nostri lavori tutte le Ambasciate coinvolte, italiane ad estere.

A conclusione del Seminario è stata condivisa in modo unanime l'adozione di una Dichiarazione comune, che sarà alle-

gata in allegato al resoconto odierno, unitamente ad una relazione di sintesi del dibattito (*vedi allegato 5*).

La Commissione prende atto.

Piero FASSINO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**In ordine ai disegni di legge di ratifica, conclusi dalla Commissione, C. 2575 Governo, approvato dal Senato, C. 2576 Governo, approvato dal Senato, C. 2413 Governo e C. 2416 Governo.**

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che sui provvedimenti in titolo era stato conferito il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, rispettivamente, all'onorevole Simona Suriano quanto ai disegni di legge C. 2575, recante ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016, approvato dal Senato, e C. 2576, recante ratifica dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015; all'onorevole Yana Ehm quanto al disegno di legge C. 2413, recante ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018; e all'onorevole Cristian Romaniello quanto al disegno di legge C. 2416, recante ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 10 aprile 2016.

Poiché i sopra citati colleghi non fanno più parte della Commissione, in loro sostituzione, propone che la Commissione deliberi il conferimento del mandato a riferire favorevolmente sui provvedimenti in titolo all'onorevole Olgiati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea all'onorevole Riccardo Olgiati sui disegni di legge di ratifica C. 2575 Governo, approvato dal Senato, C. 2576 Governo, approvato dal Senato, C. 2413 Governo e C. 2416 Governo.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.

## ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-00273 Delmastro Delle Vedove: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,  
premessò che:

nel mondo, un cristiano ogni 7 vive in una condizione di persecuzione, oltre 300 milioni di persone discriminate per il loro specifico credo. Dal XV Rapporto sulla libertà religiosa di « Aiuto alla Chiesa che Soffre » emerge una situazione fortemente cupa per i cristiani, la comunità di fedeli maggiormente perseguitata al mondo;

la libertà religiosa è violata in quasi un terzo dei Paesi del mondo (31,6 per cento), dove vivono circa due terzi della popolazione mondiale. 62 Paesi su un totale di 196 registrano violazioni molto gravi della libertà religiosa. Il numero di persone che vivono in questi Paesi sfiora i 5,2 miliardi, il 67 per cento della popolazione mondiale, poiché tra i peggiori trasgressori vi sono alcune delle nazioni più popolate del mondo (Cina, India, Pakistan, Bangladesh e Nigeria);

sono 62 gli Stati in cui si registrano gravi o estreme violazioni della libertà religiosa: 26 sono classificati come « PERSECUZIONE »: Afghanistan, Arabia Saudita, Bangladesh, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Cina, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, India, Iran, Corea del Nord, Libia, Malesia, Maldive, Mali, Mozambico, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Turkmenistan, Yemen;

in questi 26 Paesi vivono 3,9 miliardi di persone, ovvero poco più della metà (il 51 per cento) della popolazione mondiale. Questa classificazione include 12 Stati africani e 2 Paesi in cui sono in corso indagini per un possibile genocidio: Cina e Myanmar (Birmania);

36 sono luoghi di « DISCRIMINAZIONE »: Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bru-

nei, Cuba, Gibuti, Egitto, Etiopia, Indonesia, Iraq, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Madagascar, Mauritania, Mauritius, Marocco, Nepal, Nicaragua, Oman, Palestina e Gaza, Qatar, Singapore, Sudan, Siria, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Venezuela e Vietnam;

in questi 36 Paesi vivono 1,24 miliardi di persone. Sono stati identificati leggeri miglioramenti in 9 Paesi, mentre in 20 nazioni la situazione sta peggiorando;

in 30 Paesi delle persone sono state uccise in attacchi a sfondo religioso a partire dalla metà del 2018;

uno dei Paesi in cui la libertà religiosa è meno tutelata è senza dubbio il Pakistan, che si colloca al 5° posto nel *ranking* della « *World Watch List 2020* », l'annuale rapporto della Ong Porte Aperte sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo, che fotografa la classifica dei primi 50 Paesi dove più si perseguitano i cristiani;

il Pakistan nasce come Stato laico, il tratto islamico si è affermato a partire dal 1956, anno in cui la denominazione fu cambiata in Repubblica Islamica del Pakistan. Pakistan vuol dire « terra dei puri »: la parola è un neologismo che combina i termini *pāk*, « puro » in urdu, e *-stan*, che significa Paese. Da allora il Pakistan ha assunto un orientamento nettamente islamista specialmente sotto la dittatura del generale Zia ul-Haq, al potere dal 1977 al 1988, durante la quale la legge islamica (*shari'a*) ha acquisito un ruolo predominante all'interno del sistema giuridico pachistano;

qui lo strumento d'elezione per la discriminazione e la persecuzione delle mi-

noranze religiose è la cosiddetta legge sulla « blasfemia », disciplinata nel codice penale pachistano dagli articoli 295 B, 295 C, 298 A, 298 B, 298 C;

la legge è entrata in vigore nel 1986 e limita fortemente la libertà di religione e di espressione. Contempla, nei casi estremi, la condanna a morte, con ciò limitando di fatto il proselitismo religioso e l'affermazione del pluralismo religioso;

la legge sulla blasfemia è un'eredità dell'ordinamento dell'impero britannico del 1947, anno di nascita dello Stato pakistano. Inizialmente, la norma prevedeva il carcere o una sanzione amministrativa per chi « dolosamente e deliberatamente oltraggi, con parole, scritti o altre rappresentazioni, qualsiasi religione ». Risale al 1986 l'aggiunta di due commi, il 295 B che prevede l'ergastolo « per chi offende il Corano o ne danneggia una copia in tutto o in parte o lo utilizzi per scopi illeciti » e il 295 C che commina « la pena capitale o carcere a vita e/o multa per chiunque offenda il nome o la persona del Profeta Muhammad con parole, scritti o altre rappresentazioni ». Dal 1990 per il comma 295 C viene applicata solo la pena di morte;

dati recenti diffusi dal *Centre for Social Justice* (Csj, Centro di giustizia sociale), mostrano che le leggi sulla blasfemia creano sempre più vittime. Dal 1987 fino al dicembre 2020, almeno 1855 persone sono state accusate di offese legate alle « leggi sulla blasfemia »;

il 2020 è l'anno in cui vi sono stati più accusati: 200. Il fatto considerevole è che il 75 per cento degli accusati sono musulmani e il più alto numero di vittime sono sciiti (il 70 per cento). Le altre vittime sono ahmadi (20 per cento); sunniti (5 per cento); cristiani (3,5 per cento) indù (1,5) e altre religioni, o religioni non confermate (0,5 per cento);

almeno 78 persone sono state uccise con assassini extra-giudiziari, dopo essere stati accusati di blasfemia o apostasia. Di questi, 42 sono musulmani; 23 cristiani; 9 ahmadi; 2 indù; 2 la cui identità religiosa non è chiara; è evidente come l'uso della

legge sia diventato uno strumento facile nei confronti degli avversari economici, politici o religiosi. Dall'inizio, in cui musulmani accusavano non-musulmani, si è giunti a una situazione in cui musulmani accusano anche altri musulmani;

diverse fonti lamentano uno squilibrio processuale nei procedimenti penali incardinati per il reato di blasfemia, anche a seconda del credo professato;

per il momento, nessun condannato a morte per blasfemia è stato giustiziato in Pakistan. La prima donna condannata a morte per effetto della legge è stata Asia Bibi nel 2010. Tuttavia, spesso accade che coloro che vengono rilasciati siano assassinati a seguito di agguati o attentati da parte di estremisti islamici;

un altro caso si è concluso con la condanna a morte in primo grado di un cristiano, a Lahore, al termine di un processo durato sette anni. La condanna si riferiva a messaggi inviati dal 37enne Asif Pervaiz nel 2013 e per i quali è rimasto in carcere per sette anni. Il suo capo in una fabbrica di abbigliamento lo aveva accusato di aver inviato messaggi sacrileghi sui social dal suo cellulare. Da allora, la moglie Marilyn e i suoi quattro figli piccoli sono dovuti fuggire per salvarsi la vita. Il suo avvocato riferisce che in tribunale « non è stato veramente provato » che abbia commesso blasfemia, aggiungendo che presenterà ricorso all'Alta corte di Lahore;

per chi viene accusato, la prigione è già di per sé una punizione ma a questo si aggiunge l'isolamento dagli altri detenuti perché si teme che qualcuno possa uccidere il blasfemo. Secondo il *Centre for Research and Security Studies*, dal 1990 almeno 65 persone – tra cui giudici e avvocati – sono state linciate o assassinate per sospetto di blasfemia o per aver difeso persone accusate di tale reato;

l'assoluzione di Asia Bibi rappresenta un momento storico per i cristiani e in generale per tutte le minoranze religiose del Pakistan. Tuttavia quella della cosiddetta legge anti-blasfemia e in particolare dell'abuso della stessa, resta una questione

aperta. Negli ultimi anni, i tentativi dei governi di combattere la violenza interreligiosa, di contrastare la discriminazione contro i non musulmani e i vari tentativi di riformare o definire i limiti della norma non hanno avuto grande successo, e la società pakistana ha subito un processo molto evidente di islamizzazione;

quando dei cristiani sono accusati di presunta blasfemia, si verificano spesso episodi di violenza e intimidazioni ai danni loro e delle loro comunità. Ne deriva un sempre più diffuso senso di insicurezza che spinge le minoranze religiose pakistane a lasciare il Paese. I numeri a riguardo sono chiari: nel 1947 le minoranze nel Paese raggiungevano il 30 per cento della popolazione. Nel 1998 la percentuale è scesa al 3 per cento;

i cristiani non saranno mai al sicuro fino a quando ci sarà la legge sulla blasfemia perché viola la libertà religiosa, e la libertà di espressione: oggi un cristiano è libero di dire cosa pensa del Corano o non è libero di dire che Gesù è figlio di Dio perché, altrimenti, sarebbe accusato di avere dichiarato che Maometto è un falso profeta;

nell'apice degli scontri sul caso Asia Bibi, le chiese hanno chiesto a tutti i cristiani di non parlare della propria fede con i musulmani e hanno deciso di non diffondere in nessun modo il cristianesimo, anche se la Costituzione lo consente come diritto;

San Giovanni Paolo II sosteneva che « la difesa della libertà religiosa è la cartina di tornasole per verificare il rispetto di tutti gli altri diritti umani in un Paese »: se in una nazione non viene rispettata la libertà religiosa, difficilmente saranno rispettati anche gli altri diritti della persona;

per la sua importanza per la sicurezza e la stabilità dell'ordinamento internazionale, numerose dichiarazioni e convenzioni ne incoraggiano la difesa e la promozione da parte dei singoli Stati e degli organismi internazionali;

il diritto alla libertà religiosa è tutelato, tra le altre, dalla Convenzione in-

ternazionale sui diritti civili e politici e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed inteso come il diritto di ogni individuo alla libertà di cambiare di religione o credo, di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti;

la Costituzione pakistana del 1973 stabilisce, nel suo preambolo ed agli articoli 20, 21 e 22, che tutti i cittadini godono della libertà di praticare e professare liberamente la religione che desiderano. Tuttavia, il diritto alla libertà religiosa è considerevolmente limitato dalle previsioni costituzionali che non considerano gli appartenenti alle minoranze religiose cittadini pieni al pari dei musulmani. Vale la pena citare, a titolo di esempio, l'articolo 41.2 afferma che il Capo dello Stato deve essere un musulmano e l'articolo 91.3 stabilisce che anche il Primo Ministro deve essere musulmano;

da un punto di vista politico, invece, il cosiddetto sistema di « elettorato separato » ammette esplicitamente la rappresentanza politica delle minoranze religiose nelle assemblee elette del Paese: secondo questo schema, dieci seggi del Parlamento federale sono riservati alle minoranze religiose, che tuttavia in questo modo sono considerate come un qualcosa di distinto dal resto della nazione. All'inizio del gennaio del 2018, gli Stati Uniti hanno posto il Pakistan in una « watch list » speciale di Stati in cui avvengono gravi violazioni della libertà religiosa, insieme a nazioni come la Birmania, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord e l'Arabia Saudita;

il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, poi, ha sospeso gli aiuti Usa al Pakistan per l'anno fiscale 2018, circa 3 miliardi di dollari statunitensi, fino a quando il governo pachistano non otterrà maggiori risultati nella lotta contro le organizzazioni terroriste islamiste attive nel Paese, le cui azioni incidono anche sul livello di sicurezza in Afghanistan;

il 20 aprile 2021, Asia Bibi ha lanciato questo appello al primo ministro pa-

kistano Imran Khan: «Abolisca la legge sulla blasfemia o ne impedisca l'abuso», definendola «una spada nelle mani della maggioranza del Paese, composta per il 95 per cento da musulmani». Asia Bibi poi ha chiesto «alla comunità internazionale e alle autorità in Pakistan di far rispettare il diritto alla libertà religiosa»,

impegna il Governo:

a promuovere ogni opportuna iniziativa affinché il Pakistan proceda all'abrogazione delle disposizioni normative che prescrivono pene per presunti atti di blasfemia;

a definire l'erogazione di aiuti e contributi finanziari al Pakistan anche sulla base delle condizioni in cui versano le minoranze religiose;

ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, per ricomprendere l'effettivo ri-

spetto della libertà religiosa tra i criteri tenuti in considerazione per la concessione di aiuti a Paesi terzi;

ad inserire il tema del rispetto effettivo della libertà religiosa tra gli argomenti da trattare nel corso degli incontri ufficiali tra il Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con gli omologhi degli Stati in cui sono presenti discriminazioni di carattere religioso;

a prevedere che una parte degli aiuti economici destinati agli Stati dove non viene pienamente garantita la libertà di religione sia destinata a progetti specifici che favoriscano l'emancipazione, l'accesso all'istruzione, alla formazione professionale e alla casa per le minoranze religiose.

(8-00111) « Delmastro Delle Vedove ».

## ALLEGATO 2

**Risoluzione n. 7-00645 Quartapelle Procopio: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

in questi giorni, Asia Bibi – la donna pakistana che ha trascorso quasi dieci anni in carcere con l'accusa di blasfemia, divenuta simbolo della persecuzione contro i cristiani in Pakistan –, ha lanciato un appello al Primo ministro pakistano Imran Khan: « Abolisca la legge sulla blasfemia o ne impedisca l'abuso », definendola « una spada nelle mani della maggioranza del Paese, composta per il 95 per cento da musulmani. Noi cristiani siamo perseguitati da questa legge del codice penale pakistano » e ha chiesto « alla comunità internazionale e alle autorità in Pakistan di far rispettare il diritto alla libertà religiosa »;

la presenza dei cristiani in Pakistan rappresenta una minoranza: su circa 180 milioni di abitanti, sono in 4 milioni a professare la fede cristiana rappresentando quindi il 2 per cento di tutto il territorio nazionale. Ancor di meno i cattolici che si contano in un numero che si aggira intorno a un milione;

il Pakistan è firmatario della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e ha ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici (Iccpr) nel 2010. È, pertanto, tenuto, ai sensi dell'articolo 18, a garantire la libertà di pensiero, di coscienza e di religione al suo popolo. Inoltre sebbene l'articolo 2 della Costituzione pakistana del 1973 affermi che « l'Islam è la religione di Stato del Pakistan », lo stesso documento garantisce formalmente anche i diritti delle minoranze religiose. Purtroppo, lo *status* delle minoranze religiose è ulteriormente influenzato dalle cosiddette « leggi sulla bla-

sfemia » del Pakistan, introdotte tra il 1982 e il 1986, una serie di emendamenti al codice penale pakistano, che limitano fortemente la libertà di religione e di espressione. I reati punibili includono la « profanazione » del Corano e le offese al Profeta Maometto, che comportano rispettivamente come pena massima l'ergastolo e la condanna a morte. Poiché il concetto di « blasfemia » è piuttosto ampio, la norma viene facilmente usata in modo improprio per sanzionare vari tipi di condotta, inclusa l'irriverenza verso persone, oggetti di culto, costumi e credenze;

le accuse di blasfemia vengono mosse sia contro i musulmani, che contro i membri delle minoranze religiose. Tuttavia, quando il presunto colpevole è un non musulmano, le accuse sfociano spesso in linciaggi, attacchi di folle ai danni di interi quartieri e uccisioni extragiudiziali. Inoltre, il numero di appartenenti alle minoranze che sono stati accusati di blasfemia è altamente sproporzionato rispetto alla loro percentuale sulla popolazione;

le minoranze pakistane, inclusi gli indù, i cristiani e i sikh, sono state spesso prese di mira grazie alle rigide leggi sulla blasfemia. Le donne appartenenti ai gruppi minoritari sono il gruppo più vulnerabile in Pakistan, e, difatti, sono diventati all'ordine del giorno rapimenti forzati, stupri, conversioni forzate, matrimoni forzati;

anche la tutela legale di queste persone risulta complessa e imbavagliata: le difficoltà per la difesa riguardano, in particolare, la clausola che specifica che la menzione o la ripetizione del contenuto blasfemo stessa costituisce una bestem-



ma, impedendo così una linea difensiva efficace;

la pandemia COVID-19 ha ulteriormente acuito la situazione della discriminazione religiosa. Vi sono state numerose segnalazioni di pacchi, viveri e dispositivi di protezione individuale negati a indù e cristiani. Stando a quanto riportato nel *report* della fondazione pontificia «Aiuto alla Chiesa che Soffre», nella zona di Korangi, a Karachi, i cristiani locali sarebbero stati costretti a recitare la *kalima*, la dichiarazione di fede islamica, per poter ricevere gli aiuti. Dal momento che si sono rifiutati, sono stati loro negati i beni di prima necessità. Al contrario, la Chiesa cattolica ha distribuito cibo e beni di prima necessità a tutti i bisognosi, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa. Per quanto riguarda le misure relative al COVID-19, mentre chiese e templi nel Punjab e nel Sindh sono stati chiusi volontariamente dai rispettivi *leader* religiosità seguito di un aumento delle infezioni, le moschee sono rimaste aperte;

inoltre, la crisi economica peggiorata da quella sanitaria, ha amplificato ancora le disegualianze sociali e religiose. Da una intervista alla stampa, Aneeqa A (nome di fantasia), avvocato pachistano che da tempo collabora con ADF International, organizzazione cristiana di patrocinio legale in prima linea per difendere la libertà religiosa ovunque nel mondo, ha affermato: «La gente è così disperata che è costretta a scambiare la religione professata in cambio di cibo. Le persone sono costrette a convertirsi all'islam solo per un sacco di farina»;

a tutto ciò, si somma, il fenomeno, in costante aumento, delle conversioni e dei matrimoni forzati di ragazze o bambine cristiane e indù. Reati che dovrebbero essere perseguiti in base al *Child Marriage Restraint Act* del 2014 – che fissa l'età minima per sposarsi a 18 anni per i ragazzi, 16 anni per le ragazze –, la cui applicazione tuttavia è spesso ostacolata dalle forze di polizia e da membri dell'autorità giudiziaria in forza di con-

suetudini sociali e tribali. Il Pakistan è uno dei Paesi al mondo in cui il fenomeno delle spose bambine è più diffuso: in base ai dati dell'Unicef relativi al 2018, il 18 per cento delle ragazze pakistane che nel 2018 avevano tra i 20 e i 24 anni si sono sposate prima dei 18 anni, di cui il 4 per cento prima dei 15 anni. La provincia del Sindh è quella con il numero più elevato di nozze infantili: la percentuale si attesta intorno al 72 per cento per le ragazze, 25 per cento per i ragazzi;

l'educazione scolastica è un altro ambito in cui si è registrato un aumento delle accuse di blasfemia e delle violenze contro le minoranze. Nello studio «Educazione e Libertà Religiosa», la Commissione nazionale giustizia e pace della Conferenza episcopale cattolica del Pakistan ha rilevato come i programmi scolastici e universitari promuovano la discriminazione contro i non musulmani;

secondo il Rapporto, «imprecisioni fattuali, revisionismo storico e omissioni facilmente riconoscibili insegnano una versione della storia decisamente monolitica, rafforzano gli stereotipi negativi e creano una narrativa ostile nei confronti delle minoranze religiose»;

sempre secondo il rapporto sulla libertà religiosa nel mondo 2021, pubblicato dalla fondazione pontificia «Aiuto alla Chiesa che Soffre», in 26 Paesi del mondo, la libertà religiosa è soffocata dalla persecuzione. In particolare, viene evidenziato che, in una nazione su tre, si registrano gravi violazioni della libertà religiosa. Secondo lo studio, questo diritto fondamentale non è stato rispettato in 62 dei 196 Paesi sovrani (31,6 per cento del totale) nel biennio 2018-2020. Il Pakistan è uno dei Paesi in cui la libertà religiosa è meno tutelata. Si colloca al 5° posto nel *ranking* della «World Watch List 2020», l'annuale rapporto della Ong Porte Aperte sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo, che fotografa la classifica dei primi 50 Paesi dove più si perseguitano i cristiani;

nel 2020 il Governo pakistano ha creato una Commissione nazionale sulle minoranze (Ncm). Il provvedimento è stato sollecitato da un'ordinanza della Corte suprema del Pakistan che, nel giugno 2014, aveva chiesto di istituire un'agenzia per la tutela delle minoranze, in seguito al tragico attacco contro la chiesa di Ognissanti di Peshawar avvenuto nel settembre 2013. Nel maggio 2020, il Ministero degli affari religiosi e dell'armonia interreligiosa ha ratificato la ricostituzione della Commissione nazionale sulle minoranze, che ha il mandato di assicurare che i luoghi di culto delle comunità non musulmane siano preservati e mantenuti in condizioni funzionali. Tuttavia, lo *status* della Commissione è incerto, poiché si tratta semplicemente di un organismo istituito *ad hoc* dal gabinetto federale e non di un organismo stabilito da un'apposita legge, pertanto i suoi poteri sono limitati;

nell'ottica di arginare il fenomeno delle conversioni forzate, nel 2020, il Senato pachistano ha iniziato a valutare il reato attraverso il proprio comitato permanente per la protezione delle minoranze dalle conversioni forzate, che, dal luglio dello stesso anno, ha incominciato ad esaminare la questione. La « Legge sulla protezione dei diritti delle minoranze » – il cui disegno di legge era stato presentato ad agosto 2020 dal senatore Javed Abbasi, membro della *Pakistan Muslim League N.* – è stata presentata in Senato, ma il Comitato permanente per gli affari religiosi e l'armonia interreligiosa l'ha respinta un mese dopo, con la motivazione che « alle minoranze in Pakistan sono già stati concessi diversi diritti ». Il disegno di legge è stato più volte presentato in Senato e all'Assemblea nazionale, ma, alla data del marzo 2021, non è stato ancora approvato. Il testo contiene una serie di misure per tutelare le minoranze: afferma che discorsi di odio e materiale offensivo contro le minoranze religiose non possono far parte dei libri di testo scolastici, e suggerisce che il Governo fornisca protezione e assistenza a qualsiasi persona costretta a una « conversione forzata », stabilendo pene fino a

sette anni di carcere per i rapimenti e le conversioni forzate di ragazze delle minoranze. La proposta di legge, inoltre, considera « matrimonio forzato » quello interreligioso tra un uomo musulmano e una minorenni di altra religione, e dunque lo ritiene « nullo », prevedendo pene per quanti organizzano tali matrimoni;

il *leader* cristiano Aftab Alexander Mughal, direttore del magazine « *Minority concern* » ha denunciato che « Dall'agosto 2018, da quando il Primo Ministro Imran Khan ha preso il potere, almeno 31 membri delle comunità di minoranze sono stati uccisi, 58 sono stati feriti in attacchi mirati e 25 casi di blasfemia sono stati registrati, mentre almeno sette luoghi di culto delle minoranze hanno subito attacchi o intimidazioni »;

secondo il Centro per la giustizia sociale in Pakistan, almeno 1.855 persone sono state accusate in base alle leggi sulla blasfemia tra il 1987 e il febbraio 2021, con il maggior numero di accuse nel 2020. Tra queste, la coppia pakistana Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel è stata condannata a morte per blasfemia nel 2014, sulla base di prove che possono essere considerate profondamente insufficienti ed è detenuta in carcere in attesa di una sentenza del tribunale sul ricorso contro la loro condanna a morte che doveva essere esaminato nell'aprile 2020, sei anni dopo la condanna, ma è stato rinviato più volte, da ultimo il 15 febbraio 2021;

il Parlamento europeo ha approvato il 29 aprile 2021 una risoluzione del Parlamento europeo sulle leggi sulla blasfemia in Pakistan, in particolare il caso di Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel,

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa, bilaterale con il Pakistan e nei consessi europei ed internazionali, utile per favorire il rilascio di Shafqat Emmanuel e Shagufta Kausar e la revoca della loro condanna a morte;

ad adoperarsi, per quanto di competenza, affinché il Pakistan abroghi le cosiddette leggi sulla blasfemia e garantisca la

libertà di religione o di credo, la libertà di parola e di espressione e i diritti delle persone appartenenti a minoranze quali diritti umani sanciti dalla Costituzione pakistana, nonché pervenga alla definitiva approvazione la « legge sulla protezione dei diritti delle minoranze »;

a rispondere positivamente, nel quadro del coordinamento UE *in loco*, all'in-

vito del Parlamento europeo di fornire, attraverso il personale diplomatico, protezione e sostegno a Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel, anche presenziando ai processi, chiedendo visite in carcere e sollecitando costantemente e risolutamente le autorità coinvolte nel caso.

(8-00112)

« Quartapelle Procopio ».

## ALLEGATO 3

**Risoluzione n. 7-00629 La Marca: Su iniziative per il rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

i cittadini italiani all'estero iscritti all'Aire sono attualmente 5,6 milioni, mentre quelli che nel 2020 sono risultati iscritti negli elenchi consolari sono 6.093.729, una cifra che supera i 6,2 milioni, se si aggiungono coloro che di fatto si trovano all'estero senza avere formalizzato la loro condizione: in percentuale, all'incirca, il 10 per cento della popolazione risiede oltre i confini nazionali;

la comunità italiana nel mondo, per la lunga sedimentazione dell'emigrazione storica e per gli apporti derivanti dai nuovi flussi in uscita, che si avvicinano ormai ai livelli dei primi decenni del secondo dopoguerra, è dispersa in 236 Paesi del mondo; calcolando solo i partenti nel 2020, sono stati 186 i Paesi verso i quali essi si sono diretti. Inoltre, soprattutto nelle realtà di più ampia consistenza territoriale, le comunità di connazionali sono distribuite in grandi spazi, spesso distanti centinaia di chilometri tra loro e separate da ore di aereo;

tale consistente massa di connazionali esprime una crescente domanda di servizi che si rivolge alle strutture amministrative decentrate dello Stato, presenti in consolati e ambasciate, che prestano assistenza anche alle imprese – in particolare a quelle piccole e medie che sono il tessuto più diffuso del nostro articolato sistema di internazionalizzazione commerciale –, ai protagonisti delle « nuove mobilità », ai viaggiatori per turismo, ai giovani che studiano e si specializzano all'estero e ai professionisti che si muovono con sempre maggiore frequenza nella sfera globale;

questa articolata presenza si rapporta all'estero, oltre che con 128 amba-

sciate, con 9 consolati generali di prima classe, 60 consolati generali, 2 consolati di prima classe, 20 consolati, 1 vice consolato, 1 ufficio di promozione economica, commerciale e culturale;

la rete amministrativa all'estero, di per sé insufficiente ed esposta, per altro a riduzione in conseguenza delle politiche di contenimento della spesa adottate nell'ultimo decennio, sarebbe di per sé inadeguata ai compiti se non fosse supportata da una rete consolare onoraria, a sua volta articolata in oltre 500 uffici, di cui poco più di 350 effettivamente in funzione in quanto dotati di un titolare effettivo;

la forbice tra la domanda di servizi da parte di cittadini e imprese e l'offerta che avviene tramite la rete consolare si è allargata non solo per la progressiva dilatazione della comunità italiana nel mondo e per il moltiplicarsi dei compiti che sono assegnati ai consolati in base allo sviluppo di specifiche normative, ma anche per la riduzione delle risorse umane dovuta al contingentamento del *turn over* del personale, che ha portato, dal 2009 al 2019, a una contrazione della pianta organica per le sole aree funzionali da 3.657 unità a 2.575 (-29,5 per cento);

i programmi di digitalizzazione dei servizi amministrativi, di cui l'Amministrazione si è fatta promotrice in una prospettiva di costante rafforzamento di tale modalità di relazione con l'utenza e di trattamento delle pratiche, alla prova dei fatti, non hanno reso più agevole l'accesso degli utenti ai consolati, come le diffuse criticità dei sistemi di prenotazione online dimostrano, né hanno finora consentito una riduzione dei tempi di erogazione dei servizi, soprattutto per i vuoti seri e diffusi di personale nelle piante organiche;

le regole volte alla prevenzione del contagio da COVID-19, imposte praticamente

in tutti i Paesi dove sono presenti le maggiori comunità italiane, hanno ristretto ulteriormente le possibilità di accesso ai consolati e di fruizione dei servizi in tempi compatibili con le necessità anche ordinarie, quali, ad esempio, il rinnovo di un passaporto e dei documenti di identità anagrafica;

il concorso di queste situazioni induce a valorizzare e a rafforzare la rete di supporto degli incarichi onorari per una tripla ragione: i titolari di tali funzioni prestano la loro attività a titolo gratuito, ricevendo solo il rimborso delle spese di funzione realmente sostenute; la rete onoraria è quella di maggiore prossimità per l'utenza e in genere consente un accesso diretto, semplificato e abbastanza fluido al servizio; tale rete, inoltre, è distribuita sul territorio e almeno per alcune essenziali funzioni consente agli utenti di risparmiare viaggi e permanenze presso le sedi consolari di riferimento;

l'esperienza accumulata dai consoli onorari, che in genere possono accettare tale incarico non retribuito in una fase avanzata della loro vita, viene spesso vanificata dal fatto che, al compimento del settantesimo anno di età, è prevista l'interruzione dell'incarico, con conseguente dispersione di esperienze e prolungato decorso di tempo fino alla nomina di un nuovo responsabile;

le risorse intestate nel bilancio preventivo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i contributi alla rete consolare onoraria (cap. 1284), secondo i firmatari del presente atto, sono insufficienti; si rileva ad esempio che nel 2019 la dotazione iniziale prevista nel suddetto capitolo di bilancio è stata di circa 200.000 euro: un livello del tutto inadeguato, che annualmente deve essere reintegrato con spostamenti interni di bilancio che naturalmente sottraggono risorse ad altre voci e ritardano l'erogazione degli stessi contributi,

impegna il Governo:

a valutare l'utilità sul piano degli interessi generali di un maggiore riconoscimento della rete consolare onoraria, dando ai consoli l'indicazione di definire, rispetto alla spe-

cificità delle singole circoscrizioni di competenza, le modalità di un più stabile, fluido e dialogante rapporto con le figure onorarie, strutturando e semplificando l'interazione con gli uffici, anche con numeri telefonici dedicati e funzionari di costante riferimento, promuovendo riunioni periodiche con gli interessati, favorendo indicazioni operative più continue e certe e dando indirizzi di formazione soprattutto sulle procedure amministrative più difficili;

a considerare l'opportunità di adottare iniziative di competenza per adeguare ai più numerosi e complessi compiti, nei prossimi bilanci del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale il capitolo di bilancio per contributi destinati ai consolati onorari rendendo strutturale la spesa impegnata ed elevando la dotazione attualmente prevista per il cap. 1284;

a valutare l'opportunità di avviare la procedura di nomina degli incarichi onorari più necessari e urgenti fra quelli vacanti negli uffici attualmente riconosciuti, in modo da non lasciare le relative comunità italiane senza il riferimento più agibile sul piano territoriale;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative per promuovere una modifica dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, relativo al limite di età compatibile con la nomina a tale incarico;

ad adottare iniziative per estendere la fornitura di dispositivi per la rilevazione delle impronte biometriche ai consoli e vice consoli che ne siano ancora sprovvisti, iniziando da coloro che operano nelle aree più distanti e/o meno collegate con le sedi dei consolati;

a considerare di adottare iniziative per procedere a una semplificazione della modulistica attualmente in vigore per la rendicontazione;

a verificare la possibilità, tenuto presente quanto al precedente secondo punto, di anticipare per quanto possibile l'invio dei contributi destinati alla rete consolare.

(8-00113)

« La Marca, Schirò ».

## ALLEGATO 4

**Risoluzione n. 7-00647 Fassino: Sull'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euro-atlantiche.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

i Balcani occidentali sono parte integrante del continente europeo, della sua storia, delle sue civiltà. Lo sono stati nei secoli, lo sono oggi. Tutto ciò che accade nei Balcani ha un impatto sulla vita dell'Europa, e reciprocamente, ogni dinamica europea investe anche la regione balcanica;

fin dagli Accordi di Dayton la prospettiva dell'integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche era stata indicata come la chiave per dare stabilità ai Balcani Occidentali, storicamente percorsi da guerre e aspri conflitti;

con la integrazione europea, popoli e nazioni dei Balcani – superando secoli di conflitti – sono sollecitati a pensare e costruire il proprio futuro « non contro il vicino, ma con il vicino »;

la prospettiva europea è stata formalmente assunta dal Consiglio europeo nel 2003 a Salonicco e ripetutamente confermata anno dopo anno, fino alla Dichiarazione di Zagabria del maggio 2020;

l'ingresso della Slovenia nell'Unione europea nel 2004 e dei Paesi dei Balcani Orientali (Romania e Bulgaria) nel 2007 e la decisione della Nato di aprire le porte ai Paesi della regione avevano suscitato nelle capitali dei Balcani Occidentali l'aspettativa di una rapida integrazione;

al fine di accompagnare e preparare il processo di adesione sono state attivate istituzioni di cooperazione regionale, quali Iniziativa centro europea (In.C.E.), Iniziativa Ionico-Adriatica, Processo di Berlino e creato, con la strategia UE per la Regione Adriatico e Ionica (Eusair) uno strumento

di sostegno finanziario a politiche di modernizzazione e sviluppo della regione;

rispettivamente dal 2012 e dal 2014, la Commissione ha avviato negoziati di adesione, con Montenegro e Serbia, che tuttavia – soprattutto con Belgrado – procedono con lentezza;

l'accordo intervenuto tra Skopje e Atene per la denominazione « Macedonia del Nord » rappresenta un positivo contributo alla stabilità della regione, aprendo la strada alla integrazione europea dello Stato nord-macedone di Skopje;

nonostante nel marzo 2020 il Consiglio europeo abbia autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con Albania e Nord Macedonia, le Conferenze intergovernative di avvio dei negoziati non sono state finora convocate a causa di un veto della Bulgaria nei confronti della Macedonia del Nord;

per superare il conflitto tra Serbia e Kosovo, l'Unione europea ha nominato un Inviato speciale con l'obiettivo di giungere ad una normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina, passaggio essenziale per l'integrazione europea dei due Paesi;

la Bosnia Erzegovina ha presentato domanda per passare dallo status di « potenziale candidato » allo status di « candidato », impegnandosi alle riforme costituzionali e politiche necessarie a tale scopo;

la Commissione europea ha dichiarato che il Kosovo ha adempiuto alle condizioni necessarie alla liberalizzazione dei visti;

la Commissione europea ha dichiarato che il Kosovo ha adempiuto alle condizioni necessarie alla liberalizzazione dei visti;

le politiche attuate da Unione europea e Nato dalla Pace di Dayton ad oggi hanno consentito di avviare i Balcani sulla strada della pace, della stabilità e della crescita economica;

all'impegno internazionale per la stabilità della regione l'Italia ha dato e continua a dare un significativo contributo con la partecipazione alle missioni KFOR e EUFOR-Althea, con l'assistenza civile, con programmi di cooperazione economica e di intense relazioni politiche;

tuttavia le tante turbolenze vissute dall'Europa – la crisi « greca », la *Brexit*, l'emergenza migratoria, le troppe instabilità nel Mediterraneo, il conflitto russo-ucraino, le divaricazioni tra i Paesi europei sulle politiche di bilancio e, da ultimo anche la grave crisi pandemica – hanno indotto a dilazionare nel tempo l'ingresso di nuovi Paesi: i negoziati con Serbia e Montenegro sono ancora lontani da una conclusione, bloccato l'avvio dei negoziati con Albania e Nord Macedonia, indefinite le prospettive di integrazione di Bosnia-Erzegovina e Kosovo;

il tempo ormai trascorso – ventisei anni da Dayton e diciotto da Salonicco – suscita sentimenti di delusione e frustrazione non solo nelle cancellerie governative, ma soprattutto nelle opinioni pubbliche, rischiando che si rallentino i processi di riforma necessari all'adozione di standard europei e all'*acquis communautaire* e tornino a manifestarsi pulsioni nazionalistiche che già tante tragedie hanno causato in passato;

nei Balcani occidentali sono nate e cresciute generazioni di giovani che si sentono e vogliono essere europei e che guardano con speranza all'Unione europea che a quelle aspettative e a quei sogni deve offrire un futuro di crescita e prosperità;

è stato diffuso nelle settimane scorse una *non-paper*, di cui non sono noti gli autori, ma che rappresenta un pericoloso campanello di allarme, che propone di sovvertire i delicati assetti costruiti dopo Dayton, tracciando nuovi confini, spartendo territori, riorganizzando l'intera regione in tre

nazioni etniche: la grande Serbia, la grande Croazia, la grande Albania. Progetto che, se attuato, precipiterebbe i Balcani ancora una volta in sanguinosi e devastanti;

cresce nella regione la presenza di altri player: la Cina considera i Balcani come il terminale adriatico della nuova Via della seta; Russia e Turchia puntano a rivitalizzare i legami derivanti dall'appartenenza della regione agli imperi russo e ottomano; gli Emirati Arabi Uniti si propongono come tutori delle presenze islamiche della regione. E con l'Amministrazione Biden torna una attenzione strategica Usa alla regione, tanto più nel momento in cui la Nato ha integrato cinque dei sette Stati balcanici. Uno scenario che deve sollecitare l'Unione europea a uscire da incertezze e ambiguità perché ogni spazio non coperto dalla Unione europea rischia di essere immediatamente riempito da altri, come è successo sui vaccini, per il cui approvvigionamento alcuni Paesi balcanici si sono rivolti a Russia e Cina;

è decisivo che i Paesi che aspirano all'adesione attuino con determinazione e tempestività quelle riforme di adeguamento agli standard e ai valori dell'Unione europea su Stato di diritto, libertà dei media, indipendenza della magistratura, lotta alla corruzione, tutela delle minoranze. Così come altrettanto rilevante è che nei Paesi dei Balcani occidentali la dialettica politica interna, le normative elettorali, i rapporti tra maggioranza e opposizione siano improntati agli standard europei di reciproco riconoscimento e di rispetto della volontà popolare;

le riforme richieste ai Paesi balcanici richiedono anche da parte dell'Unione europea un cambio di passo, con segnali chiari di determinazione nella volontà di integrazione, mentre ogni segnale di incertezza fornirebbe alibi al rallentamento dei processi riformatori;

un cambio di passo da parte dell'Unione europea è tanto più necessario per far fronte alle conseguenze di COVID-19: i Balcani occidentali devono essere parte dello spazio europeo di approvvigionamento dei

vaccini; *Next Generation EU* deve essere riferimento anche per i Paesi dei Balcani occidentali; tutte le decisioni della Commissione europea sulle migrazioni e sull'asilo devono tenere conto dei Paesi della regione, superando i drammi della rotta balcanica. La Conferenza sul futuro dell'Europa offre da questo punto di vista un'occasione proficua per integrare tali Paesi in una riflessione decisiva per il futuro di tutto il continente;

la NATO ha svolto e continua a svolgere un ruolo vitale per la pace e la sicurezza nei Balcani occidentali; per sostenere la ricostruzione, il rafforzamento delle istituzioni pubbliche, la riforma del settore della sicurezza, perseguendo una strategia volta ad assicurare la rapida integrazione dei Paesi della regione balcanica nella propria architettura di sicurezza ed economico-politica;

l'assistenza politica, militare ed economica e, da ultimo, sanitaria, assicurata dalla Nato ha consentito di completare un gran numero di progetti per sostenere la ricostruzione, lo sminamento, lo smaltimento di munizioni, il rinnovamento di basi militari abbandonate, così come progetti per aiutare la riforma del settore della sicurezza e una più ampia efficacia e trasparenza istituzionale dei Governi. Particolare attenzione è stata prestata al contrasto all'influenza russa e cinese e alla presenza di *foreign fighters* nella regione;

l'Italia è da sempre sostenitrice dell'integrazione europea dei Balcani occidentali sia per gli stretti legami storici, economici, culturali e politici che il nostro Paese ha con la regione, sia perché fortemente convinta che la stabilità e la prosperità dei Balcani siano nell'interesse dell'Europa;

l'integrazione europea dei Balcani occidentali è sostenuta unanimemente da tutte le forze politiche presenti nel Parlamento, italiano come dimostra l'approvazione unanime della risoluzione n. 8-00031 sull'integrazione dei Balcani occidentali nelle istituzioni euro-atlantiche;

la III Commissione della Camera dei deputati ha sviluppato una intensa col-

laborazione con le analoghe istituzioni parlamentari dei Paesi balcanici e dei Paesi dell'Unione europea, sottolineando così quanto l'Italia voglia essere partner e sponsor dell'integrazione europea dei Balcani occidentali;

la stessa Commissione ha promosso il 26 aprile 2021 un Seminario interparlamentare sulle prospettive di integrazione dei Balcani occidentali in un mondo multipolare, che ha visto la partecipazione dei presidenti delle Commissioni Esteri di 17 Paesi, del Commissario dell'Unione europea all'allargamento, del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del Segretario Generale del Servizio europeo per l'azione esterna, dei rappresentanti europei nei Balcani e dei Segretari Generali dell'Ince e della Iniziativa Ionico-Adriatica e la cui Dichiarazione finale sollecita l'Unione europea ad una accelerazione del processo di integrazione;

in vista della riunione del Consiglio Affari esteri prevista per il prossimo 10 maggio, al cui ordine del giorno è prevista una riflessione sull'importanza geopolitica del processo di integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali per l'Unione Europea,

impegna il Governo:

a ribadire e sostenere in ogni sede iniziative per integrazione dei Balcani occidentali nelle istituzioni euroatlantiche;

ad adottare iniziative volte a sollecitare la Commissione europea ad accelerare i negoziati di adesione di Serbia e Montenegro;

ad adottare iniziative per promuovere la convocazione delle Conferenze intergovernative per l'avvio dei negoziati con Albania e Nord Macedonia, facendo appello alla Bulgaria a rimuovere la sua contrarietà all'apertura dei negoziati con Skopje incoraggiando tutti i Paesi della regione a contribuire a creare un clima costruttivo e favorevole al negoziato;

a sostenere il riconoscimento la concessione dello status di « candidato » alla Bosnia;



a promuovere ogni iniziativa utile alla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo;

a chiedere al Consiglio europeo di considerare la proposta della Commissione di liberalizzare i visti di circolazione per i cittadini del Kosovo;

a promuovere nella sede della Conferenza sul futuro dell'Europa forme di coinvolgimento delle istituzioni e delle opinioni pubbliche dei Balcani occidentali;

a favorire la inclusione dei Paesi dei Balcani occidentali nello spazio europeo di approvvigionamento dei vaccini;

ad adottare iniziative volte a sollecitare i Paesi dei Balcani occidentali ad armonizzare i loro programmi di investi-

mento ai settori strategici (*climate change*, infrastrutture, digitalizzazione, innovazione, formazione) indicati nel *Recovery Plan*;

a coinvolgere i Paesi della cosiddetta « rotta balcanica » nel dibattito sul « Nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo » proposto dalla Presidente Von der Leyen;

a sostenere le iniziative promosse dall'Ince, dall'Iniziativa Ionico-Adriatica, dal Processo di Berlino e i programmi di Eusair;

a sostenere con iniziative di carattere diplomatico un rilancio del ruolo della Nato volto in particolare a favorire una maggiore cooperazione tra la Bosnia Erzegovina e l'Alleanza nel contesto della politica della porta aperta della NATO.

(8-00114)

« Fassino ».

## ALLEGATO 5

**Sugli esiti del Seminario istituzionale in videoconferenza « Balcani Occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea », svolto il 26 aprile 2021.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Nell'intervento introduttivo il Presidente Fassino ha sottolineato che l'integrazione europea dei Balcani occidentali è una priorità non solo per l'Italia – da sempre fortemente legata ai Paesi della regione – ma una priorità strategica dell'agenda europea e che è necessario imprimere una accelerazione ad un cammino che, se troppo lungo, rischia di frustrare aspettative e far riemergere antiche tensioni.

Quando 26 anni fa con la pace di Dayton si mise fine alle guerre balcaniche, la comunità internazionale indicò nella integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche l'obiettivo strategico per dare stabilità e sicurezza ai Balcani e alle nuove nazioni sorte sulle ceneri della Jugoslavia. Un impegno assunto formalmente dall'Unione europea con il Consiglio europeo di Salonicco.

Ha ricordato che l'ingresso della Slovenia e dei Paesi dell'Europa centrale nel 2004 suscitò nei Balcani l'aspettativa di una rapida integrazione; aspettativa alimentata anche dalla decisione della NATO di aprire le sue porte ad alcune nazioni della regione.

La crisi economica che ha colpito l'Europa dal 2008 al 2015 e le molte turbolenze vissute in questi anni dall'Unione Europea – da *Brexit* alle divergenze sulle politiche di bilancio, dalla crisi Ucraina alla emergenza migranti – hanno via via dilazionato nel tempo l'accoglimento delle nazioni balcaniche. Ha rilevato che le istituzioni europee hanno ribadito costantemente l'obiettivo dell'integrazione dei Balcani occidentali e sono state messe in campo iniziative di cooperazione regionale – dall'INCE alla IAI, dall'Eusair al Processo di Berlino – per accompagnare e preparare l'integrazione.

Tuttavia, sarebbe un errore sottovalutare i sentimenti di delusione e frustra-

zione suscitati dal decorrere del tempo. Ha segnalato che in questi giorni circola nelle cancellerie europee un *non paper* anonimo che propone di scardinare i delicati equilibri del *post* Dayton, scambiare territori, tracciare nuovi confini, riconsegnando i Balcani ai nazionalismi che già tante tragedie hanno provocato in quelle terre. Nessuno ha rivendicato la paternità di quella proposta, ma il solo fatto che sia stata messa in circolazione deve suonare come un campanello di allarme.

Ha evidenziato che per secoli ciascun popolo balcanico ha pensato il suo futuro contro il vicino. L'integrazione europea offre la possibilità di ribaltare questa visione sollecitando ogni nazione dei Balcani a costruire il proprio futuro insieme al vicino.

Ha sottolineato, altresì, che grazie all'integrazione la Serbia può legarsi all'Europa, sanando le ferite del '99; Skoplje e Atene hanno messo fine a un conflitto che durava da trent'anni e nella stessa direzione Pristina e Belgrado, grazie alla mediazione europea, potranno normalizzare i loro rapporti. E l'integrazione europea è essenziale per consentire alla Bosnia Erzegovina di consolidare la sua identità statale pluricomunitaria, sempre esposta a rischi di separazioni.

Ha ricordato che, sollecitati dalle richieste dell'Unione europea, tutti i Paesi della regione saranno spinti a realizzare le riforme in materia di Stato di diritto, indipendenza della magistratura e dell'informazione, lotta alla corruzione, tutela delle minoranze. Riforme necessarie per superare l'aspra conflittualità che spesso turba la vita politica interna di quei Paesi. Ma tutto ciò rischia di essere vanificato se al

cammino dell'integrazione non si offrono tempi certi.

Ha evidenziato, quindi, l'opportunità di un cambio di passo e un'accelerazione del processo di integrazione dei Balcani occidentali con una *road map* che preveda la ripresa dei negoziati avviati con Montenegro e Serbia, la convocazione delle Conferenze intergovernative per avviarli con Albania e Macedonia del Nord – superando l'ostilità della Bulgaria –, il riconoscimento alla Bosnia-Erzegovina dello *status* di candidato e l'indicazione di una prospettiva europea per il Kosovo, con atti di inclusione come la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari.

Un cambio di passo è tanto più necessario per far fronte alle sfide comuni: per sconfiggere Covid-19 i Balcani occidentali devono essere parte dello spazio europeo di approvvigionamento dei vaccini.

I programmi europei su *green economy*, digitalizzazione, ricerca e innovazione, modernizzazione infrastrutturale siano riferimento anche per il rilancio economico dei Paesi dei Balcani occidentali, così come il « Nuovo patto per le migrazioni e l'asilo » proposto dalla Commissione Europea deve coinvolgere i Paesi della regione, facendoli uscire dai drammi della rotta balcanica.

Ha rilevato, peraltro, che le tante turbolenze che percorrono il Mediterraneo orientale e la crescente presenza nella regione di altri attori internazionali – dalla Cina alla Russia, dalla Turchia agli Emirati arabi – sollecitano un pieno coinvolgimento dei Balcani nella politica estera e di sicurezza europea e la scelta del Presidente Biden di rilanciare un solido rapporto transatlantico sollecita a un'accelerazione della integrazione dei Balcani per coinvolgerli in una nuova stagione di relazioni tra Europa e Stati Uniti.

Tutto ciò rende evidente anche la necessità che la Conferenza sul futuro dell'Europa coinvolga pienamente classi dirigenti e opinioni pubbliche di Balcani, facendoli così sentire da subito parte integrante dell'Unione europea.

Conclusivamente, ha sottolineato la necessità che i Balcani occidentali diventino come una priorità dell'agenda europea, re-

sponsabilità delle istituzioni europee e dei Governi, ma anche dei Parlamenti nazionali che, con un'attività di dialogo e cooperazione interparlamentare – raccogliendo la sollecitazione più volte espressa dal Parlamento Europeo – devono sostenere e accompagnare il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali, passaggio decisivo nel completamento di quel grande disegno perseguito dall'89 ad oggi che è l'unificazione dell'Europa in nome di valori di pace, libertà, democrazia, equità sociale, parità di genere, promozione umana.

Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha ricordato che il PE è sempre stato un forte e attivo sostenitore dell'allargamento dell'UE ai Balcani occidentali, che rappresenterebbe una riconciliazione storica e geografica dell'intera Europa, con la prospettiva di avere un continente finalmente stabile e prospero. Ha quindi rilevato la necessità che i Paesi candidati rispettino i criteri politici introdotti all'interno della nuova metodologia proposta dalla Commissione europea. Una volta rispettati tali parametri, l'Unione deve però dimostrarsi all'altezza delle aspirazioni dei Balcani occidentali: in questo senso, sarebbe a suo avviso opportuno avviare quanto prima le Conferenze intergovernative con Albania e Macedonia del Nord. Segnalando che la pandemia ha messo alla prova la resilienza di tutti i Paesi ed evidenziato la necessità di un approccio solidale – a partire dai nostri vicini più prossimi e quindi anche dai Balcani –, ha ricordato il consistente piano di aiuti finanziari messo a disposizione dei Paesi della regione e l'avvio delle prime consegne di dosi vaccinali.

A suo avviso, i Parlamenti nazionali possono dare un contributo significativo nella costruzione del consenso sociale all'interno delle opinioni pubbliche: in tale contesto, ha preannunciato l'intenzione di convocare entro la fine del 2021 un nuovo vertice con i Presidenti dei Parlamenti dei Paesi candidati all'adesione.

Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha sottolineato l'importanza di proseguire il dialogo in un'area cruciale del continente europeo: le assemblee par-

lamentari possono promuovere una proficua cooperazione sui temi di interesse comune (infrastrutture, trasporti, lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale). Ribadendo che il Parlamento italiano esprime un sostegno unanime all'adesione dei Balcani all'Unione europea, ha evidenziato la necessità di dare concreto impulso al processo di integrazione: da un lato, superando le recenti incertezze ed i ritardi delle istituzioni UE, dall'altro, sollecitando i Paesi candidati a completare il processo di riforme finalizzato ad allineare le legislazioni nazionali agli *standard* europei in materia di Stato di diritto, indipendenza della magistratura, lotta alla corruzione e tutela delle minoranze.

Il Commissario all'Allargamento e alla politica di Vicinato, Oliver Varhelyi, ha sottolineato che l'Unione europea è, senza alcun dubbio, il futuro dei Balcani occidentali. Di conseguenza, a logica politica ed economica su cui si fonda l'Unione europea si applica anche ai Balcani occidentali.

A suo avviso, la pandemia COVID-19 ha chiaramente dimostrato che siamo strettamente interconnessi e che possiamo superare le sfide solo insieme.

Ha segnalato i forti segnali di cooperazione e solidarietà che sin dalla scorsa primavera si sono manifestati, in entrambe le direzioni: l'Albania, che ha inviato medici e infermieri in Italia per aiutare a combattere la pandemia; l'UE, che ha immediatamente lanciato un pacchetto di sostegno da 3,3 miliardi di euro per la regione e, successivamente, ha varato un piano economico e di investimento per sostenere la ripresa.

Ha ricordato anche l'impegno per fornire vaccini alla regione, annunciando l'accordo per un meccanismo finalizzato a donare 651 mila vaccini Pfizer alla regione nei prossimi mesi. Questi si aggiungeranno al meccanismo COVAX, di cui l'UE è uno dei maggiori contributori e che ha già consegnato quasi 300 mila dosi di vaccini nella regione.

Ha ribadito che l'obiettivo è la piena adesione, non solo la *partnership*. Tuttavia, sul percorso ci sono sfide da entrambe le parti: le riforme nei Balcani occidentali

sono state spesso lente, portando alcuni Stati membri dell'UE a mettere in dubbio il potere di trasformazione del processo di allargamento. D'altro canto, l'UE a volte non ha risposto adeguatamente quando i *partner* hanno mantenuto gli impegni di riforma.

Ha evidenziato che, per affrontare meglio queste sfide, è stata rivista la metodologia dell'allargamento, con l'obiettivo di rafforzare la credibilità e la prevedibilità del processo di allargamento, aggiungendo dinamismo e orientamento politico e, naturalmente, mantenendo i fondamentali al centro del processo.

La metodologia rivista si riflette già nei progetti di quadri negoziali per l'Albania e la Macedonia del Nord. Osservando che gli Stati membri non hanno ancora raggiunto un accordo e le discussioni in seno al Consiglio proseguono, ha rilevato che la Commissione sostiene questi sforzi ed auspica che le prime Conferenze intergovernative possano essere convocate quanto prima durante la Presidenza portoghese del Consiglio.

Infatti, a suo avviso entrambi i Paesi meritano questo riconoscimento per le difficili riforme che hanno già attuato negli ultimi anni, a cui l'Italia ha offerto un costante e convinto sostegno. In particolare in Albania, a cui l'Italia ha offerto la consulenza di magistrati ed esperti di alto livello e dove il Governo italiano e la Guardia di Finanza sono stati determinanti nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro. Anche con riguardo alla Macedonia del Nord ha espresso apprezzamenti per le riforme adottate nei settori della magistratura, della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, sottolineando che la necessità che entrambi i Paesi continuino a mantenere lo slancio delle riforme, che sono innanzitutto a vantaggio dei loro cittadini.

Ha confermato l'impegno ad applicare la metodologia rivista anche al Montenegro e alla Serbia, con il loro accordo. Ciò implica un cambiamento più visibile per la Serbia, con la quale i negoziati si sono evoluti molto lentamente nell'ultimo anno. La possibilità – prevista dalla nuova me-

totologia – di aprire *cluster* può portare più dinamismo ai negoziati, fermo restando che la decisione sull'apertura di tali *cluster* spetta agli Stati membri.

Con riferimento alla Bosnia-Erzegovina, ha segnalato che sono state identificate quattordici priorità chiave per il suo percorso verso l'UE, che includono anche la modifica della sua Costituzione per conformarsi ai requisiti dell'adesione.

Per il Kosovo, ha auspicato un proficuo dialogo con le istituzioni neolette – presidente, Governo e nuova Assemblea –, evidenziando che la stabilità politica può contribuire ad accelerare il processo di riforma, anche nello Stato di diritto e nello sviluppo economico e sociale.

È inoltre fondamentale che il Kosovo e la Serbia colgano l'attuale finestra di opportunità per compiere progressi nel dialogo bilaterale agevolato dall'UE, che è di fondamentale importanza per le loro aspirazioni europee. In materia di liberalizzazione dei visti, ha ricordato che la Commissione ritiene che il Kosovo abbia soddisfatto tutte le condizioni, e spetta ora al Consiglio assumere una decisione.

Ha quindi rilevato che tutti gli sforzi appena elencati avranno successo solo se saranno sostenuti da Parlamenti forti e da un ampio consenso sociale.

Sul piano economico, ha rilevato la necessità di accelerare la convergenza economica della regione con l'Unione europea. Sviluppi positivi in questo campo, infatti, faciliteranno anche tutti gli altri processi di riforma. Per questa ragione è stato lanciato il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali, con una dotazione finanziaria di 28 miliardi di euro. Con un *mix* di sovvenzioni, garanzie e prestiti preferenziali da istituzioni finanziarie internazionali come la BEI e la BERS, l'UE può offrire le migliori condizioni possibili per grandi investimenti nei Balcani occidentali. Gli investimenti nella connettività dei trasporti e delle infrastrutture energetiche, le transizioni verdi e digitali e lo sviluppo del settore privato aiuteranno il processo di adesione, stimoleranno il potenziale di crescita per le imprese locali e miglioreranno la vita dei cittadini.

Ha espresso anche apprezzamento per le discussioni costruttive sulla costituzione di un mercato regionale comune. Rispetto all'attuale frammentazione economica, un mercato regionale comune di 18 milioni di persone basato sulle norme dell'UE rappresenterebbe infatti come un punto di svolta, agevolando la rimozione dei permessi di lavoro, la libera circolazione delle persone, il taglio delle commissioni bancarie, la rimozione dei certificati di conformità non necessari per le merci già controllate.

L'On. Sergio Sousa Pinto, Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento portoghese, ha ricordato la recente riunione dei Ministri degli Affari europei, svoltasi la scorsa settimana, nel corso della quale è stato discusso lo stato di avanzamento dei negoziati, ma non è stata assunta alcuna decisione circa l'avvio delle Conferenze intergovernative. Persiste, infatti, il veto della Bulgaria nei confronti della Macedonia del Nord, benché Skoplje abbia rispettato tutti i criteri per l'adesione. Segnalando che il tema dell'allargamento ai Balcani occidentali è stato anche oggetto della conferenza interparlamentare PESC/PSDC del 4 marzo scorso, ha convenuto sulla opportunità di superare le incertezze che hanno caratterizzato l'approccio europeo nei confronti della regione balcanica: il mancato rispetto degli impegni assunti dall'Unione europea potrebbe, infatti, determinare una crescente insicurezza e instabilità nell'area balcanica, con evidenti effetti negativi sull'intero equilibrio del continente europeo.

L'On. Monika GREGORČIČ, Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento sloveno, ricordando che la Slovenia eserciterà la presidenza del Consiglio dell'UE nel secondo semestre del 2021, ha concordato sul fatto della stabilità e la prosperità dei Balcani occidentali sono fondamentali per l'intera Europa: in tal senso, ribadendo l'invito a rispettare il calendario delle riforme interne da parte di ciascuno Stato candidato all'adesione, ha sottolineato che occorre opporsi ad ogni tentativo di mettere in discussione gli attuali equilibri

della regione balcanica, respingendo fermamente le ipotesi contenute nel *non paper* menzionato dal presidente Fassino. Stigmatizzando lo stallo attuale dei negoziati, ha auspicato una rapida convocazione delle Conferenze intergovernative con Albania e Macedonia del Nord, ribadendo che il piano di investimenti varato dalla Commissione europea costituirà un'efficace volano per la ripresa economica della regione.

Roberto Antonione, Segretario Generale dell'Iniziativa centroeuropea (InCE), ha illustrato il ruolo della propria organizzazione regionale nella promozione dell'integrazione europea dei Balcani occidentali, che si esplica soprattutto attraverso l'esecuzione di progetti transfrontalieri in grado di coinvolgere tutti gli *stakeholders*.

In particolare, ha menzionato l'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, finalizzata all'*empowerment* dei giovani, allo scopo di porre un freno al fenomeno della « fuga dei cervelli » che depaupera il capitale umano dei Paesi balcanici. Ha infine auspicato un maggiore coordinamento delle agende politiche in sede di cooperazione bilaterale e multilaterale, in modo da evitare duplicazioni e migliorare l'efficacia della cooperazione.

L'Amb. Stefano Sannino, Segretario Generale del Servizio europeo per l'azione esterna, segnalando che nel corso della settimana avranno luogo a Bruxelles incontri tra l'Alto Rappresentante Borell ed i *leader* di Serbia e Kosovo e che la riunione del 10 maggio prossimo dei Ministri degli Affari esteri dei degli Stati membri prevede una discussione sull'allargamento ai Balcani occidentali, ha ribadito la necessità di un approccio più deciso in tema di integrazione, a partire da un concreto sostegno alle campagne di vaccinazione e da una rapida implementazione del piano di investimenti. Evidenziando che i Parlamenti nazionali possono esercitare un ruolo essenziale per contenere le tendenze alla frammentazione della regione, ha auspicato che i Balcani possano associarsi sistematicamente alle posizioni dell'Unione eu-

ropea in materia di politica estera e di sicurezza comune, anche al fine di una maggiore coerenza ed omogeneità dell'azione esterna dell'UE. Riguardo all'instaurazione di un mercato comune regionale, ha espresso l'auspicio che i Paesi della regione possano investire adeguatamente nella transizione ecologica e digitale, che costituiscono una scelta strategica per l'Unione. Con riferimento al dialogo tra Belgrado e Pristina, ha rilevato l'esigenza di una rapida ripresa dei negoziati facilitati dall'UE. Sulla Bosnia Erzegovina, ha sottolineato che la situazione politica rimane ancora piuttosto precaria, evidenziando la necessità di rafforzare la *governance* tripartita.

L'On. Mimi Kodheli, Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento albanese, ha sottolineato che la diplomazia parlamentare costituisce un importante strumento per migliorare la cooperazione regionale, che deve andare oltre i rapporti di buon vicinato, eliminando tutte le barriere non fisiche che ostacolano gli scambi di merci, servizi e persone. Ribadendo che l'integrazione nell'Unione europea è l'unica prospettiva reale per i Balcani occidentali, ha rilevato che non tutta la regione balcanica è nelle condizioni – in questo momento – di aderire all'UE: tuttavia, occorre portare avanti il processo, anche per evitare che possano inserirsi attori terzi, che già ora stanno estendendo pericolosamente la propria area di influenza nella regione. A tal fine, ha auspicato che le istituzioni europee onorino le promesse e gli impegni assunti e che, pertanto, il Consiglio europeo di giugno possa approvare l'avvio dei lavori delle Conferenze intergovernative con Albania e Macedonia del Nord.

L'On. Davor Ivo Stier, Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento croato, ha rilevato che tre attori regionali operano, con approcci distinti, nei Balcani: l'UE, la Russia e la Turchia. Ad essi si aggiungono le due superpotenze globali, gli Stati Uniti e ultimamente la Cina, che sono presenti, con interessi spesso divergenti.

Benché i Balcani rappresentino uno dei tre poli della politica di Vicinato – insieme

al Vicinato orientale al Vicinato meridionale –, la regione balcanica conta su una distinzione precisa: è l'unica a cui è stata promessa una prospettiva di piena adesione all'UE.

Nel vicinato orientale, l'approccio dell'UE si scontra con il progetto geopolitico *Near Abroad* della Russia, che non intende ricreare l'Unione Sovietica, ma stabilire una sfera di influenza russa, in modo che nessuna decisione strategica in questa vasta area possa essere presa contro la volontà di Mosca. Gli effetti di questa politica sono visibili in Ucraina e nel Caucaso.

Con Erdogan, la Turchia ha intrapreso una strategia simile al confine del vecchio impero ottomano, come dimostra anche l'ingerenza nella crisi libica.

Pertanto, a suo avviso sia nel Vicinato orientale sia in quello meridionale, l'UE deve confrontarsi con un approccio assertivo dei suoi concorrenti regionali, un approccio che include anche l'uso della forza.

Ha evidenziato che, proprio poiché la politica di allargamento dell'UE ha gradualmente perso visibilità e sostanza, la presenza russa e turca nella regione è aumentata. Tuttavia, né Mosca né Ankara si oppongono ufficialmente alle aspirazioni di adesione all'UE dei paesi balcanici. Nonostante sottolinei i legami slavi e ortodossi con alcune delle nazioni balcaniche, la Russia non li include nel vicinato. Tuttavia, la sua maggiore presenza nei Balcani serve a dimostrare che la Russia è una potenza regionale che non può essere evitata nell'architettura di sicurezza del continente. Allo stesso tempo, ha rilevato che se alcuni di questi Paesi riescono a entrare nell'UE, la Russia conta su di loro come futuri Stati membri favorevoli agli interessi di Mosca, una sorta di voce filo-russa all'interno dell'UE. Qualcosa di simile si può dire del sostegno di Ankara all'adesione dei Paesi balcanici, con l'elemento aggiuntivo che la Turchia sostiene la loro adesione anche alla NATO.

Pertanto, a suo avviso occorre valutare, in primo luogo, se un Paese candidato sia disposto ad allinearsi agli interessi dell'UE piuttosto che a quelli russi o turchi; in secondo luogo, se tali Paese intendono imi-

tare i progetti geopolitici del *Near Abroad* o neo-ottomani, sviluppando un regime autoritario e cercando di costruire una posizione egemonica sulle altre *ex* repubbliche jugoslave.

Di conseguenza, l'UE dovrebbe affrontare le seguenti sfide: in primo luogo, promuovere e monitorare l'allineamento dei candidati agli interessi ed ai valori democratici dell'UE; in secondo luogo, affrontare insieme agli alleati democratici, principalmente gli Stati Uniti, le questioni in sospeso all'interno e tra i Paesi dei Balcani; infine, impedire l'ascesa di qualsiasi Paese della regione ad una posizione egemonica. A tal fine, è essenziale rafforzare l'indipendenza di ogni Paese, in particolare il Montenegro, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo e la Macedonia del Nord.

L'On. Jean-Louis Bourlanges, Presidente della Commissione affari esteri dell'Assemblea nazionale francese, ricordando la sua esperienza di parlamentare europeo, nel 1989, sulla scia di Simone Veil, quando Jacques Delors presiedeva la Commissione, ha ricordato che l'UE è un'associazione di popoli liberi e Stati sovrani che esercitano solo i poteri che le sono stati delegati: il Trattato di Lisbona prevede espressamente la possibilità di lasciare l'Unione e la presenza a questo seminario del collega inglese Tom Tugendhat dimostra che si può lasciare l'Unione senza diventarne un avversario.

A suo avviso, occorre, inoltre, respingere il pregiudizio che l'Unione europea sia un club dominato dai Paesi più grandi e più ricchi: in primo luogo, perché nessuna condizione per l'adesione diversa da quella morale e politica è mai stata posta a nessun candidato; in secondo luogo, perché il sistema istituzionale dell'Unione lascia spazio a Stati di media o anche piccola dimensione; e, infine, perché tutti gli allargamenti hanno portato ad un rafforzamento della politica di coesione.

Allo stesso modo, occorre respingere la suggestione che l'adesione all'Unione costituisca una sorta di risarcimento per i torti subiti in passato: al contrario, si basa sull'idea che gli orrori del passato possono essere superati solo a condizione di voltare

pagina e costruire un futuro condiviso sui principi del rispetto reciproco e della solidarietà.

Ha quindi evidenziato la necessità di basare l'adesione sul riconoscimento di un'identità morale: per aderire bisogna ovviamente appartenere all'Europa nel senso geografico del termine, ma anche e soprattutto accettare che il sistema di valori su cui si basa l'Unione, ispirato alla tradizione culturale dell'illuminismo, del liberalismo e del cristianesimo.

In secondo luogo è necessario accettare il principio che l'Unione Europea è un metodo, basato sull'idea che gli interessi egoistici di tutti saranno adeguatamente tutelati solo se si terrà pienamente conto anche degli interessi legittimi degli altri.

In terzo luogo, l'Unione europea è un patto istituzionale, composto da tre elementi: rispetto della sovranità degli Stati, perché l'Unione ha solo poteri delegati, gestione sovranazionale dei poteri delegati, poiché non solo i Trattati, ma anche il diritto derivato prevalgono su quelli di ciascuno Stato; infine, rappresentatività democratica, dal momento che tutte le istituzioni dell'Unione procedono direttamente o indirettamente dai popoli che la compongono.

Pertanto, ha sottolineato la necessità di concepire l'adesione non come il risultato di un negoziato internazionale inteso in senso classico, ma come una vera rivoluzione finalizzata a fondare un nuovo tipo di comunità politica. In questo senso, potrebbe essere utile discutere con i Paesi candidati i cambiamenti – istituzionali in particolare – che sarebbero necessari per il pieno successo del loro ingresso nell'Unione: dall'estensione della maggioranza qualificata e della codecisione Consiglio-Parlamento allo sviluppo delle risorse proprie e alla « democratizzazione » delle risorse di bilancio, tutti temi che condizionano direttamente il successo di una politica di solidarietà nord-sud e ovest-est.

L'On. Pamela RENDI-WAGNER, Presidente della Commissione affari esteri del Nationalrat austriaco, ha convenuto sull'opportunità di riportare il tema dell'allargamento al centro dell'agenda europea,

obiettivo peraltro condiviso anche dall'Alto Rappresentante Borrell. Evidenziando che il processo di adesione deve passare necessariamente attraverso il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto nei Paesi candidati, ha rilevato l'esigenza di combattere la « fuga di cervelli », investendo adeguatamente in posti di lavoro di qualità per le giovani generazioni balcaniche. A suo avviso, il processo di adesione deve essere trasparente e chiaro, non inficiato da ritardi da parte dell'Unione europea, a patto che gli Stati che richiedono l'adesione rispettino i criteri politici stabiliti. Infine, ha espresso riserve sull'opportunità di inserire nella dichiarazione finale da adottare in esito all'odierno incontro un riferimento esplicito al Patto per la migrazione e l'asilo, dal momento che non è stato ancora raggiunto un accordo sulla nuova strategia proposta dalla Commissione europea.

L'On. Safet SOFTIĆ, Presidente della Commissione affari esteri del Camera dei rappresentanti della Bosnia, ha sottolineato l'importanza di un dialogo trasparente e chiaro: da un lato, l'Unione europea è chiamata a rispettare gli impegni, dall'altro, i Paesi candidati devono portare a termine le riforme concordate. Un contributo costruttivo può venire anche dalla cooperazione regionale messa in atto nell'ambito dell'Iniziativa centroeuropea (InCE) e dell'Iniziativa adriatico-ionica (IAI). Infine, ha rilevato che per la Bosnia è essenziale superare la polarizzazione interna: in questo senso, la prospettiva di adesione può dare grande impulso alla riconciliazione nazionale.

L'On. Žarko OBRADOVIĆ, Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento serbo, ha ribadito che la prospettiva dell'integrazione europea è prioritaria per la Serbia, che ha già dimostrato di potersi adeguare agli *standard* UE, a cominciare dalla campagna vaccinale, su cui il governo di Belgrado sta investendo grande impegno e cospicue risorse, distribuendo dosi di vaccino anche ai Paesi limitrofi. Sottolineando il buon esito della cosiddetta area « mini-Schengen » – zona economica di li-



bero scambio e libera circolazione delle persone, istituita tra Serbia, Albania, Macedonia del Nord e Kosovo – ha confermato l’impegno del proprio Paese a normalizzare i rapporti con Pristina nell’ambito del processo negoziale facilitato dall’UE e dagli Stati Uniti; Tuttavia, ha riconosciuto che il tema dello *status* delle municipalità serbe in territorio kosovaro costituisce tuttora una criticità. In generale, le lentezze e i ritardi dell’Unione europea sull’allargamento ai Balcani stanno determinando un significativo malcontento tra le opinioni pubbliche locali.

L’On. Rozália IBOLYA BIRÓ, Presidente della Commissione affari esteri del Camera dei deputati romena, ha sottolineato che l’allargamento ai Balcani occidentali costituisce una priorità per la Romania. In questa ottica, occorre rafforzare i meccanismi di cooperazione regionale esistenti, a partire dal processo di Berlino. Un significativo progresso potrebbe essere il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, strumento utile per agevolare la circolazione dei giovani. Concordando con il rischio che attori terzi possano estendere la propria influenza nella regione, ha evidenziato l’esigenza che i Paesi balcanici operino una scelta chiara e definitiva a favore dell’integrazione europea, sfruttando pienamente i vantaggi del piano di investimenti proposto dalla Commissione europea.

L’On. Antonijo MILOSHOSKI, Presidente della Commissione affari esteri del Camera dei deputati della Macedonia del Nord, ha ricordato che la piena integrazione dei Balcani occidentali rappresenta un presupposto indispensabile per assicurare stabilità e sicurezza all’intero continente europeo. In questo contesto, ha ricordato l’importante contributo fornito dalla Macedonia del Nord nella gestione dei flussi migratori provenienti dall’Africa. Ha infine sottolineato che l’eventuale apertura della Conferenza intergovernativa entro il prossimo mese di giugno costituirebbe non solo un’ulteriore incentivo per Skoplje a proseguire nel cammino delle riforme, ma restituirebbe anche credibilità all’Unione europea e fiducia agli altri Paesi candidati.

L’On. Anastasios CHATZIVASILEIOU, Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento greco, confermando il sostegno di Atene al processo di allargamento, ha espresso apprezzamento per gli sforzi profusi dall’Albania nella tutela delle minoranze etniche. Ha inoltre evidenziato il proprio paese intende monitorare con attenzione la corretta attuazione dell’accordo di Prespa con la Macedonia del Nord. Rilevando la necessità di intensificare gli sforzi sulle 14 priorità indicate dal Commissario Varhelyi per la Bosnia Erzegovina ed auspicando una positiva evoluzione dei negoziati tra Serbia e Kosovo, ha sottolineato che l’apertura delle Conferenze intergovernative con Albania e Macedonia del Nord deve essere subordinata ad un’attenta verifica del rispetto dei criteri previsti.

L’On. Peter OSUSKÝ, Presidente della Commissione affari esteri del *National Council* slovacco, ha ricordato che la Slovenia sostiene l’allargamento dei Balcani fin dall’inizio del processo di adesione, purché rispettino i loro impegni. Peraltro, eventuali ritardi ingiustificati da parte dell’Unione rischierebbero di creare una situazione analoga a quanto accaduto con la Turchia: a suo avviso, le continue esitazioni di Bruxelles hanno infatti contribuito ad alimentare la sfiducia dell’opinione pubblica turca rispetto alle prospettive di integrazione europea, incentivando indirettamente la strategia egemonica di Erdogan. Ha inoltre rilevato che l’ingresso nell’UE dei Paesi balcanici dovrebbe essere preceduto dall’ingresso nella NATO, quale conferma definitiva della loro piena adesione al sistema di valori occidentali, che continuano ad essere minacciati dalla Russia di Putin.

L’On. Miodrag LEKIĆ, Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento del Montenegro, ha ricordato che i Balcani occidentali si considerano europei sul piano geografico, politico e culturale. Pur nella consapevolezza che occorre rispettare tutti i criteri politici ed economici concordati con Bruxelles, ha convenuto sulla necessità di imprimere un nuovo slancio al processo

di adesione. A suo avviso, il multilateralismo deve essere inteso come una forma di democrazia nelle relazioni internazionali: in questo senso, gli attori terzi che stanno gradualmente estendendo la loro influenza nella regione – Cina, Turchia e Russia – non sono ispirati da questi valori, ma approfittano della lentezza dell’Unione europea e della conseguente frustrazione delle opinioni pubbliche balcaniche. A titolo di esempio, ha segnalato che in Montenegro è in corso una competizione geopolitica sul piano della distribuzione dei vaccini, dal momento che circolano dosi di produzione europea, russa e cinese. Infine, ha confermato la piena disponibilità del Montenegro ad aderire alle iniziative avviate in ambito di Iniziativa centroeuropea (InCE) ed Iniziativa adriatico-ionica (IAI).

L’On. Haki ABAZI, Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento del Kosovo, ha sottolineato che una possibile piattaforma di cooperazione può essere il comune impegno per la transizione ecologica. Ribadendo che il Kosovo è impegnato da sempre per una piena integrazione nelle strutture euro-atlantiche, poiché l’appartenenza alla NATO è garanzia di sicurezza, ha auspicato che il processo di adesione del Kosovo sia sganciato dai negoziati per la normalizzazione delle relazioni con la Serbia. Inoltre, ha rilevato l’esigenza di concludere rapidamente la procedura per la liberalizzazione dei visti, dato che Pristina ha rispettato tutti i vincoli richiesti dalle istituzioni europee. In particolare, ha segnalato l’impegno del nuovo Governo a proseguire le riforme volte rafforzare la società civile e a tutelare l’indipendenza dei *media*, come pure le misure per arginare l’emigrazione dei giovani.

L’On. Tom TUGENDHAT, Presidente della Commissione affari esteri della *House of Commons* inglese, ha evidenziato che Regno Unito e Stati Uniti sono interessati a cooperare per il felice esito del processo di adesione all’UE dei Balcani occidentali: in particolare, la Gran Bretagna, pur avendo completato il percorso di recesso dell’Unione, considera strategicamente prioritario

l’allargamento per garantire stabilità e sicurezza all’intero continente europeo.

L’Amb. Giovanni CASTELLANETA, Segretario Generale della Iniziativa adriatico-ionica (IAI), ha ricordato che fin dalla sua fondazione, nel 2000 – su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Amato e del Ministro degli Affari Esteri Dini e con il forte sostegno dell’ex Presidente della Commissione europea, Romano Prodi –, l’IAI ha contribuito in modo significativo a costruire la fiducia, intensificare la cooperazione, integrare i valori e gli standard europei nella regione balcanica. Ha segnalato che l’Iniziativa Adriatico-ionica e la Strategia dell’UE per la Regione adriatico-ionica (EUSAIR) svolgono un ruolo essenziale nella promozione dello sviluppo sostenibile e della crescita di tutti i Paesi partecipanti attraverso concrete attività di cooperazione, a partire da un processo di coinvolgimento dal basso dei rappresentanti della società civile (Municipalità, Università, Camere di Commercio), fondamentale per ogni strategia macro-regionale.

Ha osservato che da giugno 2020, la Presidenza dell’IAI/EUSAIR è stata assunta dalla Slovenia, che ha sviluppato un programma con un’attenzione particolare alla connettività verde, al turismo e alla cultura, alle questioni giovanili, alla digitalizzazione, alle pari opportunità e all’imprenditorialità femminile.

In particolare, in occasione della 17° Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti IAI, svoltasi il 15 aprile scorso, si è focalizzata specifico sullo sviluppo della società digitale e sulle opportunità di lavoro per le giovani generazioni. La dichiarazione congiunta adottata in esito alla riunione ha inoltre riconosciuto l’importanza del processo di integrazione e allargamento dell’UE ai Paesi dell’Iniziativa adriatico-ionica, quale motore chiave per rafforzare la pace, la sicurezza e la stabilità nell’area.

A suo avviso, la dimensione parlamentare è una risorsa fondamentale, poiché la legittimità delle istituzioni rappresentative conferisce valore aggiunto allo sforzo di potenziare la cooperazione regionale: i cittadini, infatti, sono i veri destinatari e beneficiari di ogni azione di cooperazione, in

linea con il principio di sussidiarietà, che è alla base dell'EUSAIR.

Ha quindi segnalato che il prossimo 11-12 maggio avrà luogo ad Isola il sesto *Forum* EUSAIR, convocato congiuntamente con il Consiglio adriatico-ionico (organo di vertice dell'IAI, che riunisce i ministri degli Affari esteri): in esito alla riunione dovrebbe essere approvata una dichiarazione che richiami la storia e i valori comuni, rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio europeo comune.

L'On. Alexander MEREZHKO, Presidente della Commissione affari esteri del Parlamento ucraino, esprimendo apprezzamento per le sanzioni approvate dalle istituzioni europee contro la Russia, ha manifestato profonda preoccupazione per l'*escalation* militare messa in atto da Mosca al confine con l'Ucraina. Ha quindi ribadito l'impegno di Kiev a proseguire il percorso di riforme concordato nell'ambito dell'Accordo di associazione UE-Ucraina, dal momento che la prospettiva di integrazione rimane strategicamente prioritaria per il suo Paese, anche ragione della precaria situazione in termini di sicurezza determinata dalla minaccia russa. In questo contesto, oltre rafforzare i meccanismi del partenariato orientale, sarebbe opportuno coinvolgere anche i Paesi del Vicinato orientale nei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Tomáš SZUNYOG, Rappresentante speciale dell'UE in Kosovo, ha auspicato che le neolette istituzioni kosovare diano nuovo slancio al percorso di riforme interne, nonché al processo di normalizzazione delle relazioni con la Serbia. Ha altresì espresso apprezzamento per la scelta di Pristina di approvvigionarsi esclusivamente di vaccini approvati dall'Agenzia europea del farmaco, rinunciando alle forniture di Paesi terzi. Sottolineando che il 95 per cento dei cittadini del Kosovo è a favore dell'integrazione nell'Unione europea, ha sottolineato l'urgenza di adottare le riforme concordate in materia di Stato di diritto. L'Unione europea, dal canto suo, dovrebbe procedere, senza ulteriore indugio, ad introdurre la liberalizzazione dei visti.

L'On. Fabio Massimo CASTALDO, Vicepresidente del Parlamento europeo, ha concordato sulla profonda frustrazione che i ritardi delle istituzioni europee hanno determinato nelle aspettative dei cittadini balcanici. A suo avviso, l'eventuale vuoto lasciato dall'Unione europea potrebbe essere rapidamente e pericolosamente colmato da Paesi terzi, come già sta accadendo, in parte, nell'ambito della distribuzione dei vaccini. Ha quindi auspicato la piena inclusione dei Balcani nei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Johann SATTLER, Rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, rimarcando l'efficacia della nuova metodologia negoziale in materia di allargamento, ha rilevato la necessità di concentrare energie e risorse sulla cooperazione regionale, a partire dall'avvio del progetto di un mercato comune. Con riferimento specifico alla Bosnia, ha rilevato che l'accordo raggiunto sullo *status* della città di Mostar ha finalmente consentito lo svolgimento delle elezioni locali: nel corso del 2021 non sono previste ulteriori consultazioni elettorali, e questo dovrebbe agevolare il dialogo con l'Unione europea. Per quanto riguarda i vaccini, ha segnalato che, a partire dal prossimo mese, dovrebbero essere consegnate le prime forniture da parte dell'Unione europea.

In conclusione dei lavori, il Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, congratulandosi per l'intensa attività sui Balcani della Commissione esteri e per il successo del Seminario odierno, rinnovando l'apprezzamento per l'impegno e la dedizione del Commissario Varhelyi nel processo di allargamento, ha evidenziato l'importanza della diplomazia parlamentare quale strumento privilegiato per la comprensione e la conoscenza reciproche. In vista della seduta inaugurale della Conferenza sul futuro dell'Europa, ha auspicato che i Balcani possano partecipare attivamente al dibattito, con l'obiettivo di unificare l'intero continente europeo in un'unica cornice valoriale ed istituzionale. In particolare, l'Italia intende organizzare un evento speciale sulla gioventù, a

cui saranno invitati anche i giovani dei Balcani, i quali hanno sempre dimostrato un forte approccio europeista, che non può e non deve essere frustrato dall'Unione. Ha altresì sottolineato l'esigenza di dare impulso ai processi di riforme interne per adeguare le normative nazionali agli *standard* europei. Sul piano economico, ha osservato che gli effetti della pandemia sul turismo e sulle rimesse degli emigrati hanno reso ancora più vulnerabili le economie dei Paesi balcanici: l'Unione europea è intervenuta prontamente attraverso il piano per gli investimenti, nonché, più recentemente, con l'avvio di un piano di distribuzione dei vaccini, con uno stanziamento di 70 milioni di euro la somministrazione di 651 mila dosi. Ha quindi ribadito che per l'Italia l'allargamento ai Balcani occidentali è una priorità strategica, auspicando che la progressiva sfiducia delle opinioni pubbliche locali non provochi il fenomeno di « stanchezza negoziale », lasciando adito alle ingerenze di attori terzi. Per questa ragione, a suo avviso è opportuno convocare quanto prima la Conferenza intergovernativa con l'Albania, incoraggiare l'apertura di nuovi capitoli negoziali con la Serbia, proseguire con regolarità il negoziato con il Montenegro, liberalizzare visti con il Kosovo, operare attivamente per assicurare concordia e coesione in Bosnia. Infine, ha sottolineato che i Parlamenti nazionali possono svolgere un ruolo decisivo in questo percorso, incoraggiandoli a proseguire l'interlocuzione e la cooperazione.

*In esito alla riunione è stata approvata la seguente dichiarazione comune:*

**« BALCANI OCCIDENTALI: TRA MULTIPOLARISMO E PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA »**

**Dichiarazione finale dei Presidenti delle Commissioni per gli affari esteri dei Paesi partecipanti al Seminario interparlamentare del 26 aprile 2021**

-----

**IL DESTINO DEI BALCANI OCCIDENTALI È NELL'UNIONE EUROPEA**

I Balcani occidentali sono parte integrante del continente europeo, della sua storia, delle sue civiltà. Lo sono stati nei secoli, lo sono oggi. Tutto ciò che accade nei Balcani ha un impatto sulla vita dell'Europa e reciprocamente ogni dinamica europea investe anche la regione balcanica.

Nei Balcani si incontrano Occidente e Oriente, nord e sud, est e ovest, in un crogiuolo di popoli, etnie, religioni, culture, alfabeti che hanno dato vita a feconda convivenza, ma anche a aspri conflitti, come è accaduto con la guerra che ha scosso la regione negli anni '90.

Con gli accordi di pace di Dayton si indicò nella integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche la scelta strategica per dare stabilità, sicurezza e prosperità alla regione. Scelta ufficialmente adottata dall'Unione Europea nel 2003 con il Consiglio Europeo di Salonicco e ripetutamente riconfermata nel corso degli anni dai vertici europei fino alla Dichiarazione di Zagabria del 2020.

Il cammino della integrazione è stato avviato, favorito e accompagnato da iniziative di cooperazione regionale quali l'Iniziativa Centro Europea, l'Iniziativa Ionico Adriatica, il Processo di Berlino, l'Eusair e altri fora multilaterali. Così come importante è l'azione di accompagnamento svolto dalla Commissione europea e dai Rappresentanti speciali dell'UE. E analogo processo di integrazione è stato varato dalla NATO.

Tuttavia non possiamo ignorare la lentezza con cui procede il percorso di integrazione. 26 anni sono passati da Dayton e 18 da Salonicco. I negoziati con Serbia e Montenegro sono ancora lontani da una conclusione, bloccato l'avvio dei negoziati con Albania e Macedonia, indefinite le prospettive di integrazione di Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Il rischio è che nelle opinioni pubbliche e nei governi della regione si diffonda delusione e frustrazione, si rallentino i processi riforma necessari alla integrazione, riemergano pulsioni nazionalistiche e si faccia strada la tentazione di sovvertire i

delicati equilibri realizzati dopo Dayton. E là dove l'Unione Europea appare incerta, si afferma la presenza di altri attori internazionali.

Nei Balcani occidentali sono nate e cresciute generazioni di giovani che si sentono e vogliono essere europei e che guardano con speranza all'Unione Europea. Alle aspettative e ai sogni di questi giovani l'Unione Europea deve offrire un futuro di crescita e prosperità.

Per questo è urgente un cambio di passo e, parallelamente al processo di adattamento dei Paesi candidati ai criteri per una adesione riuscita, un rilancio del percorso di integrazione, rispondendo alle giuste aspettative della regione, accelerando i negoziati con Serbia e Montenegro, convocando le Conferenze intergovernative per avviare i negoziati con Albania e Macedonia del Nord, nel rispetto dei criteri previsti, riconoscendo alla Bosnia-Erzegovina lo status di candidato, promuovendo ogni azione utile alla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, liberalizzando i visti per il Kosovo e riconfermandone la prospettiva europea.

Un cambio di passo è tanto più necessario per far fronte alle conseguenze di Covid-19: i Balcani occidentali devono essere parte dello spazio europeo di approvvigionamento dei vaccini; *Next Generation EU* e i programmi europei su green economy, digitalizzazione, ricerca e innovazione, modernizzazione infrastrutturale siano riferimento anche per i Paesi dei Balcani occidentali. Così come tutte le decisioni della Commissione Europea sulle migrazioni e sull'asilo tengano conto dei paesi della regione, superando i drammi della rotta balcanica.

La Conferenza sul futuro dell'Europa dovrà coinvolgere pienamente le classi di-

rigenti e la pubblica opinione dei Balcani occidentali, così da farli sentire subito parte integrante dell'Unione Europea.

E quanto più l'Unione europea dimostrerà di essere determinata, tanto più i Paesi della regione saranno sollecitati a realizzare riforme coerenti con gli standard europei, in materia di Stato di diritto, indipendenza della magistratura e dei media, lotta alla corruzione a tutela delle minoranze.

Un salto di qualità è dunque urgente ed è responsabilità delle Istituzioni Europee non sottrarsi a questo imperativo. Così come è responsabilità di ogni governo essere consapevole che offrire stabilità e sicurezza ai Balcani è questione che riguarda la stabilità e la sicurezza di tutto il continente europeo.

È un obiettivo che richiama anche la responsabilità dei Parlamenti nazionali che – raccogliendo la sollecitazione più volte espressa dal Parlamento Europeo – sono chiamati a sostenere e accompagnare il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali che rappresenta passaggio decisivo nel completamento di quel grande disegno perseguito dall'89 ad oggi che è l'unificazione dell'Europa in nome di valori di pace, libertà, democrazia, equità sociale, parità di genere, promozione umana.

*Hanno partecipato al Seminario e hanno condiviso la presente Dichiarazione i Presidenti delle Commissioni per gli affari esteri dei Parlamenti di: Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Francia, Grecia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Regno Unito, i rappresentanti speciali dell'UE in Bosnia Erzegovina e in Kosovo e i rappresentanti dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) e dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI).*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	78
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma <i>Multiple Launch Rocket System</i> (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori. Atto n. 253 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	78

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	80
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori. Atto n. 253.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione deve esprimere il prescritto parere entro il 6 giugno 2021 e che lo schema di decreto è stato, altresì, assegnato alla V Commissione bilancio, che dovrà trasmettere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 maggio 2021.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, introduce l'esame dell'Atto del Governo osservando che l'Esercito italiano dispone di 21 sistemi di artiglieria lanciarazzi MLRS (*Multiple Launch Rocket System*), in dotazione al 5° reggimento artiglieria terrestre Superga di Portogruaro (VE), in grado di lanciare razzi denominati GMLRS (*Guided Multiple Launch Rocket System*) in quanto dotati di GPS (*Global Positioning System*), per l'impiego in operazioni volte a colpire

anche obiettivi puntiformi quali, ad esempio, *bunkers* o postazioni nemiche.

Fa presente, quindi, che il lanciatore MLRS ha 12 tubi di lancio da 227 mm e possiede un sistema di auto-caricamento e auto-puntamento altamente automatizzato. Inoltre, esso è dotato di un computer di controllo del fuoco che integra le operazioni del veicolo e della rampa di lancio.

Evidenzia, poi, che nell'ottica di potenziare la capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'artiglieria terrestre, nel 2019 la Difesa ha individuato una soluzione capacitiva che prevede l'acquisizione di razzi guidati di nuova generazione che, a parità di precisione delle precedenti munizioni, avranno gittata raddoppiata. L'acquisizione di questa nuova tipologia di razzi GMLRS-ER (*Extended Range*) richiede il contestuale adeguamento tecnologico di alcune componenti *hardware* e *software* dei lanciatori MLRS principalmente rivolto al nuovo computer di bordo (*Common Fire Control System*), indispensabile per gestire le maggiori *performance* della nuova tipologia di munizionamento. Inoltre, tale incremento capacitivo contempla anche l'adeguamento delle piattaforme, al fine di azzerare le obsolescenze tecnologiche degli stessi lanciatori e renderli strutturalmente idonei a sostenere le sollecitazioni cui saranno sottoposti con l'impiego dei nuovi razzi, nonché la fornitura del relativo supporto logistico integrato. In particolare, è prevista l'installazione di una nuova rampa di lancio (più performante in termini di velocità di puntamento) e di una cabina balisticamente protetta (per la protezione dell'equipaggio), con il conseguente potenziamento degli organi meccanici dei lanciatori (motore, trasmissione, impianto frenante, ecc.).

Rileva, dunque, che il costo complessivo del programma, il cui avvio è previsto nel 2021 e la conclusione nel 2032, è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni economiche 2021) e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo sottolinea che la scheda illustrativa che accompagna

lo schema di decreto riporta un cronoprogramma dei pagamenti, in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La scheda fa altresì presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa e che l'Amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità, tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, *in toto* o in parte, dei volumi finanziari indicati nel cronoprogramma. Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma viene precisato che in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e l'imputazione a capitolo descritti sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex-ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale. Al riguardo potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Segnala, inoltre, che il programma è richiamato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2020-2022 (capitolo 4, paragrafo 1 programmi con assicurazione di finanziamento – schede programmi di previsto avvio pagina 70) con un onere complessivo è stimato in 413 milioni di euro, di cui risulta finanziata una *tranche* di 88,2 milioni, distribuiti in 10 anni. Anche su questo aspetto ritiene utile un chiarimento da parte del Governo.

Prosegue rilevando che il programma consentirà di equipaggiare l'intero reggimento dell'Esercito, azzerando le obsolescenze tecnologiche della flotta di lanciatori MLRS ed estendendone la vita tecnica fino al 2050, assicurando altresì un supporto logistico integrato per almeno 15 anni. Inoltre, sarà prevista l'istituzione di specifici corsi di formazione per l'impiego

dei sistemi. In particolare, per quanto riguarda l'adeguamento tecnologico dei lanciatori, i *kit* di ammodernamento saranno assemblati sui lanciatori nazionali dalla società statunitense Lockheed Martin (Design Authority sia dei razzi sia delle componenti oggetto di ammodernamento), che curerà anche la produzione dei razzi guidati, mentre l'industria nazionale potrà essere coinvolta per lo sviluppo e la produzione del *software* di gestione del fuoco.

Infine, con riguardo allo sviluppo della fase contrattuale, evidenzia che la partecipazione della Difesa al programma multinazionale in argomento prevede la sottoscrizione, a cura del Segretariato Generale della Difesa, di un *Memorandum of Understanding* (MoU), avente lo scopo di porre le basi per la cooperazione tra i Paesi partner e di implementare le capacità del sistema d'arma attraverso la ricerca e lo sviluppo tecnologico ed industriale. La fase immediatamente successiva prevede, invece, la negoziazione di due specifici *Project Arrangement* (PA) volti allo sviluppo del nuovo sistema di bordo per la gestione del fuoco (*Common Fire Control/ System- CFCS*) e allo sviluppo ed acquisizione dei razzi *GMLRS Extended Range*.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ ringrazia il relatore per la puntuale illustrazione del programma d'arma e si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella successiva seduta.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) rileva come il relatore abbia evidenziato il possibile coinvolgimento dell'industria nazionale nello sviluppo e nella produzione del *software* di gestione del missile ed auspica che questo possa essere effettivo e pieno.

Andrea FRAILIS (PD) sottolinea come l'auspicio del collega Perego di Cremnago sia condiviso da tutti.

Salvatore DEIDDA (FDI) considera opportuno che siano forniti maggiori chiarimenti sul coinvolgimento delle industrie italiane nel programma.

Maria TRIPODI (FI) evidenzia come la collaborazione italiana nel programma non sia assolutamente messa in discussione.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) condivide il ragionamento della collega Maria Tripodi, sottolineando come sia chiaro che lo sviluppo e la produzione del *software* vedranno necessariamente la collaborazione delle aziende italiane.

Andrea FRAILIS (PD) osserva che anche il Governo è attento alle ricadute industriali del programma d'arma e che eventuali puntualizzazioni potranno essere rese in occasione dell'espressione del prescritto parere.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ conferma che le aziende nazionali dovranno curare lo sviluppo e la produzione del *software* che dovrà gestire il sistema d'arma.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle**



**esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

**C. 3045 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria TRIPODI (FI), *relatore*, riferisce, in premessa, che il decreto-legge n. 52 del 2021 s'inserisce in una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi da COVID-19 e dell'accelerazione della campagna vaccinale. Esso si compone di 14 articoli e 2 allegati e prevede un dettagliato calendario per consentire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, sempre nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia.

Ricorda, infatti, che nella riunione dello scorso 21 aprile, il Consiglio dei ministri ha deliberato di prorogare, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sanitaria che sarebbe dovuto scadere il 30 aprile.

Osserva, quindi, in via generale, che il provvedimento del Governo prevede che, salvo diverse previsioni disposte dal decreto-legge stesso, dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applicano le misure dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ripristinando, dal 26 aprile, le zone gialle e le zone bianche e confermando l'applicazione delle misure della zona rossa nelle regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti (articolo 1).

Vengono poi consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto *green pass*), in corso di definizione a livello europeo (articoli 2 e 9). La nuova certificazione rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività nel contesto della pandemia e riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione, che hanno

validità di sei mesi dalla guarigione stessa; i certificati di avvenuta vaccinazione, che hanno validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale; e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone, validi nelle 48 ore successive all'effettuazione dell'esame.

Altro tema affrontato dal decreto riguarda la ripresa delle attività scolastiche e universitarie dell'intero territorio nazionale, stabilendo che dal 26 aprile, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, riprendano in presenza le attività dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, le attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado. Per quanto concerne le attività didattiche universitarie è previsto che nelle zone gialle e arancioni, per il periodo dal 26 aprile fino al 31 luglio 2021, siano svolte prioritariamente in presenza, secondo appositi piani di organizzazione, mentre gli esami, le prove e le sedute di laurea, nonché le attività di laboratorio siano svolte in presenza sull'intero territorio nazionale (articolo 3).

La progressiva riapertura dei servizi di ristorazione al tavolo è disciplinata dall'articolo 4, mentre l'articolo 5 regola la ripresa delle attività concernenti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nonché degli eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale.

Il decreto-legge programma, inoltre, la ripresa dell'attività sportiva di base e amatoriale nonché la riapertura degli impianti sportivi nelle zone gialle, a decorrere dal 15 maggio 2021 e, dal 1° giugno 2021, anche delle attività delle palestre nel rispetto dei protocolli emanati dalle autorità competenti (articolo 6).

Sempre nell'ambito delle cosiddette zone gialle, l'articolo 7 consente, dal 15 giugno 2021, lo svolgimento di fiere nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, le quali possono prevedere che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9, mentre in

base a quanto disposto dall'articolo 8, sono consentite, dal 1° luglio 2021, le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle autorità competenti.

L'articolo 10 prevede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato, come accennato, al 31 luglio 2021 a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.

Rileva, quindi, che le disposizioni di competenza della Commissione difesa sono contenute ai numeri 7, 8 e 11 dell'allegato 2 annesso al decreto-legge, che reca un elenco tassativo di disposizioni già previste da precedenti provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che l'articolo 11 del decreto-legge in esame proroga fino al 31 luglio 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

In particolare, vengono prorogate, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021, le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 73-*bis*, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia), nonché le misure che dispensano temporaneamente dal servizio in presenza il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 e non computano alcuni periodi di assenza per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, collocando d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia (articolo 87, comma 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). Infine, il n. 11 proroga fino al 31 luglio 2021 il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle

misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), incarico ricoperto dal 1° marzo 2021 dal Generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo.

Gli ultimi tre articoli del decreto-legge riguardano le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo di linea di passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19 (articolo 12), le sanzioni alle condotte di violazione delle misure di contenimento del contagio previste dagli articoli da 1 a 8 del decreto-legge (articolo 13) e l'entrata in vigore del provvedimento (articolo 14).

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole al termine del dibattito.

La Sottosegretaria Stefania PUCCARELLI esprime soddisfazione per le misure che riguardano il comparto della Difesa contenute nel provvedimento e coglie l'occasione per ringraziare il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria da Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, e tutte le Forze armate per l'egregio lavoro che stanno compiendo a servizio del Paese.

Salvatore DEIDDA (FDI) considera senza dubbio un fatto positivo la proroga del generale Figliuolo in qualità di Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e sottolinea gli ottimi risultati conseguiti grazie alla perfetta organizzazione degli *hub* vaccinali da parte delle Forze armate.

Evidenzia, tuttavia, che il provvedimento non può essere condiviso dal proprio gruppo con riferimento alle scelte operate su altri temi, quale la gestione delle riaperture che appare errata nei tempi e nei modi. Si tratta di interventi troppi timidi che si pongono in continuità con la linea restrittiva adottata dal precedente Governo e, per tale ragione, ribadisce una posizione critica da parte del gruppo di Fratelli d'Italia.

Andrea FRAILIS (PD) non concorda con il collega Deidda, esprimendo un giudizio

positivo anche sul complesso del provvedimento. Evidenzia, quindi, l'importanza del contributo delle Forze armate nella campagna vaccinale e sottolinea come esse stiano svolgendo un ruolo fondamentale, che ha potuto peraltro verificare recandosi nell'*hub* di Quartu Sant'Elena, in Sardegna.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA) si unisce ai ringraziamenti al generale Figliuolo per l'ottima organizzazione degli *hub* vaccinali anche nella regione Lombardia, che ha portato a conseguire risultati eccezionali. Ritiene che sulle riaperture si sarebbe potuti essere anche più audaci, ma è consapevole della necessità di agire con senso di responsabilità, avvicinandosi gradualmente all'obiettivo di una riapertura generale. Sottolinea, peraltro, che dal 15 maggio saranno previsti ulteriori allentamenti e conclude ricordando che il provvedimento è assolutamente condivisibile per quanto riguarda le norme d'interesse della Commissione difesa.

Claudia GOBBATO (LEGA), concordando con le considerazioni del collega Boniardi, rileva che è vero che il provvedimento reca alcune criticità, ma si sta lavorando affinché queste possano essere al più presto superate. Merita, peraltro, di essere elogiato il lavoro che le Forze armate ed il

generale Figliuolo stanno svolgendo a servizio del Paese.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) si unisce, a sua volta, ai ringraziamenti alle Forze armate e al Commissario straordinario Figliuolo e sottolinea come il Governo sia impegnato a gestire la fase successiva all'apice della pandemia consentendo, con gradualità, il ritorno alle normali attività, limitate in via temporanea durante la fase più acuta.

Maria TRIPODI (FI), condividendo le considerazioni svolte dai colleghi già intervenuti, si associa ai ringraziamenti al generale Figliuolo e agli uomini e donne delle Forze armate.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	86
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	87

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 1813, approvato dal Senato, e abb.**  
(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2021.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa di conoscere l'esito degli approfondimenti svolti

dal Governo sul testo in esame in relazione ai suoi aspetti finanziari.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente che, all'esito delle verifiche svolte nonché sulla base di specifiche osservazioni formulate sul punto da organismi tecnici quali la Banca d'Italia, CONSOB e COVIP, dovrebbe essere valutata l'opportunità, anche tenuto conto delle richieste di chiarimento formulate in merito ai profili di quantificazione dal relatore nella seduta dello scorso 3 novembre, di apportare le seguenti modificazioni al testo del provvedimento:

all'articolo 1, comma 4, sopprimere le parole: « alle fondazioni e »;

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: « le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane » a: « le società di investimento a capitale variabile (SICAV) » con le seguenti: « le ban-

che italiane, gli organismi di investimento collettivi, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione italiane » e sopprimere le parole: « iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria »;

all'articolo 3, comma 1, sopprimere il secondo periodo e inserire, dopo il medesimo comma 1, il seguente: « 1-*bis*. Qualora gli organismi di vigilanza acquisiscano notizia di una o più operazioni che direttamente o indirettamente finanziano la produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti, i medesimi organismi di vigilanza provvedono a darne pubblicità attraverso modalità da individuare nell'ambito delle istruzioni di cui al comma 1 »;

all'articolo 5, sopprimere il comma 1;

all'articolo 6, inserire, dopo il comma 1, il seguente: « 1-*bis*. All'applicazione delle sanzioni nei confronti degli intermediari abilitati di cui al comma 1 provvedono, secondo le attribuzioni di rispettiva competenza, gli organismi di vigilanza di cui al presente articolo ».

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, nel prendere atto delle puntuali proposte di modificazione del testo testé indicate dalla sottosegretaria Sartore, si riserva di approfondirne il contenuto, anche al fine della formulazione di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella scorsa seduta, evidenzia che l'impatto finanziario in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivante dall'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia, è da considerarsi imputabile alla sola annualità 2021, in considerazione della natura, della tipologia dell'intervento e delle tempistiche previste per l'attuazione dell'intervento stesso. Assicura, inoltre, che le attività tecnico-amministrative connesse al concorso di idee di cui al medesimo articolo 3 rientrano tra quelle già svolte dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3045 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2021, recante Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'impatto finanziario in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivante dall'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia, è da considerarsi imputabile alla sola annualità 2021, in considerazione della natura, della tipologia dell'intervento e delle tempistiche previste per l'attuazione dell'intervento stesso;

le attività tecnico-amministrative connesse al concorso di idee di cui al

medesimo articolo 3 rientrano tra quelle già svolte dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.** ».

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.**

**Testo unificato C. 164 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2021.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione la nuova relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della salute, accompagnata da una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), volta ad evidenziare, in conformità alla predetta relazione tecnica, talune criticità di ordine finanziario che richiedono conseguentemente, ai fini di un positivo prosieguo dell'iter legislativo, l'introduzione di specifiche modificazioni al testo in esame. Con riferimento alla stima degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 11, in materia di finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei farmaci orfani, a conferma degli ele-

menti informativi già contenuti nella documentazione testé depositata, specifica che la previsione del versamento a carico delle aziende farmaceutiche di un ulteriore contributo pari al 2 per cento delle spese dalle stesse sostenute per le attività di promozione rivolte al personale sanitario determina, nella ipotesi di totale deducibilità del contributo medesimo e di piena capienza nel reddito imponibile ed utilizzando l'aliquota legale IRES del 24 per cento, una perdita di gettito annua di circa 3,29 milioni di euro, precisando che, in termini di cassa, considerando un acconto IRES del 75 per cento, si avrebbe dunque un andamento finanziario quali minori entrate pari a circa 5,75 milioni di euro per l'anno 2022 e a circa 3,29 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

In tale quadro conferma tuttavia che il Governo è allo stato alacremente impegnato nella ricerca di idonee soluzioni, sotto il profilo della puntuale quantificazione degli oneri delle singole disposizioni e delle relative modalità di copertura, in modo da consentire una positiva conclusione dell'iter parlamentare di un provvedimento che, anche ad avviso dell'Esecutivo, riveste indubbia rilevanza e reca finalità pienamente condivisibili.

Paolo RUSSO (FI), nel ringraziare la sottosegretaria Sartore per la solerte disponibilità manifestata a nome del Governo, auspica che si possa celermente pervenire alla deliberazione del parere di competenza della Commissione bilancio, anche in considerazione della prossima calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, già prevista per il corrente mese di maggio.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO

**Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Prot: RGS 0075666/2021



*Ministero della Salute*

Ufficio Legislativo


Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0002839-P-16/04/2021

I. G. b. b. 1/2020/1317



439881769

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
-DIPARTIMENTO RAPPORTI CON  
IL PARLAMENTO  
UFFICIO I  
- DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

E.P.C. AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE  
-UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
- RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

**OGGETTO:** Testo unificato delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci, C. 2272 Panizzut, risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione recante "Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare"

Con riferimento al provvedimento emarginato in oggetto, recante  
"Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della  
cura delle malattie rare" si trasmette a seguito della riunione dello scorso 8 aprile  
la relazione tecnica predisposta dallo scrivente Dicastero.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Luca Monteferrante)

## Relazione tecnica

### **Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare**

Il provvedimento in esame, nel testo unificato delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci, C. 2272 Panizzut, risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione della Camera è sostanzialmente finalizzato alla tutela del diritto alla salute delle variegata platea di persone affette da malattie rare

Il ddl in esame è finalizzato a garantire sull'intero territorio nazionale, in modo unitario, le medesime misure adeguate alla presa in carico, ai fini dei trattamenti di prevenzione e cura, dei pazienti affetti da malattie rare, superando le ricorrenti e diversificate situazioni regionali destinate alla cura delle malattie in questione.

Inoltre, l'iniziativa normativa in esame ha il merito di disciplinare in modo sistematico ed organico gli interventi dedicati al sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, nonché della cura delle malattie rare, a beneficio non solo dell'intera platea delle persone affette da malattie rare ma anche delle famiglie e, non da ultimo, a beneficio degli enti preposti alla tutela della salute dei pazienti in esame.

### **Nel dettaglio il DDL in parola consta di sedici articoli.**

In particolare l'**art 1** disegna il perimetro delle misure volte a garantire il diritto alla salute dei soggetti che risultano affetti da malattie rare, consistenti in primo luogo nell'uniformità della erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani; nell'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; nel coordinamento, riordino e relativo potenziamento della Rete nazionale per le malattie rare istituita con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, comprensiva dei centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee «ERN», per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; infine e non ultimo nel sostanziale sostegno alla ricerca.

**La disposizione in parola, atteso il carattere puramente ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'**art 2**, enumera le principali definizioni di "malattie rare" comprese quelle di origine genetica, indicandone quale prima caratteristica la bassa prevalenza.

Più in dettaglio si precisa che per bassa prevalenza delle malattie rare si intende una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila. Nell'ambito delle malattie rare sono comprese anche le malattie ultra rare, caratterizzate, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, da una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila. In tale ambito rientrano anche i tumori rari, la cui identificazione deriva dal criterio d'incidenza, in conformità ai criteri internazionali e concordati a livello europeo e dall'Intesa del 21 settembre 2017 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione della Rete nazionale dei tumori rari, essi quindi, rientrano tra le malattie rare come disciplinate dal presente provvedimento

**Considerato il carattere puramente ordinamentale di tale disposizione, peraltro, in linea con le disposizioni già vigenti in materia, non si configurano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il successivo **art. 3** descrive nel dettaglio la definizione di farmaco orfano, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16



dicembre 1999. Un farmaco è definito orfano qualora si presentino le seguenti condizioni: a) se è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nel momento in cui è presentata la domanda di assegnazione della qualifica di farmaco orfano, oppure se è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, ed è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia così redditizia da giustificare l'investimento necessario; b) se non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, di profilassi o di terapia delle affezioni di cui alla lettera a) autorizzati o, se tali metodi esistono, il farmaco ha effetti benefici significativi per le persone colpite da tali affezioni.

**La disposizione in parola, assume carattere prettamente ordinamentale, atteso che si limita alla più precisa definizione del farmaco cosiddetto orfano, peraltro, in linea con le disposizioni già vigenti in materia, pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il successivo **articolo 4**, riguarda il Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato ed i livelli essenziali di assistenza per le malattie rare. Al riguardo i centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona affetta da una malattia rara necessita, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta. Il piano, corredato di una previsione di spesa, è condiviso con i servizi della rete per le malattie rare, che hanno il compito di attivarlo, dopo averlo condiviso con i familiari del paziente. La disposizione prevede che i trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, siano a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

La norma stabilisce che risultino inseriti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle procedure previste per il loro aggiornamento:

- a) le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi, anche in caso di diagnosi non confermata;
- b) le prestazioni correlate al monitoraggio clinico;
- c) le terapie farmacologiche, anche innovative, i medicinali da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i prodotti dietetici, le formulazioni galeniche e magistrali allestite presso le farmacie ospedaliere;

**Ai fini della neutralità finanziaria della disposizione si suggerisce che, con riguardo all'articolo 4, comma 2 - la disposizione sia integrata— mediante emendamento del Relatore - inserendo al comma 2, dopo le parole: "I trattamenti sanitari" le seguenti: "già nei Lea o ritenuti salvavita," conseguentemente il comma 3 dovrebbe essere assorbito dal comma 2, mantenendo l'elencazione per lettere delle prestazioni, ivi indicate, pertanto, si suggerisce di sopprimere esclusivamente la prima parte del comma 3, recante: " 3. Sono inseriti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto delle procedure previste per il loro aggiornamento", conseguentemente al comma 2 va inserita l'elencazione per lettere delle prestazioni.**

Quanto alle disposizioni di cui al punto c) dell'elencazione appena citata, si fa presente che è proprio il decreto legge n. 536/1996, in esame, all'art 1, comma 4 che recita testualmente "Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1 gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per

***un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa.***” pertanto appare evidente che tali prestazioni sono già - a legislazione vigente - a carico del SSN. Inoltre, al comma 2, lett. c) dopo le parole: “anche innovative” si suggerisce di inserire le seguenti: “ di fascia A o H”.

Rientrano nei LEA, secondo l'articolo in esame:

d) le cure palliative e le prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, respiratoria, vescicale, neuropsicologica e cognitiva, di terapia psicologica e occupazionale, di trattamenti nutrizionali, in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare;

e) le prestazioni sociosanitarie di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

f) i dispositivi medici o i presidi sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati, ai fini dell'assistenza per i pazienti affetti da malattie rare, ivi compresi la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale addestramento all'uso. In tale ambito si considerano i dispositivi e i presidi già oggetto di acquisto attraverso procedure di gara, ferma restando la possibilità della prescrizione di prodotti personalizzati ove ne sia dimostrata la superiorità in termini di benefici per i pazienti.

**Con riguardo all'articolo in esame si rappresenta che le altre prestazioni, inclusi i dispositivi medici, sono già attualmente garantite per effetto del dPCM 12 gennaio 2017 e, pertanto, la disposizione non assume alcun carattere innovativo ai fini degli effetti finanziari.**

Infine, la norma, per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda, con proprio decreto, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione *orphan code* presente sul portale *Orphanet*, dal Centro nazionale malattie rare (CNMR) dell'Istituto superiore di sanità (ISS) di cui all'articolo 7, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare. Per le finalità sopra descritte le malattie sono individuate per gruppi aperti, in modo da garantire che tutte le malattie rare afferenti a un determinato gruppo siano comprese nell'elenco.

**Alla luce delle considerazioni svolte appare di tutta evidenza che le disposizioni in esame non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

Il successivo **art. 5** disciplina la materia concernente l'assistenza farmaceutica ed è finalizzato ad assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani.

In particolare specifica che i farmaci prescritti nell'ambito dell'assistenza per le malattie rare ai pazienti affetti da una malattia rara debbano essere erogati da : a) le farmacie dei presidi sanitari, anche nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco; b) le aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza; c) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto prevedono gli accordi regionali stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. In deroga alle disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le prescrizioni relative a una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre quando previsto dal piano di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i farmaci di cui al comma 1 sono resi comunque disponibili dalle regioni. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, è consentita l'importazione

di farmaci in commercio in altri Paesi anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza, purché compresi nei piani di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nonché nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. I farmaci sopra citati dovranno essere richiesti da una struttura ospedaliera, anche se utilizzati per assistenze domiciliari, e sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con specifico riferimento alla deroga prevista dal comma 4, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale del febbraio 1997 che disciplina le modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero, si osserva quanto segue.

L'impostazione della norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che ai fini della menzionata importazione i medicinali devono essere comunque compresi nel piano terapeutico di cui all'art. 4 nonché nell'elenco della legge 648 del 1996, di cui sopra si è già trattato. La deroga in esame, pertanto, va valutata solo in quanto consente - rispetto al vigente ordinamento - l'importazione dei medicinali in esame anche per uso non autorizzato nel Paese di origine.

Da ultimo, la norma stabilisce che per l'attuazione degli articoli 4 e 5, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15.

**Ciò premesso, in coerenza con le valutazioni rese per l'articolo 4, e al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri per il fondo sanitario, si propone che all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "I farmaci" siano inserite le seguenti: " , di fascia A o H,". Conseguentemente, con emendamento relatore si dovrebbe espungere il comma 5, dell'articolo 5.**

L'art. 6 su espressa indicazione del Ministero del lavoro, deve essere soppresso per le motivazioni di seguito espresse.

**Ad integrazione il Ministero del lavoro ribadisce le perplessità in ordine all'istituzione del "Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare", soprattutto con riguardo al quantum delle risorse. In particolare, il predetto Ministero rileva "che il Fondo in parola, infatti, oltre ad avere una dotazione limitata, è finanziato- si legge testualmente- da "una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati [...]", orbene stante la natura aleatoria degli importi in entrata che alimentano il Fondo, al fine di evitare eventuali scoperture, sarebbe preferibile utilizzare un massimale piuttosto che una quota fissa. Infine, in ragione dei beneficiari cui è destinato e delle misure che intende finanziare, il Fondo in oggetto va a sovrapporsi ad altri già esistenti (ad esempio, il Fondo per le non autosufficienze, istituito presso questo Ministero, nonché il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri) con il rischio di possibili duplicazioni degli interventi. Per tali ragioni si ritiene opportuno non inserire la previsione istitutiva del Fondo di solidarietà nella proposta di legge, eventualmente facendo confluire le risorse ivi previste nei Fondi già esistenti e/o, in subordine, di chiarirne meglio le finalità e le responsabilità amministrative, eventualmente raccordandolo ai Fondi già presenti nel nostro ordinamento."**

L'art.7 descrive il Centro nazionale per le malattie rare che risulta istituito ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità approvato, con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016, svolge attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzate alla prevenzione, al trattamento e alla sorveglianza delle stesse. Il Centro è la sede del Registro nazionale malattie rare e promuove attività operative finalizzate al suo mantenimento e sviluppo.

**La disposizione appare di carattere essenzialmente ordinamentale, atteso che individua specifiche competenze per un organo di fatto già esistente e le cui attività sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, pertanto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione in parola, in sostanza, si limita a ratificare l'assetto sostanzialmente già vigente presso l'ISS**

L'art. 8 prevede l'Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato «Comitato». La composizione del Comitato assicura la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse del settore e, in particolare, di rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli Ordini delle professioni sanitarie, delle società scientifiche, degli enti di ricerca senza scopo di lucro riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca che si occupano di malattie rare e delle associazioni dei pazienti affetti da una malattia rara più rappresentative sul territorio nazionale. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le attività di supporto al tavolo tecnico sono svolte dalle strutture ministeriali competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**La disposizione di carattere ordinamentale è neutra finanziariamente in quanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in ragione del fatto che il testo formulato prevede espressamente che per i componenti del Comitato nazionale per le malattie rare non siano corrisposti gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati e che ogni ulteriore attività di supporto venga svolta dalle competenti strutture ministeriali con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri finanziari**

**Ad ulteriore integrazione si rassicura circa la neutralità finanziaria della proposta normativa in esame, tenuto conto che per l'istituendo Comitato oltre a non essere previsti gettoni di presenza, compensi o indennità per i componenti, si darà corso prevedendo nel decreto di costituzione che per le riunioni sarà privilegiato il ricorso allo strumento della videoconferenza, a tale specifico riguardo con emendamento del relatore si può integrare in tale senso la disposizione.**

L'Art. 9 prevede il Piano nazionale per le malattie rare e il riordino della Rete nazionale per le malattie rare, stabilisce, infatti, che con Accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato e il Centro nazionale per le malattie rare, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare. Il Piano nazionale per le malattie rare, in sede di prima attuazione della presente legge, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con la procedura di cui al comma 1. Con l'Accordo di cui al comma 1, è disciplinato, altresì, il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolata nelle reti regionali e interregionali, con l'individuazione dei compiti e delle funzioni dei centri di coordinamento, dei centri di

riferimento e dei centri d'eccellenza che partecipano allo sviluppo delle reti di riferimento europee «ERN», previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, con particolare riferimento alla rimodulazione della Rete nazionale delle malattie rare e alla previsione di una articolazione in reti regionali e interregionali e al riferimento ai Centri di coordinamento e ai Centri di riferimento, si fa presente che tali articolazioni fanno già parte del SSN per tutte le funzioni assistenziali già finanziate mediante il FSN. Segnatamente, si precisa che anche i centri d'eccellenza che partecipano allo sviluppo delle reti di riferimento europee «ERN» costituiscono già l'insieme delle strutture del SSN che prestano assistenza alle persone affette da MR e che oltretutto, tali centri, in quanto “di eccellenza”, dovrebbero coincidere, nell'organizzazione della rete nazionale con gli stessi Centri di riferimento individuati in ambito nazionale. Si ribadisce, pertanto, che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri che la finanza pubblica.

**L'art.10** reca norme in materia di flussi informativi delle reti per le malattie rare

Le regioni assicurano, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 7 al fine di produrre nuove conoscenze sulle malattie rare, monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché per valutare la qualità complessiva della presa in carico dei pazienti e attuare un monitoraggio epidemiologico, anche al fine di orientare e supportare la programmazione nazionale in tema di malattie rare e le azioni di controllo e di verifica.

**Con riguardo all'impatto finanziario della presente norma, si osserva che le iniziative descritte inerenti i flussi informativi attengono alle competenze delle Regioni, che già provvedono in tal senso a legislazione vigente.**

**Con emendamento relatore, pertanto, si può inserire apposita clausola di invarianza finanziaria.**

**L'art.11** reca norme in tema di Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei farmaci orfani. In particolare il Fondo di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è integrato con ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario. Il Fondo, per la parte delle risorse di cui al comma 1, è destinato alle attività riportate di seguito: a) studi preclinici e clinici promossi nel settore delle malattie rare; b) studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia; c) programmi di sorveglianza su farmaci orfani e su altri trattamenti innovativi immessi in commercio sulla base di ipotesi biologiche e di evidenze iniziali di efficacia, ma privi di conoscenze certe sulla efficacia e sulla sicurezza del loro uso a medio e a lungo termine; d) ricerca e sviluppo di farmaci orfani plasmaderivati; e) progetti di sviluppo di test per *screening* neonatale per diagnosi di malattie rare per cui sia disponibile, o in fase di sviluppo avanzato comprovato, una cura.

**Gli aspetti finanziari riguardano segnatamente la congruità del Fondo dell'AIFA di cui al decreto legge n. 326/2003, ma al riguardo, con ogni evidenza, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto essa si limita ad integrare il versamento - già previsto a carico delle aziende farmaceutiche - come stabilito dal succitato decreto legge n. 326/2003, pertanto non è un onere a carico dello Stato, ma alimentato dalle imprese farmaceutiche stesse.**

**Ad ulteriore integrazione, all'esito di approfondimento con l'Aifa - tenuto conto che gli aspetti finanziari riguardano la congruità del Fondo dell'AIFA di cui al decreto legge n. 326/2003 - si**

osserva quanto segue. Un effetto diretto derivante dalla norma può essere associato alle minori entrate derivanti dalla deducibilità dell'ulteriore contributo. Si stima che, sulla base della media dell'ultimo triennio, l'ulteriore contributo annuo del 2% sia pari ad euro 13.692.297 (calcolato su un imponibile medio pari ad euro 684.614.841). Qualora tale importo fosse interamente deducibile dal reddito delle aziende ed ipotizzando che tutte le aziende producano un utile di esercizio su cui calcolare e versare l'imposta sui redditi delle società (IRES del 24%), il minor gettito sarebbe pari ad euro  $13.692.297 \times 24\% =$  euro 3.286.151.

Sulla base delle valutazioni tecniche sopra fornite, ai fini della presente RT si ribadisce la competenza del Dipartimento delle finanze.

#### L'art.12

Con riguardo ai rilievi riferiti all'articolo 12, atteso che le disposizioni ivi contenute sono state riformulate, a seguito di interlocuzioni tra i Dicasteri interessati, ci si rimette alla proposta di riformulazione, elaborata dal Dipartimento delle finanze, integrata - con riguardo ai commi 5 e 6 - con le modifiche proposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che si riporta testualmente :*Art. 12 (Incentivi) 1. Al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani, ai soggetti pubblici o privati che svolgono le predette attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, fino ad un importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di usufruire degli incentivi fiscali di cui al medesimo comma, inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero della salute il protocollo relativo alla ricerca sulle malattie rare. 3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui. 4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile in relazione alle medesime spese sostenute con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». 5. Le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o*

*alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 luglio 2016 n. 593 e suoi regolamenti attuativi. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, modalità e termini per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 5.*"

L'art.13 sancisce la promozione della ricerca stabilendo che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

**La norma in parola, atteso che non individua particolari e specifici adempimenti, può essere attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente e pertanto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Con emendamento relatore, pertanto, si può inserire apposita clausola di invarianza finanziaria**

L'art.14 stabilisce norme in materia di formazione e informazione sulle malattie rare. Al riguardo il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuove azioni utili per dare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie. I centri di coordinamento regionali e interregionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di strumenti adeguati, al fine di fornire le informazioni necessarie per accedere e per utilizzare in modo ottimale le reti regionali e interregionali di assistenza per le malattie rare da loro coordinate e per orientare le persone affette da tali malattie anche rispetto alle offerte assistenziali organizzate da regioni diverse da quella di rispettiva residenza. Il Ministero della salute, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, attua periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle malattie rare nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente. Il Ministro della salute, avvalendosi del supporto del Comitato di cui all'articolo 8, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

**Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse già a disposizione a legislazione vigente.**

**Ad ulteriore integrazione si precisa che per gli oneri connessi alle campagne informative può essere indicato il capitolo 5510, pag. 12 "Spese per l'informazione sanitaria ai fini della promozione della salute, incluse quelle per l'iscrizione, l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali" o pag. 18, "Somme destinate a informazione sanitaria e promozione della salute già incluse nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 616", mentre con riguardo allo specifico importo delle risorse da poter destinare a tali iniziative, esso sarà collegato al programma delle iniziative di comunicazione che approva annualmente lo scrivente Ministro e dalla relativa attività di pianificazione delle risorse stesse.**

**Con emendamento relatore, pertanto, si può inserire apposita clausola di invarianza finanziaria**

L' **art.15** reca disposizioni finanziarie. Dispone infatti, che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, comma 2, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**In ordine al presente articolo, recante disposizioni finanziarie riferite anche ad articoli non di competenza di questo Ministero, segnatamente l'art.6 e l'art.12, e tenuto conto delle valutazioni formulate nella presente relazione tecnica per gli articoli 4 e 5, ci si rimette alle competenti valutazioni del MEF.**

L'**art. 16** si configura come **ordinaria clausola di salvaguardia**, disponendo che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



MEF - RGS - Prot. 91275 del 29/04/2021 - U



Prot. N. Rif.  
Prot. Entrata N.  
Allegati: vari  
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)

**OGGETTO: AC 164 e Abb. - Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.**

Si fa riferimento alla nota n. 2839 del 16 aprile u.s., con la quale il Ministero della salute, facendo seguito alla riunione dello scorso 8 aprile, ha trasmesso una nuova versione della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

Si ribadisce, come già evidenziato con note prot. 41586 dell'8 marzo u.s. e prot. 68304 del 12 aprile u.s., che il disegno di legge in argomento reca disposizioni dirette alla tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare attraverso misure volte a garantire l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani, il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare, il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per le malattie rare comprensiva dei centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee «ERN», per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, e il sostegno alla ricerca.

Con le richiamate note questo Dipartimento, tenuto conto del fatto che il provvedimento in oggetto è oneroso e che manca una quantificazione della maggior spesa a carico della finanza pubblica, ha chiesto di acquisire una relazione tecnica, comprensiva di tutti gli elementi già forniti dal Ministero della salute e integrata con i contributi delle altre amministrazioni coinvolte che, oltre a fornire indicazioni circa i profili di innovatività ordinamentale, dia conto dei maggiori oneri recati da ciascuna disposizione a carico della finanza pubblica, per la necessaria copertura.

Ciò premesso, con riferimento alla relazione tecnica pervenuta, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

**Articoli 1, 2 e 3** – recanti le finalità del provvedimento e le definizioni di malattie rare e di farmaco orfano.

La relazione tecnica afferma che trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, in linea con le disposizioni già vigenti in materia, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Al riguardo, si prende atto e si comunica di non avere osservazioni da formulare.*

**Articoli 4 (Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare) e 5 (Assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani)**

Gli articoli in oggetto stabiliscono che i trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali siano a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che le regioni eroghino farmaci (a carico del SSN) anche prima del loro inserimento nel prontuario farmaceutico, etc.. Nell'attuale formulazione le disposizioni sono idonee a generare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella relazione tecnica il Ministero della salute suggerisce alcune modifiche ed integrazioni al testo normativo dirette ad evitare che le norme comportino oneri non coperti a carico della finanza pubblica.

*Si prende atto delle proposte emendative sulle quali non si hanno osservazioni da formulare e, in conseguenza del loro accoglimento, si conferma la necessità di espungere il comma 5 del medesimo articolo 5, come peraltro indicato nella stessa RT.*

**Art. 6 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)**

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare finanziato in parte mediante una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e in parte da donazioni e lasciti.

Il Ministero della salute riferisce che l'articolo deve essere soppresso su espressa indicazione del Ministero del lavoro che ha sollevato una serie di eccezioni fra cui l'inidoneità della copertura finanziaria e il rischio di sovrapposizione del presente intervento con altri di analoga natura già esistenti.

*Si concorda con la richiesta di soppressione ribadendo il **parere contrario** già reso con le richiamate note prot. 41586 dell'8 marzo u.s. e prot. 68304 del 12 aprile u.s. relativamente alla non idoneità della copertura finanziaria ai sensi della legge n. 196 del 2009.*

**Articolo 7 (Centro nazionale per le malattie rare)**

La norma reca disposizioni sul Centro nazionale per le malattie rare, istituito ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità approvato, con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016.

La relazione tecnica afferma che trattasi di disposizione di carattere essenzialmente ordinamentale, in quanto individua specifiche competenze per un organo di fatto già esistente e le cui attività sono svolte

con le risorse disponibili a legislazione vigente, e che pertanto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Afferma, inoltre, che la disposizione si limita a ratificare l'assetto sostanzialmente già vigente presso l'Istituto Superiore di Sanità.

*Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la non onerosità della disposizione.*

#### **Art. 8 (Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare)**

L'articolo prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero della salute del Comitato nazionale per le malattie rare e, al comma 4, specifica che ai componenti non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

La relazione tecnica, nel ribadire l'espressa esclusione dei gettoni di presenza, compensi o indennità per i componenti dell'istituendo organismo, assicura, a dimostrazione della neutralità finanziaria dell'art.8, che nel decreto di costituzione sarà previsto in via prioritaria il ricorso alle videoconferenze suggerendo anche in tal senso un emendamento del Relatore al testo normativo.

*Nel prendere atto di quanto affermato nella relazione tecnica, ai fini della neutralità finanziaria si concorda circa la necessità che il testo normativo sia integrato con emendamento del Relatore, prevedendo che nel decreto di costituzione del Comitato si precisi che per le riunioni sarà privilegiato il ricorso allo strumento della videoconferenza.*

#### **Art. 9 (Piano nazionale per le malattie rare e riordino della Rete nazionale per le malattie rare)**

Prevede l'adozione di un Piano nazionale per le malattie rare e il riordino della Rete nazionale delle malattie rare.

Il Ministero della salute fornisce elementi a supporto della dichiarata neutralità finanziaria delle disposizioni in oggetto.

*Nel prendere atto di quanto rappresentato, si rende comunque necessario l'inserimento nel testo, con emendamento del Relatore, di apposita clausola di neutralità finanziaria.*

#### **Art. 10 (Flussi informativi delle reti per le malattie rare)**

La disposizione prevede che sia assicurato dalle regioni, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare, previsto dall'articolo 7.

La relazione tecnica asserisce l'assenza di effetti finanziari trattandosi di attività già svolte dalle regioni a legislazione vigente.

*Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la non onerosità della disposizione e si conviene circa la necessità di inserire apposita clausola di invarianza finanziaria con emendamento del Relatore.*

**Art. 11 (Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei farmaci orfani)**

Reca disposizioni in materia di finanziamento della ricerca sulle malattie rare e sullo sviluppo dei farmaci orfani, prevedendo in particolare il versamento da parte delle Aziende farmaceutiche di un contributo pari al 2 per cento delle spese sostenute per attività di promozione presso gli operatori sanitari, ulteriore rispetto al 5 per cento previsto a legislazione vigente, da utilizzare per attività di ricerca.

*Si rimanda alle definitive valutazioni del Dipartimento delle finanze circa quanto espresso dal Ministero della salute che, nell'evidenziare un effetto finanziario diretto recato dalla disposizione, associato alle minori entrate derivanti dalla deducibilità dell'ulteriore contributo posto a carico delle imprese farmaceutiche, ha fornito una stima delle possibili minori entrate, quantificate in euro 3.286.151, in relazione alla quale occorre sia individuata apposita copertura finanziaria in assenza della quale non può che esprimersi **parere contrario**. A tal fine occorre integrare il testo con emendamento.*

**Art. 12 (Incentivi fiscali)**

La disposizione prevede e disciplina in parte - demandando la definizione dei criteri attuativi ad un regolamento MEF SALUTE MUR - un credito di imposta in favore di soggetti pubblici o privati per spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di determinate attività di ricerca o per finanziamenti di determinati progetti di ricerca, nei limiti di un tetto di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

La relazione tecnica riporta una proposta di riformulazione del testo come elaborata dal Dipartimento della Finanze e integrata, con riferimento ai commi 5 e 6, con le modifiche proposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

*Nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, si fa presente che la riformulazione dovrà essere recepita nel testo in apposito emendamento del Relatore e, coerentemente, dovrà essere aggiornata la relazione tecnica.*

**Art. 13 (Promozione della ricerca)**

Prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovano la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

La relazione tecnica sottolinea l'assenza di obblighi specifici e propone, a maggior tutela della sostenibilità finanziaria, l'inserimento di apposita clausola di invarianza finanziaria con emendamento del Relatore.

*Preso atto della neutralità finanziaria asserita in relazione tecnica, si richiede l'inserimento di apposita clausola di invarianza finanziaria mediante emendamento del Relatore.*

**Art. 14 (Formazione e informazione sulle malattie rare)**

La norma dispone attività informative a pazienti, familiari e opinione pubblica nonché adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.

La relazione tecnica richiama le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute finalizzate alle campagne informative (cap. 5510 pgg 12 e 18).

*Nel prendere atto di quanto affermato circa gli oneri connessi alle campagne informative, tuttavia, si torna a ricordare che il comma 2 dell'articolo 14 dispone "...un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie." e, in tali termini, coinvolge il Servizio sanitario nazionale in un'attività "formativa" e non solo "informativa". Pertanto è necessario che la norma:*

- *sia integrata con una specifica clausola di neutralità finanziaria dal seguente tenore: "Le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*
- *la parola "formazione" sia sostituita con la parola "informazione" e la rubrica sia conseguentemente aggiornata.*


#### **Art. 15 (Disposizioni finanziarie)**

L'articolo reca le disposizioni finanziarie a copertura degli articoli 4, 5, 6, comma 2, per l'importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, nonché dell'articolo 12 per l'importo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021,

*Alla luce di quanto rappresentato in relazione tecnica circa la non onerosità degli articoli 4, 5 e 6, nell'ipotesi di accoglimento delle proposte emendative avanzata dal Ministero della salute, l'articolo va completamente riformulato. Si precisa che il comma 2, che provvede ad indicare la copertura finanziaria a fronte degli oneri previsti, è mal formulato in quanto si intende utilizzare un fondo di parte capitale per fronteggiare delle spese di natura corrente, comportando così, una dequalificazione della spesa. Ciò posto, in merito alla copertura finanziaria proposta, si ribadisce il parere contrario, in quanto le risorse disponibili sul fondo indicato sono comunque destinate a provvedimenti considerati prioritari per il Ministero dell'economia e delle finanze.*

In conclusione, ai fini dell'ulteriore corso è necessario che il testo normativa sia emendato nei termini sopra descritti, coperto in modo adeguato per gli oneri recati dagli articoli 11 e 12 e che conseguentemente sia corredato di relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'art. 17, commi 3, 4 e 6-bis della L. 196/2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021. Atto n. 252 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro ( <i>Esame e rinvio</i> )	104
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
---	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	109
5-05919 Martinciglio: Possibile garanzia statale per finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a fronte di cessione del credito del <i>Superbonus</i> .....	109
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	111
5-05915 Fragomeli: Procedure doganali per la trasparenza delle catene di approvvigionamento dell'oro grezzo .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	112
5-05916 Osnato: Rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni per le strutture ricettive all'aria aperta .....	109
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	114
5-05917 Centemero: Imposizione di vincoli alle banche per l'erogazione di mutui e prestiti .	110
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	115
5-05918 Raduzzi: Posizione del Governo italiano sulla proposta di direttiva 2016/0107 in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali .....	110
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	116
5-05920 Martino: Adozione di provvedimenti attuativi di agevolazioni recate dal decreto-legge Rilancio e dalla legge di bilancio per il 2021 .....	110
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	119

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021.**

**Atto n. 252.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nel cedere la parola al relatore per l'illustrazione del contenuto del provvedimento, ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo sul presente schema è fissato al 20 maggio prossimo.

Davide ZANICHELLI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021.

Rammenta che la disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 26 marzo 1990, n. 62, che ha novellato la legge 4 agosto 1955, n. 722, e che all'articolo 1 ha autorizzato, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamen-

tari che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Evidenzia in particolare che il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che, ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali, occorre tenere conto:

della rilevanza nazionale o internazionale;

del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi;

della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato;

dell'equilibrata ripartizione geografica;

della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

Ricorda quindi che la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica. A partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l.

Ciò premesso, segnala che lo schema di decreto in esame individua per l'anno 2021 la lotteria nazionale ad estrazione differita Lotteria Italia, con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto, ha ritenuto opportuno confermare per l'anno 2021 l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita.

Rammenta che nel corso degli ultimi anni l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Le ragioni del costante *trend* negativo nell’andamento delle lotterie ad estrazione differita è dovuto, da un lato, all’incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall’altro lato al fatto che si è perso il senso tradizionale dell’abbinamento a manifestazioni e ad eventi tradizionali.

Per quanto concerne la Lotteria Italia, i dati riferiti ai risultati degli ultimi anni, comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenziano una diminuzione costante del numero dei biglietti venduti: 4.569.177 nel 2020, 6.717.269 nel 2019, 6.955.460 nel 2018 e 8.603.900 nel 2017. L’Agenzia sottolinea che il risultato del 2020 è verosimilmente legato alla situazione emergenziale tuttora in essere dovuta alla pandemia e all’effetto delle misure di contenimento adottate per arginarla. Le disposizioni sugli orari di chiusura di alcune categorie di esercizi commerciali, presso i quali si svolge l’attività di vendita delle lotterie nazionali, e le limitazioni agli spostamenti hanno ridotto le concrete possibilità di acquisto dei tagliandi.

Osserva poi come si continui a rilevare una consistente diminuzione delle spese totali per la gestione della lotteria (pari nel 2020 complessivamente a 4.549.885 euro rispetto ai 6.292.345 euro del 2019, ai 6.404.300 del 2018 e ai 19.409.500 del 2017). Si registra inoltre una diminuzione dell’utile erariale, pari a 9.148.000 euro nel 2020 rispetto ai 13.647.000 euro del 2019 nonché ai 14.186.500 euro del 2018 (11.805.000 euro nel 2017 e 12.133.000 euro nel 2016). Tale decremento, anche a fronte della richiamata ulteriore diminuzione delle spese, è da attribuirsi al minore incasso lordo derivante dal calo della vendita dei biglietti: 22.845.885 euro nel 2020 a fronte di 33.586.345 euro nel 2019 e di 34.777.300 euro nel 2018.

Il risultato economico finale dell’edizione del 2020 – dato dall’utile erariale

(9.148.000 euro) più il rimborso delle spese generali di gestione (456.917,70 euro), a cui va sottratta l’integrazione massa premi a carico del bilancio dello Stato – capitolo 3922 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (3.402.500 euro) – è di 6.202.417,70 euro (era di 11.797.726,90 euro nel 2019 e 12.243.046 nel 2018).

Evidenzia infine che, secondo la relazione redatta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini del mantenimento dei livelli della raccolta nel settore, ed in particolare per la Lotteria Italia, la riaffermazione delle lotterie tradizionali non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse ed in fasce orarie di maggiore *audience*.

Alla luce dei contenuti del provvedimento formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento, che – ove non vi siano obiezioni da parte dei colleghi – ritiene possa essere messa in votazione già nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.**

**C. 2361 Ferro.**

*(Esame e rinvio).*



La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Luca SANI (PD), *relatore*, segnala che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 2361, a firma della deputata Ferro ed altri, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. La proposta di legge, che si compone di un articolo, è volta a rendere strutturale, quindi non più provvisoria, la disposizione che riconosce alle imprese la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti della pubblica amministrazione per pagare i debiti derivanti da cartelle esattoriali.

Evidenzia in particolare che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sopprimendo il riferimento all'anno 2014, stabilisce l'applicazione a regime della norma introdotta dal comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che consente la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

Più in dettaglio, con le modifiche in esame, il richiamato comma 7-*bis* riconosce la possibilità di compensare le cartelle esattoriali alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Ricorda quindi che la validità di tale norma, inizialmente prevista per il solo

2014, è stata estesa all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 19, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), al 2016 dall'articolo 1, comma 129, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), al 2017 dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2017, al 2018 dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018, nonché agli anni 2019 e 2020 dall'articolo 37, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2019. Al momento la proroga non risulta estesa all'anno 2021.

Con il decreto ministeriale del 24 settembre 2014 sono state definite le modalità di compensazione per l'anno 2014 e con il decreto ministeriale 13 luglio 2015 sono state definite le modalità di compensazione per l'anno 2015. Il decreto del 27 giugno 2016 ripropone la disciplina secondaria degli anni precedenti anche per le compensazioni 2016, così come il decreto del 9 agosto 2017 con riferimento al 2017.

Come chiarito da Agenzia delle Entrate – Riscossione, diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, quella recata dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018 (e dal sopra citato articolo 37 del decreto-legge n. 124 del 2019, sostanzialmente identico) è da considerarsi immediatamente operativa, in quanto non ha rinviato ad un decreto ministeriale di attuazione, prevedendo invece che l'istituto si applicasse con le modalità indicate al decreto ministeriale 24 settembre 2014, che reca le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

Rammenta che, per eseguire la compensazione, è necessario che il credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione sia certificato dall'amministrazione interessata, cioè quella a favore della quale sono stati effettuati i lavori (somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali). La richiesta di certificazione va effettuata attraverso la Piattaforma dei crediti commerciali, disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale piattaforma serve a certificare e a tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla pubblica amministrazione per

appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali. Ottenuta la certificazione, bisogna presentare all’Agenzia delle entrate – Riscossione l’istanza di compensazione, che può essere totale o parziale. La compensazione può essere effettuata tra crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell’attestazione di pagamento. Nell’ipotesi in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo – scaduti o in scadenza – è necessario indicare gli importi che si vogliono estinguere.

Al riguardo segnala che l’articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. decreto Sostegni, ha prorogato al 30 aprile 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a cinquemila euro. Ricorda a tale proposito che il comma 1 del citato articolo 48-*bis* stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Osserva infine che il comma 1, lettera *b*), amplia le disposizioni del richiamato comma 7-*bis*, prevedendo che esse si applichino anche in fase di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione

dei redditi e non solo in presenza di cartelle esattoriali. Come segnalato dalla relazione illustrativa, ciò consentirà di effettuare la compensazione prima che maturino sanzioni e interessi nei confronti delle imprese.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) segnala che il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge avente contenuto simile a quella in esame, per la quale chiede, una volta pubblicata e assegnata alla Commissione, di valutare un possibile abbinamento.

Marco OSNATO (FdI) si dichiara soddisfatto per la positiva valutazione del gruppo Lega della proposta di legge in esame, che è volta a sostenere le attività produttive in questo difficile momento economico. Ritiene comunque che, proprio in ragione della finalità del provvedimento, sarebbe opportuno procedere speditamente al suo esame.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) evidenzia che anche il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge, a firma Cancelleri e Martinciglio, nella materia in discussione. Chiede quindi che ne sia valutato l’abbinamento con quella in esame, non appena stampata e assegnata alla Commissione Finanze.

Luigi MARATTIN, *presidente*, osserva come il provvedimento in esame abbia due finalità: la prima riguarda la stabilizzazione della compensazione di cui all’articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013. La seconda, di maggior impatto e meritevole di riflessione, consiste nella possibilità di compensare i crediti nei confronti della pubblica amministrazione anche con le imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi, quindi in una fase antecedente all’emissione di una cartella esattoriale.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) osserva che si potrebbe valutare anche l’abbinamento al presente provvedimento della proposta di legge a sua prima firma C. 2593,

avente ad oggetto l'utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati, che è stata già abbinata alla proposta di legge Cabras C. 2075, la quale ha peraltro un contenuto più ampio e più strutturato.

Ricorda che la proposta C. 2593 a sua prima firma è volta a consentire l'utilizzo e il trasferimento dei crediti d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposte dirette e indirette, per l'esecuzione di pagamenti tra privati. Segnala inoltre che una misura analoga è stata approvata dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, con riferimento ai crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali, che potranno essere ceduti, anziché dover essere utilizzati esclusivamente in compensazione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, richiama nuovamente il disposto della lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, osservando che il mancato versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi comporterebbe una riduzione di entrate già scontate nel bilancio dello Stato, che necessiterebbe quindi di una copertura. Intende comprendere se sul punto sia già stata avviata una riflessione da parte dei presentatori della proposta, fermo restando che, in ogni caso, si tratta di un profilo sul quale sarà chiamata ad esprimersi la Commissione Bilancio in sede consultiva. La compensazione con le cartelle esattoriali è stata invece già giudicata priva di effetti finanziari pregiudizievoli per il bilancio dello Stato, e in effetti più volte prorogata.

Massimo UNGARO (IV) si dichiara favorevole, a nome del proprio gruppo, alla possibilità di compensazione prevista dal provvedimento in esame, così come ad ogni iniziativa che possa contribuire a migliorare la situazione finanziaria delle imprese in questo difficile momento economico.

Marco OSNATO (FdI), prendendo atto degli interessanti e fondati rilievi del pre-

sidente, che dovranno essere adeguatamente valutati nel prosieguo dell'esame, anche da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, esprime perplessità in ordine all'abbinamento della proposta in discussione con la proposta Gusmeroli C. 2593. Ritiene infatti che tale abbinamento non gioverebbe affatto alla speditezza dell'esame della presente proposta di legge, rammentando che resta in ogni caso aperta la possibilità di estendere il contenuto del provvedimento mediante la presentazione di proposte emendative.

Luigi MARATTIN, *presidente*, si riserva di valutare il contenuto delle proposte di legge segnalate dagli onorevoli Gusmeroli e Martinciglio, ai fini di un possibile abbinamento al provvedimento in esame. Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

**C. 3045 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappre-

sentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Claudia PORCHIETTO (FI), *relatrice*, segnala che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione XII Affari Sociali, del decreto-legge n. 52 del 2021, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045), che si compone di 14 articoli e due allegati.

Evidenzia che il provvedimento disciplina il quadro delle misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali in ragione della positiva evoluzione della situazione sanitaria, a seguito del rallentamento della curva dei contagi da COVID-19 e dell'accelerazione della campagna vaccinale. Esso prevede, dunque, un dettagliato calendario per consentire la suddetta ripresa e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, sempre nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia. Il decreto-legge reca inoltre, all'allegato 2, un elenco di misure, adottate, in conseguenza dell'epidemia in corso, da precedenti interventi normativi, che vengono prorogate sino al 31 luglio 2021.

Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella propria relazione si soffermerà su tre disposizioni di proroga relative alle materie di competenza della Commissione Finanze, tutte contenute nel citato allegato 2.

Segnala innanzitutto il n. 15 dell'allegato 2 che proroga al 31 luglio 2021 quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari. In sostanza, i contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, a servizi di pagamento e al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, nonché i contratti di credito, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, si intendono validamente conclusi

se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

Evidenzia quindi che il n. 21 dell'allegato 2 proroga al 31 luglio 2021 la possibilità di sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, nonché le disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi, di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020. I contratti ai quali si riferisce la disposizione sono quelli relativi allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e all'adesione ad offerte al pubblico di prodotti finanziari, nonché i contratti di assicurazione. Analogamente a quanto previsto dal precedente punto n. 15, anche in questo caso i contratti si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

Infine il n. 22 dell'allegato 2 proroga, sempre al 31 luglio 2021, la possibilità, di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020, di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza in corso sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 15.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte inoltre che l'interrogazione Pastorino n. 5-05914, su richiesta del presentatore, sarà svolta in un'altra seduta.

**5-05919 Martinciglio: Possibile garanzia statale per finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a fronte di cessione del credito del *Superbonus*.**

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca SUT (M5S), ringraziando per la risposta, auspica che il Governo possa adottare presto misure per una soluzione della questione evidenziata. Ritene infatti che ciò consentirebbe un più ampio accesso

alla misura del *Superbonus*, rendendola maggiormente accessibile nei casi in cui le imprese, in ragione delle loro dimensioni, non sono in grado di riconoscere lo sconto in fattura ai committenti.

**5-05915 Fragomeli: Procedure doganali per la trasparenza delle catene di approvvigionamento dell'oro grezzo.**

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia la rappresentante del Governo per la dettagliata risposta, che si riserva di approfondire con la dovuta attenzione.

**5-05916 Osnato: Rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni per le strutture ricettive all'aria aperta.**

Lucia ALBANO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia ALBANO (FdI), ringraziando, si dichiara non soddisfatta per la mancanza di una chiara risposta al quesito posto nell'interrogazione. Ribadisce quindi la necessità di un chiarimento ufficiale che consenta alle strutture ricettive all'aria aperta di effettuare la rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni a fini civilistici e fiscali. Tali imprese, che per le modalità di svolgimento della loro attività sono particolarmente sicure dal punto di vista sanitario, hanno estrema necessità di sostegno per la ripartenza dopo la chiusura imposta per evitare il diffondersi della pandemia.

**5-05917 Centemero: Imposizione di vincoli alle banche per l'erogazione di mutui e prestiti.**

Antonio ZENNARO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio ZENNARO (Lega) ringrazia la rappresentante del Governo e manifesta l'intenzione di monitorare quanto accadrà nei prossimi mesi per evitare una restrizione del credito, che metterebbe in seria difficoltà le piccole e medie imprese in questa fase di leggera ripresa, connessa alle riaperture e alla disponibilità delle risorse del *Recovery Plan*.

In relazione al problema del finanziamento bancario alle attività produttive, segnala inoltre la necessità di prorogare le moratorie in essere.

**5-05918 Raduzzi: Posizione del Governo italiano sulla proposta di direttiva 2016/0107 in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.**

Raphael RADUZZI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Raphael RADUZZI (Misto) ringrazia per la risposta, che si riserva di approfondire. Rileva come, nonostante si parli tanto di trasparenza e di elusione fiscale internazionale, si consenta a una società come

Amazon, che ha realizzato 44 miliardi di euro di ricavi a livello europeo, di non pagare imposte. Lamenta quindi che il Governo italiano sia più vicino alla posizione del Consiglio dell'UE, intenzionato a imporre obblighi più blandi alle società multinazionali, anziché, appoggiare le proposte del Parlamento europeo, che si sta adoperando per l'introduzione di una regolamentazione più stringente in questa materia.

**5-05920 Martino: Adozione di provvedimenti attuativi di agevolazioni recate dal decreto-legge Rilancio e dalla legge di bilancio per il 2021.**

Raffaele BARATTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, del quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Raffaele BARATTO (FI), ringraziando per la dettagliata risposta, sottolinea l'importanza delle misure agevolative citate nell'interrogazione, introdotte in seguito all'approvazione di proposte emendative presentate dal suo gruppo. Rileva quindi come, a parte l'ultimo provvedimento attuativo, che sembra presentare maggiore complessità, negli altri casi si debba solo raggiungere un accordo tra diversi Dicasteri e chiede pertanto di accelerare il relativo *iter*. Auspica comunque che anche il credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti possa presto trovare attuazione.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO 1

**5-05919 Martinciglio: Possibile garanzia statale per finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a fronte di cessione del credito del *Superbonus*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in riferimento, nella quale si lamenta che le banche, per concedere finanziamenti al committente di lavori del cosiddetto «bonus 110 per cento», richiederebbero garanzie ulteriori oltre alla cessione del credito del 110 per cento e si chiede, quindi, l'attivazione di una garanzia statale, si rappresenta che, allo stato, l'attivazione di un distinto beneficio (garanzia statale o fondo rotativo per l'erogazione di anticipazioni) per ottenere il finanziamento da ripagare col beneficio del bonus 110 per cento, potrebbe comportare maggiori oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica e

potrebbe richiedere tempi tecnici non brevi per l'attivazione.

Come noto, il beneficio in questione è particolarmente attenzionato dal Governo, che nel decreto-legge approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso 29 aprile e in corso di pubblicazione, ha introdotto ulteriori misure agevolative.

Pertanto, ci si riserva di valutare la possibilità di effettuare necessari e ulteriori approfondimenti tecnici – anche sotto il profilo del rispetto della disciplina degli aiuti di stato – per prendere in esame le criticità evidenziate.

## ALLEGATO 2

**5-05915 Fragomeli: Procedure doganali per la trasparenza delle catene di approvvigionamento dell'oro grezzo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che le novità introdotte dal Reg. (UE) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e dal decreto legislativo n. 13 del 2021, impongono agli importatori dell'Unione Europea un dovere di diligenza, nella catena di approvvigionamento, relativamente ad alcuni minerali che possono essere utilizzati per finanziare gruppi armati, essere causa di violazione dei diritti umani e favorire corruzione e riciclaggio di denaro.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere i dati che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone « in merito alla reale origine dell'oro grezzo che viene importato in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea e quali procedure, in sede doganale, possono essere implementate per una maggiore trasparenza delle catene di approvvigionamento che limitino al massimo i rischi di violazione dei diritti umani ».

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne il profilo doganale, in relazione ai prodotti minerali estratti dal suolo o dal sottosuolo, come per il caso dell'oro grezzo, occorre prendere in considerazione l'origine del paese o territorio in cui avviene detta estrazione.

La merce in argomento « oro greggio » viene classificata al codice NC 7108 1200 00 per il quale, dalla consultazione della base dati unionale TARIC, è prevista l'esenzione daziaria all'importazione su tutto il territorio dell'Unione europea e una proibizione all'importazione dalla Repubblica di Korea del Nord.

Relativamente ai dati che l'Agenzia dispone « in merito alla reale origine dell'oro grezzo che viene importato in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea », è neces-

sario premettere che l'Agenzia dispone soltanto delle informazioni relative alle operazioni della specie effettuate in Italia.

Al riguardo, in via generale, l'Agenzia precisa che i controlli all'importazione per l'oro grezzo (voce doganale 7108) sono effettuati sulla base dei consueti elementi dell'accertamento (vale a dire, origine, quantità, qualità e valore).

A seguito della selezione dell'operazione da parte del Circuito Doganale di Controllo (CDC), in base ad una analisi dei rischi, ovvero in caso di rilevate anomalie documentali, l'Agenzia procede ad approfondimenti, sia al momento della presentazione del bene all'importazione sia *a posteriori*, cioè presso la sede dell'importatore.

Tanto premesso, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che, sulla base dei dati in suo possesso, relativi alle importazioni della specie effettuate dall'inizio del 2019 e sino al primo trimestre dell'anno in corso, i Paesi di origine dell'oro grezzo, maggiormente significativi per quantità, risultano essere: Svizzera, Stati Uniti d'America e Columbia.

È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 13 del 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico è designato quale « Autorità nazionale competente » nella specifica materia.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in tale specifico contesto, provvede alla verifica in ingresso dei flussi di importazione e, in particolare, delle dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento (UE) 2017/821.

Il medesimo decreto legislativo, all'articolo 9, comma 2, inoltre, prevede che l'Autorità richiede all'Agenzia delle dogane e



dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei controlli *ex post* della stessa Autorità, sulla base delle sopra citate dichiarazioni doganali dell'importatore. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, sono comunicate, dall'Agenzia su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità, in conformità alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.

Pertanto, il Ministero dello sviluppo economico collabora e si coordina con l'Agenzia delle dogane e monopoli per le finalità sopra esposte.

La collaborazione tra il Ministero e Agenzia delle dogane e dei monopoli è in essere da anni.

I dati che sono stati forniti in passato dall'Agenzia erano necessari, secondo quanto disposto dal medesimo regolamento UE, alla determinazione definitiva delle soglie dell'Allegato 1 allo stesso.

Come disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2021 «L'Autorità, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli *ex post*, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio». Tale programma e i relativi controlli saranno effettuati a partire dal 2022.

## ALLEGATO 3

**5-05916 Osnato: Rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni per le strutture ricettive all'aria aperta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che non è ancora intervenuto alcun chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria con riferimento all'individuazione del « settore alberghiero e termale » nell'ambito della disciplina dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, disposizione che prevede, per le imprese che appartengono a tale settore, di rivalutare gratuitamente ai fini civilistici e fiscali i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione, come noto, può essere effettuata in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi.

Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono « se nell'ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione di cui al Decreto Liquidità rientrino anche le strutture ricettive all'aria aperta che effettivamente operano in ambito alberghiero, svolgendo

la propria attività con le modalità sopra descritte e aventi codice Ateco 53.00 e codice Ateco 55.20.10. ».

Gli Onorevoli chiedono altresì « se possono rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento tutte le strutture ricettive all'aria aperta che sono in grado di dimostrare in punto di fatto di esercitare tale attività, a prescindere dal predetto codice ».

Al riguardo, in merito alle questioni sollevate dagli Onorevoli interroganti, tenuto conto del poco tempo a disposizione, si rappresenta la necessità di effettuare approfondimenti che permettano di ricostruire la *ratio legis* del regime agevolativo previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche in considerazione degli eventuali profili di copertura e stime di gettito.

## ALLEGATO 4

**5-05917 Centemero: Imposizione di vincoli alle banche per l'erogazione di mutui e prestiti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro all'interrogazione relativa alle cosiddette misure *borrower based* in materia bancaria di riserve di capitale e di strumenti macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti, la Banca d'Italia, interpellata in ragione della propria competenza in materia, riferisce che gli strumenti macroprudenziali che fanno riferimento alla situazione finanziaria dei debitori (cosiddetti *borrower based*) perseguono l'obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema finanziario, limitando l'assunzione di rischi eccessivi da parte degli intermediari. I limiti, oltre che alla situazione finanziaria dei debitori, possono basarsi anche sulle caratteristiche del prestito accordato.

Tali misure, non armonizzate a livello europeo, sono regolate in via esclusiva dagli ordinamenti giuridici nazionali, che ne determinano l'ambito di applicazione e ne disciplinano le modalità di esercizio. Oltre che per la stabilità finanziaria, queste misure possono servire anche a evitare che la situazione di debitori già fragili dal punto di vista finanziario sia ulteriormente aggravata da fenomeni di eccessivo indebitamento.

Le misure *borrower based*, secondo Banca d'Italia, sono tipicamente utilizzate per con-

trastare i rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e da livelli elevati o crescenti del debito delle famiglie o delle imprese non finanziarie. Secondo le analisi più recenti, in Italia entrambi i rischi sono al momento contenuti.

Nel 2020 i prezzi delle abitazioni hanno continuato a salire solo moderatamente e secondo stime della Banca d'Italia si manterrebbero stabili quest'anno. A dicembre del 2020 l'indebitamento delle famiglie in rapporto al reddito disponibile, pari al 64,7 per cento, era molto basso nel confronto internazionale. Nel 2020 la leva finanziaria delle imprese (misurata dal rapporto tra i debiti finanziari e la somma degli stessi con il patrimonio netto) è stata pari al 41 per cento, un livello inferiore a quello che le aziende avevano prima della crisi finanziaria dello scorso decennio.

In considerazione della perdurante debolezza del mercato immobiliare e dei livelli nel complesso contenuti della vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, la Banca d'Italia ritiene al momento poco probabile l'opportunità dell'attivazione di questi strumenti nel breve termine.

## ALLEGATO 5

**5-05918 Raduzzi: Posizione del Governo italiano sulla proposta di direttiva 2016/0107 in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si riscontra l'interrogazione a risposta immediata in riferimento, con la quale l'interrogante, dopo aver premesso che ai fini dell'adozione della « Direttiva CBCR » (c.d. *Country By Country Reporting* pubblico) persistono differenze tra il Parlamento Europeo e il Consiglio relativamente alle informazioni societarie da includere nei *report* che saranno oggetto di pubblicazione, chiede di conoscere se: « il Governo supporta o meno la *worldwide disaggregation*, l'abbassamento del limite temporale massimo della *get-out clause* e l'autorizzazione preventiva delle omissioni da parte delle amministrazioni fiscali nonché l'obbligo di rendicontazione del fatturato netto con la distinzione tra ricavi intra-gruppo e quelli derivanti da operazioni con parti non correlate ».

È da premettere che:

le informazioni oggetto della direttiva sono le stesse già oggetto di una direttiva di carattere fiscale, ossia la Direttiva 2016/881 (direttiva sulla cooperazione amministrativa, c.d. DAC4) relativa alla rendicontazione paese per paese di talune informazioni fiscali delle imprese multinazionali, che ha dato attuazione a uno degli standard minimi del progetto OCSE/G20 BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*);

questo strumento legislativo assicura un *data set* che dà alle amministrazioni fiscali la possibilità di effettuare un'analisi di rischio sull'attività delle imprese multinazionali, con la finalità di contrastare l'elusione fiscale internazionale;

la differenza della proposta in oggetto è che questa comporta l'obbligo per le imprese multinazionali di pubblicare le informazioni fiscali su registro delle imprese

e proprie sito web (e quindi non solo a fornirle alle amministrazioni fiscali). La proposta risponde all'esigenza di trasparenza emersa dalla società civile.

Nel corso del negoziato l'Italia ha riconosciuto e sostenuto l'iniziativa della Commissione, volta a rafforzare la trasparenza fiscale delle imprese multinazionali.

È da tenere conto che il testo di compromesso approvato dal Consiglio è il frutto di un delicato equilibrio tra le diverse posizioni espresse nel corso del negoziato. Un maggiore livello di ambizione potrebbe rimettere in discussione tale delicato equilibrio raggiunto in Consiglio.

Inoltre, una ampia divulgazione pubblica delle informazioni già scambiate tra autorità fiscale va valutata alla luce delle implicazioni delle discussioni in ambito internazionale. Una direttiva europea che prevedesse un obbligo generalizzato di divulgazione pubblica dei dati per tutte le giurisdizioni in cui l'impresa è localizzata potrebbe avere delle implicazioni sulle discussioni attualmente in corso a livello internazionale sulla riforma delle regole di tassazione delle imprese multinazionali (revisione delle regole di allocazione dei profitti e tassazione minima effettiva) e comprometterebbe l'adesione di un insieme di Paesi non europei alle nuove regole in discussione a livello internazionale.

Con riferimento alle specifiche questioni sollevate, per quanto di competenza si osserva quanto segue:

*Worldwide disaggregation:*

Secondo la versione approvata dal Consiglio, la rendicontazione dei dati fiscali

delle imprese multinazionali con fatturato globale superiore a 750 milioni di euro è prevista per ogni giurisdizione in cui l'impresa è localizzata (« *Country-by-Country* ») solo per le entità residenti nei Paesi dell'Unione europea o nelle giurisdizioni non UE non cooperative a fini fiscali.

Per le altre giurisdizioni i dati sono riportati in forma aggregata.

Il Parlamento invece ritiene che i dati debbano essere forniti in maniera disaggregata per tutte le giurisdizioni.

Si rileva come la richiesta di dati disaggregati per tutte le giurisdizioni potrebbe non essere considerata coerente con l'accordo raggiunto in ambito OCSE nelle discussioni che hanno portato all'approvazione dell'Azione 13 del progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) relativa appunto alla trasparenza fiscale delle imprese multinazionali attraverso la rendicontazione paese per paese. Tale accordo, recepito in ambito europeo attraverso la direttiva 2016/881 (c.d. DAC4), presuppone che lo scambio di dati avvenga tra l'amministrazione della giurisdizione in cui è localizzata la capogruppo e le amministrazioni fiscali in cui sono localizzate le entità del gruppo ai fini dell'analisi di rischio ad alto livello e per finalità statistiche.

Per diversi Paesi non europei il tema della divulgazione pubblica delle informazioni fiscali è particolarmente delicato. Essi ritengono che la pubblicazione dei dati contraddirebbe il compromesso raggiunto in ambito internazionale, che presuppone la riservatezza dei dati scambiati tra autorità fiscali.

Una eventuale decisione europea di dare pubblicità alle informazioni in forma disaggregata potrebbe compromettere l'adesione dei Paesi alle nuove regole in discussione a livello internazionale.

Abbassamento del limite temporale massimo della « *get-out clause* »:

Si fa riferimento alla clausola di salvaguardia « *comply or explain* » che – nel caso in cui dalla pubblicazione delle informazioni possa derivare un pregiudizio per le imprese in termini di conoscibilità

delle proprie pratiche commerciali e gestionali – consente di differire nel tempo l'adempimento degli obblighi di trasparenza.

La differenza di vedute tra Consiglio e Parlamento riguarda il periodo di tempo oltre il quale occorrerebbe comunque procedere alla divulgazione dei dati.

Il Consiglio ha trovato un compromesso nel limite di 6 anni, mentre il Parlamento europeo ritiene tale termine troppo lungo.

L'Italia sostiene ed ha sostenuto nel corso del negoziato che la clausola « *comply or explain* » dovrebbe prevedere un limite temporale relativamente breve, non potendosi sostenere che un'informazione commerciale possa avere profili di sensibilità per un tempo indefinito.

È comunque da tener conto che l'equilibrio raggiunto in Consiglio è particolarmente delicato su questo aspetto e una sua riconsiderazione potrebbe indurre alcuni Stati membri a ritirare il proprio appoggio alla posizione del Consiglio.

Distinzione del fatturato tra il dato che riguarda ricavi infra-gruppo e ricavi derivanti da transazioni con parti indipendenti.

Nel *Country by Country Reporting* come elaborato all'esito dell'Azione 13 del progetto BEPS i ricavi sono distinti tra quelli realizzati tra parti correlate e quelli realizzati tra parti non correlate.

La proposta della Commissione in oggetto, come anche approvata dal Consiglio, richiede unicamente i ricavi totali. In difformità, il Parlamento chiede, come nel *Country by Country Reporting* Azione 13 BEPS, la distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti.

Al riguardo, si ritiene che questa distinzione, fondamentale ai fini dell'analisi di *transfer pricing*, non sia invece particolarmente rilevante ai fini di trasparenza pubblica. Si ritiene, in particolare, che la *disclosure* pubblica dei ricavi così distinti non sia necessariamente significativa sotto il profilo dell'elusione fiscale.

Autorizzazione preventiva delle omissioni da parte delle amministrazioni fiscali.

Secondo la valutazione sostenuta dal nostro Paese, la proposta del Parlamento di tale soluzione, alternativa rispetto a quella che prevede una clausola di salvaguardia («*comply or explain*»), comporta il rischio di approcci diversi da parte di Amministrazioni diverse in Paesi diversi con diversi livelli di rigorosità, con pregiudizio delle condizioni di pari condizioni tra le imprese a seconda del Paese in cui sono localizzate.

## ALLEGATO 6

**5-05920 Martino: Adozione di provvedimenti attuativi di agevolazioni recate dal decreto-legge Rilancio e dalla legge di bilancio per il 2021.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito ai ritardi nell'emanazione di alcuni provvedimenti attuativi la cui fonte normativa è rinvenibile della legge di bilancio 2021.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il credito d'imposta per ridurre l'uso della plastica, si evidenzia che il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha previsto, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per le persone fisiche nonché per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il successivo comma 1088 ha previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si rappresenta che la norma non chiarisce quali siano le tipologie di spese ammissibili né è stato previsto un rinvio a un apposito decreto attuativo per la definizione di tali profili.

Al riguardo, per chiarire tali aspetti sono in corso interlocuzioni con i Ministeri competenti (MEF, Min. Transizione Ecologica, Ministero della Salute) al fine di acquisire le informazioni necessarie per con-

sentire ai cittadini di conoscere le tipologie di beni e gli interventi agevolabili.

Per quanto concerne la procedura di accesso all'agevolazione, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, è stata, invece, già predisposta una bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che sarà emanata, per evitare disorientamenti nei cittadini, non appena saranno definiti detti aspetti.

Per quanto concerne il credito d'imposta a favore delle imprese agricole, si rappresenta che il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha «rifiutato» il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il citato comma 131 dispone, inoltre, che i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stabiliti, al fine del rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, va evidenziato che il precedente credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 (richiamato dal comma 131), aveva ricevuto attuazione ad opera del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 13 gennaio 2015. Detto decreto definiva nel dettaglio i soggetti beneficiari dell'agevolazione e gli investimenti agevolabili.

Considerato che la nuova disposizione normativa non effettua un analogo rinvio a un apposito decreto MIPAAF, quanto alla definizione dell'ambito soggettivo e oggettivo della misura, tenuto conto che tali aspetti non rientrano nelle specifiche competenze dell'Agenzia delle entrate, si è in attesa di un riscontro da parte dei Ministeri competenti circa la possibilità di rendere applicabili le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 2015.

Per quanto concerne la procedura di accesso all'agevolazione, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta è stata, invece, già predisposta una bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che prima di essere emanato deve però essere integrato con riferimento agli aspetti sopra descritti (profili soggettivo e oggettivo).

Con riferimento al credito d'imposta a favore dei cuochi professionisti previsto dall'articolo 1, commi da 117 a 123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dello sviluppo economico riferisce di aver formulato delle proposte normative evidenziando la predisposizione di una dotazione esigua, pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023 e, in occasione dell'esame di un emendamento presentato nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto di proroga dei termini

legislativi (AC 2845, « Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea »), incidente su alcune delle criticità evidenziate dalla norma, ha formulato una ipotesi di revisione normativa in corso di valutazione, eventualmente da presentare in via di subemendamento.

La proposta emendativa è volta complessivamente ad estendere il periodo di ammissibilità della spesa, ad una rimodulazione degli esercizi di fruizione, ad un incremento della dotazione finanziaria ed alla riconduzione dell'intervento all'applicazione della disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea. Tale modifica, più in particolare, è necessaria al fine di rendere la disciplina della misura compatibile con le norme europee in materia di aiuti di Stato, stante il periodo limitato di applicazione del *Temporary framework* (avente scadenza, attualmente, il 31 dicembre 2021), che non consente di accordare i benefici nel suo perimetro per tutto l'arco temporale previsto dalla disciplina della misura in parola.



## **VII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura, scienza e istruzione)**

---

*S O M M A R I O*

AVVERTENZA .....	121
------------------	-----

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	122
---	-----

#### SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e altre disposizioni concernenti l'espropriazione di immobili in stato di degrado o di abbandono per il loro recupero e adeguamento alle norme di prevenzione del rischio sismico. C. 770 Nardi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	124

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Alessandro Morelli.*

**La seduta comincia alle 14.**

**D.L. n. 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.**

**C. 3072 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 maggio scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica che è in corso un'interlocuzione tra i gruppi per pervenire ad una proposta condivisa di parere. Per tale ragione, non essendovi

obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Introduzione dell'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e altre disposizioni concernenti l'espropriazione di immobili in stato di degrado o di abbandono per il loro recupero e adeguamento alle norme di prevenzione del rischio sismico.**

**C. 770 Nardi.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, riferisce sulla proposta di legge Nardi n. 770, di cui la Commissione inizia oggi l'esame in sede referente.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per maggiori approfondimenti, ricorda che la proposta di legge reca disposizioni finalizzate all'espropriazione di immobili abbandonati e degradati, allo scopo di favorirne il recupero, la riqualificazione e il riutilizzo.

Come sottolineato nella relazione illustrativa, la proposta di legge mira a offrire strumenti alle amministrazioni locali per porre rimedio ai fenomeni di abbandono del patrimonio immobiliare, specie nelle aree interne e nei piccoli borghi montani. Secondo Assoedilizia in Italia esistono oltre 2 milioni di case abbandonate e disabitate. In base ai dati dell'ultimo censimento ISTAT, il numero di edifici inutilizzati sarebbe di circa 743.000 unità.

La proposta di legge in esame si compone di tre articoli.

L'articolo 1 introduce, nel testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327 del 2001), un nuovo articolo *7-bis* che consente al Comune di provvedere all'espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono, ne disciplina i criteri e le procedure da seguire e individua inoltre le finalità a cui deve tendere l'espropriazione.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo *7-bis* dispone che gli immobili da espropriare sono individuati dagli uffici comunali o segnalati dai cittadini ovvero da altri soggetti pubblici o privati.

Quanto ai requisiti che deve presentare l'immobile affinché possa essere oggetto di espropriazione, lo stesso comma 1 dell'articolo 1 prevede che possano essere espropriati gli immobili che presentano un grave deperimento degli elementi strutturali oppure i cui proprietari: *a)* abbiano omesso, a seguito di specifica ordinanza, l'esecuzione di interventi urgenti al fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità dei cittadini; *b)* abbiano lasciato gli immobili in

stato di degrado o di abbandono da almeno 10 anni.

Il comma 2 del nuovo articolo *7-bis* del D.P.R. n. 327 del 2001, come introdotto dalla proposta di legge in esame, prevede che, con delibera del Comune, si provvede: all'accertamento della sussistenza delle condizioni succitate; a dettare le prescrizioni necessarie per il recupero del bene; all'avvio del procedimento di espropriazione.

Al fine di assicurare la tutela dei diritti dei proprietari, lo stesso comma 2 prevede che la deliberazione comunale è affissa all'albo pretorio, pubblicata nel sito internet istituzionale del comune, e inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultima residenza conosciuta di ciascuno dei proprietari dell'immobile.

Il comma 3 dell'articolo *7-bis* dispone poi che, decorso il termine di 6 mesi, qualora il proprietario o i proprietari dell'immobile siano irreperibili o dichiarino di non essere in grado di recuperarlo, questo è acquisito senza indugio al patrimonio comunale, tramite deliberazione i cui contenuti sono trascritti nei registri immobiliari. Lo stesso comma 3 dispone che nel medesimo termine, se non fatti valere, decadono gli eventuali diritti reali o le ipoteche esistenti sul bene immobile.

Il citato comma 3 dispone altresì che, nei casi in cui il bene è di proprietà indivisa tra più soggetti, decorso il termine di sei mesi, la proprietà è attribuita integralmente al proprietario o ai proprietari che assumano l'onere di procedere agli interventi previsti dalle ordinanze comunali, entro un termine concordato con il comune, decorso il quale, se i lavori non sono stati interamente eseguiti, l'immobile è comunque acquisito al patrimonio comunale.

Nel medesimo termine di sei mesi, il soggetto eventualmente titolare di ipoteca sull'immobile, ove assuma l'onere di procedere agli interventi previsti dalle ordinanze comunali, ne diviene proprietario, qualora il proprietario o i proprietari del bene siano irreperibili.

Passando alle disposizioni concernenti la destinazione finale dell'immobile espropriato, il comma 4 dell'articolo *7-bis* prevede che i comuni, nell'ambito della loro

autonomia, procedono senza indugio, entro 60 giorni dall'acquisizione dell'immobile, al suo ripristino e riutilizzo o all'immissione sul mercato immobiliare, tramite proprie società veicolo che procedono al preventivo ripristino o alla loro vendita diretta a privati mediante aste pubbliche.

In generale, pertanto, la proposta di legge in esame – pur intervenendo in novella sul Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità – disciplina una procedura espropriativa speciale rispetto a quella generale sulla quale sarà opportuno effettuare i necessari approfondimenti nel corso dell'esame, anche sotto il profilo della garanzia del diritto all'indennizzo e della copertura dei relativi oneri finanziari.

L'articolo 2 prevede specifici obblighi, nell'ambito del procedimento di espropriazione disciplinato dall'articolo 1, in capo ai comuni classificati come appartenenti alle zone sismiche 1 e 2, cioè alle zone a maggiore sismicità.

Il comma 1 dispone che i comuni classificati come appartenenti alle zone sismiche 1 e 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, procedono alle verifiche, agli adempimenti e ai procedimenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Lo stesso comma dispone che nei suddetti comuni le attività di recupero degli immobili devono necessariamente comprendere l'adeguamento antisismico.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che le regioni e i comuni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui alla presente legge entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 reca, infine, disposizioni di carattere finanziario finalizzate alla copertura degli oneri connessi alle procedure espropriative e alle successive attività di recupero, prevedendo in particolare l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo a carattere rotativo per gli oneri di espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono, destinato alla messa in sicurezza e al ripristino degli immobili acquisiti. Viene demandata ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri di gestione delle risorse del fondo. Il comma 3 disciplina la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 15 milioni di euro annui per un quinquennio e la cui decorrenza andrà naturalmente aggiornata al 2021.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.50.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

Elezione di un vicepresidente .....	125
SEDE REFERENTE:	
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) .....	126
ALLEGATO (Emendamenti presentati) .....	130
SEDE REFERENTE:	
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) .....	126
AVVERTENZA .....	129

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

##### Elezione di un vicepresidente.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per procedere all'elezione di un Vicepresidente, a seguito della nomina della deputata Deborah Bergamini a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Marco SILVESTRONI (FDI), intervenendo per richiamo al Regolamento, nel richiamare la prassi secondo la quale una delle due vicepresidenze spetta all'opposizione, chiede un rinvio del punto all'ordine del giorno. Ricorda che l'elezione del vicepresidente rientra fra l'altro all'interno di un equilibrio complessivo che interessa la

totalità delle Commissioni, su cui sta maturando un ragionamento generale.

Roberto ROSSO (FI) afferma di non ritenere giustificato il rinvio richiesto dal collega Silvestroni, giacché il ruolo di vicepresidente è vacante da troppo tempo. Osserva che qualora la maggioranza dei gruppi sia d'accordo si può addivenire ad un rinvio, ma che in caso contrario la Commissione dovrebbe procedere senz'altro alla votazione.

Arianna SPESSOTTO (MISTO-L'A.C'È) manifesta il proprio consenso alla richiesta di rinvio avanzata dal collega Silvestroni.

Raffaella PAITA, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.**

Raffaella PAITA, *presidente*, riconosce che la ricerca di un equilibrio complessivo nell'attribuzione dei diversi ruoli nelle Commissioni è certamente importante, ma ribadisce che d'altro canto la Commissione deve essere rapidamente messa in una condizione di piena funzionalità. Proprio per contemperare entrambe le esigenze ed evitare inutili fratture, propone di rinviare l'elezione alla giornata di martedì 11 maggio; precisa però che, appunto essendo fra i suoi doveri quello di garantire il buon andamento dei lavori della Commissione, si tratta dell'ultimo rinvio che potrà consentire.

*(La Commissione consente).*

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la viceministra delle infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che sono stati presentati 116 emendamenti *vedi allegato*).

Al fine di consentire alla presidenza la valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti presentati, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle ore 19.30.

Comunica che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 9.30 di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la viceministra delle infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 19.40.**

**DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la presidenza non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, in quanto non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

1.2 Scagliusi e 3.48 Zoffili, volti ad inserire tra i porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna il Porto di Arbatax;

1.02 Enrico Borghi, volto a prorogare la durata della convenzione della ferrovia Domodossola-Locarno;

1.03 Luciano Cantone, volto a istituire un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per il personale in esubero in alcuni porti dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale;

1.04 Scagliusi, diretto ad attribuire all'Autorità di regolazione dei trasporti le funzioni di organismo competente per la procedura di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, precisando le modalità dell'esercizio delle competenze;

1.05 Rixi, diretto a prorogare le funzioni del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, modificandone parzialmente la disciplina;

2.3 Bruno Bossio, che introduce disposizioni in tema di *smart road* e individua le modalità per l'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada dei sistemi di guida automatica e connessa, nonché di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore, e istituisce l'Osservatorio tecnico di supporto per le *smart road* e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica;

2.4 Scagliusi, che modifica diverse disposizioni del Codice della strada con particolare riferimento all'istituzione dei cosiddetti parcheggi rosa e relativamente alle modalità di parcheggio per i soggetti disabili, nonché per la sosta dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;

2.7 Moretto, che modifica la disciplina del passaggio di proprietà di beni mobili registrati, con particolare riferimento alle modalità per l'autenticazione della sottoscrizione e l'identificazione del venditore;

2.9 Donina, volto ad escludere l'applicazione dei limiti previsti dalla legge di bilancio 2020 per l'acquisto di beni e servizi per le società pubbliche, per favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai loro piani economici finanziari;

2.01 Spessotto, volto alla soppressione del pubblico registro automobilistico;

2.039 Spessotto, volto a sopprimere il servizio di piazza con veicoli a trazione animale;

identici 2.02 Bruno Bossio e 2.025 Silvestroni, diretti a modificare il principio di solidarietà relativo alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 196 del Codice della strada;

2.03 Moretto, 2.011 Sozzani e 2.016 Barbuto, diretti ad introdurre disposizioni in materia di circolazione di prova;

identici 2.04 Bruno Bossio, 2.09 Pentangelo, 2.014 Nobili, 2.027 Silvestroni, 2.030 Maccanti e gli identici 2.05 Bruno Bossio, 2.08 Pentangelo e 2.013 Nobili, 2.029 Maccanti e 2.07 Rotelli, in materia di disciplina degli accertamenti medici relativi all'idoneità psicofisica per il conseguimento delle patenti nautiche;

identici 2.06 Bruno Bossio, 2.010 Pentangelo, 2.015 Nobili, 2.026 Silvestroni e 2.031 Maccanti, che modificano l'articolo 15 del Codice della nautica da diporto per consentire la navigazione delle unità da diporto per la durata massima di venti giorni dalla ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti allo Sportello telematico del diportista (STED);

identici 2.012 Bruno Bossio e 2.028 Maccanti, volti a modificare il regime delle modalità di revisione periodica dei veicoli pesanti includendo rimorchi e semirimorchi tra i mezzi per i quali è possibile l'affidamento a soggetti autorizzati delle operazioni di revisione;

2.017 De Lorenzis, volto a modificare diverse disposizioni del Codice della strada riguardanti le modalità di verifica dei punti sulla patente, la disciplina relativa al diniego della patente per carenza dei requisiti morali e la verifica telematica dell'esistenza e della validità di documenti di guida non esibiti dal conducente;

2.018 De Lorenzis, diretto a modificare il limite di sagoma per i veicoli di

trasporto merci e i mezzi destinati al trasporto pubblico locale;

2.019 De Lorenzis, diretto ad estendere ai dispositivi antiabbandono i limiti per l'emissione sonora previsti per i dispositivi di allarme acustico antifurto;

2.020 De Lorenzis, che modifica diverse disposizioni del Codice della strada (indicazione delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova, le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti; limitazioni alla guida per i titolari di patente di guida di categoria B; esami per il conseguimento della patente di guida, validità, portata da 6 a 12 mesi, del foglio rosa; documentazione di circolazione nella fase di trasferimento della titolarità dei veicoli; conseguenze del mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia e determinazione degli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida);

2.021 De Lorenzis, che modifica diverse disposizioni del Codice della strada in materia di trasparenza, in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni del Codice della strada e relative sanzioni in caso di inadempimento da parte degli enti locali destinatari;

2.022 De Lorenzis, che modifica diverse disposizioni del Codice della strada in materia di notifica delle comunicazioni, in materia di sanzioni amministrative e di notificazioni;

identici 2.023 Scagliusi e 2.035 Tombolato, che modificano l'articolo 60 del Codice della strada al fine di ricomprendere tra i veicoli di interesse storico e collezionistico anche i veicoli iscritti nei registri Ferrari Classiche e Storico Nazionale AAVS;

2.032 Rixi, che esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi i contributi erogati in base al decreto-legge n. 109/2018 per il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori;

2.033 Maccanti, che modifica l'articolo 175 del Codice della Strada in materia di circolazione dei mezzi dello spettacolo viaggiante sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale;

2.034 Maccanti, che differisce al 31 dicembre 2021 il termine per l'utilizzo del « buono viaggio » (termine peraltro già così fissato dall'articolo 34 del decreto-legge n. 41/2020) e introduce nuove modalità per consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari e all'erogazione delle somme, nonché modifica l'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34/2020 ridefinendo i soggetti a cui spetta il buono come le persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero le persone con invalidità, ovvero le persone affette da malattie necessitanti di cure continuative;

2.038 Pizzetti, che estende anch'esso il « buono viaggio » ai cittadini che abbiano compiuto i 60 anni di età;

2.036 Donina, che comprende anche le scadenze relative alla vita tecnica degli impianti a fune, nella proroga di dodici mesi disposta dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 23/2020 per le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità;

2.037 Capitanio, che consente, in via sperimentale per un anno e con finalità di omologazione, l'installazione di sistemi modulari volti ad assorbire la velocità di un veicolo in transito sulle strade italiane, con contestuale conservazione e trasformazione della medesima velocità in energia elettrica;

identici 3.34 Rixi e 3.49 Paternoster, in materia di affidamento di attività di



realizzazione e gestione di tratte autostradali alla CAV S.p.A;

3.35 Nobili, in materia di poteri dei commissari per le opere olimpiche;

identici 3.01 Braga e 3.08 Nobili, relativi al sostegno del trasporto ferroviario delle merci;

identici 3.02 Braga e 3.07 Nobili, che istituiscono un Fondo per il sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci;

3.012 Ficara, relativo al contratto per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale per la media e lunga percorrenza;

3.03 Caon, che reca un finanziamento per il completamento dell'idrovia Padova-Venezia;

3.04 Caon, che reca un finanziamento per l'Alta velocità della tratta ferroviaria Padova-Bologna;

3.05 Sozzani, che istituisce un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari nell'ambito dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

3.06 Versace, sulla pubblicità sui veicoli delle ONLUS;

3.09 Scagliusi, in materia di sicurezza delle gallerie autostradali;

3.010 Di Muro, in materia di estero-vestizione;

3.011 Fogliani, sull'emanazione di un regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare.

Ricorda che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 9.30 di domani.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, chiede di poter disporre dell'elenco degli emendamenti che risultano ammissibili.

Raffaella PAITA, *presidente*, acconsente alla richiesta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.55.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

*Legge quadro in materia di interporti.  
C. 1259 Rotelli.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (C. 3072, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ventuno giorni.*

**1.4. Donina.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Al punto 7) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: « Portoscuso-Portovesme » sono inserite le seguenti: « , Porto di Arbatax ».*

**1.2. Scagliusi, Nobili, Rixi, Bruno Bossio, Marino.**

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis. I commi 9, 10 e 11 dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati.*

*2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 11 aprile 2016, necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis.*

**1.3. Ficara.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse

nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola–Locarno, come disciplinato dalla convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole : « 31 agosto 2021 » sono sostituite con le seguenti: « 31 agosto 2031 ».

**1.02. Enrico Borghi, Pizzetti.**

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)*

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna e l'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in esse rientranti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* o si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico rotabile e passeggeri, nonché persistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di

crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, possono istituire un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La durata dell’Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell’Agenzia sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna e dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale.

2. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e per i primi 12 mesi, dei costi relativi all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite massimo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

4. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all’articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, pari 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.03.** Luciano Cantone.

**(Inammissibile)**

*Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis

*(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)*

1. All’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente: « *i-bis*) con particolare riferimento al settore portuale, svolgere anche le funzioni di organismo competente per la procedura di gestione dei reclami di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti ».

2. In attuazione del comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, l’Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina, mediante l’adozione di un proprio regolamento, la procedura per gestire i reclami in attuazione dell’articolo 16 del medesimo Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017.

3. Nell’ambito della procedura per gestire i reclami di cui al presente articolo, per garantirne l’effettività, in attuazione dell’articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, in particolare con

riferimento all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento e all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'attuazione, l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, applica, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 37.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1.04.** Scagliusi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)*

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

al comma 3, primo capoverso, le parole: « , con esclusione del » sono sostituite dalla parola: « ; è compreso il »; sono inoltre soppresse le parole: « , di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale »; dopo le parole: « istituzione scolastiche, », sono aggiunte le seguenti: « i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto »;

al comma 3, secondo capoverso, sono soppresse le parole: « dirigenziale e »;

al comma 3, quarto capoverso, dopo le parole: « 48.000 annui. » sono aggiunte le parole: « Sempre nell'ambito del menzio-

nato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui. ».

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modificazioni.

**1.05.** Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

*(Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà)*

1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4-bis, le parole: « entro il 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2021 »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo sono adottati previa interlocuzione

con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. ».

2. Al fine di garantire il miglior funzionamento del procedimento introdotto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono sottoposti a revisione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 98, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli atti amministrativi già emanati in materia di adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo.

## 2.6. Grippa.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2021 con le seguenti: entro il 31 ottobre 2021.*

## 2.8. Donina.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « carta di circolazione » sono aggiunte: « o documento unico di circolazione » e dopo la parola: « proprietario » sono aggiunte le parole: « o del locatario *leasing* ».

### \* 2.1. Bruno Bossio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole: « carta di circolazione » sono aggiunte: « o documento unico di circolazione » e dopo la parola: « proprietario » sono aggiunte le parole: « o del locatario *leasing* ».

### \* 2.2. Sozzani, Mazzetti, Rosso.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione e disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-*bis*. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. ».

**2.3.** Bruno Bossio, Nobili, Rixi, Scagliusi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

1. dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2. dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

3. dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa" di cui all'articolo 381-*bis*, comma 2, del regolamento;

4. dei veicoli in condivisione a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;

5. dei veicoli elettrici;

6. dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;

7. a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

8. dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;

9. ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati; »

b) all'articolo 158:

1) al comma 2:

1.1.) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: « *d-bis*) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; »;

1.2) dopo la lettera *g*) è inserita la seguente: « *g-bis*) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa; »;

1.3) dopo la lettera *o-bis*) sono aggiunte le seguenti:

« *o-ter*) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

*o-quater*) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), numero 9. »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-*bis*. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera *g*) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli. »;

3) al comma 5, le parole: « lettere *d*), *g*) e *h*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *d*), *h*) e *i*) »;

c) all'articolo 188:

1. dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. »;

2. al comma 4, le parole: « una somma da euro 87 a euro 344 » sono sostituite dalle seguenti: « una somma da euro 168 ad euro 672 »;

3. al comma 5, le parole: « una somma da euro 42 a euro 173 » sono sostituite dalle seguenti: « una somma da euro 87 ad euro 344 »;

d) dopo l'articolo 188, è inserito il seguente:

« Art. 188-bis.

*(Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni)*

1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzate dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.

3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

4. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. ».

1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni recate dal comma 1-bis il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495.

**2.4.** Scagliusi, Bruno Bossio, Rixi, Nobili.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, l'autenticazione della sottoscrizione e l'identificazione del venditore possono essere effettuate anche da remoto mediante l'utilizzo di sistemi di video riconoscimento o del sistema SPID, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**2.7.** Moretto, Nobili.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai piani economici finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.

**2.9.** Donina.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Soppressione del pubblico registro automobilistico e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)*

1. Ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e del conseguimento di un risparmio di spesa

a beneficio degli utenti, il pubblico registro automobilistico (PRA), istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2683, il numero 3) è abrogato;

b) all'articolo 2810:

1) al secondo comma, le parole: « , gli aeromobili e gli autoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « e gli aeromobili »;

2) il terzo comma è abrogato. 2. Agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni in materia di beni mobili.

3) Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, di motoveicoli o di rimorchi sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dell'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti di cui al presente comma sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione e, a decorrere dal 30 settembre 2021, nel documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

3. I dipendenti dell'Automobile Club d'Italia, in organico alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere assunti, a domanda degli interessati, e in deroga alle norme vigenti, presso qualsiasi altra pubblica amministrazione che presenti fabbisogni di organico per la medesima categoria dell'interessato, mantenendo lo stesso inquadramento economico e giuridico. Le amministrazioni che non

accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

4. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede alla ricollocazione del residuo personale dell'ACI addetto al PRA presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o altre pubbliche amministrazioni che presentano carenza di organico.

**2.01.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni urgenti per la soppressione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)*

1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte e le relative disposizioni per il rilascio delle licenze per il servizio da parte dei comuni, è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « e veicoli a trazione animale » sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: « e veicoli a trazione animale » sono soppresse.

**2.039.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di



cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « risponde solidalmente il locatario e » sono sostituite dalle seguenti: « il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione ».

\* **2.02.** Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « risponde solidalmente il locatario e » sono sostituite dalle seguenti: « il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione ».

\* **2.025.** Silvestroni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Misure urgenti in materia di circolazione di prova)*

1. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.

**2.03.** Moretto, Nobili.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Utilizzo della targa prova per veicoli immatricolati)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apporta al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, le modificazioni necessarie al fine di consentire la circolazione di prova, ferme restando le condizioni di cui al comma 4, articolo 1, del medesimo regolamento, anche ai veicoli già immatricolati e per i veicoli privi della copertura assicurativa prescritta all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**2.011.** Rosso, Sozzani, Novelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Uso della targa di prova per veicoli già immatricolati)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apporta al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, le modificazioni necessarie per disporre che l'autorizzazione alla circolazione di prova sia utilizzabile, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del citato regolamento, anche per i veicoli già immatricolati e senza momentanea copertura assicurativa ai sensi dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**2.016.** Barbuto, Grippa.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

*(Visite mediche di idoneità psicofisica per le  
patenti nautiche)*

1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da: «nonché delle modalità» fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di *handicap*.

\* 2.04. Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

*(Visite mediche di idoneità psicofisica per le  
patenti nautiche)*

1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma

di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da «nonché delle modalità» fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di *handicap*.

\* 2.09. Pentangelo.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

*(Visite mediche di idoneità psicofisica per le  
patenti nautiche)*

1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da « nonché delle modalità » fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di *handicap*.

\* **2.027.** Silvestroni, Rotelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)*

1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 38 del 16

febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da « nonché delle modalità » fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di *handicap*.

\* **2.014.** Nobili.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)*

1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

a) dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera i), le parole da « nonché delle modalità » fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal

comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto n. 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di *handicap*.

\* **2.030.** Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di visite mediche per l'idoneità psicofisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche)*

1. Allo scopo di diminuire la pressione sulle strutture pubbliche e sul relativo personale, impegnati nel contenimento dell'epidemia COVID-19 e nella somministrazione dei vaccini, nonché di aumentare e distribuire sul territorio gli *hub* di accertamento e di certificazione dell'idoneità psichica e fisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche, le relative visite mediche sono effettuate:

*a)* ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore;

*b)* a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche, delle autoscuole e delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19 e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai

medici di cui alla lettera *a)*, oppure da medici in possesso del codice di identificazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito;

*c)* dai medici di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto 146 del 2008, oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione di cui alla lettera *b)* e la visita medica di accertamento si svolga in un gabinetto medico. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito.

\*\* **2.05.** Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di visite mediche per l'idoneità psicofisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche)*

1. Allo scopo di diminuire la pressione sulle strutture pubbliche e sul relativo personale, impegnati nel contenimento dell'epidemia COVID-19 e nella somministrazione dei vaccini, nonché di aumentare e distribuire sul territorio gli *hub* di accertamento e di certificazione dell'idoneità psichica e fisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche, le relative visite mediche sono effettuate:

*a)* ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il certificato di idoneità reca l'indicazione

dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore;

*b)* a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche, delle autoscuole e delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19 e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui alla lettera *a)*, oppure da medici in possesso del codice di identificazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito;

*c)* dai medici di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto 146 del 2008, oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione di cui alla lettera *b)* e la visita medica di accertamento si svolga in un gabinetto medico. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito.

**\*\* 2.08.** Pentangelo.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di visite mediche per l'idoneità psicofisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche)*

1. Allo scopo di diminuire la pressione sulle strutture pubbliche e sul relativo per-

sonale, impegnati nel contenimento dell'epidemia COVID-19 e nella somministrazione dei vaccini, nonché di aumentare e distribuire sul territorio gli *hub* di accertamento e di certificazione dell'idoneità psichica e fisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche, le relative visite mediche sono effettuate:

*a)* ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore;

*b)* a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche, delle autoscuole e delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19 e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui alla lettera *a)*, oppure da medici in possesso del codice di identificazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito;

*c)* dai medici di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto 146 del 2008, oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione di cui alla lettera *b)* e la visita medica di accertamento si svolga in un gabinetto medico. Il certificato di idoneità reca l'in-

dicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito.

**\*\* 2.013.** Nobili.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di visite mediche per l'idoneità psicofisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche)*

1. Allo scopo di diminuire la pressione sulle strutture pubbliche e sul relativo personale, impegnati nel contenimento dell'epidemia COVID-19 e nella somministrazione dei vaccini, nonché di aumentare e distribuire sul territorio gli *hub* di accertamento e di certificazione dell'idoneità psichica e fisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche, le relative visite mediche sono effettuate:

*a)* ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore;

*b)* a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche, delle autoscuole e delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19 e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui alla lettera *a)*, oppure da medici in possesso del codice di identificazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

*ciale* – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito;

*c)* dai medici di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto 146 del 2008, oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché in possesso del codice di identificazione di cui alla lettera *b)* e la visita medica di accertamento si svolga in un gabinetto medico. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito.

**\*\* 2.029.** Maccanti, Rixi, Donina, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)*

1. Le visite mediche di idoneità psichica e fisica per il conseguimento o la conferma di validità delle patenti nautiche sono effettuate, con le modalità pratiche vigenti:

*a)* dai medici e presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

*b)* presso gli stessi gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole nautiche, da sanitari muniti del codice di identificazione previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011. Il relativo certificato reca l'indicazione dello studio o dell'esercizio nel quale il gabinetto medico sia ubicato.

2. Nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, comma 1, lettera *i)*, le parole

da « nonché delle modalità » fino alla fine sono soppresse. Fermo quanto disposto dal comma 1, inoltre di immediata applicazione, con modifiche all'ivi menzionato decreto 146 del 2008 possono essere introdotte, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche disposizioni di dettaglio e digitalizzazione sugli accertamenti medici e le correlate certificazioni, in particolare per i portatori di handicap.

\* **2.07.** Rotelli

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione. ».

\* **2.06.** Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: « 3-bis. La

ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione. ».

\* **2.010.** Pentangelo.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: « 3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione. ».

\* **2.015.** Nobili.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice

della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: « 3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione. ».

\* **2.026.** Silvestroni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione. ».

\* **2.031.** Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di revisioni periodica dei veicoli pesanti)*

1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « temperatura controllata (ATP) » sono inserite le seguenti: « e dei relativi rimorchi e semirimorchi ».

\*\* **2.012.** Bruno Bossio, Rixi, Nobili, Scagliusi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di revisione periodica dei veicoli pesanti)*

1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « temperatura controllata (ATP) » sono inserite le seguenti: « e dei relativi rimorchi e semirimorchi ».

\*\* **2.028.** Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Verifica punti della patente)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126-bis:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Ogni variazione di punteggio è verificabile sul Portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La comunicazione dei



dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione della contestazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definitiva, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso »;

b) all'articolo 120, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Avverso la comunicazione all'interessato, da parte degli uffici della motorizzazione civile, degli elementi ostativi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali, come accertati dal Ministero dell'interno nell'ambito delle procedure telematiche di cui al presente comma, è ammesso ricorso al Ministero dell'interno »;

c) all'articolo 180, il comma 8, è sostituito dal seguente: « 8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. ».

**2.017.** De Lorenzis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis

*(Estensione limite sagoma per trasporto merci e mezzi TPL)*

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole:

« 16,50 » sono sostituite dalle seguenti: « 18 » e le parole: « 18 » sono sostituite dalle seguenti: « 18,75 ».

**2.018.** De Lorenzis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis

*(Dispositivi anti-abbandono)*

1. All'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola « antifurto » sono aggiunte le seguenti: « e anti-abbandono, di cui alla legge 1° ottobre 2018, n. 117 ».

**2.019.** De Lorenzis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis

*(Misure in materia di semplificazione e di trasparenza al codice della strada)*

1. Al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 78, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti. »;

b) all'articolo 117, comma 2-*bis*, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore »;

c) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: « per una volta soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « per non più di due volte »;

d) all'articolo 122, comma 6, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

e) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: « a-*bis*) quando sono in corso i procedimenti di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92 »;

f) all'articolo 207, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Il mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notificazione del verbale di fermo amministrativo comporta l'alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l'autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

**2.020.** De Lorenzis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Misure urgenti in materia di trasparenza)*

1. Al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, comma 12-*quater*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Ciascun ente locale » sono inserite le seguenti: « pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-*bis*), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano, in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali, le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-*bis*), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-*bis* e 12-*ter* del presente comma, e del comma 4, dell'articolo 208 del presente decreto, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate. »;

b) all'articolo 208:

1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per l'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale »;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393, del regolamento sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione non adempiuto, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. »;

3) dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: « 5-*ter*. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni, trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*, del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso. ».

**2.021.** De Lorenzis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Recapito qualificato per le comunicazioni)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 201, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Per i veicoli per i quali è disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, alla notificazione si provvede esclusivamente per via telematica secondo

le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora le procedure di notificazione con tale strumento non siano possibili, si applicano le disposizioni del comma 3, del presente articolo »;

*b)* all'articolo 203:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con raccomandata con ricevuta di ritorno » sono inserite le seguenti: « o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

2) al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « con raccomandata con avviso di ricevimento » sono inserite le seguenti: « o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

*c)* dopo l'articolo 226, è aggiunto il seguente: « Art. 226-*bis*. (*Notificazione mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato*) – 1. Nelle more dell'istituzione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'interessato, che intenda ricevere le notificazioni dei provvedimenti previsti dal presente codice presso la propria casella di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato e il cui domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi, può fornire il relativo indirizzo in occasione dell'immatricolazione di cui all'articolo 93, comma 1, e, successivamente, in occasione della revisione di cui all'articolo 80, del presente decreto, o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione. Qualora si avvalga di tale facoltà, l'interessato deve comunicare ogni succes-

siva variazione riguardante l'indirizzo medesimo all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione entro il termine di quindici giorni dalla sua effettuazione. Chiunque non vi provveda nei termini stabiliti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi previsti dagli articoli 97, 108, 110, 111 e 114, del presente decreto. ».

**2.022.** De Lorenzis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Misure urgenti in materia di motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico)*

1. All'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS ».

\* **2.023.** Scagliusi, Cassese.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Misure urgenti in materia di motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico)*

1. All'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS ».

\* **2.035.** Tombolato, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dei contribuenti ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori ex articolo 5, comma 3, decreto-legge 109/2018)*

1. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, stimati complessivamente in 6,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.032.** Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di circolazione dei mezzi dello spettacolo viaggiante)*

1. All'articolo 175, comma 7, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « rimorchi » sono aggiunte le seguenti parole: « o veicoli autorizzati con modello DGM 243 ».

2. All'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, dopo la lettera g-ter) è aggiunta in fine la seguente: « g-quater) complessi di veicoli immatricolati ad uso speciale degli spettacoli viaggianti. »;

2. al comma 6, lettera *b-bis*) dopo le parole: « lettera *e*) » sono aggiunte le seguenti parole: « e *g-quater*) ».

**2.033.** Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 13, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 11, le parole: « entro il 30 giugno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

*b)* dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-*bis*. A tal fine, onde consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-*quinqies*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica

programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta. »

2. All'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: « in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno » sono sostituite dalle seguenti: « in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55 »;

*b)* dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

1-*ter*. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attiva-

zione della misura di cui al presente articolo. »

**2.034.** Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

1. Articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « stato di bisogno » inserire le seguenti: « e i cittadini che abbiano compiuto i 60 anni di età ».

**2.038.** Pizzetti, Serritella

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

1. All'Articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 dopo la parola: « quinquennali » sono aggiunte le parole: « ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica »;

2. il comma 4 è soppresso.

**2.036.** Donina, Maccanti, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis

*(Installazione in via sperimentale di assorbitori di velocità sulle strade italiane)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è con-

sentita, in via sperimentale e con finalità di omologazione ai sensi della normativa vigente, l'installazione di sistemi modulari volti ad assorbire la velocità di un veicolo in transito, con contestuale conservazione e trasformazione della medesima velocità in energia elettrica.

2. L'installazione dei sistemi di cui al comma 1 è consentita su qualunque tipo di strada presente sul territorio nazionale, previa istanza da parte dell'ente gestore al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce:

a) le modalità di inoltro delle istanze di cui al comma 2 da parte degli enti gestori delle strade;

b) il procedimento di valutazione e convalida dell'istanza di sperimentazione;

c) i requisiti tecnici e di sicurezza stradale che ciascun tratto stradale oggetto di sperimentazione deve soddisfare;

d) la durata della sperimentazione, comunque non superiore a un anno.

**2.037.** Capitanio.

**(Inammissibile)**

ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge di conversione, il MIMS trasmette al CIPE, per il completamento dell'iter procedurale, i progetti disciplinati dalla previgente legge 443/2001, relativi ai terminal offshore. Il CIPE si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dei progetti.

Trascorso inutilmente detto termine, o per il caso di non approvazione di un alcun progetto, si procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica, compreso il cronoprogramma delle opere da realizzarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. A far data dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è vietata la contemporanea presenza nella Laguna di Venezia di più di due navi da passeggeri aventi tonnellaggio superiore a 40 mila GT. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione la navigazione nella Laguna di Venezia delle navi aventi ciascuna stazza superiore a 40 mila GT è comunque vietata.

### 3.33. De Girolamo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di temperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di progetti di fattibilità tecnica, sociale, ambientale ed economica, compreso il cronoprogramma delle opere da eseguire entro tre anni dall'assegnazione della progettazione – ottenuta la valutazione positiva di compatibilità ambientale – relativi alla realizzazione e alla gestione degli attracchi, in distinte localizzazioni funzionali tra merci e passeggeri, fuori dalle acque della Laguna di Venezia protette dalla paratoie del sistema MoSE.

*Conseguentemente:*

*b) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. A tutela della Laguna centrale e della sicurezza della navigazione, il transito, anche temporaneo, nel Canale Malamocco-Marghera da parte delle grandi navi da passeggeri di cui al comma 1 deve essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale VIA VAS unificate, in quanto variante al Piano Regolatore Portuale vigente, e coerentemente con il decreto interministeriale 3 marzo 2012 n. 79 »;

*c) al comma 2, sostituire le parole: « di cui al comma 1 » con le seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis ».*

**3.13.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.*

\* **3.14.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1, sostituire le parole sessanta giorni con le seguenti trenta giorni.*

\* **3.51.** Donina.

*Al comma 1 sopprimere le parole: di idee e le parole: di proposte ideative e.*

**3.15.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1, sostituire le parole: tecnica ed economica con le seguenti: tecnica, sociale, ambientale ed economica.*

**3.2.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1, dopo la parola: economica, aggiungere le seguenti: compatibili con la*

tutela dell'ecosistema e della morfologia lagunare,.

**3.29.** Benedetti.

*Al comma 1, dopo le parole: economica relativi aggiungere le seguenti: anche disgiuntamente.*

\* **3.4.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1, dopo le parole: economica relativi aggiungere le seguenti: anche disgiuntamente.*

\* **3.36.** Scagliusi.

*Al comma 1, dopo le parole: gestione di punti di attracco aggiungere la seguente: anche.*

**3.50.** Fogliani, Rixi, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Paolin, Pretto, Raccchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuole, Giacometti, Tombolato, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole: fuori dalle acque protette della laguna di Venezia con le seguenti: nell'area di Marghera.*

**3.1.** Rotelli, Silvestroni.

*Al comma 1 sopprimere le parole: dalle acque protette.*

**3.27.** Benedetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: protette della laguna di Venezia con le seguenti: della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE.*

\* **3.3.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1, sostituire le parole: protette della laguna di Venezia con le seguenti: della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE.*

\* **3.28.** Benedetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: protette della laguna di Venezia con le seguenti: della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE.*

\* **3.37.** Scagliusi.

*Al comma 1, sostituire la parola: laguna con la seguente: Laguna.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sostituire la parola: laguna con la seguente: Laguna;*

*alla rubrica, sostituire la parola: laguna con la seguente: Laguna;*

*al titolo del decreto-legge, sostituire la parola: laguna con la seguente: Laguna.*

**3.21.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1, sostituire le parole: « navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontaineri adibite a trasporti transoceanici » con le seguenti: « navi adibite al trasporto passeggeri e merci non conformi ai requisiti di cui al comma 1-bis »;*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, sentite l'Autorità marittima, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Setentrionale e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di



Venezia e Laguna, individua i requisiti necessari e le tipologie di navi, da includere in una apposita classe, da definirsi “classe Venezia”, autorizzata all’ingresso nella Laguna di Venezia ».

**3.6.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1, sostituire le parole:* navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate *con le seguenti:* navi adibite al trasporto passeggeri non conformi ai requisiti di cui al comma 1-bis;

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, sentite l’Autorità marittima, l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, individua i requisiti necessari e le tipologie di navi, da includere in una apposita classe, da definirsi « classe Venezia », autorizzata all’ingresso nella Laguna di Venezia.

**3.38.** Scagliusi.

*Al comma 1, dopo le parole:* navi portaccontentori adibite a trasporti transoceanici *aggiungere le seguenti:* e alla realizzazione e gestione di punti di scarico di prodotti petroliferi via condotte sottomarine.

\* **3.5.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1, dopo le parole:* navi portaccontentori adibite a trasporti transoceanici *aggiungere le seguenti:* e alla realizza-

zione e gestione di punti di scarico di prodotti petroliferi via condotte sottomarine.

\* **3.39.** Scagliusi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale assicura, ai fini della valutazione delle proposte ideative e dei progetti di fattibilità tecnica, la presenza nella commissione giudicatrice di almeno un membro con comprovata esperienza in materia di idrodinamica e morfodinamica lagunare e di almeno un membro con comprovata esperienza in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Dall’attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**3.16.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I progetti di fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi sono redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, per gli interventi di competenza dello Stato, e come definite nel progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque adottato dalla Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera n. 1 del 29 dicembre 2020.

\* **3.7.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I progetti di fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi sono redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, per gli

interventi di competenza dello Stato, e come definite nel progetto di secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque adottato dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera n. 1 del 29 dicembre 2020.

\* **3.40.** Scagliusi.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I progetti di fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi devono essere redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità prescritte dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, per gli interventi di competenza dello Stato e come definite nel secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque approvato dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nel dicembre 2020.

**3.26.** Benedetti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sulle proposte di idee selezionate al termine della prima fase si effettuerà un confronto pubblico della durata massima di 6 mesi, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, senza le deroghe previste dall'articolo 8, comma 6-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.

**3.20.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, nella Laguna di Venezia è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.

*1-ter.* Il divieto di cui al comma 1-bis entra in vigore inderogabilmente due anni dopo l'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

**3.22.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

\* **3.8.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

\* **3.42.** Scagliusi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

**\*\* 3.9.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

**\*\* 3.43.** Scagliusi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al tra-

sporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

**\* 3.10.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

**\* 3.44.** Scagliusi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche in ragione dei rilevanti aumenti del traffico marittimo, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei canali della Laguna di Venezia è vietato il transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

**\*\* 3.11.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della La-

guna di Venezia, ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche in ragione dei rilevanti aumenti del traffico marittimo, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei canali della Laguna di Venezia è vietato il transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

**\*\* 3.45.** Scagliusi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi non di linea adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.

**3.41.** Scagliusi.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, nella Laguna di Venezia è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.

**\* 3.30.** Benedetti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, nella Laguna di Venezia è vietato il transito nel Canale di San Marco

e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.

**\* 3.46.** Scagliusi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge di conversione, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale attua una programmazione degli arrivi e delle partenze da Venezia delle navi da crociera, distribuiti su tutti i giorni della settimana, definendo una soglia massima di compresenze giornaliera, valida fino all'entrata in funzione dell'approdo esterno alla Laguna scelto all'esito del concorso di idee di cui al comma 1.

**3.23.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le linee guida per la redazione dei progetti, allegate all'Avviso pubblico per il concorso di idee di cui al comma 1, devono contenere, utilizzando anche le migliori prassi a livello internazionale, i precisi riferimenti che consentano l'analisi pubblica comparata dei progetti, in termini di salvaguardia dell'ambiente e delle caratteristiche idro-geo-morfologiche della Laguna e della Città, nonché in termini di salvaguardia dei livelli economici e occupazionali.

**3.24.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le eventuali attività di rizezionamento del Canale Malamocco Marghera, comprese quelle di scavo per ripristinare i fondali previsti e autorizzati per lo stesso

canale, devono essere precedute o accompagnate da adeguati interventi di difesa dei bassifondi adiacenti al fine di neutralizzare i fenomeni di erosione prodotti su di essi dalla via navigabile dopo la sua realizzazione. Gli interventi dovranno essere realizzati con materiali e forme compatibili con l'ambiente lagunare in cui essi sono destinati ad essere inseriti e dovranno essere compatibili con le indicazioni del Piano Morfologico della laguna. È tassativamente vietato per la realizzazione degli interventi l'uso di materiali lapidei, di palancolati metallici e di materiali rigidi in genere. La funzionalità idrodinamica e morfodinamica degli interventi di neutralizzazione idraulica del canale dovrà essere preliminarmente verificata con adeguati strumenti di indagine (modelli matematici o modelli fisici) che documentino la loro efficacia, anche avvalendosi dell'ausilio del Centro Interdipartimentale di Modellistica Laguna (CI.Mo.La) dell'Università di Padova.

**3.25.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nelle more della progettazione e realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e della cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di un sistema di monitoraggio periodico relativo all'impatto del transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, sulla stabilità delle fondazioni del patrimonio monumentale prospiciente le rive e sulla salubrità dei fumi di scarico per la salute umana. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA), in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**3.12.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I progetti di fattibilità devono pervenire entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per individuare il progetto di fattibilità migliore viene costituita una apposita Commissione presieduta da un esperto individuato dal Ministro per la transizione ecologica e composta da un esperto designato dal Ministro dei beni e le attività culturali, da un esperto designato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da un esperto designato dal Ministro del turismo e da un esperto designato dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, a supporto alle attività della Commissione. La Commissione ha tempo sei mesi per individuare il progetto migliore, previo svolgimento, nel termine indicato, di un dibattito pubblico, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018 n. 76. Entro i successivi sei mesi dalla scadenza dei predetti termini di individuazione, si procede con tempestività ad avviare l'iter delle autorizzazioni e valutazioni ambientali sul progetto definitivo. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuiti.

**3.17.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliodori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nelle more dell'esito del concorso di idee di cui al comma 1, sono sospese

tutte le procedure pubbliche, eventualmente in corso, di aggiudicazione di progettazioni e lavori riguardanti opere adibite all'attracco di navi da crociera site all'interno delle acque della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE.

**3.18.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Nelle more della progettazione e realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia di cui al comma 1, l'Autorità marittima, di concerto con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sentita l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, provvede ad eseguire monitoraggi periodici relativi all'impatto del transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, sulla stabilità delle fondazioni del patrimonio monumentale prospiciente le rive e sulla salubrità dei fumi di scarico per la salute umana.

**3.47.** Scagliusi.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* Nelle more della progettazione e realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque della Laguna di Venezia di cui al comma 1, nelle acque lagunari è vietato il transito delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.

**3.31.** Benedetti.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* A tutela della Laguna centrale e della sicurezza della navigazione, il transito, anche temporaneo, nel Canale Malamocco-Marghera da parte delle grandi navi

da passeggeri di cui al comma 1 deve essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale VIA VAS unificate, in quanto variante al Piano Regolatore Portuale vigente, e coerentemente con il decreto interministeriale 3 marzo 2012 n. 79.

**3.32.** Benedetti.

*Al comma 2, dopo le parole: 2,2 milioni di euro, aggiungere le seguenti: , di cui 130 milioni di euro per il costo stimato del progetto di fattibilità.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« *2-bis.* Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono forniti maggiori elementi riguardo: il procedimento di stima del costo del progetto di fattibilità; maggiori dettagli sulle prestazioni di progettazione previste; i corrispettivi, commisurati al livello qualitativo, delle prestazioni di progettazione ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; le singole voci componenti il costo totale connesso all'esperimento del concorso per quanto riguarda i corrispettivi per la determinazione del compenso ai partecipanti al concorso, ai quali applicare i parametri previsti dal decreto ministeriale 17 giugno 2016; le spese per la pubblicazione degli avvisi e i compensi da attribuire ai cinque membri della commissione, oltreché gli altri costi previsti. »

**3.19.** Spessotto, Maniero, Termini, Sarli, Giuliadori, Suriano, Menga, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Ehm.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di migliorare la viabilità e il trasporto di persone e di merci nella regione Veneto e nelle regioni limitrofe, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Alla società può essere affidata l'attività di realizzazione e

gestione, ivi comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto, nonché nel territorio delle regioni limitrofe nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

\* **3.34.** Rixi, Nobili, Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di migliorare la viabilità e il trasporto di persone e di merci nella regione Veneto e nelle regioni limitrofe, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Alla società può essere affidata anche l'attività di realizzazione e gestione, ivi compresa quella di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto, nonché nel territorio delle regioni limitrofe nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

\* **3.49.** Paternoster, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lazarini, Manzato, Paolin, Pretto, Raccchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Comaroli, Coin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 3, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: « , comma 3, » sono soppresse.

**3.35.** Nobili, Rixi, Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al punto 7) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: « Portoscuso-Portovesme » sono inserite le seguenti: « , Porto di Arbatax ».

**3.48.** Zoffili, Rixi, Maccanti, De Martini, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Misura per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci)*

1. All'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, nel primo periodo, dopo le parole: « operatori del trasporto intermodale (MTO) » aggiungere le parole: « operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri ».

\* **3.01.** Braga.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Misura per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci)*

1. All'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, nel primo periodo, dopo le parole: « operatori del trasporto intermodale (MTO) » aggiungere le parole: « operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri ».

\* **3.08.** Nobili.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Fondo per il sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)*

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo saranno attribuite alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere il costo medio standard per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.

2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con apposito decreto, disciplinerà le modalità e i termini per il riconoscimento di tale contributo, stabilendo anche le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Al sussistere delle condizioni previste, il contributo sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede con le risorse

disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

**\*\* 3.02.** Braga.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Fondo per il sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)*

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo saranno attribuite alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere il costo medio standard per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.

2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con apposito decreto, disciplinerà le modalità e i termini per il riconoscimento di tale contributo, stabilendo anche le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Al sussistere delle condizioni previste, il contributo sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi



di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

**\*\* 3.07.** Nobili.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 5 comma 1 lettera o) del Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017 – 2026, derivanti dall'applicazione di penali causate da dissallineamenti fra l'ammontare del corrispettivo effettivamente percepito dalla Trenitalia S.p.A. in fase di gestione e la qualità del servizio effettivamente erogata nel medesimo periodo, sono destinate per il 30 per cento dell'ammontare complessivo alla copertura di agevolazioni tariffarie sui collegamenti effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2021, su tutte le destinazioni turistiche nazionali da passeggeri aventi un'età inferiore a 25 anni, e per il restante 70 per cento per attivare nuovi collegamenti ferroviari da e verso il Mezzogiorno.

2. Le modalità per l'applicazione delle predette agevolazioni, in considerazione delle risorse disponibili, saranno definite con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**3.012.** Ficara

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Completamento dell'idrovia Padova-Venezia)*

1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati, nel quadro delle risorse europee disponibili, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche, tra le aree industriali della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.

2. All'onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.03.** Caon.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Alta velocità tratta Padova-Bologna)*

1. Al fine di consentire il passaggio dall'alta capacità all'alta velocità della tratta ferroviaria Padova-Bologna è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di cinquanta milioni di euro da destinare alla progetta-

zione dell'opera. All'onere di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.04.** Caon.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Istituzione di un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari nell'ambito dell'Autorità di regolazione dei trasporti)*

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla , dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell'ambito dell'Autorità è istituito un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari, presieduto da un componente della medesima Autorità e composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e degli enti locali interessati nonché dei comitati e delle associazioni dei consumatori che effettuano le segnalazioni di cui al comma 5-*quater*, lettera a). Per l'esame di specifiche problematiche, è sempre fatta salva la facoltà del presidente di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti.

5-*ter*. Con deliberazione dell'Autorità sono definite le modalità di funzionamento dell'osservatorio permanente per i diritti dei pendolari.

5-*quater*. In particolare, l'osservatorio permanente per i diritti dei pendolari:

a) riceve segnalazioni dai comitati e dalle associazioni dei consumatori;

b) promuove il raccordo e lo scambio informativo tra i soggetti interessati;

c) assicura un'attività di monitoraggio e di valutazione delle azioni intraprese;

d) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e alle Camere ai sensi del comma 5 del presente articolo nonché dell'articolo 2, commi 6 e 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

e) riferisce annualmente alle Camere in ordine all'attività svolta nell'anno solare precedente, nell'ambito della relazione di cui al comma 5 ».

2. La partecipazione all'osservatorio di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Ai componenti dell'osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Nel caso di dipendenti pubblici, le eventuali spese dei componenti sono poste a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui comma 5-*quater* dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 1 del presente articolo, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori cinque unità di personale. Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse, già previste a legislazione vigente, di cui al citato articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.

**3.05.** Sozzani, Rosso.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

Art. 3-bis.

1. Nelle more dell'adozione del decreto attuativo dell'articolo 5, comma 4, della

legge 29 luglio 2010, n. 120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è comunque consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57, del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

**3.06.** Versace, Rosso, Sozzani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

*Art. 3-bis.*

*(Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)*

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministra-

tivo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza. »;

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie »;

*b)* dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-bis. – *(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)* – 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) così come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

*a)* individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli

aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzia l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture – uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture – uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

Art. 10-ter. – (*Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3*) – 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può

disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8 »;

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5 »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3 ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 1.

**3.09.** Scagliusi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di esterovestizione)*

1. L'articolo 93 lettera c) del codice della strada cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« c) ai lavoratori frontalieri, e a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro o collaborazione in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome o a nome del datore di lavoro, transitano in Italia; »

**3.010.** Di Muro, Rixi, Maccanti, Cavandoli, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

1. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana nel servizio di trasporto pubblico locale lagunare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei limiti delle competenze ad esso riconosciute dalla Costituzione, stabilendo in particolare:

1. gli accertamenti e i documenti necessari per la sicurezza della navigazione lagunare;

2. i criteri relativi alla costruzione, alla sistemazione e all'allestimento delle unità destinate alla navigazione lagunare;

3. la dotazione elettrica e motoristica di base delle unità destinate alla navigazione lagunare;

4. le dotazioni nautiche di base;

5. i mezzi e i dispositivi di sicurezza e la loro organizzazione;

6. i mezzi di salvataggio e la loro ubicazione;

7. i criteri per le operazioni di carico e scarico, individuando i relativi mezzi di sollevamento;

8. i requisiti di sicurezza per le persone con mobilità ridotta;

9. le dotazioni radioelettriche;

10. i requisiti per l'eventuale trasporto di autoveicoli e per l'impiego delle unità

addette alla navigazione lagunare a fini di rimorchio di altri mezzi nautici;

11. i meccanismi di controllo, le prove di funzionamento e le esercitazioni.

**3.011.** Fogliani, Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

***(Inammissibile)***

**X COMMISSIONE PERMANENTE****(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-05921 Vallasca: Sull'adozione urgente del decreto Fer 2 al fine incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili anche considerato l'obiettivo della transizione ecologica del Paese .....	168
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	173
5-05922 Sut: Sulla compatibilità dei gasdotti nazionali esistenti con l'utilizzo di idrogeno puro	168
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	174
5-05923 Barelli: Sul rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO <sub>2</sub> .....	169
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	176
5-05924 Benamati: Iniziative a sostegno delle imprese del settore degli pneumatici ricostruiti	169
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	177
5-05925 Moretto: Iniziative di stabilizzazione e rilancio del meccanismo dei Certificati Bianchi per il quadriennio 2021-2024 .....	169
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	178
5-05926 De Toma: Misure a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ottica di una industria <i>green</i> .....	170
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	180

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	170
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	181
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	171
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	182
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	171
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	183
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	171
<i>ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	184

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (*Seguito esame e rinvio*) ..... 171

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero ..... 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 172

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria Fontana.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-05921 Vallascas: Sull'adozione urgente del decreto Fer 2 al fine incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili anche considerato l'obiettivo della transizione ecologica del Paese.**

Andrea VALLASCAS (MISTO-L'A.C'È) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea VALLASCAS (MISTO-L'A.C'È), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta osservando che nelle problematiche evidenziate c'è ancora molto da lavorare. Sottolinea che il rallentamento nello sviluppo delle fonti rinnovabili e quindi il rispetto degli impegni presi dall'Italia è determinato dal quadro normativo esistente che è poco chiaro. Ciò aumenta drammaticamente la probabilità che gli obiettivi che si è posti all'Italia non saranno

raggiunti nel 2030. Evidenzia che nel nostro Paese i ritardi non attengono solo a quanto indicato nell'interrogazione in titolo ma anche su altri argomenti connessi come, ad esempio, per citarne solo alcuni, i certificati bianchi e i prezzi minimi garantiti per le bioenergie. Conclude prendendo atto che a fronte dei molti ritardi su tante problematiche oggi non ha avuto alcuna risposta.

**5-05922 Sut: Sulla compatibilità dei gasdotti nazionali esistenti con l'utilizzo di idrogeno puro.**

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario, sottolineando, in particolare, come l'idrogeno sia un vettore energetico di rilevante importanza per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Evidenzia in particolare il ruolo che potrebbe giocare il cosiddetto idrogeno verde mentre, osserva, invece importanti mezzi di comunicazione danno risalto alle dichiarazioni di SNAM che lasciano intendere che la rete italiana dei metanodotti sono compatibili con l'uso di idrogeno anche puro e non diluito in miscela, e ciò mentre il Piano nazionale di ripresa e resilienza recentemente approvato precisa che le condotte esistenti, in assenza di interventi, possono trasportare idrogeno in una miscela di metano al 2 per cento. Segnala quindi che l'interrogazione in titolo intende avere dal Governo conferma di ciò.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).



Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo che lo mette in grado semplicemente di prendere atto come le attuali norme prevedono che all'interno delle condotte del gas non è consentito il passaggio di idrogeno mentre non viene confermata l'informazione che si evince da una nota al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla miscelazione di idrogeno al 2 per cento al metano ai fini del trasporto nelle condotte del gas. Osserva peraltro che la stessa struttura molecolare dell'elemento idrogeno, rispetto al gas naturale, dovrebbe essere sufficiente per poter escludere il trasporto di idrogeno puro senza bisogno di operare adeguamenti nelle infrastrutture esistenti. Tuttavia, in mancanza di smentita, ritiene di aver avuto la conferma da parte del Governo di quanto già inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in merito alla percentuale di miscelazione dell'idrogeno nel metano ai fini del trasporto.

**5-05923 Barelli: Sul rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO<sub>2</sub>.**

Paolo BARELLI (FI), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo BARELLI (FI), intervenendo da remoto, replicando, prende atto della risposta fornita e sottolinea la necessità di rifinanziare e di rafforzare l'entità delle risorse destinate agli incentivi oggetto della sua interrogazione, riservandosi peraltro di affrontare nuovamente la questione in occasione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge che il Governo ha presentato, o è in procinto di presentare al Parlamento, recanti misure di sostegno all'economia.

**5-05924 Benamati: Iniziative a sostegno delle imprese del settore degli pneumatici ricostruiti.**

Diego ZARDINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Diego ZARDINI (PD), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita, evidenziando, peraltro, che l'interrogazione in titolo si riferiva più precisamente a quanto disposto dall'articolo 52, comma 14, della legge n. 448 del 2001 con il quale si dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e per i gestori di pubblici servizi di riservare agli pneumatici ricostruiti almeno il 20 per cento degli acquisti di pneumatici di ricambio, obbligo che, ritiene, dovrebbe essere opportunamente controllato nella sua esecuzione, senza ovviamente dimenticare i necessari controlli sui livelli di sicurezza, sotto ogni aspetto, degli pneumatici. Crede che sia importante verificare la *performance* ecologica che il comparto richiamato nella sua interrogazione potrebbe fornire ai fini della transizione ecologica e chiede, quindi, che si presti la necessaria attenzione alle problematiche evidenziate.

**5-05925 Moretto: Iniziative di stabilizzazione e rilancio del meccanismo dei Certificati Bianchi per il quadriennio 2021-2024.**

Sara MORETTO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sara MORETTO (IV), replicando, evidenzia che i certificati bianchi rappresentano uno dei principali strumenti per realizzare una maggiore efficienza energetica,

e non solo in campo industriale, anche se è indubbio che influenzano certamente i costi finali delle bollette energetiche. Osserva peraltro che il contesto pandemico non è stato favorevole per gli investimenti in efficienza energetica. Per quanto riguarda lo schema di decreto menzionato nella sua interrogazione segnala che sembrano opportuni meccanismi di compensazione e di verifica nonché che sia consentito al sistema di attuare interventi di efficienza in tempo reale. Ritiene comunque che sia un bene ampliare la platea. Conclude ricordando che lo strumento annunciato, tutto sommato, deve esser valutato positivamente sottolineando, tuttavia, che è importante che il Ministero punti sui certificati bianchi con le cautele del caso.

**5-05926 De Toma: Misure a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ottica di una industria green.**

Massimiliano DE TOMA (FDI), illustra l'interrogazione in titolo e, ricordando che anche sulla stampa odierna si inizia ad avere dei dubbi sulla capacità di recupero del nostro Paese – al contrario di come avvenuto parecchie volte in passato – di fronte alla crisi scatenata dalla pandemia, sottolinea che in materia è necessario effettuare un cambio di passo per non restare il fanalino di coda, a livello internazionale, della ripresa. In tal senso chiede di conoscere quale possa essere il contributo del Ministero della transizione ecologica.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto solo in minima parte. Osserva che l'impegno dell'Italia in materia di rifiuti è indiscutibile ma ritiene che il tema principale sia quello di incentivare processi produttivi coerenti con le finalità che si è poste il Paese. In tal senso dovrebbe essere assicurata la necessaria attenzione a politiche e progetti territoriali e di distretto ove le aziende ita-

liane possono fare ricorso a processi produttivi orientati al riutilizzo, la riparazione di riciclo dei materiali esistenti, virtuosi non solo per abbattere i costi ma anche per aumentare la capacità di acquisto. In tal senso ricorda, ad esempio, un progetto realizzato in Campania concernente una rete del *packaging* sostenibile. Conclude invitando il Governo a prevedere finanziamenti a vantaggio di progetti territoriali che siano efficienti per il sistema nel suo complesso.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.45.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

**C. 3045 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.**

**C. 2806 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

Matteo MICHELI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 8)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.**

**C. 2823 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

Matteo MICHELI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 9)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-**

**blica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.**

**C. 2824 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

Matteo MICHELI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 10)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 5 maggio 2021. – Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

**C. 1494 Benamati.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2020.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ricorda che si è recentemente concluso il ciclo di audizioni previsto le cui risultanze, osserva, potranno essere molto utili nel seguito dell'esame del provvedimento, in particolare nella fase emendativa. Auspica peraltro che possa essere quanto prima fissato un termine per gli emendamenti.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che, essendosi svolto il previsto ciclo di audizioni informali, che si è concluso nella

giornata di mercoledì 7 aprile, e poiché nessun altro chiede di intervenire, può ritenersi concluso l'esame preliminare della proposta di legge in titolo. Fa presente che, essendovi una sola proposta di legge, essa costituisce il testo base per il prosieguo dei lavori. Propone, pertanto, anche alla luce di quanto osservato dal relatore, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di venerdì 14 maggio.

La Commissione concorda.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

**Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.**

**Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.25

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

## ALLEGATO 1

**5-05921 Vallasca: Sull'adozione urgente del decreto Fer 2 al fine incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili anche considerato l'obiettivo della transizione ecologica del Paese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'impegno del nostro Paese al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 ha trovato conferma ed espressione nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nella più recente Strategia di decarbonizzazione al 2050 (*Long Term Strategy, LTS*) pubblicata nel gennaio scorso.

Il « primo tratto » del percorso di decarbonizzazione, per il periodo 2021-2030, di fatto, è già stato tracciato nel PNIEC che ha individuato obiettivi puntuali relativamente alla crescita delle fonti rinnovabili (30 per cento sui consumi finali), al miglioramento dell'efficienza energetica (-43 per cento rispetto allo Scenario tendenziale) e alla riduzione delle emissioni di gas serra, declinate tra settori « ETS » e « non-ETS » (rispettivamente almeno -43 per cento e -33 per cento rispetto al dato del 2005).

A questi obiettivi si deve aggiungere la recente proposta Europea di passare dal 40 per cento al 55 per cento di riduzione rispetto al 1990.

Va osservato altresì che il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile al 2030 e al 2050 implica un grande investimento anche nella ricerca di soluzioni innovative di produzione di energia, sia in termini di tecnologie che di assetti e configurazioni impiantistiche.

Le azioni che il Governo intende intraprendere e in parte ha già intrapreso sono molteplici e accanto al PNIEC troviamo le riforme e gli investimenti proposti e strutturati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nello specifico, anche in virtù della recente approvazione della Legge 22 aprile

2021, n. 53 (« Legge di delegazione europea ») e il conseguente prossimo recepimento della Direttiva RED II, gli obiettivi da perseguire prevedono l'individuazione di aree e superfici idonee alla realizzazione degli impianti FER a cui è inscindibilmente connesso il tema della creazione di un quadro regolatorio semplificato e accessibile per gli impianti FER. Tale previsione si pone in continuità con quanto avviato con il decreto Semplificazioni del 2020 e punta all'obiettivo di completare il meccanismo di sostegno alle FER a tecnologie meno mature o con costi di esercizio elevati.

Va osservato che la stesura del decreto c.d. FER 2 e i relativi aggiornamenti del testo si sono svolti in parallelo a quelli relativi alla predisposizione del decreto di attuazione dell'articolo 1, commi 524 e 525, legge n. 160/2019, recante disciplina dell'entità, modalità e condizioni per l'incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica esistenti, alimentati a biogas, e ciò al fine di assicurare coerenza tra i due provvedimenti, atteso che il cosiddetto FER 2 si occupa anche di incentivi al biogas.

Fatta salva l'eventuale revisione del decreto per assicurare la giusta coerenza tra il FER 2 e le misure inserite nel PNRR, nonché l'opportunità di una consultazione pubblica, la prossime fasi del procedimento prevedono l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e di ARERA e la successiva notifica dello schema di provvedimento alla Commissione Europea per la verifica di compatibilità con le regole UE sugli aiuti di Stato.

## ALLEGATO 2

**5-05922 Sut: Sulla compatibilità dei gasdotti nazionali esistenti con l'utilizzo di idrogeno puro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto il Piano nazionale per l'energia e il clima (PNIEC) è frutto del Regolamento sulla *governance* dell'unione dell'energia e dell'azione per il clima (UE) 2018/1999, entrato in vigore il 24 dicembre 2018 nell'ambito del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei.

Il meccanismo di *governance* europeo si basa su piani nazionali integrati per l'energia e il clima (NECP) che coprono periodi di dieci anni dal 2021 al 2030, strategie a lungo termine dell'UE e nazionali al 2050, nonché il monitoraggio e la pubblicazione dei dati.

L'Italia, nella presentazione del Piano nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) al 31 dicembre del 2019, ha attribuito all'idrogeno una quota pari all'1 per cento dei consumi al 2030. Per raggiungere questo obiettivo, il Ministero dello sviluppo economico ha istituito nel 2019 il « Tavolo Idrogeno » per avviare lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno in Italia. Il percorso intrapreso è stato caratterizzato da una serie di interventi mirati a livello nazionale ed internazionale.

In particolare, a livello internazionale l'Italia ha aderito nel luglio 2018 alla *Renewable and Clean Hydrogen Innovation Challenge* per accelerare lo sviluppo di un mercato globale dell'idrogeno nell'ambito dell'iniziativa multilaterale « *Mission Innovation* » che impegna l'Italia a raddoppiare gli investimenti pubblici per le attività di ricerca e sviluppo sulle *clean-technologies* entro il 2021.

In data 8 luglio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato « *A hydrogen strategy for a climate neutral Europe* » fissando al contempo i nuovi livelli di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dal 40 per cento al 55 per cento rispetto al 1990. Il documento inserisce il vettore idrogeno

tra le tecnologie abilitanti per la progressiva decarbonizzazione del modello energetico europeo. Secondo le analisi della UE il peso dell'idrogeno all'interno del mix energetico dovrà passare dall'attuale 2 per cento al 13 per cento-14 per cento al 2050.

È opportuno sottolineare che la qualità e le caratteristiche di composizione del gas distribuito attraverso la rete destinata al consumatore finale, è definita, attualmente, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 maggio 2018 che aggiorna la regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.

La predetta regola tecnica, contenuta nell'Allegato A al decreto, stabilisce che il gas non deve contenere componenti oltre quelli specificati nella tabella n. 1 di cui al medesimo Allegato, ad un livello che ne impedisca, senza trattamento, il trasporto, lo stoccaggio e/o l'utilizzo; tale tabella non ricomprende l'idrogeno. L'idrogeno, dunque, ad oggi, alla luce e nei termini di cui alla normativa vigente, non può essere contenuto nel gas.

L'uso potenziale della rete del gas naturale per il trasporto dell'idrogeno è un'ipotesi al vaglio degli operatori italiani ed europei. In tale prospettiva gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico (oggi della transizione ecologica) in collaborazione con il Ministero dell'Interno hanno avviato un Gruppo di lavoro con lo scopo di valutare gli aggiornamenti del quadro normativo e di sicurezza necessari per l'utilizzo dell'idrogeno.

Tali possibili futuri aggiornamenti sono subordinati ai risultati delle ricerche e analisi condotte dai centri di ricerca e di normazione specializzati che vedono il

diretto coinvolgimento degli Enti nazionali.

Queste attività sono propedeutiche al futuro impiego dell'idrogeno e riguardano i principali settori di applicazione (trasporti, industria, uso residenziale, stoccaggio, trasporto).

Occorre, in ultimo, osservare che la revisione della normativa in materia rientra tra le riforme inserite nel PNRR (Riforma 3.1 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno) all'interno della Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica.

## ALLEGATO 3

**5-05923 Barelli: Sul rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un contributo per incentivare l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni di CO2 per il triennio 2019-2021.

Rispetto al 2019, in cui sono state stanziare risorse pari a 60 milioni di euro, nel 2020, anche a seguito della situazione legata all'emergenza epidemiologica e per dare nuovo impulso all'economia del settore, per i veicoli M1 (autoveicoli) con il decreto-legge Rilancio (34/2020) ed Agosto (104/2020) sono state stanziare risorse per complessivi 609 milioni di euro, notevolmente superiori rispetto all'anno precedente (+920 per cento rispetto al 2019).

L'incentivo è stato ampliato alle fasce di emissione 61-90 e 91-110 gCO2/km, allo scopo di promuovere anche l'acquisto di autoveicoli a motorizzazione tradizionale, in un momento di difficoltà economiche legate alla pandemia.

Gli Onn.li interroganti sollevano quindi la questione degli incentivi all'acquisto di autoveicoli con particolari requisiti di emissione (da 61 a 135 g/km di anidride carbonica) e richiamano in modo corretto l'imminente scadenza del regime di incentivazione previsto dalla Legge n. 178 del 2020 per l'acquisto di tali veicoli che risulti accompagnato dalla rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 2011.

Con la legge di bilancio 2021 sono state stanziare, per la misura Ecobonus Veicoli,

ulteriori risorse per complessivi 678 milioni di euro e sono stati introdotti incentivi anche per l'acquisto di veicoli di categoria N1 ed M1 speciale.

Comunque, nel corso del mese di aprile, i fondi stanziati dalla legge di bilancio per il 2021 per l'acquisto di autoveicoli della classe 61-135 g/km di CO2 (pari a 250 milioni di euro) sono stati integralmente esauriti, mentre risultava prenotato circa un terzo del *plafond* di incentivi (più cospicui) previsti per l'acquisto di autovetture ibride ed elettriche.

Da metà aprile sono stati resi disponibili per le prenotazioni gli stanziamenti residui del 2020. In tal modo, le risorse per il 2021 sono state incrementate di oltre 76 milioni di euro. I residui relativi alla classe di emissione 61-135 g/km di CO2 sono stati esauriti in pochi giorni.

Nel mese di maggio, una volta ultimati alcuni adattamenti alla piattaforma di gestione, saranno resi disponibili ulteriori stanziamenti residui del decreto-legge Rilancio per la fascia 0-135 gCO2/km, per un importo molto limitato pari a circa 5 milioni.

Posso conclusivamente affermare che eventuali ulteriori risorse per il settore *automotive* dipenderanno dalle disponibilità in bilancio e che il Ministero che rappresento avvierà a tal fine i necessari contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze.



## ALLEGATO 4

**5-05924 Benamati: Iniziative a sostegno delle imprese del settore degli pneumatici ricostruiti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, occorre osservare che nella disciplina sui Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) attualmente in vigore e approvata con decreto ministeriale 8 maggio 2012, non sono inclusi specifici criteri ambientali relativi ai pneumatici. Posso anticipare anche che nel recente aggiornamento del testo, il cui *iter* di adozione è peraltro già iniziato, lo schema di decreto non individua i criteri ambientali specifici relativi ai pneumatici.

Come noto, l'utilizzo di pneumatici ricostruiti ha ricadute dirette sul controllo delle emissioni, sulla riduzione dei consumi e soprattutto sulla sicurezza stradale dei mezzi.

Pertanto si ritiene indispensabile che tali pneumatici vengano costantemente mantenuti/controllati, al fine di verificarne la corretta pressione e lo stato di usura.

Nella fattispecie, si evidenzia che gli aspetti legati alla manutenzione dei veicoli, esclusi dal citato documento di CAM, sono invece considerati nel nuovo documento CAM « Servizi di trasporto », i cui lavori di predisposizione sono stati avviati da questo Ministero.

Nello specifico, il testo del nuovo CAM individua i criteri ambientali relativi all'affidamento del servizio di TPL su gomma, del servizio di trasporto scolastico su gomma ed a quello dei servizi di *sharing* (*car, scooter, mppa, bike*).

In sede di adozione del nuovo CAM potranno essere eventualmente affrontati anche considerazioni ambientali relative alle caratteristiche degli pneumatici, non tralasciando, al contempo, le questioni di sicurezza stradale legate soprattutto al Trasporto pubblico.

## ALLEGATO 5

**5-05925 Moretto: Iniziative di stabilizzazione e rilancio del meccanismo dei Certificati Bianchi per il quadriennio 2021-2024.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il meccanismo dei Certificati Bianchi (CB), introdotto dai Decreti Ministeriali del 24 aprile 2001, si è configurato negli anni come il principale strumento messo in campo nel Paese per la promozione dell'efficienza energetica nel settore industriale, ma in realtà interessa trasversalmente tutti i settori.

Il meccanismo ha dato negli ultimi anni chiari segnali di difficoltà nella capacità di raggiungere gli obiettivi di efficienza prefissati.

In particolare, la capacità di generazione annua di CB ha subito una progressiva riduzione rispetto alle previsioni elaborate al momento della iniziale definizione degli obiettivi, poi confluiti nel decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

I più recenti provvedimenti, in particolare il decreto 10 maggio 2018, hanno consentito di frenare la corsa al rialzo dei prezzi dei titoli di efficienza energetica.

Per effetto di queste misure si è registrato nel 2019 un incremento dei progetti presentati pari al +45 per cento rispetto al 2018, mentre nel 2020, anche a causa dell'attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19, si è registrato un *trend* costante rispetto al 2019, non adeguato a sostenere obiettivi più elevati.

In considerazione del perdurare della scarsa liquidità del mercato, inoltre, con il decreto-legge n. 34/2020, è stata prorogata la scadenza dell'anno d'obbligo 2019 di ulteriori sei mesi, permettendo ai soggetti obbligati di assolvere agli obblighi minimi previsti per legge. Ciò è stato possibile anche tramite il ricorso a circa 2,29 milioni di CB virtuali, ovvero non derivanti da reali progetti (con un incremento pari al 34 per cento rispetto al 2018), a dimostrazione della scarsità di nuovi progetti presentati.

Nel quadro normativo attuale, il meccanismo dei CB è centrale per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 ed è ritenuto fondamentale anche dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per la generazione dei nuovi risparmi di energia da conseguire al 2030.

Pertanto, è stato predisposto un aggiornamento del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 che, ricevuto il parere dell'ARERA, è in via di discussione in sede di Conferenza unificata per l'ottenimento della relativa intesa.

Lo schema di decreto agisce su tre punti fondamentali: la definizione degli obiettivi 2021-2024 con la contestuale revisione dell'obiettivo 2020; l'introduzione di misure per incrementare l'offerta di certificati; l'introduzione di misure per migliorare il funzionamento del mercato dei certificati ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Sono stati, inoltre, previsti obiettivi in linea con quelli previsti dal PNIEC, oltre al recupero della quota degli obiettivi « scontati » per il 2020.

Un aumento degli obiettivi rispetto a quanto previsto porterebbe ad uno sbilanciamento della curva di domanda-offerta dei CB sul mercato, con una ingiustificata impennata dei prezzi dei CB, il ricorso massiccio a CB virtuali, la possibilità di speculazioni sul mercato, extra costi per i soggetti obbligati difficilmente recuperabili e conseguente un aumento dei costi in bolletta per i cittadini. Quanto sopra, impattando negativamente sul meccanismo, non contribuirebbe a ridare fiducia allo stesso.

Tuttavia, per il caso in cui il meccanismo dovesse fare registrare un aumento di liquidità del mercato, si è previsto nell'ambito dello schema di decreto uno strumento di compensazione finalizzato a dare stabilità al mercato. È stato infatti introdotto un

meccanismo di « *market stability* », ovvero di flessibilità nella definizione dell'obblighi di risparmio, che darebbe l'opportunità per il MITE di poter revisionare gli obiettivi e gli obblighi del meccanismo, sulla base di una periodica analisi di predefiniti parametri di controllo, sostanzialmente legati alla domanda e all'offerta di titoli.

## ALLEGATO 6

**5-05926 De Toma: Misure a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ottica di una industria *green*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere in quale misura economica intenda il Governo agevolare e sostenere progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi delle imprese, oltre a favorire progetti a vocazione territoriale che puntino a realizzare la cosiddetta industria *green* anche attraverso il sostegno dell'economia circolare.

A tale proposito si osserva che il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza definisce le principali azioni finalizzate a migliorare la sostenibilità del sistema economico, assicurando una transizione equa e inclusiva, massimizzando i livelli occupazionali e garantendo un contributo alla riduzione del divario tra le regioni italiane.

Con specifico riguardo a quanto richiesto dagli Onn.li interroganti posso segnalare che le misure principali contenute nel Piano riguardano il settore degli investimenti e delle riforme per l'economia circolare e nello specifico, per la gestione dei rifiuti. Gli obiettivi che dovranno essere perseguiti afferiscono allo sviluppo di una *leadership* internazionale e tecnologica nelle principali filiere della transizione ecologica, rendendo in tal modo il sistema italiano competitivo e sostenibile nel medio/lungo termine.

Gli investimenti previsti attengono alla realizzazione di nuovi impianti di gestione

dei rifiuti e l'ammodernamento di quelli esistenti. È necessario infatti ridurre il divario impiantistico registrato in molte regioni del centro-sud Italia, dove il sistema risulta carente soprattutto per quel che concerne una rete funzionale di raccolta e trattamento.

A questo si deve aggiungere l'individuazione di progetti «faro» di economia circolare, con particolare riferimento ai progetti orientati a settori caratterizzati da forte valore aggiunto, considerata la tipologia di rifiuti che gestiscono: RAEE, carta e cartone, plastica e tessile.

Va sottolineato, inoltre, che il Governo, approvando il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, ha contestualmente individuato sia le risorse economiche e sia gli investimenti che dovranno essere realizzati per attuare la transizione ecologica.

In ultimo, va osservato che, come rilevato nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, con riferimento al tema concernente l'economia circolare, l'Italia si posiziona al di sopra della media UE per gli investimenti nel settore e per la produttività delle risorse. Il tasso di utilizzo di materiale circolare in Italia si è attestato al 17,7 per cento nel 2017 e il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani al 49,8 per cento, entrambi al di sopra della media dell'UE.

## ALLEGATO 7

**DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 » (C. 3045 Governo);

rilevato che il provvedimento all'esame prevede un dettagliato calendario per consentire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia;

ricordato, in particolare, l'articolo 4 che reca misure concernenti la progressiva riapertura dei servizi di ristorazione al tavolo;

preso atto con favore, altresì, di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 che consentono, nella zona gialla, il primo, a partire dal 15 giugno 2021, lo svolgimento di fiere in presenza e, dal 1° luglio 2021, lo svolgimento di convegni e congressi e, il secondo, a partire dal 1° luglio 2021, lo svolgimento delle attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle autorità competenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 8

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (C. 2806 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 » (C. 2806 Governo),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 9

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 (C. 2823 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 » (C. 2823 Governo),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 10

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (C. 2824 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 » (C. 2824 Governo),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti (*Svolgimento e conclusione*) ..... 185

#### INTERROGAZIONI:

5-05886 Ascari: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza ..... 186

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 190

5-05600 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Meridi Srl in amministrazione straordinaria ..... 186

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 191

5-05806 Pezzopane: Accesso dei lavoratori del trasporto scolastico con contratti a tempo determinato agli ammortizzatori sociali previsti per la generalità dei lavoratori ..... 187

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 192

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. C. 1033 Tripiedi (*Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) ..... 187

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna (*Seguito esame e rinvio*) ..... 188

*ALLEGATO 4 (Proposte emendative)* ..... 193

#### RISOLUZIONI:

7-00635 Viscomi: Verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche (*Discussione e rinvio*) . 189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 189

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.**

**Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Roberto CAPONI, *Direttore dell'Area Politiche del lavoro e welfare di Confagricoltura*, in rappresentanza di Agrinsieme, e Federico BORGONI, *Area lavoro e relazioni sindacali di Coldiretti*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Romina MURA, *presidente*, interviene per formulare valutazioni sui temi affrontati dalle relazioni degli auditi.

Intervenendo da remoto, Roberto CAPONI, *Direttore dell'Area Politiche del lavoro e welfare di Confagricoltura*, e Federica AGATI, *Referente dell'area rapporti con il Parlamento di Copagri*, in rappresentanza di Agrinsieme, rendono ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### **5-05886 Ascari: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Niccolò INVIDIA (M5S), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria e si dichiara abbastanza soddisfatto della risposta, esprimendo in particolare, apprezzamento per la volontà, manifestata dal Governo, di intervenire a salvaguardia dei livelli occupazionali dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza e per la disponibilità a convocare uno specifico tavolo di confronto tra le parti. Rappresenta, inoltre, che la collega Ascari, prima firmataria dell'interrogazione, continuerà a seguire con attenzione la vicenda, tenendo conto di quanto comunicato oggi dal Governo.

#### **5-05600 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Meridi Srl in amministrazione straordinaria.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando la sottosegretaria per la risposta, che ha fornito importanti aggiornamenti sulla vicenda da lui segnalata, si dichiara soddisfatto per la convocazione di un tavolo di confronto per il prossimo 29 aprile. Con riferimento alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società Meridi Srl, ritiene che si tratti di un problema che la politica dovrebbe affrontare in linea generale, in quanto il fallimento delle aziende ricade pesantemente anche sui dipendenti e sulle loro famiglie nonché sul tessuto economico dei territori. Tornando, tuttavia, alla vicenda da lui segnalata, assicura che continuerà a vigilare, perché i problemi ancora sul tappeto siano risolti senza danni a carico dei lavoratori.

**5-05806 Pezzopane: Accesso dei lavoratori del trasporto scolastico con contratti a tempo determinato agli ammortizzatori sociali previsti per la generalità dei lavoratori.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefania PEZZOPANE (PD), intervenendo da remoto, ringrazia la sottosegretaria e si dichiara soddisfatta della risposta, che dà conto dell'impegno del Governo a individuare una soluzione normativa opportuna e ragionevole che possa garantire l'accesso agli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori del trasporto scolastico, in considerazione della peculiare tempistica dei relativi contratti di lavoro.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini.**

**C. 1033 Tripiedi.**

*(Seguito esame e rinvio — Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 4 agosto 2020.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che può ritenersi concluso l'esame preliminare della proposta di legge.

Invita, quindi, la relatrice a formulare le proprie proposte in ordine alla prosecuzione dell'esame della proposta, ricordando che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 21 aprile scorso, si era convenuto di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, ritiene che la costituzione di un Comitato ristretto sia utile alla redazione di un testo condiviso, che tenga conto dei principali elementi emersi dalle audizioni, tra i quali ricorda, in particolare, la necessità di limitare la platea dei lavoratori esclusivamente alle professionalità a maggior rischio di usura e di infortuni sul lavoro, valutando anche l'estensione delle tutele agli edili lavoratori autonomi.

Dovrà, inoltre, valutarsi l'opportunità di rendere strutturale l'istituto dell'APE sociale, nonché la riduzione dei requisiti che definiscono le attività usuranti, per renderli conseguibili anche ai lavoratori edili. Si potrà inoltre verificare la possibilità di riscattare i periodi non lavorati per chiusura del cantiere o a causa degli agenti atmosferici facendo ricorso alle risorse delle Casse edili e del Fondo per i prepensionamenti in edilizia, valutando altresì l'estensione agli operai edili delle tutele riconosciute ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

Carla CANTONE (PD), dando atto alla relatrice di avere individuato i principali spunti emersi dal ciclo di audizioni informali, condivisi anche dalla sua parte politica, esprime il suo favore per la proposta di costituzione di un Comitato ristretto, che formuli un testo condiviso dai gruppi della Commissione.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge in esame.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la pre-

sidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Romina MURA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.**

**Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 4 novembre 2020.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 novembre 2020 la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e che con riferimento a tale testo unificato sono state presentate nove proposte emendative (*vedi allegato 4*).

La sottosegretaria Rossella ACCOTO, esprimendo l'apprezzamento del Governo per il lavoro svolto dalla Commissione su un provvedimento molto sentito, le cui finalità sono ampiamente condivise, segnala l'esigenza che, prima di procedere all'esame delle proposte emendative, il Governo possa completare alcuni approfondimenti sul testo riferiti, da un lato, alla copertura finanziaria del provvedimento e, dall'altro, al suo coordinamento con le previsioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sul tema della parità salariale tra lavoratrici e lavoratori.

Assicura comunque i commissari che la richiesta di rinvio non è motivata dalla volontà di ostacolare il lavoro parlamentare, in quanto il Governo e, in particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono fortemente impegnati ad assicurare la conclusione del procedimento legislativo.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, ringraziando la sottosegretaria, dichiara di comprendere la richiesta di rinvio, dal momento che il Governo si è da poco insediato e sussiste l'esigenza di coordinare i nuovi interventi normativi nella cornice data dal PNRR.

Ribadendo l'esigenza di valorizzare pienamente il lavoro svolto in ambito parlamentare, auspica che il Governo offra la massima collaborazione perché l'*iter* di approvazione del provvedimento riprenda a breve e si concluda in tempi certi.

Anna Lisa BARONI (FI), associandosi alle considerazioni della relatrice, auspica che arrivi a conclusione, entro tempi certi e contenuti, l'*iter* di una delle poche iniziative legislative del Parlamento sostenuta da tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione.

Carmela BUCALO (FDI), condividendo quanto auspicato dalle colleghe, si augura che la richiesta di rinvio formulata dalla sottosegretaria non celi l'intenzione di ostacolare l'approvazione di un provvedimento estremamente importante e condiviso.

Tiziana CIPRINI (M5S) ringrazia la sottosegretaria per avere sottolineato la centralità del Parlamento. Quindi, augurandosi che il provvedimento, frutto di una fattiva collaborazione di tutti i gruppi, possa approdare al più presto in Assemblea, chiede, a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, che l'esame da parte della Commissione avvenga entro tempi rapidi e certi.

Carla CANTONE (PD) intende rimarcare l'unità con la quale hanno lavorato le donne della Commissione Lavoro e si augura che il Parlamento e il Governo, ciascuno secondo il proprio ruolo, possano collaborare per permettere la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Romina MURA, *presidente*, unendosi all'auspicio di una celere conclusione del procedimento legislativo, ringrazia la sottosegretaria Accoto per avere assicurato

l'impegno del Governo a collaborare su un tema così importante e sentito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### **RISOLUZIONI**

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00635 Viscomi: Verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.**

*(Discussione e rinvio).*

Romina MURA, *presidente*, avverte che la Commissione avvia la discussione della risoluzione, invitando il presentatore ad illustrarne il contenuto.

Antonio VISCOMI (PD), richiamando i contenuti del testo della risoluzione, propone l'effettuazione di un ciclo di audizioni informali, che permetta alla Commissione di acquisire, anche attraverso memorie scritte, i dati e gli elementi necessari ad approfondire le questioni oggetto dell'atto di indirizzo.

Andrea GIACCONE (LEGA), condividendo la proposta del collega Viscomi, ritiene necessaria l'acquisizione di elementi di conoscenza finalizzati al prosieguo della discussione.

Niccolò INVIDIA (M5S), d'accordo con i colleghi intervenuti, ritiene che quello proposto dal collega Viscomi sia il metodo più efficace da seguire nella discussione della risoluzione.

Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI), Walter RIZZETTO (FDI), Paolo ZANGRILLO (FI), a nome dei rispettivi gruppi, esprimono il loro favore sulla proposta di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Romina MURA, *presidente*, fa presente che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della presente seduta, potranno essere assunte le decisioni relative allo svolgimento delle audizioni informali richieste.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**5-05886 Ascari: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, premessa la decisione della Fedex-TNT, di chiudere l'*hub* piacentino Le Mose, impianto che occupa circa 400 lavoratori, chiede di conoscere le iniziative che il Ministero voglia adottare per salvaguardare i posti di lavoro, tra cui l'opportunità di aprire un tavolo di concertazione tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori e quelli aziendali.

La Prefettura di Piacenza ha rappresentato che, nella riunione tenutasi con i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali il 30 marzo scorso, l'amministratore di TNT, nel comunicare la decisione aziendale di chiusura del sito piacentino, avrebbe altresì manifestato la volontà aziendale di implementare, tramite l'assunzione di circa 800 lavoratori addetti al servizio di smistamento pacchi, gli *hub* di Padova, Ancona, Bari, Bologna, Fiano Romano, Firenze e Napoli Teverola, nonché di aumentare gli investimenti nel *network* italiano.

L'amministratore di TNT in detta riunione avrebbe altresì precisato che le scelte aziendali sono frutto di valutazioni legate a fattori oggettivi come il calo di volumi verso i clienti e la crescente instabilità del *network* stesso, che avrebbero reso l'*hub* di Piacenza non più strategico e centrale nelle attività distributive.

Risulterebbe altresì che i lavoratori interessati dalla cessazione del contratto con la società Alba Srl sarebbero circa 280 mentre per quelli diretti di Fedex-TNT e per quelli della VL EXPRESS (cosiddetti corrieri dell'ultimo miglio) la sospensione delle attività dell'*hub* piacentino non porterà alla disdetta dei contratti in essere.

In data 9 aprile 2021 la Prefettura di Piacenza, in accordo con l'Assessorato re-

gionale allo sviluppo economico e con il Presidente della provincia di Piacenza, a seguito di un'ulteriore incontro con le società Fedex, Alba Srl e Lintel, ha inviato una richiesta di Tavolo interministeriale al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Prefettura di Piacenza da ultimo ha comunicato che la società Alba SRL il 27 aprile scorso ha incontrato in due distinte riunioni i rappresentanti di CGIL-CISL-USB in un tavolo e SI.COBS in altro tavolo, e in queste sedi, ribadita l'impossibilità della riapertura del sito piacentino e della ricollocazione presso propri stabilimenti avrebbe, testualmente, proposto « un percorso finalizzato all'individuazione delle più idonee misure di accompagnamento e facilitazione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro » mettendo a disposizione dei lavoratori la « possibilità di accedere ad un programma di *outplacement* avvalendosi a tal fine di società leader specializzata ed accreditata nel settore, già individuata in INTOO »; il prossimo 11 maggio sarebbe dunque previsto un incontro preliminare con la INTOO.

Ciò detto, assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è aggiornato sulla vicenda e, considerata l'importanza della vertenza per i suoi effetti sia sul territorio piacentino, sta valutando – d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico – la possibilità di favorire un incontro in sede istituzionale tra azienda e organizzazioni sindacali, al fine di individuare la soluzione migliore per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

## ALLEGATO 2

**5-05600 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Meridi Srl in amministrazione straordinaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante illustra la situazione di crisi aziendale in cui versa l'azienda Meridi Srl con sede a Belpasso (Catania), attualmente gestita da un commissario straordinario nominato dal Ministero dello sviluppo economico con il compito di cedere il ramo d'azienda Fortè.

Al riguardo, ricordo che il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1 del 9 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di insolvenza della Meridi Srl e, in seguito, il 22 maggio 2020, è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria.

Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del 7 agosto 2020, ha nominato un Commissario straordinario per la predetta procedura e in data 27 aprile 2021 è stato autorizzato l'avvio della procedura di vendita per 54 punti vendita, di cui 26 hanno contenziosi con i proprietari degli immobili.

Risulterebbero pervenute finora tre manifestazioni di interesse vincolanti da parte di soggetti operanti nel campo della grande distribuzione organizzata, ognuna delle quali comprendente un perimetro di vendita differente, sia per numero di punti vendita coinvolti, che per loro collocazione geografica; nel disciplinare di gara è stata prevista la presentazione delle offerte vincolanti entro il 20 maggio 2021.

Il Commissario straordinario ha presentato istanza per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoratori ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 9 gennaio 2021.

Si rappresenta che con il decreto direttoriale del 17 aprile 2020 è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 gennaio 2020 all'8 gennaio 2021 e di seguito, con il decreto direttoriale n. 108987 del 27 gennaio 2021, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Meridi srl per il periodo dal 9 gennaio 2021 all'8 gennaio 2022, per un massimo di 207 unità lavorative.

Comunico al riguardo, che risulta esser pervenuta al Ministero dello sviluppo economico il 3 marzo scorso una richiesta di convocazione di un Tavolo di confronto da parte delle organizzazioni sindacali per la data del 29 aprile, posso assicurare l'impegno del Ministero del lavoro a convocare il tavolo di confronto con le parti sociali per monitorare la situazione e adottare ogni possibile iniziativa a tutela dei lavoratori.

## ALLEGATO 3

**5-05806 Pezzopane: Accesso dei lavoratori del trasporto scolastico con contratti a tempo determinato agli ammortizzatori sociali previsti per la generalità dei lavoratori.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica sollevata nell'atto parlamentare, relativa al settore del trasporto scolastico, rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del trasporto pubblico.

Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) sono stati disposti per l'anno 2021 nuovi interventi in materia di ammortizzatori sociali e nuove misure di sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causate dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Ai commi da 299 a 305 dell'articolo 1, la legge di bilancio interviene, tra l'altro, sull'assegno ordinario dei fondi di solidarietà, prevedendo la concessione di nuovi periodi di integrazione salariale.

In particolare, il comma 300 prevede che i datori di lavoro iscritti ai fondi di solidarietà che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa della pandemia possano richiedere la concessione dell'assegno ordinario per dodici settimane da collocarsi tra il 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.

I beneficiari della prestazione sono i dipendenti delle aziende interessate in forza al 1° gennaio 2021.

Tuttavia, considerato che in taluni ambiti le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre e che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l'instaurazione dei rapporti

di lavoro è stato considerato il 4 gennaio 2021, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro operatività (circolare INPS n. 28 del 2021).

Il decreto-legge n. 41 del 2021, nel prorogare i benefici anzidetti sino al 31 dicembre 2021, prevede ulteriori ventotto settimane di trattamento a decorrere dal 29 marzo 2021, ricomprendendo nell'ambito di applicazione della norma i lavoratori dipendenti che erano in forza alla data del 23 marzo 2021.

Consegue all'applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate che la particolare fattispecie dei lavoratori del settore del trasporto scolastico, assunti a decorrere dal 7 gennaio 2021, data di ripresa dell'attività didattica dopo le festività natalizie, non rientra tra quelle tutelate per le settimane concesse ai sensi della legge n. 178 del 2020.

Il criterio temporale prescelto per l'applicazione del beneficio è stato necessariamente e ragionevolmente quello del 1° gennaio, data di entrata in vigore della legge di bilancio (poi esteso in via interpretativa – per le ragioni precedentemente esposte – al 4 gennaio).

Ciò detto, nel considerare con la massima attenzione la specifica situazione segnalata dall'onorevole interrogante, assicuro la disponibilità del Ministero che rappresento a individuare una soluzione normativa opportuna e ragionevole che possa garantire l'accesso agli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori del trasporto scolastico, in considerazione della peculiare tempistica dei relativi contratti di lavoro.



## ALLEGATO 4

**Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna).**

## PROPOSTE EMENDATIVE

## ART. 2.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:* sono apportate le seguenti modificazioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. Costituisce altresì discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, pone o può porre il lavoratore in posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori, anche per quanto riguarda le progressioni di carriera e le opportunità di partecipazione alla vita aziendale, salvo che il trattamento o la modifica risulti essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per la sua attuazione siano appropriati e necessari ».

## 2.1. Viscomi.

## ART. 3.

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, alinea, dopo le parole:* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *aggiungere le seguenti:* , sentito il Ministro con delega alle pari opportunità.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*a) sostituire la lettera c) con la seguente:* « c) i parametri minimi di rispetto

delle pari opportunità con riferimento alla retribuzione corrisposta; »;

*b) alla lettera d), sostituire le parole:* di lavoro *con la seguente:* salariale;

*c) alla lettera e), sostituire le parole:* di lavoro *con la seguente:* salariale.

## 3.1. D'Alessandro, Moretto, Librandi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, alinea, dopo le parole:* con proprio decreto *aggiungere le seguenti:* da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

## 3.3. Fusacchia.

*Al comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* si applicano le sanzioni di cui al comma 4, *con le seguenti:* o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da due-mila a cinquemila euro.

## 3.2. Fusacchia.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:*

Art. 3-bis. – (Controllo diretto delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali). – 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) assicura alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali e provinciali l'accesso ai dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti delle imprese private del territorio di competenza disponibili nelle proprie banche dati, in formato anonimo.

2. Le modalità di accesso alle banche dati di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 46, comma 3, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.

3. Il raffronto tra le retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici è effettuato, in caso di medie imprese, dalle consigliere o dai consiglieri di parità regionali e, in caso di micro e piccole imprese, dalle consigliere o dai consiglieri di parità provinciali competenti per territorio, sulla base dei criteri dimensionali definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005.

4. Le consigliere o i consiglieri di parità effettuano il controllo sui livelli retributivi a campione o su richiesta di una o più lavoratrici o lavoratori di un'azienda, sulla base dei dati acquisiti ai sensi del comma 1.

5. Qualora la consigliera o il consigliere di parità ravvisi un ingiustificato scostamento, superiore al 5 per cento, tra le retribuzioni dei lavoratori e quelle delle lavoratrici svolgenti le medesime mansioni in un'azienda o inquadrata nel medesimo livello lavorativo, può chiedere un colloquio con il datore di lavoro. La consigliera o il consigliere di parità possono inoltre richiedere un colloquio con le lavoratrici interessate per verificare l'eventuale esistenza di situazioni individuali o generalizzate in cui sussista un divario retributivo ingiustificato, dovuto all'assegnazione di mansioni superiori al livello di inquadramento delle lavoratrici senza corrispondenza del relativo riconoscimento economico o alla presenza di condizioni di lavoro pregiudizievoli per l'avanzamento di carriera delle stesse lavoratrici.

Art. 3-ter. — (*Contestazione dell'addebito all'azienda*). — 1. A seguito delle verifiche di cui all'articolo 3-bis, la consigliera o il consigliere di parità chiede all'impresa di fornire, entro un mese dalla richiesta, una specifica e motivata giustificazione del divario retributivo, con particolare riferimento ai criteri adottati per la determina-

zione di ciascuna componente, fissa e variabile, della retribuzione.

2. Qualora l'impresa non ottemperi alla richiesta di cui al comma 1 o fornisca una risposta considerata non idonea a giustificare il divario retributivo, la consigliera o il consigliere di parità chiede all'impresa di comunicare in quali tempi, comunque non superiori a dodici mesi, e con quali modalità intenda provvedere a rimuovere il divario retributivo.

3. Nel caso in cui l'impresa non adempia, la consigliera o il consigliere di parità segnalano l'inadempimento all'ispettorato territoriale del lavoro competente.

Art. 3-quater. — (*Compiti dell'ispettorato territoriale del lavoro*). — 1. L'ispettorato territoriale del lavoro, ricevuta la segnalazione di cui all'articolo 3-ter, comma 3, effettua, entro sessanta giorni, una verifica sull'azienda interessata e, qualora ravvisi il mancato rispetto del principio di parità retributiva, commina all'impresa, entro sessanta giorni, una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro e commisurata alla natura e alla gravità del divario retributivo accertato e al risparmio conseguito dall'impresa a seguito di tale divario.

2. Le imprese oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non possono partecipare a gare pubbliche fino a quando persista la situazione di divario retributivo contestata.

3. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali disciplina le modalità di attuazione del presente articolo nonché degli articoli 3-bis e 3-ter.

**3.01.** Fusacchia.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:  
Art. 4-bis. — 1. All'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Ai datori di lavoro che impiegano lavoratori di sesso femminile, in incremento rispetto alla media annuale al 31 dicembre dell'anno

precedente, calcolata in ULA, è riconosciuto uno sgravio totale degli oneri contributivi assicurativi a carico dell'azienda per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di assunzione. Per lo stesso periodo è riconosciuta una deduzione extracontabile pari al 40 per cento del costo complessivo sostenuto per le nuove assunzioni effettuate a incremento della predetta media. ».

#### 4.01. Bucalo.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*  
 Art. 4-bis. – 1. All'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. È concesso uno sgravio IRAP del 35 per cento, per tre anni, alle aziende pubbliche e private che, pur non essendo obbligate in base ai precedenti commi, redigono un rapporto, almeno ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il beneficio dello sgravio IRAP sarà revocato qualora l'impresa non rediga il rapporto per almeno un biennio. ».

#### 4.02. Bucalo.

### ART. 5.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*  
 Art. 5-bis. – (Misure per la parità retributiva tra i sessi). – 1. Al fine di favorire la parità retributiva tra i sessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui.

2. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, in sede di contrattazione collettiva sono definite le linee guida per la

predisposizione di un piano di azione volto a:

a) prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e formazione professionale e nelle condizioni di lavoro;

b) garantire il diritto delle lavoratrici alla parità di retribuzione in caso di svolgimento di eguali mansioni e il superamento dei differenziali retributivi tra i sessi, rimuovendo eventuali disparità di trattamento;

c) superare condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro che siano, di fatto, pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di carriera ed economico della lavoratrice;

d) promuovere una migliore articolazione tra l'attività lavorativa e le esigenze di vita;

e) sviluppare misure per il reinserimento della lavoratrice nell'attività lavorativa dopo la maternità;

f) avviare programmi di controllo interno al fine di rilevare eventuali condizioni di discriminazione individuate ai sensi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3. Il piano di azione di cui al comma 2 è trasmesso ai lavoratori e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

4. Qualora siano rilevati scostamenti tra le medie salariali di lavoratori di sesso differente, i quali svolgano la medesima mansione, i lavoratori o le rappresentanze sindacali ne danno comunicazione agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, affinché provvedano a verificare e ad accertare la sussistenza di discriminazioni in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti del medesimo codice.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**5.01.** Zangrillo, Anna Lisa Baroni.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis. — (Modifiche all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile). — 1. Al fine di promuovere il ricorso a forme di lavoro agile per le donne lavoratrici, all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 5 è sostituito dai seguenti: « 5. In via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno, al fine di promuovere il lavoro agile femminile, con particolare riguardo alle lavoratrici che svolgono funzioni di cura familiare.

5-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5 e le modalità di monitoraggio dell'applicazione delle misure finanziate, attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipulazione di contratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 settembre 2017, pubblicato nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 ottobre 2017, definisce ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra l'attività lavorativa e la vita privata e forme di lavoro agile per le lavoratrici, anche al fine di prevenire e di contrastare l'allontanamento dalle relazioni di lavoro e la perdita delle opportunità di formazione e di carriera in caso di maternità. ».

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**5.02.** Zangrillo, Anna Lisa Baroni.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05130 Gallinella: Deliberazione della regione Umbria sull'effettuazione dei test molecolari .	197
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	203
5-05501 Testamento: Iniziative per implementare il Piano nazionale di vaccinazione anti Covid in favore dei soggetti con patologie pregresse .....	198
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	205

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	198
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i> .....	208

#### RISOLUZIONI:

7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ( <i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00640 Bellucci</i> ) ..	199
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni)</i> .....	210

#### SEDE REFERENTE:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

#### 5-05130 Gallinella: Deliberazione della regione Umbria sull'effettuazione dei test molecolari.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gilda SPORTIELLO (M5S), cofirmataria dell'interrogazione, replicando, nel ringra-

ziare il rappresentante del Governo per la risposta puntuale, si dichiara soddisfatta.

Ritiene, infatti, che sia stata fatta chiarezza sul tema oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, ricordando che in molti casi, come accaduto in Umbria, i cittadini hanno incontrato difficoltà nel comprendere le modalità di erogazione dei servizi sanitari, in ragione delle politiche differenziate adottate dalle singole regioni.

**5-05501 Testamento: Iniziative per implementare il Piano nazionale di vaccinazione anti Covid in favore dei soggetti con patologie pregresse.**

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa Alba TESTAMENTO (MISTO-L'A.C'È), replicando, dichiara di sentirsi rassicurata dalla risposta fornita in quanto, con i provvedimenti successivamente adottati dal Governo, sono stati inclusi tra i soggetti da vaccinare in via prioritaria le persone in condizione di fragilità o con disabilità. Ricorda, infatti, che in molte aree del Paese, incluso il Molise, si sono registrati decessi a causa del Covid-19 tra soggetti giovani particolarmente vulnerabili che non erano stati vaccinati. Nel richiamare la problematica delle vaccinazioni effettuate anche a soggetti non a rischio e non appartenenti al personale sanitario, evidenziata nell'interrogazione attraverso la segnalazione di quanto successo presso l'Istituto Neuromed, ribadisce la necessità di non sottovalutare l'aspetto etico della questione in relazione alla risposta all'attuale emergenza pandemica.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.35.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. —*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.**

**Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 aprile scorso sono stati votati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 ed è stato accantonato l'emendamento Gemmato 1.5 limitatamente alla seconda parte, che si riferisce all'articolo 22 del testo.

La Commissione procede, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Foscolo, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti Panizzut 2.11, 2.12 e 2.13, parere contrario sull'emendamento Acunzo 2.6 e invita al ritiro degli emendamenti Carnevali 2.2 e Panizzut 2.14, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Carnevali 2.3 e propone l'accantonamento degli emendamenti Panizzut 2.15 e Carnevali 2.4, in quanto il tema delle società consortili può essere trattato più correttamente in relazione all'articolo 9. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Acunzo 2.7 e 2.9 e propone l'accantonamento degli emendamenti Nappi 2.20 e Gemmato 2.19, aventi ad oggetto il tema delle case funerarie, il cui contenuto è trattato all'articolo 14. Propone altresì l'accantonamento degli identici

emendamenti Carnevali 2.1 e Pella 2.10, in quanto la prima parte di entrambi coincide con il contenuto iniziale dei richiamati emendamenti Nappi 2.20 e Gemmato 2.19, mentre la seconda parte risulta assorbita dagli identici emendamenti già approvati nel corso della seduta precedente con riferimento all'articolo 1.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Acunzo 2.8 e parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 2.5 e Panizzut 2.16 nonché sugli emendamenti Aresta 2.18 e Panizzut 2.17.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Panizzut 2.15, Carnevali 2.4, Nappi 2.20, Gemmato 2.19 e degli identici emendamenti Carnevali 2.1 e Pella 2.10.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Panizzut 2.11, 2.12, e 2.13 (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Acunzo 2.6: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Carnevali 2.2 e Panizzut 2.14.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 2.3 (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Acunzo 2.7 e 2.9 e 2.8: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Carnevali 2.5 e Panizzut 2.16 e gli emendamenti Aresta 2.18 e Panizzut 2.17 (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte

emendative riferite all'articolo 2, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

*(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00640 Bellucci).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il 29 aprile scorso è stata presentata la risoluzione n. 7-00640 Bellucci, vertente sulla medesima materia. La presidenza ne dispone, pertanto, l'abbinamento.

Avverte, quindi, che è stata predisposta dal deputato Siani una proposta di testo unificato delle due risoluzioni, anticipata informalmente ai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 4*).

Paolo SIANI (PD) fa presente che la proposta di testo unificato, che recepisce numerosi punti contenuti nella risoluzione presentata dalla collega Bellucci, è frutto dell'apporto di tutti i gruppi parlamentari che hanno trasmesso le rispettive proposte di modifica e integrazione.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'esprimere soddisfazione per la predisposizione di un testo unificato, osserva che il lavoro svolto offre un buon indicatore della capacità della XII Commissione di conver-

gere su temi sensibili come quello della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Auspica, quindi, che l'obiettivo possa essere raggiunto in tempi rapidi attraverso la votazione di un testo condiviso, che rappresenta un punto di equilibrio tra le diverse istanze.

Rossana BOLDI (LEGA), nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ad elaborare il testo in discussione, a partire dai presentatori delle due risoluzioni, e manifestando apprezzamento per l'accoglimento delle proposte del suo gruppo relative al tema del *cyberbullismo*, in considerazione dell'ampia condivisione all'interno della Commissione, propone di approvare il testo predisposto dal collega Siani già nella seduta odierna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolto la settimana precedente, si è convenuto di procedere alla votazione del testo unificato delle risoluzioni in oggetto nella seduta prevista per la giornata di domani. Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

**C. 3045 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 28 aprile 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente la relatrice, deputata Ianaro, ha svolto la relazione. Ricorda altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che l'esame preliminare del provvedimento si svolgerà nella seduta odierna e in quella di domani e ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 10 maggio. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire nella discussione.

Rossana BOLDI (LEGA) osserva preliminarmente che la tempistica per le riaperture indicata nel decreto-legge in esame potrebbe essere superata anche attraverso l'adozione di ulteriori provvedimenti, prima della conclusione dei lavori da parte della Commissione sul predetto decreto.

Ritiene utile porre una particolare attenzione sul contenuto dell'articolo 9, relativo alle certificazioni verdi Covid-19, al fine di renderle uno strumento efficace senza introdurre procedure troppo complesse a carico di cittadini. Richiama, in proposito, le potenziali difficoltà per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e per i soggetti, in primo luogo gli operatori sanitari, vaccinati all'inizio dell'anno in corso i quali vedrebbero, pertanto, scadere la validità della certificazione nel corso dell'estate. Segnala, inoltre, che non tutti i cittadini sono in possesso dello SPID e che un approccio basato esclusivamente su modalità telematiche può costituire una seria difficoltà per una parte consistente della popolazione. Propone, quindi, un approccio il più possibile condiviso su tale questione, anche attraverso un confronto con il Governo, al fine di trovare le soluzioni più idonee.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ribadisce a nome del suo gruppo l'assoluta contrarietà rispetto al contenuto del decreto-legge in esame, che non assicura le necessarie riaperture, prevedendo addirittura misure



più restrittive di quelle introdotte nel corrispondente periodo dell'anno precedente. Rileva, inoltre, le notevoli differenze rispetto a quello che accade in molti altri Paesi, a prescindere dal grado di copertura vaccinale.

Sottolinea l'esigenza di una ripresa delle attività produttive, non solo al fine di garantire una ripartenza economica ma anche per tutelare la salute fisica e mentale della popolazione.

Richiama, in proposito, i dati forniti recentemente dall'Istat sull'ulteriore diminuzione del numero delle nascite e sul divario senza precedenti tra queste ultime e i decessi registrati e segnala le numerose ricerche che dimostrano le difficoltà per i giovani di immaginare di poter costruire una famiglia a causa della precarietà del lavoro e della sfiducia nel futuro.

Ricordando che il concetto di salute non si risolve solo nell'assenza di malattia ma include anche il benessere delle persone, dichiara che occorre stabilire regole certe per garantire la ripartenza in sicurezza, tenendo conto dell'attuale quadro pandemico. Reputa carente l'azione svolta in proposito dall'attuale Governo, come anche quella del precedente, richiamando situazioni paradossali che hanno portato a sanzionare numerosi operatori economici. Osservando che il compito del legislatore dovrebbe essere quello di prevenire un'interpretazione delle norme che sia contraria al buon senso, fa presente che il suo gruppo seguirà con attenzione l'esame del provvedimento al fine di promuoverne le necessarie correzioni, attraverso il contributo dei deputati di Fratelli d'Italia appartenenti a tutte le Commissioni interessate alle disposizioni in esso contenute.

Lisa NOJA (IV), associandosi alla proposta avanzata dalla collega Boldi, segnala che le certificazioni previste dall'articolo 9 del provvedimento hanno una durata di sei mesi mentre il « *Green pass* » che si sta delineando in sede di Unione europea dovrebbe avere una validità di un anno. Rileva, pertanto, l'esigenza di un allineamento con quanto deciso a livello europeo.

Nel ritenere comprensibile l'utilizzo dei test per le certificazioni di coloro che non

sono stati vaccinati, sottolinea che occorre in questo caso garantirne la gratuità al fine di evitare discriminazioni odiose basate sui livelli di reddito, ricordando che attualmente il costo dei test antigenici è di circa 40 euro e che per quelli molecolari raggiunge anche i 100 euro.

Elena CARNEVALI (PD) concorda sulla necessità di porre una particolare attenzione sul tema delle certificazioni, individuando le soluzioni idonee attraverso un ampio confronto tra Parlamento e Governo. Richiama, in proposito, l'esigenza di tenere conto di quanto deciso a livello europeo nonché i richiami effettuati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nel ricordare che le disposizioni inserite nel decreto-legge sono già in vigore, segnala che per le vaccinazioni effettuate dai medici di medicina generale in molti casi non vengono rilasciate contestualmente le relative certificazioni e segnala che non sempre i dati delle vaccinazioni vengono trasferiti nel fascicolo sanitario elettronico. Associandosi alle considerazioni svolte rispetto alla durata delle certificazioni per gli operatori sanitari vaccinati agli inizi del 2021, ribadisce l'esigenza di adottare regole chiare che tutelino i cittadini, senza eccessivi oneri burocratici, e garantiscano al tempo stesso la sicurezza sanitaria del Paese.

Nel rilevare che il tema delle certificazioni impatta anche sull'accesso dei familiari alle residenze sanitarie assistenziali, ribadisce l'opportunità di svolgere un lavoro condiviso affinché i correttivi da apportare al testo possano essere considerati patrimonio di tutta la Commissione, assicurando al tempo stesso fluidità, sicurezza e libertà di movimento ai cittadini.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), con riferimento al fascicolo sanitario elettronico, rileva che manca ancora uno standard qualitativo in grado di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale.

Silvana NAPPI (M5S), nel segnalare che a livello individuale si registra un'imprevedibilità rispetto alla durata della co-

pertura vaccinale e al perdurare dell'immunità dopo avere contratto il Covid-19, evidenza che occorre individuare delle figure di riferimento in grado di valutare i dati relativi ai singoli cittadini.

Guido DE MARTINI (LEGA) esorta ad affrontare con estrema cautela il tema delle certificazioni, osservando che occorre evitare di introdurre misure che discriminano i cittadini, permettendo o meno azioni che caratterizzano la vita quotidiana sulla base di elementi che spesso non hanno una valida base scientifica.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**5-05130 Gallinella: Deliberazione della regione Umbria sull'effettuazione dei test molecolari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'evolversi dell'emergenza sanitaria pandemica, il Ministero della salute ha diffuso, a partire dalla Circolare n. 1997 del 22 gennaio 2020, una serie di Documenti contenenti indicazioni sui test per la diagnosi di SARS-CoV-2, sui criteri da adottare nella determinazione della priorità per la loro esecuzione e sulla tipologia dei laboratori ove effettuare l'analisi.

Con la Circolare ministeriale n. 705 del 8 gennaio 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni finalizzate all'utilizzo appropriato dei test antigenici in contesti specifici.

In particolare, nella sezione « Misure contumaciali a seguito di test antigenico rapido », viene riportato quanto segue:

« Per il soggetto, che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in farmacia o in laboratorio a pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo non necessita di ulteriori approfondimenti, se positivo va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare. Va sempre raccomandato che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve indurre a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti. »

La Deliberazione n. 1139 del 25 novembre 2020 della Regione Umbria riporta quanto segue: « ... è essenziale contemporaneamente l'esigenza di garantire l'accessibilità alla diagnostica per SARS-CoV-2 rivolta anche alle categorie di soggetti che non rientrano nell'ambito della casistica che viene presa in carico dal SSR (es. privati cittadini asintomatici, screening nei luoghi di lavoro etc.), con la necessità di ridurre la pressione sulle strutture sanitarie, che de-

vono infatti garantire la gestione dei casi sintomatici, dei contatti stretti dei casi COVID-19 e delle categorie target (es. operatori sanitari) (...) viene quindi approvato il documento "Disposizioni per l'esecuzione del test antigene su tampone oro/rinofaringeo e del test sierologico per SARS-COV-2 presso laboratori privati/punti prelievo/luoghi di lavoro" (Allegato 1), che definisce le disposizioni per l'esecuzione del test antigene presso i luoghi di lavoro. »

Il citato allegato 1 riporta: « I costi del test antigene, del test sierologico e del test molecolare di conferma in caso di positività del test antigene/sierologico, sono a carico del soggetto richiedente. »

Come noto, le Regioni, hanno piena autonomia, organizzativa e finanziaria, in materia dei Servizi sanitari e dei Servizi sociali del loro territorio.

Pertanto, alcune come ad esempio la Toscana e il Lazio, hanno stabilito che per i test diagnostici effettuati su base volontaria per esigenze individuali, vale a dire senza una specifica indicazione da parte delle Autorità sanitarie, la prestazione è da ritenersi a pagamento (prestazione fuori dai Lea-i Livelli essenziali di assistenza), con onere a carico del cittadino.

Sulla questione, la Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria ha precisato quanto segue.

La Regione Umbria, in base alle indicazioni internazionali ed alle evidenze scientifiche, sin dalla prima fase della pandemia ha perseguito l'obiettivo di aumentare l'offerta e l'accessibilità alla diagnostica per il COVID-19, rivolta anche a vantaggio delle categorie di soggetti che non rientrano negli ambiti della casistica presa in carico dal

Servizio Sanitario Regionale, come ad esempio i privati cittadini asintomatici, gli screening nei luoghi di lavoro, e così via.

Dopo la prima ondata epidemica, con il « riavvio » di tutte le attività produttive e delle consuete attività della popolazione, e con la progressiva erogazione delle prestazioni sanitarie interrotte durante il « lockdown », è stato necessario garantire un più ampio monitoraggio dell'andamento della trasmissione del virus nel territorio regionale, favorito anche dall'ampliamento delle possibilità diagnostiche con l'introduzione delle metodiche di test molecolare in « pooling » e dei test sierologici per SARS-CoV-2, in affiancamento al test molecolare.

Pertanto, accanto alla definizione delle strategie diagnostiche rivolte al sistema pubblico, la Regione Umbria ha emanato una serie di Deliberazioni di Giunta Regionale (DGR n. 565/2020, DGR n. 571/2020, DGR n. 786/2020, DGR n. 915/2020), con cui sono state dettate procedure uniformi per l'esecuzione della diagnostica per COVID-19 presso le strutture private ed i luoghi di lavoro.

La seconda ondata epidemica che ha interessato anche l'Umbria nel periodo ottobre-novembre 2020 ha determinato un progressivo, crescente impegno del Servizio Sanitario Regionale, sia nel contesto assistenziale clinico dei pazienti, sia per il « carico » diagnostico delle strutture deputate al « contact tracing », al prelievo dei tamponi e all'esecuzione dei test.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1139 del 25 novembre 2020 trae origine dall'esigenza di contemperare l'accessibilità alla diagnostica per SARS-CoV-2, rivolta alle categorie di soggetti che non rientrano negli ambiti della casistica che viene presa in carico dal Servizio Sanitario Regionale, con la necessità di garantire la tenuta del sistema sanitario, in una fase dell'evento pandemico che determinava un rilevante e costante impegno nella gestione dei casi sintomatici, dei contatti stretti dei casi di COVID-19 e delle stesse categorie « target ».

In tale contesto, la normativa recata dalla DGR n. 1139/2020 ha reso possibile

per i cittadini l'esecuzione del test molecolare di conferma nel caso di test antigenico o sierologico positivo presso i laboratori privati, senza dover necessariamente attendere l'avvio della procedura da parte del Sistema pubblico.

Tale impostazione è stata meglio precisata in una Circolare esplicativa diffusa il 6 dicembre 2020 dalla Direzione Regionale Salute e Welfare, i cui contenuti sono stati recepiti, altresì, nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1196 del 9 dicembre 2020, che ha sostituito integralmente quanto previsto nella precedente DGR n. 1139/2020.

La recente Deliberazione n. 1196/2020 ha approvato le « Linee di indirizzo per la sorveglianza a strategia diagnostica nell'uso dei test per il COVID-19 » e, in particolare, prevede che: « il soggetto risultato positivo al test antigenico o sierologico effettuato presso privato e che deve quindi sottoporsi al test molecolare necessario al fine della definizione della diagnosi, potrà effettuarlo:

presso lo stesso laboratorio/punto prelievo/medico competente che deve assicurare tale possibilità con prelievo del tampone durante la stessa seduta (nel caso sia stato eseguito un test rapido) e analisi presso i laboratori autorizzati dell'elenco regionale (DGR n. 571/2020), con costi a carico del soggetto richiedente. Il soggetto dovrà porsi in isolamento domiciliare fiduciario fino al referto del test molecolare;

avvalendosi del servizio pubblico; in tal caso il soggetto, in seguito a segnalazione di positività da parte del laboratorio privato/punto prelievo/medico competente con le modalità previste, verrà preso in carico dall'ISP, che provvederà alla prescrizione e programmazione del test molecolare, con costo a carico della sanità pubblica, fermo restando che, in attesa dell'esecuzione dello stesso, il soggetto dovrà permanere in isolamento domiciliare fiduciario. »

La Regione Umbria ha concluso precisando che a nessun cittadino regionale è stata preclusa la possibilità di effettuare il test molecolare presso le strutture pubbliche.

## ALLEGATO 2

**5-05501 Testamento: Iniziative per implementare il Piano nazionale di vaccinazione anti Covid in favore dei soggetti con patologie pregresse.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione in esame, si comunica quanto segue.

Il Ministro della salute ha presentato le Linee guida del Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 al Parlamento il 2 dicembre 2020, ottenendone l'approvazione.

Il 16 dicembre 2020 è stata fornita un'informazione sul Documento « Vaccinazione anti-Sars-CoV-2/COVID-19 – Piano strategico – Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale », alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Con decreto del Ministero della salute del 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato adottato il « Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2/COVID-19 ».

Il Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 illustra, sia con contenuti testuali che grafici, la progressiva disponibilità di dosi di vaccino.

Nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini contro il COVID-19, le priorità sono state definite tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed europee e dei valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere.

Le indicazioni iniziali sono riferite ad una situazione epidemiologica caratterizzata da trasmissione sostenuta in comunità.

La strategia di sanità pubblica per questa fase si è focalizzata sulla riduzione diretta della morbilità e della mortalità,

nonché sul mantenimento dei servizi essenziali più critici.

Al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state identificate le seguenti categorie di persone da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali:

Operatori sanitari e sociosanitari. Gli operatori sanitari e sociosanitari « in prima linea », hanno un rischio più elevato di essere esposti all'infezione da COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali. Inoltre, è riconosciuto che la vaccinazione degli operatori sanitari e sociosanitari attivi in prima linea aiuta a mantenere la resilienza del Servizio sanitario. La priorità di vaccinazione di questa categoria è supportata anche dal principio di reciprocità, indicato dal « framework di valori SAGE », e rappresenta una priorità assoluta;

Residenti e personale dei Presidi residenziali per anziani. Un'elevata percentuale di residenze sanitarie assistenziali (RSA) è stata gravemente colpita dal COVID-19. I residenti di tali strutture sono ad alto rischio di malattia grave a causa dell'età avanzata, della presenza di molteplici comorbidità, e della necessità di assistenza per alimentarsi e per le altre attività quotidiane. Pertanto, sia la popolazione istituzionalizzata che il personale dei Presidi residenziali per anziani devono essere considerati ad elevata priorità per la vaccinazione;

Persone di età avanzata. Un programma vaccinale basato sull'età è generalmente più facile da attuare e consente di ottenere una maggiore copertura vaccinale. È evidente che un programma basato sull'età aumenti la copertura anche nelle persone con fattori di rischio clinici, visto che la prevalenza di comorbidità aumenta con

l'età. Pertanto, fintanto che un vaccino disponibile sia sicuro e efficace nelle persone di età avanzata, considerata l'elevata probabilità di sviluppare una malattia grave e il conseguente ricorso a ricoveri in terapia intensiva o sub-intensiva, questo gruppo di popolazione rappresenta una priorità assoluta per la vaccinazione.

Con l'aumento della disponibilità di dosi di vaccino si è iniziato a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazioni, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali.

La « *governance* » del piano di vaccinazione è assicurata dal coordinamento costante tra il Ministero della salute, la struttura del Commissario Straordinario e le Regioni e Province Autonome.

A tal fine, è stato istituito presso il Ministero della salute il Comitato operativo nazionale di monitoraggio del piano di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

In linea generale, la strategia vaccinale si articola in diverse fasi.

Nella fase iniziale della campagna vaccinale è stata prevista una gestione centralizzata della vaccinazione, con l'identificazione di siti ospedalieri o periospedalieri, e l'impiego di unità mobili destinate alla vaccinazione delle persone impossibilitate a raggiungere i punti di vaccinazione.

Con l'aumentare della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale sono iniziate campagne di vaccinazione su larga scala (walk-in) per la popolazione, presso Centri vaccinali organizzati « ad hoc » e, in fase avanzata, accanto all'impiego delle unità mobili, il modello organizzativo utilizza una maggiore articolazione sul territorio.

È compito del livello territoriale stabilire la localizzazione fisica dei siti, il coordinamento operativo degli addetti, nonché il controllo sull'esecuzione delle attività.

Per la realizzazione delle attività del piano è stato predisposto un sistema informativo che si interfaccia con i diversi sistemi regionali e nazionali, per poter ottimizzare tutti i processi organizzativi e gestionali a partire dalle forniture, fino alla programmazione e gestione delle sedute vaccinali.

I dati sono pubblicati Nel sito del Governo italiano.

A seguito dell'approvazione del vaccino prodotto dall'Azienda AstraZeneca a livello comunitario (EMA) e nazionale (AIFA), questo Ministero, con la Circolare n. 5079 del 9 febbraio 2021, « Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso informato », ha provveduto a fornire le indicazioni d'uso di questo vaccino.

Le indicazioni d'uso del vaccino « AstraZeneca » sono state aggiornate con la successiva Circolare ministeriale n. 6830 del 22 febbraio 2021, che ha previsto l'estensione dell'offerta del vaccino « AstraZeneca » fino ai 65 anni (coorte 1956), e a seguire con la Circolare n. 8811 del 8 marzo 2021, che ha previsto l'utilizzo del vaccino in questione anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni, ad esclusione dei soggetti definiti « estremamente vulnerabili », per i quali è rimasto indicato l'uso preferenziale dei vaccini a « m-RNA ».

Con il decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021 è stato approvato il « Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 », costituito dal Documento recante: « Elementi di preparazione della strategia vaccinale », nonché dal Documento recante: « Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 ».

In questo secondo Documento vengono definite le seguenti ulteriori categorie prioritarie (oltre alle prime categorie già indicate nel già citato d. m. del 2 gennaio 2021), sulla base di criteri di rischio ed età, quali le persone con elevata fragilità, che includono le persone estremamente vulnerabili per determinate condizioni patologiche e disabili gravi, ai sensi della legge n. 104/1992, articolo 3 comma 3, le persone di età compresa tra 70 e 79 anni, le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni, le persone con comorbilità di età <60 anni senza quella connotazione di gravità riportata per la fragilità, e il resto della popolazione di età <60 anni.

Vengono, inoltre, considerate prioritarie a prescindere dall'età e dalle condizioni

patologiche le seguenti categorie: personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze Armate, di Polizia e del Soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali.

Le raccomandazioni inoltre prevedono che, tenendo conto delle priorità definite, delle indicazioni relative all'utilizzo dei vaccini disponibili e delle esigenze logistico-organizzative, possa procedere in parallelo:

la vaccinazione dei soggetti over 80 e dei soggetti con elevata fragilità, e ove previsto dalle specifiche indicazioni nelle tabelle 1 e 2, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari;

il completamento della vaccinazione delle categorie ricomprese nella fase 1, promuovendo la vaccinazione nei soggetti che non hanno ancora aderito alla campagna e avendo cura di includere, nel personale sanitario e sociosanitario, tutti i soggetti che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie, utilizzando an-

che vaccini a vettore virale per chi non ha ancora iniziato il ciclo di vaccinazione;

il completamento della vaccinazione del personale docente e non docente, scolastico e universitario, delle Forze Armate, di Polizia e del Soccorso pubblico, dei servizi penitenziari e altre comunità residenziali;

la vaccinazione dei soggetti di età dai 70 ai 79 e, a seguire, quella dei soggetti di età dai 60 ai 69 anni.

La strategia è di tipo adattativo e flessibile, tiene conto di nuove esigenze e di nuovi fattori e può essere modificata secondo le necessità.

Da ultimo, quanto alle somministrazioni dei vaccini anti COVID-19 a categorie di soggetti non rientranti tra quelle prioritarie, si segnala che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-Nuclei Antisofisticazione e Sanità, effettua regolarmente mirate ispezioni per verificare eventuali illeciti.

## ALLEGATO 3

**Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.****EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dalla constatazione di decesso con le seguenti: dal decesso.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dalla constatazione di decesso con le seguenti: dal decesso.*

**2.11.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in qualsiasi stato di trasformazione con le seguenti: in stato di incompleta schedatizzazione.*

**2.12.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nell'ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto con le seguenti: i parenti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi.*

**2.13.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: all'esercizio dell'attività funebre aggiungere le seguenti: secondo i requisiti di cui all'articolo 9 della presente legge.*

**2.3.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

*Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, in particolari situazioni, presso le case funerarie.*

**\* 2.5.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

**\* 2.16.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:*

*r) per « Commissariato » si intende il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti del Ministero della difesa, i cui compiti sono disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;*

*s) per « Caduti » si intendono i defunti di cui all'articolo 267 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Il comune, su richiesta del Commissariato, assicura la sepoltura dei Caduti nei cimiteri comunali. Il Commissariato autorizza la traslazione dei resti mortali dei Caduti;*

*b) all'articolo 12, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 16. Ove le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato;*

*c) all'articolo 18, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I resti mortali dei Caduti sono esentati dai turni di rotazione delle esumazioni e hanno garantita la sepoltura perpetua;*



d) all'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 7. Se le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato.

**2.18.** Aresta, Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: r) per « addetti cimiteriali » si intende il personale qualificato e abilitato a svolgere le operazioni cimiteriali.

**2.17.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

## ALLEGATO 4

**7-00617 Siani e 7-00640 Bellucci: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.****PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI****Iniziative per la tutela della salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

La XII Commissione,

premessi che:

negli ultimi anni si è evidenziato un rilevante incremento delle richieste di diagnosi e di intervento per disturbi neuropsichici dell'età evolutiva e un rapido cambiamento nella tipologia degli utenti e delle loro famiglie nonché dei loro bisogni. In nessun'altra area della medicina si è assistito a un aumento degli accessi ai servizi così rilevante, che in meno di dieci anni ha portato quasi al raddoppio degli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA);

come evidenziato dalle Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza elaborate dal Tavolo di lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza istituito presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute 23 novembre 2016 e approvate in sede di Conferenza unificata con intesa del 25 luglio 2019, «I disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza rappresentano un ambito pediatrico di particolare rilevanza per la salute pubblica, perché sono estremamente frequenti, spesso cronici, complessi, in aumento, con un sempre più rilevante *Global Burden of Disease* e rappresentano la prima causa di *Years Lived with Disability* (YLD) e perché richiedono interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi tempestivi e appropriati per modificare il decorso»;

oggi, a causa della pandemia, il 99 per cento dei bambini e degli adolescenti nel mondo stanno sperimentando varie forme di limitazione della propria autonomia di movimento, compresa la sospensione della frequenza scolastica;

il 60 per cento vive in Paesi con *lockdown* parziale o totale. Varie ricerche indicano che alti livelli di stress e isolamento possono influenzare lo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti, anche a lungo termine, pesando maggiormente su coloro che si trovano in situazioni di povertà economica, sociale, educativa;

dall'indagine sull'impatto psicologico della pandemia da Covid-19 nelle famiglie in Italia promossa dall'IRCCS Gianina Gaslini di Genova e pubblicata a giugno 2020, è emerso che durante l'isolamento a casa per l'emergenza da coronavirus i disturbi del sonno, gli attacchi d'ansia, l'aumento dell'irritabilità sono i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto i bambini e gli adolescenti nel nostro Paese;

anche il recente Rapporto dell'Istituto superiore di sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di Covid-19, del 2020, ha raccolto le evidenze scientifiche sul tema, dalle quali si evince chiaramente l'esistenza di un rischio per la salute fisica e mentale per alcune fasce di popolazione, tra cui bambini e adolescenti (non necessariamente affetti da preesistenti difficoltà adattive), dovuto a fattori stressogeni, quali l'isolamento in ambiente domestico, la chiusura prolungata della scuola, la mancanza di contatti fisici tra pari;

l'assenza di attività scolastiche, ricreative, ludiche e sportive ha costretto alla permanenza forzata in casa di migliaia di ragazzi, con ripercussioni ancora difficilmente quantificabili. A ciò si è aggiunta la riduzione di attività ambulatoriali e consulenziali dedicate ai minori con malattie croniche o con malattie acute non Covid-19;

giorno dopo giorno emerge sempre più drammaticamente la realtà della pandemia da Covid-19 e dei gravi danni alla salute mentale di bambini e di adolescenti che questa comporta (sintomi somatici, paura estrema di ammalarsi, ridotta concentrazione, umore deflesso, mancanza di energia, rabbia e aggressività, abuso di alcol, tabacco e sostanze, insorgenza di disturbi psichiatrici come il disturbo post-traumatico da stress, disturbi ansiosi, fobie, disturbi dell'umore, suicidalità e disturbi del pensiero); danni che potrebbero durare per anni qualora, per carenza dei servizi dedicati sia territoriali che ospedalieri, non si possa avere una rapida e reale presa in carico a livello preventivo e quando necessario terapeutico;

alcuni vivono le regole di questa chiusura con aggressività, impazienza, intolleranza; spesso diventano aggressivi verso i familiari o rivolgono verso se stessi l'aggressività, superando, a volte, la soglia dell'autolesionismo non pericoloso e tentano il suicidio. Un altro gruppo si isola, restando chiuso nella propria stanza;

probabilmente queste rappresentano soltanto la punta dell'iceberg, sono quelle situazioni eclatanti e chiaramente «visibili» che si riescono a intercettare;

sono sempre più numerosi i neuropsichiatri infantili che lanciano quotidianamente un grido di allarme sulle situazioni di emergenza «para-Covid» che stanno vivendo i pochi reparti di neuropsichiatria infantile esistenti in Italia e sull'incremento delle richieste che ricevono di aiuto e di ricovero per tentativi anticonservativi di adolescenti (in particolare ragazze);

gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno determinato un incremento

preoccupante e drammatico anche del fenomeno del *cyberbullismo*, così definito sul piano normativo ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 2017, n. 71, che si manifesta sotto forma di aggressioni, molestie, ricatti o altre condotte analoghe, realizzate per via telematica, che parimenti sono suscettibili di incidere sull'equilibrio mentale della vittima e possono essere fonte di gravi conseguenze sul piano psicologico;

secondo i dati diffusi dalla polizia postale, l'applicazione delle misure di contenimento e la maggiore esposizione a *computer*, *smartphone* e altri dispositivi informatici, ha generato un incremento esponenziale dei minori vittime di *cyberbullismo* e reati *online*. In particolare, i casi trattati dalla Polizia postale nel 2020 sono stati 4.208, a fronte dei 2.379 dell'anno precedente, con un incremento quindi del 77 per cento su base annua;

sebbene sia ancora prematuro tracciare un quadro preciso delle reali conseguenze della pandemia sul benessere mentale dei più piccoli e degli adolescenti, è ormai evidente che è necessario prevedere, accanto a interventi finalizzati a porre fine alla pandemia da Covid-19 e alla tutela della salute pubblica, anche interventi mirati alla tutela della salute mentale dei nostri giovani e giovanissimi, elemento questo imprescindibile se effettivamente si vuole gestire la situazione di emergenza;

sono, quindi, necessarie, misure rivolte anche alla promozione della salute mentale dell'intera popolazione, in particolare per quelle fasce di età, come i bambini e gli adolescenti, che hanno visto, da un anno a questa parte, ridursi drasticamente le loro possibilità di socializzazione con la chiusura delle scuole, dei luoghi di ritrovo, dello sport amatoriale e di altre attività; come afferma il dottor Stefano Vicari, responsabile di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma: «In questo periodo di isolamento, che sia il *lockdown* o la didattica a distanza, il non avere un confronto reale con i coetanei

porta i ragazzi a non aver mediazione rispetto alle loro pulsioni e ai loro pensieri e a vivere moltissimo la noia. La noia rinforza alcuni pensieri e circuiti viziosi, facilita l'umore depresso. Su questo la scuola in quanto luogo di socialità dà al ragazzo la possibilità di incontrare un altro, di raccontare quel che gli passa per la testa, c'è una mediazione tra il suo pensiero interiore e la realtà. I compagni e gli insegnanti diventano un ammortizzatore di alcuni pensieri ». E ancora: « almeno il 20 per cento di adolescenti ha un disturbo mentale, che è la stessa percentuale che si ritrova nella popolazione generale, mentre nell'infanzia siamo al 10 per cento »;

è noto che la disponibilità di servizi di salute mentale per i bambini e per gli adolescenti non era neanche lontanamente sufficiente a soddisfare i loro bisogni prima ancora che si entrasse in pandemia; attualmente in Italia sono solo 92 i posti letto dedicati nei reparti di neuropsichiatria infantile, oltretutto non uniformemente distribuiti su tutto il territorio visto che ci sono regioni, quali Abruzzo, Umbria e Calabria, che non dispongono di alcun posto letto. Ciò ha comportato e continua a comportare che, in questo periodo, per tale mancanza, i pazienti adolescenti affetti da disturbi psichiatrici sono ricoverati nei reparti di pediatria, in una sorta di accoglienza e di sostegno ma non sempre con un reale progetto di cura e di presa in carico, in alcuni casi estremi, sono ricoverati nei reparti di diagnosi e cura dedicati ai pazienti adulti (Spdc);

sarebbe quindi opportuno strutturare un modello evoluto di rete integrata, in cui il raccordo e l'integrazione tra Centri di riferimento, servizi ospedalieri e servizi territoriali è costante e riduce la necessità di spostare i pazienti;

si stima che un bambino su sei in Italia abbia un probabile problema di salute mentale e il numero di bambini indirizzati ad un aiuto assistenziale è sempre più in aumento e che una minoranza di questi riceve adeguate risposte assistenziali in un ambito di sanità pubblica;

è importante sottolineare che sottovalutare l'impatto del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i problemi neuropsichiatrici dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria come quella che si sta vivendo in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

è necessario, senza perdere ulteriore tempo, definire interventi capaci di mitigare il più possibile tutti gli effetti negativi fin qui riscontrati e quelli, ad oggi, solo ipotizzabili,

impegna il Governo:

- a) ad adottare iniziative nel quadro delle misure per contrastare l'epidemia da Covid-19, per definire scelte di indirizzo che mettano la salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza al centro delle politiche socio-sanitarie del Paese e dei singoli territori, coinvolgendo su questo specifico tema, all'interno di un tavolo di lavoro consultabile dal Comitato tecnico scientifico, i neuropsichiatri infantili, gli psicologi dello sviluppo, psicoterapeuti e psicologi clinici, i servizi educativi e quelli sociali, il terzo settore, oltre ai pediatri, prendendo come linea guida il messaggio, del maggio 2020 del *World Economic Forum*, in ordine ai bisogni dei bambini e degli adolescenti secondo lo slogan: « Non per noi ma con noi »;
- b) ad adottare le iniziative di competenza per rafforzare la medicina territoriale e ospedaliera, in particolare quella neuropsichiatrica e quella preventiva primaria, a partire dagli ambulatori dei pediatri di famiglia e dei consultori prevedendo al loro interno anche la figura dello psicologo di base, per favorire elementi volti a creare una rete sociosanitaria territoriale in materia di disturbi psicologici, prevedendo specifiche misure volte a favorire l'accesso al supporto psicologico alle persone di minore età anche mediante inseri-

- mento di psicologi nelle unità complesse di cure primarie (UCCP) che si occupino del sostegno e del supporto e che aiutino i genitori nella gestione delle relazioni intra familiari che possono essere talvolta disfunzionali, necessari per una individuazione precoce ed a una presa in carico concreta adottando un approccio biopsicosociale;
- c) a potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di NPIA, garantendo almeno un'unità complessa ogni 150 mila-250 mila abitanti e prevedendo necessariamente la presenza di una équipe multidisciplinare completa (neuropsichiatri, psicologi dello sviluppo, psicoterapeuti e psicologi clinici, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali) con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le diverse tipologie di attività (neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici), in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto per l'età di transizione;
- d) ad adottare iniziative volte a strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi, trasversali a più servizi di NPIA, su base regionale o, nel caso delle regioni più piccole, anche interregionale;
- e) a verificare, per quanto di sua competenza, che le risorse destinate alle neuropsichiatrie all'interno dei *budget* aziendali siano idonee a garantire personale dedicato ed interventi qualitativi per una presa in carico globale del minore e della sua famiglia prevedendo reti sociosanitarie territoriali, anche al fine di sostenere le famiglie nell'ambito delle relazioni intra familiari e inter-familiari in modo da trasformarle da disfunzionali a funzionali, quando necessario;
- f) ad adottare iniziative per sviluppare reti di connessioni e di servizi di sostegno con le scuole attraverso figure formate di psicologi e di servizi sociali integrati in una rete funzionale con i singoli ambiti distrettuali;
- g) ad adeguare, per quanto attiene alla formazione delle figure professionali coinvolte, i posti di specializzazione in neuropsichiatria infantile, i percorsi post-laurea degli psicologi e i percorsi di formazione degli educatori e degli insegnanti di sostegno nonché a garantire la formazione permanente, l'attivazione di *screening* nei bilanci di salute pediatrici e la continuità di cura in età adulta;
- h) ad adottare, pur mantenendo centralizzata l'attenzione sull'importanza della prevenzione del disagio psicologico nell'infanzia e adolescenza, le iniziative di competenza, in raccordo con le regioni, per incrementare il numero di posti letto dedicati alla neuropsichiatria infantile al fine di potenziare la risposta all'acuzie grave di tipo neuropsichiatrico con la possibilità di ricovero in centri specialistici. Il dimensionamento ottimale delle strutture di degenza si colloca tra 10 e 15 posti letto, con una unità complessa di degenza ordinaria di NPIA ogni 200 mila-500 mila abitanti;
- i) ad adottare iniziative per l'istituzione di un gruppo di lavoro all'interno del Tavolo tecnico sulla salute mentale istituito presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute volto a coordinare e promuovere interventi specifici sulla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l) ad adottare le iniziative di competenza, in raccordo con le regioni, per prevedere la figura dello psicologo dello sviluppo, psicoterapeuti e psicologi clinici, all'interno dei reparti di pediatria e neonatologia degli ospedali del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di tutelare il benessere psicologico dei de-

- genti (bambini e adolescenti) e delle loro famiglie, con particolare riferimento alle condizioni di cronicità e/o di disagio psico-sociale;
- m) ad adottare le iniziative per implementare la telepsichiatria e il telesupporto psicologico al fine di raggiungere, specie in questo periodo di pandemia, più persone possibili che, altrimenti, avrebbero difficoltà ad accedere ai servizi e a mantenere con continuità e costanza il rapporto e il dialogo specialista-paziente;
- n) ad istituire un Osservatorio sulla condizione della salute mentale dell'adolescente e del minore a seguito delle misure prese per contrastare l'emergenza sanitaria in atto;
- o) a promuovere, per quanto di competenza, condizioni territoriali per un'integrazione tra le politiche sanitarie e sociosanitarie, anche attraverso il *budget* di salute, volte ad una reale presa in carico del minore, anche con il sostegno di tutte le agenzie educative, prima fra tutte quella scolastica in sinergia e valorizzando anche le esperienze e le relazioni con realtà quali il terzo settore, il volontariato, gli oratori, gli scout, quali risorse importanti per una rete di inclusione e di aiuto per i minori più fragili e isolati dal contesto sociale;
- p) ad adottare le iniziative di competenza per colmare la mancanza di dati epidemiologici nazionali sulle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo della fascia 0-18 anni, attraverso la creazione di flussi informativi specifici e uniformi, centralizzati presso il Ministero della salute, che permettano una più precisa programmazione della rete dei servizi di NPIA in base ai bisogni di salute della popolazione;
- q) a valutare la possibilità di consentire attività sportive amatoriali e dilettanti-
- stiche all'aria aperta in piccoli gruppi e con le adeguate misure di distanziamento, indipendentemente dalla fascia di rischio regionale;
- r) a prevedere misure volte a garantire una presenza stabile e continua della figura dell'assistente educatore una volta che questo abbia assunto l'incarico, poter dare sicurezza agli alunni con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, nonché la continuità della loro attività e della loro partecipazione all'interno dei gruppi classe;
- s) ad adottare le iniziative di competenza per monitorare, prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del *cyberbulismo*, la cui incidenza è in preoccupante aumento in conseguenza della pandemia da Covid-19, garantendo la piena attuazione della legge n. 71 del 2017 e, in particolare, la celere adozione del piano di azione integrato da essa previsto;
- t) ad adottare le iniziative di competenza volte ad incrementare la rete dei servizi per la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare nelle varie espressioni che li distinguono, al fine di offrire interventi integrati, coordinati e professionalmente qualificati, capaci di cogliere i diversi livelli di un disturbo che in questo periodo di pandemia sono fortemente aumentati specialmente nei giovani e negli adolescenti;
- u) a valutare l'adozione di misure volte a garantire pari opportunità di accesso a percorsi di psicoterapia attualmente riservati solo a coloro che hanno maggiori possibilità economiche;
- v) a riconoscere alle famiglie con figli minori di anni 18 a carico un *voucher* destinato a favorire l'accesso ai servizi psicologici e psicoterapeutici alle fasce più vulnerabili della popolazione ed a riattivare il numero verde nazionale di supporto psicologico;

z) a rendere disponibili dati epidemiologici disaggregati per fasce di età associate ad ogni livello educativo (0-6 anni, 7-10 anni e 11-18 anni), che permettano proiezioni scientificamente avvalorate al fine di individuare e at-

tivare misure indirizzate all'infanzia e all'adolescenza il più possibile funzionali per il contenimento del virus e, parallelamente, per limitare le ripercussioni di natura psicologica ed educativa.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	216
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative riformulate</i> ) .....	219
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	218
ERRATA CORRIGE .....	218

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

#### Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

**Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri sono stati accantonati riferiti agli articoli 3 e 7, nonché gli emendamenti 2.2 Cunial, 2.4 Fornaro, 4.7 Fornaro, 4.9 Spena, 5.4 Acunzo e 6.2 D'Ettore.

Ricorda altresì che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.100, 4.100, 6.100 e 7.100 e che è stato aperto un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 3.100 e 7.100 con scadenza alle 9 della giornata odierna.

Avverte che il relatore ha ritirato l'emendamento 3.100 mentre sull'emendamento 7.100 non sono stati presentati subemendamenti.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e degli emendamenti fin qui accantonati.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, invita al ritiro, dell'emendamento Cunial 2.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Fornaro 2.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); invita al ritiro degli emendamenti Golinelli 3.2, Caretta 3.1, Gastaldi 3.3 ed



esprime parere favorevole sull'emendamento Loss 3.4. Invita al ritiro degli emendamenti Fornaro 4.7, Spina 4.9, Acunzo 5.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento D'Ettore 6.2, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.100, preannunciando che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 7, vale a dire gli identici emendamenti Golinelli 7.9 e Carretta 7.8, nonché gli emendamenti Cenni 7.3, Spina 7.6, Spina 7.5, Ciaburro 7.7, Gastaldi 7.10, Golinelli 7.11, Cunial 7.1, Fornaro 7.2, Gastaldi 7.12 e Gastaldi 7.13 risulterebbero precluse dall'approvazione del richiamato emendamento 7.100 del relatore. Infine invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cenni 7.04.

Il Sottosegretario di Stato Gian Marco CENTINAIO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Federico FORNARO (LEU) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 2.4.

Sara CUNIAL (MISTO) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.2 e sottoscrive l'emendamento Fornaro 2.4, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Fornaro 2.4, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.2.

Maria Cristina CARETTA (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.1.

Flavio GASTALDI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.3.

La Commissione approva l'emendamento LOSS 3.4. (*vedi allegato 2*)

Federico FORNARO (LEU) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.7.

Maria SPINA (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.9.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 5.4: si intende che vi abbia rinunciato.

Federico FORNARO (LEU) intervenendo sull'emendamento D'Ettore 6.2 ribadisce forti perplessità sulla previsione di un obbligo di censimento dei terreni a carico della generalità dei comuni sprovvisto di una norma di copertura finanziaria. Più in generale ritiene non particolarmente chiara la formulazione delle disposizioni dal punto di vista della tecnica legislativa. Sul punto invita il relatore ed il Governo ad un supplemento di riflessione, anche rinviando il dibattito su tale questione durante l'esame da parte dell'Assemblea, anche al fine di evitare rilievi da parte della Commissione Bilancio che dovrà esprimersi sul testo del provvedimento in esame.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, prende atto delle considerazioni svolte dal collega Fornaro evidenziando come l'intero articolato in esame non appaia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la formulazione dell'emendamento D'Ettore 6.2, come riformulato, preveda un mero rinvio alla normativa vigente in materia.

Martina LOSS (LEGA) sottolinea l'opportunità di chiarire l'effettiva portata dell'emendamento D'Ettore 6.2, condividendo le riflessioni svolte dal collega Fornaro.

Raffaele NEVI (FI) nell'accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento D'Ettore 6.2 avanzata dal relatore, ritiene che il relatore abbia fornito i necessari chiarimenti e che la Commissione può procedere all'approvazione dell'emendamento in esame.

Martina LOSS (LEGA) ribadisce l'opportunità di un approfondimento anche alla luce dell'approvazione, nella seduta di ieri 4 maggio, dell'articolo aggiuntivo Bubisutti 6.02 che sembra incidere sulle medesime fattispecie.

Doriana SARLI (MISTO) rivolge al relatore una richiesta di chiarimenti sull'assenza di oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6.02 approvato nella seduta di ieri.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento D'Ettore 6.2, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Filippo GALLINELLA (M5S), *presidente* dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Ettore 6.2.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S), *presidente* avverte che gli identici emendamenti Golinelli 7.9 e Caretta 7.8, nonché gli emendamenti Cenni 7.3, Spena 7.6, Spena 7.5, Ciaburro 7.7, Gastaldi 7.10, Golinelli 7.11, Cunial 7.1, Fornaro 7.2, Gastaldi 7.12 e Gastaldi 7.13 devono ritenersi preclusi dall'approvazione dell'emendamento 7.100 del relatore.

Antonella INCERTI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Cenni 7.04.

**La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.**

Raffaele NEVI (FI), d'intesa, con il relatore, ritira l'emendamento D'Ettore 6.2,

allo scopo di svolgere ulteriori approfondimenti, preannunciando che intende ripresentare l'emendamento nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento in discussione.

Filippo GALLINELLA (M5S), *presidente* avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte, altresì, che il testo come risultante dagli emendamenti approvati verrà inviato alla Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* parlamentari del 4 maggio 2021:

alla pagina 78, prima colonna, alla quarantesima riga, sostituire le parole (*vedi allegato 3*) con le seguenti: (*vedi allegato 4*);

alla pagina 78, seconda colonna, dopo la venticinquesima riga, inserire a capo le seguenti parole: La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cenni 6.1, Loss 6.8 e l'articolo aggiuntivo Bubisutti 6.02 (*vedi allegato 4*).

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina  
(Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905  
Cenni).**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFORMULATE**

ART. 2.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: lavorazioni in serie inserire la parola: prevalentemente.*

**2.4.** *(Nuova formulazione)* Fornaro, Cunial.

ART. 6.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per le finalità di cui al comma 3, fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano

già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

**6.2.** *(Ulteriore nuova formulazione)* D'Etore, Sandra Savino, Spina, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina  
(Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905  
Cenni).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: lavorazioni in serie inserire la parola: prevalentemente.*

**2.4.** *(Nuova formulazione) Fornaro, Cunial.*

ART. 3

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Al primo periodo, dopo le parole: e avviene aggiungere le seguenti: , su richiesta dell'interessato,.*

2. *Al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: automaticamente per altri 3 anni.*

**3.4.** Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

ART. 7

*Sostituirlo con il seguente:*

Articolo 7.

*(Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura)*

1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture, i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità

gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, e l'attività forestale, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni, comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale, tra i proprietari dei terreni medesimi.

2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'attività forestale, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

b) la conservazione e gestione della biodiversità;

c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico;

e) la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate « associazioni », possono:

a) operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune;

b) essere patrocinate da uno o più enti locali;

c) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i

cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

*d)* partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

*e)* redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

*f)* svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

*g)* gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;

*h)* stipulare contratti di affitto o comodato d'uso, anche avvalendosi di professionisti abilitati, a favore di coloro che sono

interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

*i)* attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

*l)* gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza.

4. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

**7.100.** Il Relatore.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	222
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	222
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	226
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	231

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	227
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, fa presente l'esigenza di modificare l'ordine di esame dei provvedimenti previsti per la seduta odierna, anticipando come primo punto l'esame del DL 52/2021, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ».

La Commissione concorda.

**DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

**C. 3045 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge all'esame è stato emanato al fine di consentire – nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia e in considerazione del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale – la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale.

Rammenta che il provvedimento si compone di quattordici articoli e due allegati, che descriverà di seguito brevemente, soffermandosi in particolare sulle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione, tra cui l'articolo 9, concernente la disciplina, in ambito nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto *green pass*), in corso di definizione a livello europeo, e l'articolo 12, inerente alla determinazione di un'anticipazione dell'indennizzo alle imprese di trasporto aereo di linea di passeggeri che operano collegamenti di servizio pubblico.

Gli articoli 1 e 2 disciplinano le limitazioni alla mobilità vigenti fino al 31 luglio 2021, ripristinando differenziazioni in base al colore associato alle diverse situazioni di rischio e prevedendo, in particolare, la possibilità – salvo che per le zone rosse – di recarsi presso abitazioni private, una volta al giorno, dalle 5 alle 22, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi (oltre ai minorenni, persone con disabilità o non autosufficienti). Evidenzia che gli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni e province autonome collocate in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9. I medesimi certificati possono altresì essere richiesti, con ordinanze del Ministero della salute, per consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero, in alternativa all'obbligo di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.

L'articolo 3 disciplina la ripresa, dal 26 aprile, delle attività scolastiche sull'intero territorio nazionale, al 100 per cento nella scuola primaria e secondaria di primo grado e almeno al 50 per cento (70 per cento nelle zone gialle e arancioni) per la scuola secondaria di secondo grado, garantendo comunque il collegamento telematico con gli altri alunni. Specifica che tali regole non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dei sindaci, salvi i casi di

presenza di focolai o di rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Si prevedono altresì, fino al 31 luglio, regole per le attività didattiche della formazione superiore secondo appositi piani di organizzazione che favoriscano, nelle zone gialle e arancioni, lo svolgimento prevalente delle attività in presenza, in particolare nel primo anno dei corsi di studio o nelle classi con ridotto numero di studenti.

L'articolo 4 reca misure concernenti la progressiva riapertura dei servizi di ristorazione al tavolo. In particolare, si consente, dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, la consumazione al tavolo all'aperto per le attività dei servizi di ristorazione, anche a cena, sempre nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti. Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo sono consentite anche al chiuso, dalle ore 5 fino alle ore 18, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

Ai sensi dell'articolo 5, a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto e al chiuso.

Disposizioni analoghe si applicano dal 1° giugno 2021, sempre nella zona gialla, anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale, con alcune possibilità di deroga, sempre nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico scientifico e di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Sottolinea che

si prevede in particolare la possibilità di riservare, in relazione a specifici eventi, l'accesso soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9.

L'articolo 6 prevede una programmazione per la ripresa, nelle zone gialle, dell'attività sportiva di base e amatoriale nonché la riapertura degli impianti sportivi quali piscine, palestre, centri e circoli sportivi, previo rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle autorità competenti in materia. Sono in particolare consentite: a decorrere dal 26 aprile 2021 lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto; a decorrere dal 15 maggio 2021, le attività delle piscine all'aperto; a decorrere dal 1° giugno 2021, le attività delle palestre.

L'articolo 7 consente, nella zona gialla, dal 15 giugno 2021, lo svolgimento di fiere in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, con possibilità di riservare l'accesso soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9. È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, nella zona gialla, è altresì consentito lo svolgimento di convegni e congressi.

L'articolo 8 consente, nella zona gialla, dal 1° luglio 2021, le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida e ferma restando la possibilità di erogare le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

L'articolo 9 prevede regole per la disciplina, in ambito nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto *green pass*), in corso di definizione a livello europeo. Lo strumento rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività nel contesto della pandemia. La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: *a*) i certificati di guarigione, che hanno una validità di sei mesi dalla guarigione stessa; *b*) i certificati di avvenuta vaccinazione, che hanno una validità di sei mesi dal completamento del

ciclo vaccinale; *c*) i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone, che sono validi nelle 48 ore successive all'effettuazione dell'esame.

Tali fattispecie di certificazione corrispondono a quelle previste dalla proposta della Commissione europea di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 17 marzo 2021 (COM/2021/130 *final*).

Le certificazioni sono rilasciate in forma cartacea o digitale in conformità al modello di cui all'allegato 1 al decreto-legge, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne definirà le modalità di rilascio in forma digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre).

Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio saranno indicati anche i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale *digital green certificate*, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Ove il certificato attesti l'avvenuta guarigione o il completamento del ciclo vaccinale, esso è inserito nel fascicolo sanitario della persona interessata. Si prevede altresì il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, ove esse siano conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Allo stesso modo, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

È prevista, infine, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee



*de iure condendo*. Segnala in proposito che recentemente il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla citata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avanzata dalla Commissione europea, in materia di rilascio, verifica e accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (*certificato COVID-19 dell'UE*). Ritiene utile richiamare alcuni aspetti che il Parlamento europeo ha inteso evidenziare in tale posizione negoziale, tra cui, in particolare: *a)* la possibilità di definire il periodo di validità dei certificati per una durata massima di 12 mesi; *b)* l'esigenza, al fine di evitare discriminazioni contro coloro che non sono vaccinati o non possono permettersi economicamente il test, di assicurare l'accesso a « test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti », nonché l'esigenza di assicurare la fornitura di vaccini COVID-19 prodotti su scala, a prezzi accessibili e distribuiti a livello globale; *c)* la necessità di salvaguardare la protezione dei dati personali contenuti nei certificati, che non dovrebbero essere conservati dagli Stati membri di destinazione né dovrebbero confluire in una banca dati centrale a livello UE.

In tema di salvaguardia della protezione di dati personali, segnala inoltre il parere di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile scorso, che ha formulato diversi rilievi critici al riguardo, evidenziando in particolare che il decreto in esame non fornirebbe « un'indicazione esplicita e tassativa delle finalità perseguite » attraverso l'introduzione delle certificazioni verdi e di conseguenza mancherebbe un elemento essenziale ai fini della verifica del rispetto del principio di proporzionalità tra il trattamento dei dati personali previsto dalle norme e l'obiettivo delle stesse, principio stabilito dalle regole europee sulla protezione dei dati personali, in particolare dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'articolo 10 prevede a coordinare i termini di precedenti provvedimenti in materia di misure di contenimento dell'emergenza (decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020) con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 luglio 2021 a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021, ovvero al termine attualmente previsto per lo stato di emergenza epidemiologica, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative emergenziali elencate nell'allegato 2.

L'articolo 12 disciplina le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo di linea di passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19, disponendo che all'anticipazione si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo. Evidenzia che la relazione introduttiva sottolinea che la norma riveste il carattere dell'urgenza in quanto i tempi ordinari di concessione degli indennizzi, considerata la procedura di autorizzazione della Commissione europea, si sono rivelati incompatibili con le esigenze di salvaguardia dell'operatività delle imprese di trasporto aereo di passeggeri e con gli obblighi di servizio pubblico alle quali le stesse sono sottoposte.

Ricorda in proposito che l'art. 79 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha riconosciuto alle imprese di trasporto aereo di passeggeri operanti collegamenti di servizio pubblico, al fine di consentirne la prosecuzione dell'attività, misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento epidemiologico, a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia della disposizione è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La notifica è stata effettuata alla Commissione europea in data 20 luglio 2020 e successivamente l'art. 85, co. 5 del DL n. 104/2020 ha disposto la concessione di un'anticipa-

zione sull'indennizzo alle imprese stesse, da restituire in assenza di esito positivo della procedura di autorizzazione della Commissione europea, entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione della stessa e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

La disposizione in esame specifica, al comma 1, le regole per la determinazione dell'importo dell'anticipazione e consente, al comma 2, la relativa erogazione nel 2021 a valere sugli importi iscritti per tale anno a titolo di residui sull'apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 13, comma 1, riguarda le sanzioni in caso di violazione delle misure di contenimento del contagio previste dagli articoli da 1 a 8 che si configurano come illeciti amministrativi, sanzionati con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Il comma 2 prevede poi che le condotte di alterazione o falsificazione aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, anche in versione digitale, di cui al comma 9 costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

L'articolo 14, infine, reca la disposizione relativa all'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli esiti del dibattito.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinviò il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.**

**C. 3072 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

Alex BAZZARO (LEGA), *relatore*, nell'illustrare la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), fa presente che presso la IX Commissione, che esamina il disegno di legge in sede referente, sono in corso di valutazione diversi emendamenti che recepiscono le istanze, espresse nel contesto cittadino e dell'area metropolitana della città di Venezia, volte a consentire l'accesso delle navi da crociera, tramite scali funzionali, nelle acque della laguna durante il processo, previsto e opportunamente finanziato dal provvedimento in esame, di valutazione dei progetti di attracco alternativo al di fuori dalle acque protette della laguna stessa.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nell'esprimere apprezzamento per il provvedimento in esame, ricorda che il processo volto a regolamentare l'approdo delle navi da crociera al di fuori delle acque della laguna è iniziato nel 2012 e, ad oggi, sono 13 le proposte di attracco alternativo formulate dall'Autorità portuale, rispetto alle quali va svolto un approfondito esame dei relativi piani di fattibilità. Ricorda che la città di Venezia costituisce un patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale che appartiene al mondo intero, non solo alla Regione e al nostro Paese. Salvaguardare l'unicità di questo territorio significa anche promuovere un modello di turismo alternativo a quello di massa. Individuare località idonee e diverse dalla laguna consentirà di salvaguardare l'accesso al turismo globale, salvaguardando al contempo le esigenze di tutela di un territorio prezioso quanto fragile e a rischio. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Alex BAZZARO (LEGA), *relatore*, fa presente che gli studi di fattibilità e la successiva fase di concreta realizzazione di approdi esterni alla laguna richiederanno un tempo non breve, per cui occorre individuare nel frattempo soluzioni momentanee che consentano, dopo la rimozione del blocco dovuto alla pandemia da Covid-19, un accesso delle grandi navi da crociera che escluda la possibilità di una navigazione in prossimità di piazza san Marco,

come accaduto in passato. Si tratta di un'esigenza immediata e concreta per far fronte allo stato di criticità che caratterizza una città che vive di turismo, il cui indotto portuale, nel suo insieme, vale ventimila posti di lavoro, mentre l'indotto globale ne vale 170.000. Auspica pertanto che il provvedimento in esame rappresenti l'inizio di una maggiore attenzione alla città di Venezia, tesa a salvaguardare sia la tenuta del sistema lavorativo portuale e crocieristico, non solo veneziano, che la necessaria protezione di un territorio caratterizzato da una specifica fragilità.

Sergio BATTELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.**

**Atto n. 249.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della

legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

La disciplina sanzionatoria recata dallo schema di decreto afferisce al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Minamata adottata, nell'ambito delle Nazioni Unite, per ridurre ed eliminare le fonti antropogeniche di mercurio, il cui processo di ratifica a livello di Unione europea si è concluso nel 2017. Evidenzia che l'esigenza di contenere l'utilizzo e la diffusione del mercurio e dei suoi composti o miscele, anche mediante azioni di cooperazione internazionale quali quelle ricordate, discende dai persistenti e pericolosi effetti inquinanti di tale metallo pesante, altamente tossico e non soggetto a degradazione, suscettibili di danneggiare la salute umana e animale.

Rammenta che il citato regolamento (UE) 2017/852 stabilisce le condizioni d'uso, stoccaggio, fabbricazione, commercio e gestione del metallo e dei suoi composti, nonché dei rifiuti da esso derivanti, prevedendo restrizioni alle esportazioni e alle importazioni. L'articolo 16 del regolamento, in particolare, affida agli Stati membri il compito di disciplinare le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento e l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Tale articolo dispone altresì che le sanzioni siano « effettive, proporzionate e dissuasive ».

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede esplicitamente l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in quanto il regolamento ivi citato è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852.

Venendo ai contenuti del provvedimento, evidenzia che gli articoli 1 e 2 individuano l'oggetto del provvedimento e richiamano le definizioni recate dal Regolamento unionale.

L'articolo 3, sostanzialmente in linea con quanto già previsto dalla normativa vigente, punisce le violazioni ai divieti posti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento in materia di restrizioni all'esportazione e importazione contenenti mercurio, di cui agli allegati I (in tal caso la è previsto l'arresto da 3 a 9 mesi o l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro) o II (in tal caso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dello stesso ammontare, salvo che il fatto costituisca più grave reato). Sono fatte salve alcune eccezioni, riguardanti impieghi militari o di protezione civile, ricerca, taratura di strumenti o campioni di riferimento.

L'articolo 4 punisce con sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 a 100.000 euro i casi di violazione degli obblighi previsti dagli articoli da 7 a 10 del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio e dei relativi composti/miscele, nonché l'attività di estrazione e trasformazione dell'oro mediante l'utilizzo del mercurio, fatte salve specifiche disposizioni applicabili al settore odontoiatrico.

Evidenzia, a tale ultimo proposito, che talune di queste condotte in ambito odontoiatrico sono attualmente penalmente sanzionate con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46/1997, di recepimento della direttiva 93/41/CE sui dispositivi medici. Si tratta, segnatamente, dell'utilizzo da parte dell'odontoiatra di amalgama dentale in forma libera, in luogo dell'amalgama incapsulato pre-dosato, in quanto difforme dalle prescrizioni adottate dal Ministero

della salute con DM 10 ottobre 2001, attuativo del citato decreto legislativo n. 46 del 1997.

La relazione illustrativa allo schema in esame precisa le ragioni del venir meno dell'applicazione di tale sanzione penale: il decreto del Ministero della salute 10 ottobre 2001, « per sua natura avente efficacia transitoria e costituente atto non normativo, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni destinate a disciplinare proprio l'immissione in commercio e l'utilizzo di sostanze contenute mercurio, non potrà più spiegare efficacia nelle materie oggetto di disciplina del presente decreto legislativo. In ragione di quanto esposto si è pertanto tenuta ferma la sanzione amministrativa prevista nello schema di decreto, con innalzamento dell'importo della sanzione prevista ».

A tale ultimo proposito si riserva di verificare se l'innovazione recata dallo schema in esame sia coerente con il criterio di delega, sopra richiamato, che impone di far salve le norme penali vigenti.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi di cui agli articoli da 11 a 14 del Regolamento in materia di gestione dei rifiuti di mercurio.

In particolare, il comma 1 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro per gli operatori economici dei settori industriali « rilevanti » che non ottemperano agli obblighi di gestione dei rifiuti in esso previsti. I settori interessati sono quelli dell'industria dei cloro-alcali, della purificazione del gas naturale, dell'estrazione e fusione di metalli non ferrosi e del cinabro. Il comma 2, sempre in relazione ai settori industriali « rilevanti », prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle informazioni relative ai rifiuti di mercurio (quantità prodotte, immagazzinate e inviate, ubicazione degli impianti e relative certificazioni). Il comma 3 – riproducendo la normativa attualmente vigente – prevede la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 2.600 a 27.000 euro per chi effettua lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle

prescrizioni dettate dall'articolo 13 del regolamento. Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro per gli operatori degli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti di mercurio che non ottemperano agli obblighi di tracciamento cui all'articolo 14 del regolamento. Il comma 5, infine, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro qualora le informazioni previste dagli articoli 12 e 14 del regolamento vengano sì fornite, ma la trasmissione sia incompleta o inesatta.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica), dal Ministero della salute, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e le province autonome, ciascuna per quanto di propria competenza, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Il comma 2 dispone che, per quanto non previsto dallo schema di decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16, che disciplina il pagamento in misura ridotta. In proposito evidenzia che nella relazione illustrativa al provvedimento si motiva l'esclusione del pagamento in misura ridotta – già prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2013 – in considerazione delle « possibili gravi conseguenze per la salute e per l'ambiente degli esiti di violazioni degli obblighi riguardanti il mercurio ». La medesima relazione ricorda che tale esclusione è conforme ad « analoghe disposizioni in materia ambientale, quali l'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e l'art. 29-*quaterdecies*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante le sanzioni relative all'autorizzazione integrata ambientale ».

L'articolo 7, riproducendo quanto già previsto dall'articolo 6 del decreto legisla-

tivo n. 25 del 2013, disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo schema di decreto, prevedendone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 8, riproducendo nella sostanza quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2013, reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9, infine, come già anticipato, dispone l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico, in quanto tale regolamento è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852, i cui obblighi sono sanzionati a norma del provvedimento in esame.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede un chiarimento in merito all'inclusione del mercurio, metallo tossico e non soggetto a degradazione, nel novero degli inquinanti tossici persistenti per i quali la Convenzione di Stoccolma, la cui ratifica è attualmente all'esame del Parlamento, prevede il divieto di utilizzo con azioni consapevoli e l'attuazione di interventi volti alla riduzione della relativa dispersione nell'ambiente per uso inconsapevole.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) si riserva di fornire gli approfondimenti richiesti in sede di formulazione della proposta di parere.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, propone inoltre alla Commissione una riflessione in ricordo di Bobby Sands, di cui oggi

ricorre il quarantesimo anniversario della morte, la cui figura, di parlamentare irlandese detenuto, impegnato in una battaglia nazionalista per l'Irlanda del Nord e deceduto a seguito di un prolungato sciopero della fame, ci ricorda che l'Europa deve esistere nel rispetto delle differenze reciproche e non nella loro omologazione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), intervenendo in risposta al deputato Giglio Vigna, sottolinea che quella di Bobby Sands è una delle storie europee che fanno parte

della memoria condivisa e che ci ricordano come le autonomie debbano trovare e difendere il loro spazio, sempre e solamente però scegliendo la strada della non violenza anziché alternative non percorribili.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO

**DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (C. 3072);

rilevato, per quanto di competenza, che l'articolo 1 del provvedimento interviene per evitare l'interruzione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti nelle more della conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio,

del 7 dicembre 1992, che consente agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole;

preso atto di quanto disposto dall'articolo 3 al fine di individuare modalità di svolgimento dell'attività crocieristica e di trasporto marittimo delle merci nel territorio di Venezia e della sua laguna compatibili con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del predetto territorio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	232
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore di Rai Tre .....	232

*Mercoledì 5 maggio 2021. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Interviene il Direttore di Rai Tre, dottor Francesco Di Mare, accompagnato dall'ingegner Rosa Anna Pastore, Vice Direttrice di Rai Tre, dal dottor Stefano Luppi, e dal dottor Lorenzo Ottolenghi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai.*

#### **La seduta comincia alle 19.10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

*Mercoledì 5 maggio 2021.*

#### **Audizione del Direttore di Rai Tre.**

*(Svolgimento).*

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Direttore di Rai Tre, dottor Franco Di Mare, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Il Direttore di Rai Tre è accompagnato dall'ingegner Rosa Anna Pastore, Vice Direttore di Rai Tre, dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Lorenzo Ottolenghi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

L'odierna audizione si è resa necessaria per acquisire ogni elemento informativo utile in merito all'episodio che ha coinvolto il cantante Fedez – ospite al concerto del



Primo maggio trasmesso su Rai Tre – e la RAI.

La Commissione ha infatti ritenuto opportuno svolgere un doveroso approfondimento su quanto avvenuto, richiedendo altresì all'Amministratore delegato della Rai copia del contratto tra la RAI e gli organizzatori del concerto del Primo Maggio scorso. Elementi essenziali del contratto sono stati inviati dall'azienda.

Quanto verificatosi ha reso evidente le problematiche che possono insorgere da un'eccessiva esternalizzazione delle produzioni da parte della RAI che, nel rispetto degli obblighi del Contratto di servizio, non può sottrarsi dall'esercitare una supervisione editoriale che deve essere particolarmente accurata in occasione di eventi di rilievo e di notevole risonanza mediatica.

Il ricorso eccessivo ad appalti con società esterne per l'organizzazione e la produzione di questi eventi esige infatti che da parte del Servizio pubblico siano rispettati gli obblighi di responsabilità editoriale. Si potrebbe valutare anche un'iniziativa della Commissione tramite un atto di indirizzo.

A tale riguardo, l'audizione odierna potrà fornire valutazioni anche su questi aspetti.

Ritiene opportuno che oltre che del caso Fedez questa sera il direttore Di Mare possa fornire qualche chiarimento anche in merito alle polemiche legate all'ultima puntata della trasmissione Report, con riferimento ad un colloquio ripreso tra il senatore Renzi e un soggetto appartenente ai servizi di *intelligence*.

Infatti, appare prioritario considerare che il Servizio pubblico si mostri irreprensibile e inattaccabile quanto ai suoi obblighi di informazione, previsti dal contratto di servizio, proprio per tutelare in generale il ruolo del giornalismo investigativo.

In sostanza, occorre riflettere se e con quali modalità le immagini diffuse dalla trasmissione, che sono di provenienza privata e coperta da riservatezza, potessero essere usate sebbene non rappresentassero inequivocabilmente la prova di un reato. Non mancano da sempre, infatti, interrogativi e interpretazioni difformi sul rapporto fra diritto alla *privacy* e criterio della

essenzialità e continenza della notizia. Anche su questi aspetti si potrebbe pertanto chiedere una valutazione al direttore Di Mare che guida la rete da sempre attenta al giornalismo investigativo, pur tenendo conto che la trasmissione di lunedì scorso ha offerto correttamente il diritto di replica all'interessato.

Come di consueto, dopo un intervento introduttivo da parte del dottor Di Mare, seguiranno i quesiti da parte dei componenti della Commissione ai quali il Direttore avrà la possibilità di replicare.

Intervengono sull'ordine dei lavori il senatore VERDUCCI (PD), la deputata CAVANDOLI (Lega), i senatori GASPARRI (FIBP-UDC) e GARNERO SANTANCHÈ (FdI)

Il PRESIDENTE cede quindi la parola al Direttore Di Mare per la sua esposizione introduttiva.

Il direttore di Rai Tre, Francesco DI MARE, svolge il proprio intervento.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore FARAONE (IV-PSI).

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, la senatrice FEDELI (PD), il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), il deputato CAPITANIO (Lega), il senatore PARAGONE (Misto), la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco), il deputato FORNARO (LEU), il senatore FARAONE (IV-PSI), il senatore DI NICOLA (M5S), il deputato RUGGIERI (FI), la deputata DI LAURO (M5S), il senatore VERDUCCI (PD), la deputata FLATI (M5S), il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), i deputati ANZALDI (IV) e BORDO (PD), la deputata CAVANDOLI (Lega) e il deputato BARELLI (FI) .

Replica il Direttore di Rai Tre, DI MARE.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

**La seduta termina alle 22.22.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI .....	234
COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO <i>EX</i> ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA .....	234

**COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI**

*Mercoledì 5 maggio 2021. – Coordinatrice: BARTOLOZZI (FI).*

Il Comitato si è riunito dalle 15.16 alle 16.07.

**COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO *EX* ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA**

*Mercoledì 5 maggio 2021. – Coordinatrice: ASCARI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 19.43 alle 21.49.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	235
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione in videoconferenza del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini (Svolgimento e conclusione) .....	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	235

Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

#### La seduta comincia alle 8.40.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

##### Audizione in videoconferenza del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge un'ampia relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*, a più riprese, e Carlo GIACOMETTO (FI), e i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più riprese, ed Emiliano FENU (M5S).

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia l'avvocato Ernesto Maria Ruffini per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.55.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.55 alle 10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	236
Audizione del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno, Laura Lega .....	236

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'Interno, Laura Lega.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione, in videoconferenza, del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno, Laura Lega.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audita dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirle di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audita che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Laura LEGA, *Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'Interno*, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (Misto), da remoto, Pietro LORE-

FICE (M5S), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), da remoto, Chiara BRAGA (PD), da remoto, e a più riprese Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Laura LEGA, *Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'Interno*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i> ) .	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere con un'osservazione</i> ) . . . . .	7

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) . . . . .	8
Sull'ordine dei lavori . . . . .	9
AVVERTENZA . . . . .	9
ERRATA CORRIGE . . . . .	9

### COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) . . . . .	10
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti dell'organizzazione giudiziaria e dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. C. 2565 Gelmini, C. 2586 Delmastro Delle Vedove, C. 3012 Turri e C. 3054 Bartolozzi ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) . . . . .	12
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Maurizio Cattoi, recanti « Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Audizione informale, in videoconferenza, di Silvano Landi, ex generale del Corpo forestale dello Stato .....	17
Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Di Croce, ex Direttore generale del Corpo forestale dello Stato .....	17

## COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro .....	18
---	----

## COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	19
---	----

## COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
---	----

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	25
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	41
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	42

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza. C. 3007 Brescia ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3023 e C. 1714</i> ) .....	36
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37
---	----

## II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43
---	----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Andrea Renda, professore di diritto privato Università cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, e di Marco Pelissero, professore ordinario di diritto penale Università di Torino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano .....	43
--	----

## III Affari esteri e comunitari

### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AMERICA LATINA:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
---	----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore del Canada in Italia, Alexandra Bugailiskis, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 .....	45
---	----

### RISOLUZIONI:

7-00273 Delmastro Delle Vedove: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.	
7-00645 Quartapelle Procopio: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.	
7-00646 Di Stasio: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan ( <i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00111, 8-00112 e 7-00646</i> ) .....	45
ALLEGATO 1 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	52
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	56
7-00629 La Marca: Su iniziative per il rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari ( <i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00113</i> ) .....	46
ALLEGATO 3 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	60
7-00647 Fassino: Sull'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euro-atlantiche ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00114</i> ) .....	49
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	62

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti del Seminario istituzionale in videoconferenza « Balcani Occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea », svolto il 26 aprile 2021 .....	50
ALLEGATO 5 ( <i>Comunicazioni del Presidente</i> ) .....	66
In ordine ai disegni di legge di ratifica, conclusi dalla Commissione, C. 2575 Governo, approvato dal Senato, C. 2576 Governo, approvato dal Senato, C. 2413 Governo e C. 2416 Governo .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

## IV Difesa

### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	78
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma <i>Multiple</i>	



<i>Launch Rocket Systema (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori. Atto n. 253 (Esame e rinvio)</i> .....	78
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	80
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	86
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	87
<b>VI Finanze</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021. Atto n. 252 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	109
5-05919 Martinciglio: Possibile garanzia statale per finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a fronte di cessione del credito del <i>Superbonus</i> .....	109
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	111
5-05915 Fragomeli: Procedure doganali per la trasparenza delle catene di approvvigionamento dell'oro grezzo .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	112
5-05916 Osnato: Rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni per le strutture ricettive all'aria aperta .....	109
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	114

5-05917 Centemero: Imposizione di vincoli alle banche per l'erogazione di mutui e prestiti .	110
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	115
5-05918 Raduzzi: Posizione del Governo italiano sulla proposta di direttiva 2016/0107 in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali .....	110
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	116
5-05920 Martino: Adozione di provvedimenti attuativi di agevolazioni recate dal decreto-legge Rilancio e dalla legge di bilancio per il 2021 .....	110
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	119
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
AVVERTENZA .....	121
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. n. 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	122
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e altre disposizioni concernenti l'espropriazione di immobili in stato di degrado o di abbandono per il loro recupero e adeguamento alle norme di prevenzione del rischio sismico. C. 770 Nardi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	124
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
Elezione di un vicepresidente .....	125
SEDE REFERENTE:	
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	126
<i>ALLEGATO (Emendamenti presentati)</i> .....	130
SEDE REFERENTE:	
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	126
AVVERTENZA .....	129
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05921 Vallasca: Sull'adozione urgente del decreto Fer 2 al fine incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili anche considerato l'obiettivo della transizione ecologica del Paese .....	168
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	173
5-05922 Sut: Sulla compatibilità dei gasdotti nazionali esistenti con l'utilizzo di idrogeno puro	168
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	174

5-05923 Barelli: Sul rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2 .....	169
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	176
5-05924 Benamati: Iniziative a sostegno delle imprese del settore degli pneumatici ricostruiti	169
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	177
5-05925 Moretto: Iniziative di stabilizzazione e rilancio del meccanismo dei Certificati Bianchi per il quadriennio 2021-2024 .....	169
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	178
5-05926 De Toma: Misure a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ottica di una industria <i>green</i> .....	170
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	180
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	170
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) .....	181
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	171
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione) .....	182
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	171
ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione) .....	183
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	171
ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione) .....	184
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	171
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero .....	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	172
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	185
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-05886 Ascari: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza .....	186
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	190

5-05600 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Meridi Srl in amministrazione straordinaria .....	186
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	191
5-05806 Pezzopane: Accesso dei lavoratori del trasporto scolastico con contratti a tempo determinato agli ammortizzatori sociali previsti per la generalità dei lavoratori .....	187
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	192
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. C. 1033 Tripiedi ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	187
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	188
ALLEGATO 4 (Proposte emendative) .....	193
RISOLUZIONI:	
7-00635 Viscomi: Verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	189
<b>XII Affari sociali</b>	
INTERROGAZIONI:	
5-05130 Gallinella: Deliberazione della regione Umbria sull'effettuazione dei test molecolari .	197
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	203
5-05501 Testamento: Iniziative per implementare il Piano nazionale di vaccinazione anti Covid in favore dei soggetti con patologie pregresse .....	198
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	205
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	198
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) .....	208
RISOLUZIONI:	
7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ( <i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00640 Bellucci</i> ) ..	199
ALLEGATO 4 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni) .....	210
SEDE REFERENTE:	
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	216
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative riformulate</i> ) .....	219
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	218
ERRATA CORRIGE .....	218

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	222
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	222
DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	226
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	231

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Atto n. 249 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	227
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	232
-----------------------------------	-----

## PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Direttore di Rai Tre .....	232
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI .....	234
COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO <i>EX ART. 41-BIS</i> DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA .....	234

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

Sulla pubblicità dei lavori .....	235
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione in videoconferenza del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	235

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE  
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE  
CORRELATI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	236
Audizione del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno, Laura Lega .....	236

PAGINA BIANCA



\*18SMC0141070\*